



Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1891

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di
prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali

Indice

1. DDL S. 1891 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1891	5
1.2.2. Testo correlato 1891 (SUPPLEMENTO)	14
1.3. Trattazione in Commissione	22
1.3.1. Sedute	23
1.3.2. Resoconti sommari	24
1.3.2.1. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro)	25
1.3.2.1.1. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 309(pom.) del 06/05/2026	26
1.3.2.1.2. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 314(ant.) del 14/05/2026	32
1.3.2.1.3. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 315(pom.) del 19/05/2026	33
1.3.2.1.4. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 316(pom.) del 26/05/2026	34
1.3.2.1.5. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 317(pom.) del 03/06/2026	108
1.4. Trattazione in consultiva	153
1.4.1. Sedute	154
1.4.2. Resoconti sommari	156
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	157
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 475(pom.) del 12/05/2026	158
1.4.2.2. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	196
1.4.2.2.1. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 346(pom.) del 12/05/2026	197
1.4.2.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	204
1.4.2.3.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 558(pom.) del 19/05/2026	205
1.4.2.3.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 559(ant.) del 20/05/2026	212
1.4.2.4. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)	220
1.4.2.4.1. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 274(pom.) del 12/05/2026	221
1.4.2.4.2. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 276(pom.) del 19/05/2026	225
1.4.2.5. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)	227
1.4.2.5.1. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 300(pom.) del 12/05/2026	228

1.4.2.5.2. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 302(pom.) del 19/05/2026	238
1.4.2.6. Comitato per la legislazione	240
1.4.2.6.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 77(pom.) del 12/05/2026	241

1. DDL S. 1891 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1891

XIX Legislatura

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)
- [Dossier](#)
- [Trattazione in Commissione](#)
- [Trattazione in consultiva](#)

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali

Titolo breve: *d-l n. 63/2026 - Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi*

Iter

3 giugno 2026: in corso di esame in commissione

Presentato dal Governo alla Camera come [C.2912](#), e ad esso restituito in data 5 maggio 2026.

Successione delle letture parlamentari

S.1891

in corso di esame in commissione

Iniziativa Governativa

Pres. Consiglio [Giorgia Meloni](#) , Ministro dell'economia e finanze [Giancarlo Giorgetti](#) , Ministro dell'ambiente e sicurezza energetica [Gilberto Pichetto Fratin](#) (Governo [Meloni-I](#))

Natura

di conversione del decreto-legge n. **63** del **30 aprile 2026**, G.U. n. 99 del 30 aprile 2026 , scadenza il 29 giugno 2026

Include relazione tecnica.

Analisi tecnico-normativa (ATN) pervenuta il 26 maggio 2026.

Relazione AIR pervenuta il 26 maggio 2026.

Presentazione

Presentato in data **5 maggio 2026**; annunciato nella seduta n. 418 del 12 maggio 2026.

Classificazione TESEO

PREZZI, PRODOTTI PETROLIFERI, PETROLIO

[Articoli](#)

LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.1), IMPOSTE DI FABBRICAZIONE (Art.1), BENZINA (Art.1), GASOLIO (Art.1), GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI (Art.1), GAS NATURALI (Art.1)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Giorgio Salvitti \(Cd'I-UDC-NM \(NcI, CI, IaC\)-MAIE-CP\)](#) (dato conto della nomina il 6 maggio 2026).

Assegnazione

Assegnato alla [6^a Commissione permanente \(Finanze e tesoro\)](#) in sede referente il 5 maggio 2026.

Annuncio nella seduta n. 418 del 12 maggio 2026.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 3^a (Aff. esteri e difesa), 4^a (Unione europea), 5^a (Bilancio), 8^a (Ambiente, lavori pubblici), 9^a (Industria e agricoltura) e del Comitato per la legislazione

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1891

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1891

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)** dal **Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)** e dal **Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (PICHETTO FRATIN)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MAGGIO 2026 (*)

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali

() Già presentato alla Camera dei deputati il 30 aprile 2026 e successivamente trasferito al Senato della Repubblica*

Onorevoli Senatori. -

I commi 1 e 2 dell'articolo 1 recano misure in materia di accise.

In particolare, l'articolo 21 del testo unico delle accise (TUA) approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995 stabilisce che i prodotti energetici, impiegati come carburanti, sono sottoposti ad accisa con l'applicazione delle aliquote indicate nell'Allegato I al medesimo TUA.

Parimenti si rileva che l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, prevede che ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti e purché soddisfino le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, sia applicata un'aliquota ridotta - rispetto a quella del gasolio - in considerazione della maggiore sostenibilità ambientale di tali biocarburanti rispetto al gasolio fossile.

In considerazione dell'aumento dei prezzi dei prodotti energetici impiegati come carburanti, determinato dal perdurare della situazione venutasi a creare in ambito internazionale a causa della guerra in Medio Oriente, si interviene nuovamente sull'accisa gravante sui carburanti maggiormente diffusi rideterminandone, temporaneamente, le relative aliquote.

In particolare, con il comma 1, si provvede a confermare la riduzione delle aliquote di accisa già prevista per il gasolio e per il gas naturale dall'articolo 8-bis, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38. In particolare, per il gasolio la riduzione prevista dal citato comma 1 sarà applicata nella misura di 200 euro per mille litri; per il gas naturale, impiegato come carburante, è invece confermata la completa esenzione dall'accisa stante il modesto valore dell'aliquota vigente su tale prodotto energetico (0,00331 euro al metro cubo).

Per la benzina ed i GPL impiegati come carburanti, il predetto comma 1 prevede una riduzione delle relative aliquote di accisa, rispettivamente, nelle misure di 50 euro per mille litri e di 25 euro per mille chilogrammi.

Le predette misure saranno applicate nel periodo dal 2 maggio 2026 al 10 maggio 2026 e prorogate, alla luce dei dati disponibili allo stato, per ulteriori 12 giorni, con la procedura di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con il comma 2 si provvede a confermare, per il medesimo periodo di cui al comma 1, la diminuzione dell'aliquota di accisa applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per

essere impiegati come carburanti (come detto a condizione che gli stessi biocarburanti soddisfino le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014). L'aliquota di accisa sui citati prodotti è pertanto fissata in misura pari a quella sul gasolio così come rideterminata ai sensi del comma 1.

I commi 3 e 4 recano disposizioni finanziarie.

L'articolo 2 reca l'entrata in vigore del presente decreto.

I commi 1 e 2 dell'articolo 1 prevedono che dal 2 maggio 2026 e fino al 10 maggio 2026 le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio uso carburazione siano pari rispettivamente a 62,29 cent €/litro (622,9 euro/mille litri) e 47,29 cent €/litro (472,9 euro/mille litri) e che l'aliquota d'accisa sul GPL impiegato come carburante sia pari a 24,277 cent €/kg (242,77 euro/mille kg) e l'aliquota di accisa sul gas metano impiegato come carburante sia azzerata.

In conformità al modello accise del Dipartimento delle Finanze, i consumi a legislazione vigente sono stati stimati a partire dai consumi rilevati a consuntivo, opportunamente adeguati sulla base dell'andamento dei principali parametri macroeconomici (prezzo del Brent, tasso di cambio, deflatore del PIL). Nella stima si è inoltre tenuto conto di una contenuta elasticità di breve periodo, volta a riflettere una lieve variazione dei consumi in risposta alle variazioni del prezzo alla pompa. I consumi a legislazione vigente aggiornati sulla base degli ultimi dati disponibili risultano pari a circa 531 milioni di litri per il gasolio e a circa 300,9 milioni di litri per la benzina, con riferimento al solo periodo di applicazione della misura.

Tali consumi sono stati successivamente adeguati tenendo conto della variazione del prezzo alla pompa derivante dalla riduzione dell'accisa, mediante l'applicazione della medesima elasticità di breve periodo, al fine di stimare i consumi relativi allo scenario proposto, pari a 538,4 milioni di litri per il gasolio e a 303,5 milioni di litri per la benzina, lievemente superiori ai consumi a legislazione vigente, a parità di altre condizioni. Applicando ai consumi a legislazione vigente l'aliquota vigente si ottiene un gettito pari a circa 357,3 milioni di euro per il gasolio e a 202,5 milioni di euro per la benzina. Applicando ai consumi dello scenario proposto le aliquote rideterminate dalla disposizione in esame, il gettito stimato, tenuto conto dei necessari arrotondamenti, risulta di circa 254,6 milioni di euro per il gasolio e 189,1 milioni di euro per la benzina. La conseguente variazione di gettito è stimata nella misura di -102,7 milioni di euro per il gasolio e di € -13,4 milioni di euro per la benzina.

A tali importi si aggiunge la perdita di gettito da accisa riconducibile alle agevolazioni previste per il gasolio agricolo e per il gasolio impiegato nei motori fissi. In particolare, poiché a legislazione vigente per il gasolio agricolo si applica un'aliquota ridotta pari al 22 per cento dell'aliquota di 617,4 euro per mille litri, la riduzione dell'aliquota ordinaria comporta che, per il periodo di vigenza della misura, l'aliquota ridotta sia commisurata in percentuale all'aliquota rideterminata anziché a 617,4 euro per mille litri. Analogo meccanismo opera per la benzina a uso agricolo, per la quale si applica il 49 per cento dell'aliquota ordinaria come rideterminata dalla disposizione in esame. Per il gasolio impiegato nei motori fissi



è prevista un'agevolazione pari al 30 per cento dell'aliquota ordinaria; conseguentemente, anche in questo caso la rideterminazione dell'aliquota incide sulla misura dell'agevolazione applicabile. La perdita di gettito riconducibile a tali agevolazioni è stimata prudenzialmente nella misura di -2,1 milioni di euro per l'agricoltura e di -0,3 milioni di euro per i motori fissi.

Sono stati inoltre considerati gli effetti finanziari derivanti dall'applicazione dell'aliquota di 472,9 euro per mille litri, in luogo dell'aliquota vigente di 617,4 euro per mille litri, ai carburanti di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 43 del 2025, come previsto dall'articolo 1, comma 2 della disposizione in esame, con effetti finanziari in termini di accisa stimati in circa -3 milioni di euro.

Nella stima sono inclusi anche gli effetti di cassa derivanti dai crediti d'imposta riconosciuti per il gasolio commerciale, per i taxi, per le ambulanze e per le forze armate, riportati nella voce "crediti d'imposta" della tabella degli effetti complessivi. In tali fattispecie, la variazione dell'aliquota ordinaria determina un effetto di cassa riconducibile esclusivamente al disallineamento temporale tra il versamento dell'accisa piena al momento del rifornimento e il successivo rimborso della differenza rispetto all'accisa agevolata. Tale effetto si traduce in una variazione negativa di 32,8 milioni di euro nel rigo "accisa" della tabella degli effetti complessivi, compensata da una variazione positiva nel rigo "crediti d'imposta" che, per un importo pari a 32,4 milioni di euro, si realizza nel 2026.

Gli effetti finanziari derivanti dalla riduzione dell'accisa sul GPL usato come carburante sono stati stimati applicando alla base imponibile stimata per il periodo di riferimento, pari a circa 33 mila tonnellate, la variazione di aliquota di 25 euro/tonnellata, con una conseguente riduzione di gettito pari a circa -0,8 milioni di euro. Analogamente, gli effetti derivanti dall'azzeramento dell'accisa sul gas metano usato come carburante sono stati stimati applicando la variazione di aliquota ai consumi stimati per il periodo di riferimento, pari a circa 26 milioni di metri cubi, con una riduzione di gettito di -0,1 milioni di euro.

Infine, gli effetti finanziari in termini di IVA sono stati stimati applicando l'aliquota del 22 per cento alla sola quota di accisa riferibile ai soggetti che non detraggono l'imposta. Gli effetti sulle imposte dirette sono stati calcolati assumendo un'aliquota media IRES pari al 16 per cento e un'aliquota media IRAP pari a circa il 4 per cento, applicate alla sola quota di accisa riconducibile alle imprese.

La tabella seguente riporta gli effetti finanziari complessivi derivanti dalla disposizione in esame.

	2026	2027	2028	Dal 2029
Accise	-155,2	0,0	0,0	0,0
IVA	-23,7	0,0	0,0	0,0
IRES	0,0	3,8	-1,6	0,0
IRAP	0,0	1,0	-0,4	0,0



Crediti d'imposta	32,4	0,1	0,0	0,0
Totale	-146,5	4,9	-2,0	0,0
Effetti su comp. RSS	-9,0	0,2	-0,1	0,0
Totale al netto compartecip.	-137,5	4,7	-1,9	0,0

in milioni di euro

I commi 3 e 4 regolano gli effetti finanziari della disposizione e, in particolare, la copertura finanziaria, prevedendo che agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 146,5 milioni di euro per l'anno 2026 e in 2 milioni di euro nell'anno 2028, si provveda quanto a 146,5 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che, alla data del 29 aprile 2026, non sono riassegnate e restano, per tale importo, acquisite al bilancio dello stato, e quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2028 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307, che viene contestualmente incrementato di 4,9 milioni di euro per l'anno 2027 mediante le maggiori entrate rivenienti dal comma 1.

L'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore del presente decreto.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

30/04/2026

Daria Perrotta



Decreto-legge "Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali" (milioni di euro)																	
Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
1	1		Riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio, sui gas di petrolio liquefatti (GPL), e sul gas naturale usati come carburanti - accise	E	T	-155,2				-155,2				-155,2			
1	1		Riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio, sui gas di petrolio liquefatti (GPL), e sul gas naturale usati come carburanti - IVA	E	T	-23,7				-23,7				-23,7			
1	1		Riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio, sui gas di petrolio liquefatti (GPL), e sul gas naturale usati come carburanti - IRES	E	T		3,8	-1,6			3,8	-1,6			3,8	-1,6	
1	1		Riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio, sui gas di petrolio liquefatti (GPL), e sul gas naturale usati come carburanti - IRAP	E	T						1,0	-0,4			1,0	-0,4	
1	1		Riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio, sui gas di petrolio liquefatti (GPL), e sul gas naturale usati come carburanti - IRAP	S	C		-1,0	0,4									
1	1		Riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio, sui gas di petrolio liquefatti (GPL), e sul gas naturale usati come carburanti - credito d'imposta	S	C	-32,4	-0,1			-32,4	-0,1			-32,4	-0,1		
1	3		Utilizzo di quota parte delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'art. 148, c. 1, della L. 388/2000, che restano acquisite all'erario	E	EXT	146,5											
1	3		Utilizzo di quota parte delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'art. 148, c. 1, della L. 388/2000, che restano acquisite all'erario - minori spese	S	C					-146,5				-146,5			
1	3		Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, c. 5, del D.L. 282/2004	S	C			-2,0				-2,0					-2,0
1	4		Incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, c. 5, del D.L. 282/2004	S	C		4,9				4,9				4,9		
Entrate						-32,4	3,8	-1,6	0,0	-178,9	4,8	-2,0	0,0	-178,9	4,8	-2,0	0,0
Spese						-32,4	3,8	-1,6	0,0	-178,9	4,8	-2,0	0,0	-178,9	4,8	-2,0	0,0
SALDO						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2026.

Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali.

Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 quinto comma della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per contenere gli effetti derivanti dall'aumento del costo dei carburanti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2026;

Sulla Proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Misure in materia di accise e disposizioni finanziarie)

1. In considerazione del perdurare dell'incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio, sui gas di petrolio liquefatti (GPL) e sul gas naturale usati come carburanti, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, dal 2 maggio 2026 e fino al 10 maggio 2026, nelle seguenti misure:

a) benzina: 622,90 euro per mille litri;

b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 472,90 euro per mille litri;

c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 242,77 euro per mille chilogrammi;

d) gas naturale usato come carburante: zero euro per metro cubo.

2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, l'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, è rideterminata nella misura di 472,90 euro per mille litri.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 146,5 milioni di euro per l'anno 2026 e in 2 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede, per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che, alla data del 29 aprile 2026, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario e, per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementato di 4,9 milioni di euro per l'anno 2027. Al relativo onere si provvede mediante le maggiori entrate rivenienti dal comma 1.

Articolo 2.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 aprile 2026

MATTARELLA

Meloni, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Giorgetti, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Pichetto Fratin, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

Visto, *il Guardasigilli*: Nordio

1.2.2. Testo correlato 1891 (SUPPLEMENTO)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1891

Supplemento

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (MELONI) dal **Ministro dell'economia e delle finanze** (GIORGETTI) e dal **Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica** (PICHETTO FRATIN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MAGGIO 2026 (*)

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali

(*) *Già presentato alla Camera dei deputati il 30 aprile 2026 e successivamente trasferito al Senato della Repubblica*

L'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), relative al decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 26 maggio 2026.

Analisi tecnico-normativa (ATN)

Amministrazione proponente: Ministero dell'economia e delle finanze

Referente dell'amministrazione proponente: Ufficio legislativo - finanze

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'intervento normativo è determinato dalla straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per contenere gli effetti derivanti dall'aumento del costo dei carburanti, con particolare riferimento ai carburanti più utilizzati in Italia, il cui prezzo alla pompa è considerevolmente aumentato a causa della crisi energetica connessa agli accadimenti in atto nello scenario internazionale. Si è provveduto, quindi, a ridurre temporaneamente (dal 2 al 10 maggio 2026) le aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio, ai GPL e al gas naturale, rideterminando parallelamente anche quelle applicate ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, purché essi soddisfino le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

L'intervento è coerente con il programma di governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'articolo 21 del testo unico delle accise (TUA), approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995, stabilisce che i prodotti energetici, impiegati come carburanti, sono sottoposti ad accisa con l'applicazione delle aliquote indicate nell'Allegato I al medesimo TUA; tali aliquote sono stabilite dalla normativa nazionale in linea con le disposizioni unionali in materia.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'intervento si inserisce in modo coerente e sistematico nel quadro giuridico vigente, rappresentato principalmente dal predetto Testo unico accise, e rispetta le linee guida in materia, sia unionali che nazionali.

Con l'articolo 1, comma 1 del provvedimento le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio, sui gas di petrolio liquefatti (GPL) e sul gas naturale usati come carburanti, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, dal 2 maggio 2026 e fino al 10 maggio 2026, nelle seguenti misure:

- a) benzina: 622,90 euro per mille litri;
- b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 472,90 euro per mille litri;
- c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 242,77 euro per mille chilogrammi;
- d) gas naturale usato come carburante: zero euro per metro cubo.

Con l'articolo 1, comma 2 per il medesimo periodo dal 2 maggio 2026 e fino al 10 maggio 2026, l'aliquota di accisa (di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43) applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti è rideterminata nella misura di 472,90 euro per mille litri.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento rispetta i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, in quanto la disciplina nazionale in materia di accisa rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato. Peraltro, come già indicato, l'accisa è un tributo armonizzato in ambito unionale che soggiace quindi al sovraordinato diritto dell'Unione europea.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Dall'analisi del provvedimento risulta la piena compatibilità del medesimo con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto il decreto in parola non incide sulle fonti legislative che prevedono il trasferimento delle funzioni amministrative agli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il decreto in esame non opera rilegificazioni ed è in linea con quanto disposto dall'articolo 23 della Costituzione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano attualmente all'esame del Parlamento progetti di legge vertenti su materie analoghe a quelle contenute negli interventi normativi descritti.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

In relazione all'oggetto delle diverse disposizioni normative esaminate non risultano indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza e non si è a conoscenza di giudizi di costituzionalità, pendenti sulle medesime o analoghe fattispecie oggetto dell'intervento.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

L'intervento normativo in commento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento unionale.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non si è a conoscenza dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sulle medesime o analoghe fattispecie oggetto dell'intervento normativo.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il decreto in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Con riferimento alle disposizioni contenute nel provvedimento esaminato non risultano giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea inerenti alle medesime fattispecie.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano linee prevalenti della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nelle medesime o analoghe materie, né giudizi pendenti innanzi alla predetta Corte.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non risultano linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il decreto di cui trattasi non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nelle disposizioni qui esaminate sono correttamente riportati e tengono conto delle modificazioni e integrazioni subite nel tempo dai medesimi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non è stata utilizzata la tecnica della novella legislativa, poiché il decreto in commento non apporta modifiche alle disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non risultano effetti abrogativi impliciti nel decreto in questione.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non si rinvencono disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Il provvedimento non necessita dell'adozione di provvedimenti attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

Con riferimento al provvedimento in esame non è stato necessario ricorrere ad elaborazioni statistiche da commissionare all'ISTAT.

Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)

Amministrazione competente: Ministero dell'economia e delle finanze

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio legislativo - finanze

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

A fronte del protrarsi dell'emergenza carburanti dovuta alla crisi internazionale in atto, si è ritenuto necessario adottare con urgenza il decreto in oggetto contenente misure volte a contrastare manovre speculative nel mercato di riferimento.

Più in particolare, il provvedimento dispone la riduzione, per il periodo 2 maggio – 10 maggio 2026, delle aliquote di accisa applicate alla benzina e al gasolio, ai GPL e al gas naturale impiegati come carburanti, nonché quelle applicate ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel che soddisfano le condizioni previste dalla normativa unionale.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

L'intervento si inserisce in un contesto caratterizzato da forti tensioni venutesi a creare a causa della particolare congiuntura politico-economica dovuta all'incremento dei prezzi dei prodotti energetici impiegati come carburanti derivante dai conflitti in Medio Oriente. L'aumento ha avuto, infatti, un significativo impatto sia sui consumatori privati che sulle categorie che utilizzano considerevoli quantitativi dei prodotti energetici in questione. Da qui la necessità di intervenire nuovamente sull'accisa gravante sui carburanti maggiormente diffusi, rideterminandone temporaneamente le relative aliquote.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Obiettivo generale, e al contempo specifico, dell'intervento è ridurre il prezzo di vendita dei predetti carburanti presso i distributori situati nel territorio nazionale in favore di consumatori e imprese.

2.2 Indicatori

Con l'**articolo 1, il comma 1**, del decreto in esame si provvede a confermare la riduzione delle aliquote di accisa già prevista per il gasolio e per il gas naturale dall'articolo 8-bis, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38.

In particolare, il comma 1 del provvedimento opera riduzioni differenziate tra i carburanti considerati: il prodotto su cui esso incide maggiormente è il gasolio (riduzione di 200 euro per mille litri rispetto all'aliquota normale); a seguire la benzina (riduzione di 50 euro per mille litri rispetto all'aliquota normale), i GPL (riduzione di 25 euro per mille chilogrammi rispetto all'aliquota normale) e il gas

naturale, per il quale è confermata la completa esenzione dall'accisa, stante il modesto valore dell'aliquota attualmente vigente, pari a 0,00331 euro al metro cubo.

Con l'**articolo 1, comma 2**, si provvede, invece, a confermare, per il medesimo periodo di cui al comma 1, la diminuzione dell'aliquota di accisa applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti (come detto a condizione che gli stessi biocarburanti soddisfino le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014). L'aliquota di accisa sui citati prodotti è pertanto fissata in misura pari a quella sul gasolio, così come rideterminata ai sensi del comma 1.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

I soggetti destinatari delle nuove disposizioni saranno i consumatori finali dei carburanti oggetto della riduzione delle aliquote di accisa, siano essi privati cittadini oppure imprese.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI

Si può ragionevolmente presumere che la riduzione delle aliquote di accisa sui predetti carburanti avrà effetti economici positivi, in termini di costi, per i destinatari dell'intervento.

B. Effetti sulla concorrenza

L'intervento di riduzione delle aliquote di accisa sui carburanti dovrebbe avere effetti positivi sulla concorrenza, tenuto conto delle dinamiche operanti nel libero mercato dei carburanti e degli imprevedibili sviluppi delle vicende geo-politiche in corso.

C. Oneri informativi

Non si riscontano particolari oneri informativi derivanti dal provvedimento.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Non risultano criticità in merito al rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

In relazione a quanto previsto dal decreto in commento, non si ravvisano fattori prevedibili che possano condizionarne o impedirne l'attuazione, stanti anche le dinamiche operanti nel libero mercato dei carburanti e gli imprevedibili sviluppi delle vicende geo-politiche in atto.

Inoltre, non è richiesto uno specifico intervento dell'Amministrazione finanziaria, se non per quanto attiene ai consueti controlli effettuati nel settore dei carburanti, in relazione alle rispettive competenze, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dalla Guardia di finanza.

4.2 Monitoraggio

Il monitoraggio relativo all'applicazione delle disposizioni in parola sarà assicurato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dalla Guardia di finanza mediante i consueti strumenti di controllo, volti a verificare la corretta applicazione della normativa fiscale.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1891

XIX Legislatura

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)
- [Dossier](#)
- [Trattazione in Commissione](#)
- [Trattazione in consultiva](#)

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali

Titolo breve: *d-l n. 63/2026 - Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede referente

[N. 309 \(pom.\)](#)

6 maggio 2026

[N. 314 \(ant.\)](#)

14 maggio 2026

[N. 315 \(pom.\)](#)

19 maggio 2026

[N. 316 \(pom.\)](#)

26 maggio 2026

[N. 317 \(pom.\)](#)

3 giugno 2026

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 6[^] Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.3.2.1.1. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 309(pom.) del 06/05/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 2026
309^a Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
[GARAVAGLIA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(1852) Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono state presentate le riformulazioni 8.20 (testo 2), 8.1000/167 e 15.0.8 (testo 2), pubblicate in allegato.

Comunica, inoltre, che la Presidenza si riserva di comunicare nel corso della seduta gli esiti dell'istruttoria circa la revoca di pronuncia di improponibilità degli emendamenti.

Avverte, quindi, che si proseguirà con l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il senatore [BOCCIA](#) (PD-IDP) sollecita una riflessione in merito alla migliore modulazione del prosieguo dell'esame, tenuto conto dei tempi presumibilmente a disposizione prima dell'avvio della trattazione in Assemblea, giudicando inopportuno impegnare la Commissione in assenza di pareri del Governo e con questioni di improponibilità ancora sul tappeto. D'altro canto, rileva che la maggioranza non sembra molto interessata a illustrare gli emendamenti presentati.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente l'opportunità di illustrare gli emendamenti, in quanto fase essenziale per i successivi approfondimenti del Governo.

Specifica, quindi, che riguardo la proponibilità delle proposte emendative la Presidenza terrà in debita considerazione sia il perimetro delle materie - di per sé eterogenee presenti nel provvedimento in esame - sia il carattere economico, tributario e di finanza pubblica degli emendamenti.

Si passa, quindi, all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) (LSP-PSd'Az) illustra l'emendamento 9.3, teso a escludere dall'applicazione delle ritenute i premi erogati da società sportive di valore inferiore a 500 euro.

Analogamente, l'emendamento 9.0.9 reca agevolazioni fiscali in materia di sport dilettantistico, con particolare riferimento alla vendita di biglietti di entità limitata.

Il senatore [CROATTI](#) (M5S) aggiunge la propria firma a tutte le proposte emendative sottoscritte da senatori del Gruppo Movimento 5 Stelle.

Illustra, quindi, l'emendamento 9.0.1, volto a prevedere detrazioni per le spese culturali dei giovani.

Si passa, quindi, all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il senatore [CROATTI](#) (M5S) dà illustrazione dell'emendamento 10.0.17, recante disposizioni di interpretazione autentica in materia di concorso nelle violazioni tributarie, particolarmente in riferimento alla responsabilità del professionista.

Passa, quindi, all'emendamento 10.0.18, con il quale si intende ridurre l'aliquota IVA applicabile alla

manutenzione degli edifici scolastici.

Successivamente si svolge un dibattito incidentale sugli effetti economici delle direttive europee in materia di imposizione sul valore aggiunto, con interventi del presidente [GARAVAGLIA](#) (*LSP-PSd'Az*) e dei senatori [NICITA](#) (*PD-IDP*) e [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*).

La senatrice [TAJANI](#) (*PD-IDP*) interviene sull'emendamento 10.0.20, teso a sanare alcuni dubbi interpretativi relativi al regime IVA applicabile agli interventi di edilizia scolastica, sollecitando una particolare attenzione del Governo.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) (*LSP-PSd'Az*) dà conto di alcune proposte, quali gli emendamenti 10.4, 10.5, 10.7 e 10.0.23, riguardanti i carichi affidati agli agenti della riscossione e le procedure di rateizzazione dei versamenti.

Sull'emendamento 11.2 ha la parola il senatore [CROATTI](#) (*M5S*), il quale segnala la finalità di armonizzazione del trattamento fiscale di determinati utili percepiti dagli Enti del Terzo settore.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra poi l'emendamento 12.3, finalizzato ad agevolare il ricorso alla carta di debito quale mezzo di pagamento, in ragione delle condizioni meno sfavorevoli di tale strumento per gli esercizi commerciali.

Dà, poi, conto dell'emendamento 12.0.12, teso al potenziamento degli organi di giustizia tributaria, con particolare riferimento alle specificità del Friuli-Venezia Giulia.

Segnala, successivamente, l'intervento di semplificazione riguardante le società *in house* dell'ACI di cui all'emendamento 12.0.21.

Richiama, inoltre, le disposizioni volte alla semplificazione e all'abbattimento del contenzioso tributario in materia di pagamenti con carta di credito recato dall'emendamento 12.0.22.

Si sofferma, infine, sull'emendamento 12.0.23, con il quale si intende favorire l'emersione dell'imponibile IRPEF relativamente alle attività di colf e badanti, allineandolo al relativo gettito contributivo: a suo parere, si tratta di una questione dal rilevante profilo in termini di mancato gettito che presenta, tuttavia, alcuni elementi di complessità. Non esclude la presentazione di un ordine del giorno.

Il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*) sottoscrive l'emendamento 12.0.6 e lo illustra, soffermandosi sulla necessità di riordino in materia di canone unico patrimoniale per le infrastrutture di telecomunicazione.

Il senatore [CROATTI](#) (*M5S*) illustra gli emendamenti 13.1 e 13.2, in materia di superamento del limite alle assunzioni di personale a tempo indeterminato delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di interesse nazionale.

Dà, quindi, conto dell'emendamento 13.0.2, teso a incentivare le imprese ad adottare modalità di lavoro agile.

Prosegue richiamando l'attenzione sugli emendamenti 15.1 e 15.7, i quali recano disposizioni per la promozione di attività di educazione finanziaria, assicurativa, previdenziale e digitale.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 15.4, il quale prevede misure relative all'educazione finanziaria e al sostegno all'autonomia delle donne in particolari situazioni di difficoltà.

Prosegue richiamando l'emendamento 15.0.8, il quale contempla interventi normativi a favore delle famiglie in difficoltà in relazione al pagamento delle rate del mutuo sulla casa.

Il senatore [CROATTI](#) (*M5S*) interviene sull'emendamento 16.0.1, riguardante la valutazione del merito creditizio delle persone con disabilità.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) (*LSP-PSd'Az*) si sofferma sull'emendamento 17.0.23, recante previsioni in materia di contributi volontari da parte dei soggetti titolari di cariche elettive. In risposta ad una sollecitazione della relatrice [ZEDDA](#) (*FdI*), richiama altresì l'utilità di misure idonee a consentire un aumento del montante contributivo dei lavoratori autonomi.

Il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*) interviene sugli emendamenti 17.0.7, 17.0.22 e 17.0.26, i quali riguardano la materia dei proventi ETS derivanti dal settore marittimo, soffermandosi sull'obiettivo di mettere a punto una modulazione dell'imposizione, attraverso crediti d'imposta, necessaria a sostenere le attività economiche presenti nelle isole.

Dà, quindi, conto dell'emendamento 17.0.9, recante disposizioni di riordino e armonizzazione in

materia di sollecitazioni commerciali telefoniche, a tutela dell'utenza.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si passa all'illustrazione dei subemendamenti riferiti alla proposta 8.1000.

Ha, quindi, la parola il senatore [NICITA](#) (PD-IDP), che, nel dare conto del complesso dei subemendamenti presentati dalla propria parte politica, si sofferma sull'esigenza di garantire l'effetto di contenimento degli aumenti, a fronte della capacità degli operatori di assorbire le diminuzioni dell'accisa, giovandosi del carattere anelastico della domanda.

Si sofferma, poi, sul subemendamento 8.1000/59, che, anche sulla base di precedenti a livello dell'Unione europea, introduce trattamenti differenziati in materia di accise con l'obiettivo di contenere gli aumenti dei prezzi dei carburanti che colpiscono particolarmente le isole maggiori.

Il senatore [CROATTI](#) (M5S) richiama l'attenzione sulle finalità dei subemendamenti 8.1000/16, 8.1000/42, 8.1000/61, 8.1000/65, 8.1000/75, 8.1000/80, 8.1000/89, 8.1000/98, 8.1000/105, 8.1000/108, 8.1000/109 e 8.1000/154.

Tutte le proposte emendative che non sono state oggetto di intervento sono, quindi, date per illustrate.
La seduta, sospesa alle ore 16, riprende alle ore 17,10.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, in seguito alle richieste formulate dai Gruppi, è revocata l'improponibilità per gli emendamenti: 08.1, 8.16, 8.19, 8.1000/160, 8.0.31, 10.0.3, 14.1, 14.0.1, 15.0.3 e 17.0.4.

Informa, altresì, che l'esame proseguirà la prossima settimana, a partire dalla seduta che sarà convocata per il pomeriggio di lunedì.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

[\(1891\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali

(Esame e rinvio)

Il relatore [SALVITTI](#) (Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP) illustra il disegno di legge di conversione in titolo, il quale si compone di [due articoli](#).

Nel dettaglio, l'articolo 1 proroga per un ulteriore periodo temporaneo, dal 2 maggio fino al 10 maggio 2026, la riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio, al biodiesel, al GPL e al metano impiegati come carburanti, prevista a partire dal 19 marzo dai decreti-legge n. 33 e n. 38 del 2026.

Rispetto ai valori di inizio anno, per il nuovo periodo di riferimento la riduzione dell'accisa per il gasolio è confermata nella stessa misura (20 centesimi al litro), mentre la riduzione dell'accisa per la benzina è di 5 centesimi al litro e quella per il GPL di 2,5 centesimi al litro.

Nella relazione governativa si preannuncia, inoltre, che le predette riduzioni saranno prorogate, alla luce dei dati disponibili, fino al 22 maggio con successivo decreto ministeriale con compensazione sulle maggiori entrate IVA determinate per il medesimo periodo.

Alla copertura degli oneri derivanti dai suddetti commi, pari a 146,5 milioni di euro nel 2026, si provvede mediante utilizzo delle somme derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato versate all'entrata del bilancio dello Stato.

L'articolo 2 dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque vigente dal 1° maggio 2026.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 17,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [1852](#)

Art. 8

8.20 (testo 2)

[Orsomarso](#), [Melchiorre](#), [Tubetti](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti

«4-bis. In ragione dello straordinario rilievo della trentottesima edizione della «America's Cup - Napoli 2027» e al fine di garantirne il regolare ed efficace svolgimento sin dal suo avvio, che avrà luogo a Cagliari dal 21 al 24 maggio 2026 in occasione della prima «Regata Preliminare Louis Vuitton 38^a America's Cup», le persone giuridiche aventi sede legale in Italia, costituite dall'ente organizzatore o dalle squadre partecipanti, sono esentate dall'imposta sul reddito delle società e dall'imposta regionale sulle attività produttive per le attività svolte in conformità agli scopi istituzionali nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027, nella misura in cui esse siano direttamente correlate alla partecipazione all'evento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle stabili organizzazioni istituite in Italia in occasione dell'evento dall'ente organizzatore o dalle squadre partecipanti.

4-ter. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo percepiti negli anni 2026 e 2027 dai soggetti non residenti nel territorio dello Stato per le prestazioni rese all'ente organizzatore o alle squadre partecipanti in relazione allo svolgimento della 38° edizione della Coppa America e direttamente correlate alla loro partecipazione all'evento non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non sono soggetti a ritenute di acconto o di imposta, né ad imposte sostitutive sui redditi. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo di cui al presente comma, percepiti negli anni 2026 e 2027 dai soggetti che nel medesimo periodo si trasferiscono in Italia per svolgere la loro attività e divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 35 per cento del loro ammontare. I benefici previsti dal presente comma non sono cumulabili con quelli previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4-quater. La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 38-bis.2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica, anche in assenza di reciprocità, anche ai soggetti che esercitano attività d'impresa, arte o professione, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato e stabiliti in Paesi terzi, limitatamente all'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi effettuati nel territorio nazionale, necessari per la realizzazione di cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente inerenti alla "38^a edizione dell'America's Cup - Napoli 2027". Ai rimborsi presentati ai sensi del periodo precedente si applicano le disposizioni previste dai commi da 2 a 5 dell'articolo 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

4-quinques. L'assegnazione e l'uso temporaneo delle frequenze necessarie per lo svolgimento degli eventi competitivi connessi alla trentottesima edizione della "America's Cup- Napoli 2027" sono rilasciate a titolo gratuito al soggetto destinatario del rilascio delle autorizzazioni generali per l'uso temporaneo di frequenze, ai sensi dell'articolo 38 dell'allegato 25 e dell'articolo 2 comma 4, dell'allegato 12, annessi al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

4-sexies. Per le attività di vigilanza e controllo dell'utilizzo delle frequenze radioelettriche, da svolgere, sia in via preventiva che nel corso della manifestazione sulle aree interessate dagli eventi connessi alla trentottesima edizione della "America's Cup- Napoli 2027", è autorizzata la spesa di euro 384.662 per l'anno 2026 e di euro 692.005 per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy. Per l'acquisto dei materiali e delle apparecchiature necessari allo svolgimento delle attività di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di euro 210.000 per l'anno 2026 e di 200.000 euro

per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.».

8.1000/167 (testo 2)

[Orsomarso](#), [Melchiorre](#)

All'emendamento 8.1000, parte conseguenziale, lettera a), dopo l'articolo 8-quater, inserire il seguente:

"Art. 8-quinques.

1. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, apporta modifiche al decreto del Presidente della Repubblica del 9 giugno 2000, n. 277 prevedendo che la dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1 dello stesso può essere presentata entro il mese successivo alla scadenza di ciascun mese solare e riducendo di due terzi termini di cui all'articolo 4, comma 1.

Art. 15

15.0.8 (testo 2)

[Stefani](#), [Garavaglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Misure fiscali di salvaguardia della prima abitazione delle famiglie nelle procedure di recupero crediti - Cartolarizzazione sociale)

1. All'articolo 7.1 della legge 30 aprile 1999, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «aventi sede legale in Italia» sono aggiunte le seguenti: «o comunque derivanti da finanziamenti in qualunque forma dagli stessi originariamente concessi» e le parole: «ovvero, su istanza del debitore effettuate nell'ambito di operazioni aventi una valenza sociale che prevedano la concessione in locazione al debitore, da parte della società veicolo di appoggio» sono soppresse;

b) al comma 2 le parole: «del debitore ceduto, nel rispetto delle condizioni previste all'articolo 1, comma 1-ter.» sono sostituite con le seguenti: «dei debitori ceduti, anche persone fisiche, nel rispetto delle condizioni previste alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1, comma 1-ter ovvero, per i casi di rifinanziamento dei predetti crediti senza concessione di ulteriore finanza, alla sola condizione che tali finanziamenti vengano concessi per il tramite di una banca o di un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario.»;

c) il comma 8-bis è sostituito dal seguente: «8-bis. Ove, su istanza del debitore assistito da un'associazione di promozione sociale iscritta al registro da almeno cinque anni, ovvero di società o ente dalla stessa istituiti, la società veicolo di appoggio acquisti un bene immobile di proprietà del debitore e contestualmente lo conceda a questi in locazione, il limite temporale di cui al primo periodo del comma 4-quater è di quindici anni dalla data di acquisto e comunque non inferiore alla durata della locazione. L'eventuale soggetto cedente alla società veicolo di appoggio è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla regolarità urbanistico-edilizia e fiscale, qualora entro sei mesi dalla cessione sia avviata l'istruttoria per la procedura per la citata documentazione e la medesima procedura sia conclusa nel limite massimo di trentasei mesi. L'esonero non è esteso alla successiva vendita effettuata dalla società veicolo d'appoggio. Nel caso di trasferimento effettuato a partire dal 2020 alla società veicolo d'appoggio, l'immobile è esente dall'imposta municipale propria, se lo stesso continua ad essere utilizzato come abitazione principale del debitore del credito ceduto che ne aveva il possesso prima della cessione. L'esenzione non si applica per gli immobili classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9.».

2. All'articolo 275 del decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili. Il programma di liquidazione può prevedere l'attribuzione dell'immobile adibito ad abitazione principale al cessionario del credito, all'interno di un'operazione di cui all'art. 7.1. della legge 30 aprile 1999, n. 130, che preveda la concessione in locazione al debitore dell'immobile costituito in garanzia del credito ceduto, anche nelle forme del rent to buy. Qualora all'interno di questa operazione l'immobile sia stimato per un valore inferiore al credito ipotecario di primo grado e il cessionario ne chieda l'assegnazione con contestuale concessione di un diritto di godimento al debitore, non è necessario alcun procedimento competitivo per la vendita o l'assegnazione, in deroga all'articolo 216, comma 2, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.»."

3. All'articolo 480, secondo comma, del regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, recante il codice di procedura civile, è aggiunto il seguente periodo: «Il debitore deve essere altresì avvertito che, qualora il suo patrimonio comprenda la proprietà dell'abitazione principale, può, con l'ausilio di un organismo di consulenza sul debito, proporre un'operazione di cartolarizzazione a valenza sociale, ai sensi dell'articolo 7.1 della legge 30 aprile 1999, n.130.»

1.3.2.1.2. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 314(ant.) del 14/05/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)

GIOVEDÌ 14 MAGGIO 2026

314^a Seduta

Presidenza del Presidente

[GARAVAGLIA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

[\(1852\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) dà conto del parere non ostativo espresso dalla Commissione bilancio sugli emendamenti accolti.

Avverte che si passerà al conferimento del mandato ai relatori.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) preannuncia il voto contrario.

La Commissione conferisce quindi il mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge, con le modifiche accolte nel corso dell'esame, autorizzandoli al contempo a richiedere l'autorizzazione per lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le eventuali modifiche di coordinamento e formali.

[\(1891\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 6 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare per le ore 12 di venerdì 22 maggio il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi ([n. 398](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 aprile.

La relatrice [TUBETTI](#) (*FdI*) propone alla Commissione di esprimere un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale per deliberare, posta ai voti, con l'astensione del senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*), è approvata la proposta di parere favorevole.

La seduta termina alle ore 9,10.

1.3.2.1.3. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 315(pom.) del 19/05/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**6^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)**

MARTEDÌ 19 MAGGIO 2026

315^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

MELCHIORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(1891) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 maggio.

Il presidente MELCHIORRE dichiara aperto il dibattito.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia l'esame ad altra seduta.

Ricorda, altresì, che il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti è stato fissato alle ore 12 di venerdì 22 maggio.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Il presidente MELCHIORRE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per la programmazione dei lavori, già convocato oggi al termine della seduta plenaria, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,40.

1.3.2.1.4. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 316(pom.) del 26/05/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6^a Commissione permanente (FINANZE E TESORO)

MARTEDÌ 26 MAGGIO 2026

316^a Seduta

Presidenza del Presidente

GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 15,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In esito all'Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori testé svolto, il [PRESIDENTE](#) avvisa che, in merito alla discussione congiunta dei disegni di legge nn. 763 e 1595 in materia di conto corrente, si terrà un ciclo di audizioni. Invita, quindi, i Gruppi ad indicare eventuali soggetti da audire. Inoltre, avverte che è stato convenuto di dare avvio alla discussione del disegno di legge n. 1889 d'iniziativa della senatrice Gaudiano, nelle prossime settimane.

IN SEDE REFERENTE

[\(1891\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che alla scadenza del termine di venerdì scorso sono stati presentati 110 emendamenti e 6 ordini del giorno, pubblicati in allegato. Successivamente, sono state presentate le riformulazioni 1.0.19 (testo 2), 1.0.23 (testo 2) e 1.0.69 (testo 2), pubblicate in allegato.

Ricorda che il Governo ha adottato il decreto-legge n. 89 del 2026 - Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi che reca, tra l'altro, disposizioni in materia di accise sui prezzi dei carburanti, misure a sostegno dei settori agricoli e dell'autotrasporto e dell'impianto ILVA di Taranto. Il disegno di legge n. 1912 di conversione è stato assegnato alla Commissione.

Il sottosegretario FRENI presenta l'emendamento 1.1000 di rifusione del citato disegno di legge n. 1912 nel disegno di legge n. 1891 (d-l n. 63/2026 - Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi), pubblicato in allegato.

Il [PRESIDENTE](#), ricordando quanto già deliberato in Ufficio di Presidenza in ordine all'esame dei due decreti- legge, ritiene opportuno che la Commissione possa unificare l'esame degli emendamenti già presentati al disegno di legge n. 1891 con quelli che potranno essere proposti all'emendamento del Governo 1.1000.

Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento governativo alle ore 12 di venerdì 29 maggio; propone, infine, alla Commissione di rinviare l'illustrazione di emendamenti e subemendamenti alla prossima seduta.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata domani, mercoledì 27 maggio, alle ore 9, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,55.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [1891](#)

G/1891/1/6

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali;

premesso che:

il provvedimento interviene, dal 2 maggio al 10 maggio 2026, sulla riduzione temporanea delle aliquote di accisa su benzina, gasolio, GPL e gas naturale usati come carburanti, con oneri valutati in 146,5 milioni di euro per il 2026 e 2 milioni di euro per il 2028;

la relazione illustrativa collega l'intervento all'aumento dei prezzi dei prodotti energetici impiegati come carburanti, determinato dal perdurare della crisi internazionale;

considerato che:

gli interventi di riduzione delle accise producono un temporaneo beneficio per consumatori e imprese, determinano un pesante onere per la finanza pubblica, mentre l'incremento dei prezzi energetici si traduce in maggiori ricavi e margini per gli operatori della filiera petrolifera e del fossile;

l'ordinamento italiano e quello europeo hanno già previsto, nel corso della crisi energetica del 2022 e del 2023, forme di contribuzione straordinaria sugli extraprofitti realizzati dalle imprese del settore energetico e fossile, al fine di redistribuire parte dei maggiori margini derivanti dall'eccezionale aumento dei prezzi dell'energia e sostenere famiglie e imprese colpite dal caro-carburanti e dal caro-bollette;

tali strumenti, pur con differenti modalità applicative, hanno affermato il principio secondo cui una quota dei profitti straordinari maturati in contesti di crisi internazionale può essere destinata al finanziamento di misure di interesse generale e di protezione sociale, in coerenza con gli indirizzi adottati dall'Unione europea e con esigenze di equità economica e solidarietà collettiva;

secondo analisi indipendenti, le cinque maggiori compagnie petrolifere occidentali hanno realizzato profitti pari a circa 467 miliardi di dollari dall'invasione russa dell'Ucraina, mentre nel solo 2022 le medesime compagnie avrebbero registrato 134 miliardi di dollari di extraprofitti;

ulteriori analisi sul mercato europeo dei carburanti effettuate da Transport & Environment stimano, in caso di mantenimento delle condizioni di mercato osservate nel 2026, la possibile formazione di extraprofitti lungo la filiera stradale dei carburanti per circa 26 miliardi di euro in capo a raffinatori e distributori operanti prevalentemente nell'Unione europea, oltre a 66 miliardi di euro in capo ai produttori di greggio e ai Paesi produttori;

rilevato che:

il ricorso alla fiscalità generale per mitigare il caro carburanti trasferisce sulla collettività il costo di una crisi che, al contempo, produce rilevanti rendite straordinarie per le imprese operanti nei settori petrolifero, del gas, del carbone, della raffinazione e della distribuzione dei carburanti;

appare necessario affiancare agli interventi sulle accise un meccanismo stabile di contribuzione straordinaria a carico degli extraprofitti realizzati dalle imprese del settore fossile, destinando integralmente il relativo gettito a misure di riduzione dei prezzi finali dell'energia e dei carburanti, nonché al sostegno diretto delle famiglie, dei lavoratori pendolari, dell'autotrasporto, delle micro e piccole imprese e dei soggetti maggiormente esposti agli aumenti dei costi energetici;

impegna il Governo:

ad adottare, nel primo provvedimento utile, iniziative volte a introdurre un contributo straordinario sugli extraprofitti delle imprese operanti nei settori petrolifero, del gas, del carbone, della raffinazione e della distribuzione dei carburanti, parametrato ai profitti eccedenti rispetto alla media degli esercizi precedenti e coerente con i criteri già sperimentati a livello nazionale ed europeo;

a destinare integralmente il gettito derivante dal predetto contributo al finanziamento di misure di contenimento dei prezzi dei carburanti e dell'energia a favore dei consumatori finali, con priorità per famiglie a basso e medio reddito, lavoratori e i settori produttivi maggiormente colpiti dall'aumento dei costi energetici;

a promuovere, in sede europea, l'adozione stabile di un meccanismo coordinato di prelievo sugli extraprofitti delle imprese del fossile, anche al fine di evitare fenomeni di elusione, frammentazione normativa e concorrenza fiscale tra Stati membri.

G/1891/2/6

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali;

premesso che:

il presente provvedimento rappresenta il terzo intervento normativo adottato nel corso del 2026 volto a ridurre temporaneamente le accise sui carburanti per contenere gli effetti economici derivanti dall'aumento dei prezzi energetici;

la relazione illustrativa del decreto-legge evidenzia che l'incremento dei prezzi dei prodotti energetici è connesso al perdurare delle tensioni geopolitiche internazionali e della crisi dei mercati energetici;

considerato che:

il ripetersi di interventi emergenziali sulle accise dimostra la cronica esposizione del sistema economico nazionale alla volatilità dei mercati internazionali degli idrocarburi e alla dipendenza strutturale dal petrolio e dal gas fossile nonché i ritardi accumulati dal Paese nel percorso di transizione energetica e l'immediata necessità di intervenire con una solida strategia di transizione;

nel corso della recente crisi energetica internazionale, i Paesi europei che avevano avviato con maggiore anticipo investimenti strutturali nelle energie rinnovabili, nell'elettrificazione e nella riduzione della dipendenza dal gas e dal petrolio importati, come la Spagna e il Portogallo, hanno mostrato una minore esposizione agli shock dei prezzi energetici e una maggiore capacità di contenimento dei costi per famiglie e imprese;

l'elevata quota di produzione elettrica da fonti rinnovabili, il rafforzamento delle interconnessioni energetiche, gli investimenti nel trasporto collettivo e la minore dipendenza dalla generazione elettrica fossile consentono di attenuare gli effetti della volatilità dei mercati internazionali degli idrocarburi, confermando come la transizione energetica costituisca non soltanto una misura ambientale, ma anche una scelta di sicurezza economica, sociale, industriale e geopolitica;

gli aumenti del prezzo dei carburanti incidono in misura particolarmente significativa sui lavoratori pendolari, sui territori privi di adeguati servizi di trasporto pubblico locale, sulle aree interne e periferiche e sui settori produttivi maggiormente dipendenti dal trasporto su gomma;

gli interventi di riduzione delle accise non affrontano le cause strutturali della vulnerabilità energetica nazionale e comportano un rilevante impiego di risorse pubbliche in spesa corrente per attenuare effetti derivanti dalla dipendenza dagli idrocarburi;

la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili richiede un piano organico di investimenti pubblici e industriali finalizzato a incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili fino al

phase out dai combustibili fossili, rafforzare il trasporto pubblico locale, il trasporto su rotaia, l'elettrificazione dei consumi;

rilevato che:

una strategia esclusivamente fondata su interventi temporanei di riduzione fiscale non risolve la dipendenza dell'economia del Paese dagli idrocarburi, e anzi sottrae risorse a investimenti necessari alla transizione energetica e alla sicurezza energetica nazionale;

è necessario accompagnare le misure emergenziali di contenimento dei prezzi con interventi strutturali volti a superare la dipendenza nazionale dai carburanti fossili;

impegna il Governo:

a predisporre, nel primo provvedimento utile, un piano pluriennale di fuoriuscita della dipendenza nazionale dagli idrocarburi, fondato sul rafforzamento del trasporto pubblico locale, del trasporto ferroviario regionale e interregionale, della logistica su rotaia, nonché sulla promozione della mobilità elettrica, attraverso il sostegno alla diffusione dei veicoli elettrici e la realizzazione di una rete capillare di infrastrutture di ricarica alimentate da fonti rinnovabili;

a promuovere misure strutturali volte alla progressiva fuoriuscita dell'economia nazionale dall'utilizzo dei combustibili fossili, anche mediante il potenziamento del trasporto pubblico e ferroviario, della mobilità sostenibile, dell'elettrificazione dei consumi e della produzione di energia da fonti rinnovabili, al fine di ridurre stabilmente la dipendenza nazionale da petrolio e gas;

a promuovere, per quanto di competenza, in coordinamento con le Regioni e gli enti territoriali, iniziative volte a sostenere l'individuazione tempestiva di aree idonee e zone di accelerazione per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, al fine di semplificare i procedimenti autorizzativi, offrire certezza agli operatori, ridurre i conflitti e favorire investimenti coerenti con la tutela della biodiversità e del paesaggio, favorendo il coinvolgimento delle comunità locali e lo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili;

a valutare l'introduzione di strumenti permanenti di sostegno ai lavoratori pendolari e alle famiglie maggiormente colpite dall'aumento dei costi dei carburanti, privilegiando forme di incentivo all'utilizzo del trasporto pubblico e collettivo.

G/1891/3/6

[Croatti](#), [Turco](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali (AS 1891);

premesso che:

il provvedimento in esame proroga per un ulteriore periodo temporaneo, dal 2 maggio fino al 10 maggio 2026, la riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio, al biodiesel, al GPL e al metano impiegati come carburanti, prevista a partire dal 19 marzo dai decreti-legge n.33 e n. 38 del 2026;

l'esame del provvedimento avviene, pertanto, quando lo stesso di fatto è già divenuto privo di effetti;

valutato che:

la dipendenza dell'Italia e dell'Europa dalle fonti energetiche fossili ha dimostrato tutta la sua fragilità strutturale, esponendo il Paese a crisi internazionali, *shock* dei prezzi e ricatti geopolitici. La guerra in Ucraina e le successive turbolenze nell'Asia sudoccidentale hanno evidenziato come la sicurezza energetica sia oggi il principale moltiplicatore della debolezza strategica nazionale;

il nuovo patto di stabilità e crescita, recentemente riformato, impone un percorso di rientro graduale del debito e di contenimento del *deficit* che rischia di comprimere proprio quelle voci di spesa necessarie a sostenere la domanda interna e gli investimenti in un momento di rallentamento ciclico.

L'attuale congiuntura economica, caratterizzata da stagnazione in Germania, crisi del modello industriale europeo e tensioni commerciali globali, non è compatibile con politiche di austerità procicliche. Sarebbe necessario, invece, un sostegno immediato a famiglie e imprese per contrastare il caro bollette e la perdita di competitività;

L'Unione europea, in considerazione dell'evoluzione del quadro geopolitico, ha posto al centro dell'agenda i temi della difesa e della sicurezza, anche attraverso l'istituzione di nuovi strumenti finanziari come il piano "Readiness 2030" (già "ReArm Europe"). Il piano, concepito per rafforzare la prontezza dell'industria europea di fronte a scenari di crisi, alla luce del rapido deterioramento del quadro geopolitico internazionale e dell'escalation militare portata avanti dalle amministrazioni americana ed israeliana, risulta totalmente inadeguato a raggiungere l'obiettivo della messa in sicurezza dei Paesi UE, dal momento che l'effetto più destabilizzante e le conseguenze più immediate e impattanti riguardano la crisi economica della UE legata al rialzo dei prezzi di gas e petrolio. La prima difesa e messa in sicurezza dell'Unione necessita di un netto cambio di paradigma e deve puntare prioritariamente non più alla produzione bellica tradizionale, ma, in percentuale ancora maggiore, al sostegno delle tecnologie funzionali all'autonomia energetica strategica. In quest'ottica, gli investimenti nelle energie rinnovabili (fotovoltaico, eolico, stoccaggi, idrogeno verde) costituiscono un pilastro della difesa europea, in quanto riducono la dipendenza da forniture estere di gas e petrolio;

sul fronte della difesa, il vertice NATO svoltosi a giugno 2025 a L'Aia ha portato gli obiettivi di spesa, su spinta dei Paesi membri ambiziosi, fino al 5 per cento del PIL, di cui una quota (fino all'1,5 per cento) destinata a investimenti in infrastrutture critiche e sicurezza in senso lato. Questa finestra offre l'opportunità di aggiornare il concetto stesso di sicurezza: oggi, proteggere un Paese significa innanzitutto garantirne l'indipendenza energetica, mettere in sicurezza le reti elettriche da attacchi informatici ibridi e da manifestazioni climatiche eccezionali, assicurare la continuità produttiva contro i blackout. È quindi strategicamente necessario che il Governo italiano si adoperi affinché il parametro del 5 per cento, già insostenibile al momento della sottoscrizione per la situazione critica in cui versa il Paese, situazione aggravata ora dalla crisi economica derivante dal quadro d'instabilità conseguente all'aggressione unilaterale di USA e Israele all'Iran, venga rivisto al ribasso tornando al 2 per cento. Contestualmente diventa assolutamente strategico e necessario che la spesa per la transizione energetica (rinnovabili, efficienza, rete) venga riconosciuta dalla NATO come parte integrante del raggiungimento del target di spesa per la difesa e la sicurezza nazionale, trasformando un costo in un investimento in sovranità;

senza una revisione delle regole europee e una diversa allocazione delle risorse unionali, l'Italia rischia di rimanere intrappolata in una spirale di bassa crescita, alta dipendenza energetica e declino industriale;

impegna il Governo:

stanti l'emergenza energetica globale e le pesanti ricadute nazionali, che accentuano la già conclamata insostenibilità del raggiungimento del 5 per cento del PIL per le spese della difesa, ad avviare in ambito NATO un apposito negoziato che permetta di ricomprendere nell'ampio concetto di sicurezza nazionale anche il rafforzamento dell'indipendenza energetica degli Stati alleati e a tal fine permettere, nell'immediato, di riportare l'obiettivo al 2 per cento delle spese per la difesa in rapporto al PIL, comprendendo in tale cifra a tutti gli effetti gli investimenti statali finalizzati a progetti di transizione energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili (in particolare solare, eolico, anche *offshore*, idrogeno verde e stoccaggi) e la messa in sicurezza delle infrastrutture critiche energetiche, in coerenza con la definizione estesa di sicurezza che include la protezione da minacce ibride e *cyber* e la resilienza del sistema Paese ovvero, in subordine, prevedere che negli attuali obiettivi di incremento progressivo di spesa per la difesa, almeno il 3 per cento in rapporto al PIL sia destinato ai medesimi obiettivi.

G/1891/4/6

[Zedda, Orsomarso](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali;

premesso che

al fine di garantire la continuità territoriale, la riduzione dei costi per cittadini ed imprese e di compensare le ricadute economiche derivanti dall'applicazione del sistema europeo di scambio delle quote di emissione (ETS) al trasporto marittimo,

impegna il Governo

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere un credito d'imposta pari al 100% dei maggiori costi ETS (Emissions Trading System) documentati, sostenuti per il trasporto di merci e passeggeri da e per Sardegna e Sicilia per il triennio 2026-2028 alle imprese con sede legale o operativa nelle regioni insulari, nonché agli operatori marittimi che dimostrino di aver integralmente trasferito il vantaggio agli utenti tramite corrispondente riduzione delle tariffe.

G/1891/5/6

[Barcaiuolo](#), [Orsomarso](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali;

premesso che

l'escalation del conflitto in Medio Oriente, che ha coinvolto importanti impianti petroliferi ed energetici e che sta causando criticità nell'approvvigionamento energetico, ha determinato un forte aumento dei prezzi non solo dei prodotti di derivazione petrolifera, ma anche del gas naturale;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere l'azzeramento dell'IVA sul gas naturale compresso (GNC) e liquefatto (GNL) per autotrazione per 90 giorni al fine di sostenere l'utilizzo del biometano nei trasporti leggeri e pesanti.

G/1891/6/6

[Orsomarso](#), [Zedda](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali;

premesso che

al fine di implementare ulteriori misure per garantire la trasparenza nei confronti dei consumatori finali e garantire una migliore e più efficace gestione delle attività di indirizzo strategico, programmatico e di monitoraggio di cui all'articolo 3, commi 4 e 5 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n° 128;

data la rilevanza strategica del settore del GPL e l'esperienza del Gestore dei mercati energetici (GME) nella gestione di altre piattaforme relative al settore petrolifero e della logistica;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere la costituzione, l'organizzazione e la gestione di una piattaforma informatica, secondo i principi di neutralità, trasparenza e concorrenza, presso il Gestore dei mercati energetici S.p.A. (GME) al fine di rafforzare le attività di indirizzo strategico, programmatico e di monitoraggio del settore del GPL e contrastare il fenomeno dell'illegalità nel comparto.

Art. 01

01.1

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01

(Accisa mobile sui carburanti)

1. Dal 23° maggio 2026 e fino al 31 dicembre 2026, ai fini della tutela del cittadino consumatore, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono diminuite al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio.

2. Il decreto di cui al comma 1, è adottato entro il 1° maggio 2026 dal Ministro dell'economia e delle finanze qualora il prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio sia aumentato, sulla base della media del mese precedente, rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nell'anno 2025 nel Documento di finanza pubblica presentato alle Camere. Il decreto tiene conto dell'eventuale diminuzione, nella media del bimestre precedente all'adozione del medesimo decreto, del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio, rispetto a quello indicato nell'anno 2025 nel Documento di finanza pubblica presentato alle Camere.

3. Il decreto di cui al comma 1, da cui non devono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, assicura che le eventuali variazioni di aliquote siano effettuate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di livelli minimi delle accise.

01.2

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01

(Bonus carburanti per famiglie con reddito ISEE fino a 20.000 euro)

1. Al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei carburanti in atto, è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con dotazione pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato a riconoscere alle famiglie con reddito ISEE fino a 20.000 euro, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto di carburanti. Il valore del buono non può superare l'importo di 100 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 1.000 milioni per l'anno 2026, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 500 milioni per l'anno 2026, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

01.3

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01

(Bonus carburante ai dipendenti)

1. Per l'anno 2026, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del testo unico delle

imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,9 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

01.4

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01

(Contributo straordinario in favore degli enti locali per fronteggiare l'incremento dei costi energetici)

1. Per garantire la continuità dei servizi erogati è riconosciuto agli enti locali un contributo straordinario. A tal fine, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2026, da destinare per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE-Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.

2. Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, è istituito per l'anno 2026 un contributo di solidarietà temporaneo, determinato ai sensi del comma 2, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole imprese e dalle microimprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 47.30.00. Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti.

3. Il contributo di solidarietà di cui al comma 2, è determinato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, applicando un'aliquota, in misura tale da garantire maggiori entrate pari a 250 milioni di euro per l'anno 2026, sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025. Alla determinazione del reddito non concorrono i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

3. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il 31 luglio 2026. I soggetti

con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 settembre 2026.

4. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

01.5

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01

(Misure per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti territoriali)

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi erogati e coprire i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, con priorità per quelli riguardanti il trasporto pubblico locale, e coprire i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, è riconosciuto alle Regioni e alle Province autonome un contributo straordinario di 250 milioni di euro per l'anno 2026. Il contributo è ripartito in sede di auto-coordinamento tra le Regioni e le Province autonome e formalizzato con decreto del Ministero dell'Economia e finanze.

2. Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, è istituito per l'anno 2026 un contributo di solidarietà temporaneo, determinato ai sensi del comma 2, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole imprese e dalle microimprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 47.30.00. Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti.

3. Il contributo di solidarietà di cui al comma 2, è determinato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, applicando un'aliquota, in misura tale da garantire maggiori entrate pari a 250 milioni di euro per l'anno 2026, sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025. Alla determinazione del reddito non concorrono i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

3. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il 31 luglio 2026. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 settembre 2026.

4. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta

regionale sulle attività produttive.

5. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

01.6

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#)

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01

(Misure di sostegno per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico)

1. Al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei prezzi dei prodotti energetici sulle famiglie, in particolare in relazione ai costi di trasporto per studenti e lavoratori, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2 e fino al 31 dicembre 2023, di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il valore del buono di cui al primo periodo è pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non può superare l'importo di 60 euro. Il buono di cui al primo periodo è riconosciuto in favore delle persone fisiche che nell'anno 2025 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, è utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Resta ferma la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-*decies*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di presentazione delle domande per il rilascio del buono di cui al comma 1, le modalità di emissione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, nonché di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto dei buoni utilizzati, nel periodo di cui al medesimo comma 1, ai fini dell'acquisito degli abbonamenti.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

01.7

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#)

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01

(Misure per garantire l'erogazione dei servizi di trasporto persone su strada a fronte dell'incremento dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici)

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione all'erogazione di servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11

agosto 2003, n. 218, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2026, destinato al riconoscimento, fino a concorrenza delle risorse disponibili, in favore degli operatori economici esercenti detti servizi di un contributo fino al 25 per cento della spesa sostenuta nel secondo trimestre dell'anno 2026, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di carburante destinato all'alimentazione dei mezzi adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) ovvero a motorizzazione termica e conformi almeno alla normativa euro V di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009. Ai fini dell'accesso alle risorse del fondo, gli operatori economici trasmettono telematicamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, secondo le modalità definite dal medesimo Ministero entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una dichiarazione redatta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente i dati di immatricolazione di ciascun mezzo di trasporto, copia del documento unico di circolazione, copia delle fatture d'acquisto del carburante quietanzate, l'entità del contributo richiesto e gli estremi per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al fondo risulti superiore al limite di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle risorse tra gli operatori richiedenti è effettuata in misura pro-porzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.

2. I contributi erogati ai sensi del comma 1 non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

01.8

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#)

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01

(Misure per garantire l'erogazione dei servizi TPL a fronte dell'incremento dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici)

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione all'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri su strada, lacuale, marittimo e ferroviario, sottoposto a obbligo di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2026, destinato al riconoscimento di un contributo per l'incremento di costo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel secondo trimestre 2026 rispetto all'analogo periodo del 2025, per l'acquisto del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al fondo risulti superiore al limite di spesa previsto, la ripartizione delle risorse tra gli operatori richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico, del contributo di cui al

comma 1 alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferro-viario Domodossola-confine svizzero, alla gestione governativa naviga-zione laghi e agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio *grosscost*, anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le relative modalità di rendicontazione.

3. I contributi erogati ai sensi del comma 1 non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rap-porto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

01.9

[Franceschelli](#), [Tajani](#)

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01

(Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese agricole)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, derivanti dalle recenti crisi internazionali, alle imprese agricole è riconosciuto, nel limite di 120 milioni di euro per l'anno 2026, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività agricole, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio dell'anno 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito dell'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le

imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2026. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato entro il 3 maggio 2026, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 500 milioni per l'anno 2026, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

Art. 1

1.1

[Turco](#), [Croatti](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Misure in materia di accise)

1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, fino al 1 giugno 2026, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio, sui gas di petrolio liquefatti (GPL) e sul gas naturale usati come carburanti, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché l'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, sono rideterminate, dal 1 maggio al 31 luglio, al fine di garantire che il prezzo finale dei prodotti energetici non possa essere superiore a quello vigente alla data del 27 febbraio 2026.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2026 e in 10,4 milioni di euro nell'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.2

[Sironi](#)

Al comma 1, dopo le parole: «prodotti energetici» inserire le seguenti: «da fonte fossile».

1.3

[Tajani](#)

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, all'articolo 22-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente: "2-quater. Per garantire la sostenibilità economico-finanziaria degli investimenti e la bancabilità dei progetti di impianti di produzione di biometano, non costituiscono traslazione del valore delle garanzie d'origine le eventuali premialità riferite al valore delle quote di emissione europee (EUA) aggiornate in modo costante e periodico, riconosciute al produttore nell'ambito dei contratti di cui al comma 2 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, e successive modificazioni. Agli stessi fini, ai medesimi contratti non si applica la soglia del 35 per cento dei consumi dei clienti finali negli usi difficili da decarbonizzare prevista al comma 2-ter dell'articolo 5-bis del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63."»

1.4

[Tajani](#), [Manca](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1 inserire il seguente:* «1-bis. L'aliquota di accisa sul biodiesel e sui gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) che soddisfano, ai fini dell'applicazione della aliquota ridotta pari a euro 617,40 per mille litri, le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, è rideterminata dal giorno successivo alla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e fino al ventesimo giorno successivo alla medesima data di pubblicazione nella misura di 417,90 euro per mille litri. »;

b) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente:* «2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 2-bis.»

Conseguentemente, all'articolo 5, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 2-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

1.5

[Turco](#), [Croatti](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Il beneficio di cui ai commi 1 e 2 è cumulabile con l'agevolazione di cui all'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.».

1.6

[Turco](#), [Croatti](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Le aliquote di accisa applicate sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, possono essere rideterminate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 1, comma 290,

della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 1, comma 291, della stessa legge, anche con cadenza inferiore a quella prevista nel medesimo comma 291. Relativamente ai prodotti energetici usati come carburanti, il decreto di cui al presente comma può contenere anche disposizioni necessarie a coordinare l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, diminuita dallo stesso decreto, con l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio commerciale di cui al numero 4-*bis* della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché prevedere l'obbligo, stabilendone termini e modalità, da parte degli esercenti i depositi commerciali e degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti, di trasmettere i dati relativi alle giacenze, rilevate presso i rispettivi depositi e impianti, dei prodotti energetici per i quali il medesimo decreto di cui all'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007 prevede la riduzione della relativa aliquota di accisa. Per la mancata comunicazione delle suddette giacenze nonché per l'invio della medesima comunicazione con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del predetto testo unico.»

1.7

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti: « 4-bis. All'articolo 3, del decreto legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio" sono sostituite dalle seguenti: " è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio" e le parole: "100 milioni di euro" con le seguenti: "180 milioni di euro";

b) al comma 5, le parole: "100 milioni di euro" con le seguenti: "180 milioni di euro";

c) al comma 6, le parole: "30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio"

4-ter. All'articolo 5, del decreto legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 3, comma 4-bis, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 80 milioni per l'anno 2026, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

1.8

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti: « 4-bis. All'articolo 4, del decreto legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "10 milioni di euro" con le seguenti: "20 milioni di euro" e le parole: "un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026" sono sostituite dalle seguenti: " un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio";

b) al comma 5, le parole: "10 milioni di euro" con le seguenti: "20 milioni di euro";

4-ter. All'articolo 5, del decreto legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 4, comma 4-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere su quota

parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 10 milioni per l'anno 2026, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

1.9

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Irto](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

« 4-bis. In considerazione dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio impiegato come carburante e sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, dal 22 maggio fino al 31 luglio 2026, al fine di garantire che il prezzo finale dei prodotti energetici non possa essere superiore a quello medio registrato nei mesi di gennaio e febbraio 2026.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 1.200 milioni per l'anno 2026 e a 23 milioni per l'anno 2027, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 1.200 milioni per l'anno 2026 e a 23 milioni per l'anno 2027, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

1.10

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: « 4-bis. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge nella Gazzetta Ufficiale e fino al novantesimo giorno successivo alla medesima data di pubblicazione, l'aliquota IVA applicata al gas naturale compresso e liquefatto usato per autotrazione è pari a zero. Ai relativi oneri, valutati in 170 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.11

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: « 4-bis. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge nella Gazzetta Ufficiale e fino al novantesimo giorno successivo alla medesima data di pubblicazione, l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento. Ai relativi oneri, valutati in 42 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.1000

Il Governo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

"4-bis. In considerazione del perdurare dell'incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio, sui gas di petrolio liquefatti (GPL) e sul gas naturale usati come carburanti, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, dal 23 maggio 2026 e fino al 6 giugno 2026, nelle seguenti misure:

- a) benzina: 622,90 euro per mille litri;
- b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 572,90 euro per mille litri;
- c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 242,77 euro per mille chilogrammi;
- d) gas naturale usato come carburante: zero euro per metro cubo.

4-ter. Per il medesimo periodo di cui al comma 4-bis, l'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, è rideterminata nella misura di 572,90 euro per mille litri.

4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter, valutati in 133,8 milioni di euro per l'anno 2026 e in 1,8 milioni per l'anno 2028 si provvede ai sensi dell'articolo 1-septies.";

b) dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

"Art. 1-bis.

(Proroga del finanziamento in favore della società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria nell'ambito della procedura di cessione del compendio aziendale)

1. All'articolo 3-bis del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2026, n. 8, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Al fine di corrispondere alle indifferibili ed urgenti esigenze di preservare la funzionalità degli impianti siderurgici di proprietà della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, nelle more della procedura di vendita in corso, il Ministero delle imprese e del Made in Italy è autorizzato a trasferire direttamente alla società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria, su richiesta dell'organo commissariale della medesima società, in una soluzione, sino a ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2026, a titolo di finanziamento oneroso, conformemente alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, sulla base di quanto già previsto dalla Decisione della Commissione europea del 9 febbraio 2026 - C(2026) 891 final (SA. 121569 2026/N). Alla restituzione del finanziamento di cui al primo periodo la società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria provvede entro 6 mesi dalla data di scadenza del contratto di affitto stipulato con ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria o se più breve, entro 6 mesi dalla vendita dei compendi aziendali. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2.».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 1-septies.

Art. 1-ter.

(Proroga del credito d'imposta in favore dell'autotrasporto e dell'agricoltura)

1. Al decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1:

1) al primo periodo le parole «in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «in ciascuno dei mesi da marzo a giugno dell'anno 2026»;

2) al secondo periodo le parole «100 milioni di euro per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2026».

2. All'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, le parole «30 milioni di euro per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «90 milioni di euro per l'anno 2026» e le parole «nel mese di marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «nei mesi da marzo a maggio dell'anno 2026».

3. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo dei fertilizzanti agricoli, conseguente alle recenti crisi internazionali, alle imprese agricole è riconosciuto, nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2026, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di fertilizzanti agricoli, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fino al 30 per cento della spesa effettuata, per l'acquisto dei suddetti fertilizzanti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 3 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito dell'impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

5. Il contributo straordinario di cui al comma 3 è concesso ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea C/2026/2593 adottata il 29 aprile 2026, recante "Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente". Ai relativi adempimenti provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

6. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, con particolare riguardo al rispetto del limite di spesa, alle procedure di concessione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

7. All'articolo 24-ter, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel primo periodo la parola: "sessanta" è sostituita dalla seguente: "trenta";
- b) in fine, è aggiunto il seguente periodo: *"Per la fruizione del rimborso con la modalità di cui al presente comma, la dichiarazione di cui al comma 4 è presentata esclusivamente in forma telematica."*. La disposizione di cui al presente comma ha effetto a decorrere dal 1° ottobre 2026.

8. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 1-septies.

Art. 1-quater.

(Rinnovo contrattuale in favore del trasporto pubblico locale)

1. Il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per il finanziamento del rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 1-septies.

Art. 1-quinquies.

(Disposizioni urgenti per l'istituzione del Centro di assistenza tecnica "South East European Technical Assistance Center")

1. E' autorizzata la sottoscrizione dell'accordo con il Fondo Monetario Internazionale per l'istituzione del Centro di assistenza tecnica denominato South East European Technical Assistance Center (SEETAC) con sede in Roma. Agli oneri derivanti dal primo periodo, valutati in 10,3 milioni di euro per l'anno 2026, 5,15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 e in 4,3 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 1-septies.

Art. 1-sexies.

(Differimento per l'anno 2026 dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali)

1. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1.

Art. 1-septies.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, commi 4-bis e 4-ter, 1-bis, 1-ter, commi da 1 a 6, 1-quater e 1-quinquies, pari a 480 milioni di euro per l'anno 2026 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 e valutati in 144,1 per l'anno 2026, 5,15 milioni di euro per l'anno 2027, 6,95 milioni di euro per l'anno 2028, 5,15 milioni di euro per l'anno 2029 e 4,3 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione, in termini di sola cassa, del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in relazione alla esigibilità degli accordi per la coesione di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Agli accordi di cui al primo periodo sarà data, comunque, attuazione negli importi complessivi dagli stessi previsti a valere sulle risorse stanziare ai sensi dell'articolo 1, comma 750, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;

b) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

c) quanto a 251 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34;

d) quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2026 e 80 per l'anno 2027, mediante corrispondente

riduzione del Fondo unico per il potenziamento delle reti metropolitane e del trasporto rapido di massa, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118;

e) quanto a 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2030 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

f) quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;

g) quanto a 8,1 milioni di euro per l'anno 2026, 0,95 milioni di euro per l'anno 2027, 86,95 milioni di euro per l'anno 2028, 85,15 milioni di euro per l'anno 2029 e 4,3 milioni di euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

h) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

i) quanto a 4,2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese rivenienti dall'articolo 4;

l) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando:

- 1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 6.494.275;
- 2) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 1,85 milioni di euro;
- 3) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 1,14 milioni di euro;
- 4) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 1,1 milioni di euro;
- 5) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 1,5 milioni di euro;
- 6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 0,75 milioni di euro;
- 7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 1,5 milioni di euro;
- 8) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 2 milioni di euro;
- 9) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 1,3 milioni di euro;
- 10) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per euro 1.865.725;
- 11) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 0,5 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Il decreto-legge 22 maggio 2026, n. 89, recante «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi e di sostegno alle attività economiche per il protrarsi della crisi dei mercati internazionali», è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 22 maggio 2026, n. 89»."

1.0.1

Turco, Croatti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Bonus carburante ai dipendenti)

1. Per l'anno 2026, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti dai datori di

lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 9,9 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,9 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 1-bis.

(Misure fiscali in favore dei lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti)

1. Limitatamente al periodo d'imposta 2026, i buoni benzina e gli altri titoli analoghi riconosciuti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, fino all'importo massimo di euro 300 per ciascun lavoratore, non rilevano ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 14,9 milioni di euro per l'anno 2026 e in 1,4 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali in politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

Conseguentemente al titolo del provvedimento dopo le parole: "prezzi petroliferi" inserire le seguenti: "e a sostegno dei lavoratori dipendenti".

1.0.3

[Tajani](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Disposizioni in materia di IVA sul gas naturale per autotrazione)

1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge nella Gazzetta Ufficiale e fino al novantesimo giorno successivo alla medesima data di pubblicazione, l'aliquota IVA applicata al gas naturale compresso e liquefatto usato per autotrazione è pari a zero.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 42 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.0.4

[Turco](#), [Croatti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Disposizioni in materia di IVA sul gas naturale per autotrazione)

1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge nella Gazzetta Ufficiale e fino al novantesimo giorno successivo alla medesima data di pubblicazione, l'aliquota IVA applicata al gas naturale compresso e

liquefatto usato per autotrazione è pari a zero.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 42 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.0.5

[Turco](#), [Croatti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Aliquota IVA agevolata)

1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 22 maggio 2026 e fino al 22 luglio 2026, l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 168 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.6

[Tajani](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

1. All'articolo 1, comma 911, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "L'articolo" sono sostituite dalle parole: "L'esenzione dall'accisa di cui all'articolo" ed alla fine del comma sono aggiunte le seguenti parole: ", anche quando non ubicati nel medesimo sito di produzione".»

1.0.7

[Patton](#), [Durnwalder](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

1. All'articolo 1, comma 911, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "L'articolo" sono sostituite dalle seguenti: "L'esenzione dall'accisa di cui all'articolo" e alla fine del comma aggiungere le seguenti: ", anche quando non ubicati nel medesimo sito di produzione".».

1.0.8

[Trevisi](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis

1. All'articolo 1, comma 911, della legge 28 dicembre 2015, n.208, le parole: "L'articolo" sono sostituite con le parole: "L'esenzione dall'accisa di cui all'articolo" ed alla fine del comma sono aggiunte le parole: ", anche quando non ubicati nel medesimo sito di produzione".

1.0.9 (id. a 1.0.10)

[Patton](#), [Durnwalder](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

1. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Il credito di imposta di cui al presente comma è utilizzabile, su scelta del richiedente, in tre rate annuali".».

1.0.10 (id. a 1.0.9)

[Tajani](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

1. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: *"Il credito di imposta di cui al presente comma è utilizzabile, su scelta del richiedente, in tre rate annuali."».*

1.0.11

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis

1. In continuità con quanto previsto dal decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, e in considerazione dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le disposizioni di cui all'articolo 3 del medesimo decreto-legge n. 33 del 2026 sono estese alle imprese esercenti le attività di trasporto di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, in materia di noleggio autobus con conducente, esercitate con veicoli di classe ambientale euro V e VI.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari 15 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

1.0.12

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifiche al decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79)

1. All'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola "presso" è sostituita dalla seguente: "tra";

b) dopo la parola "filiera," le parole "il costo giornaliero di acquisto del greggio e" sono sostituite dalle seguenti: "sino al costo giornaliero di acquisto";

c) le parole "raffinati da parte del" sono sostituite dalle seguenti: "sostenuto dal";

d) le parole "sui mercati di riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "operante in regime sospensivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504"».

1.0.13 (id. a 1.0.14)

[Trevisi](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art 1-bis

(Misure di sostegno al settore dell'autotrasporto)

1. All'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 18 marzo 2026, n° 33, al comma 1 ed al comma 6 dopo la parola *"gasolio"* sono aggiunte le parole *"e gas naturale liquefatto anche nella sua formulazione biologica"*.

2. All'articolo 6, comma 3, lettera d) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n° 286 la parola *"gasolio"* è sostituita dalla parola *"carburante"*."

1.0.14 (id. a 1.0.13)

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art 1-bis

(Misure di sostegno al settore dell'autotrasporto)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 18 marzo 2026, n° 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, al comma 1 ed al comma 6 dopo la parola "gasolio" sono aggiunte le parole "e gas naturale liquefatto anche nella sua formulazione biologica".

2. All'articolo 6, comma 3, lettera d) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n° 286 la parola "gasolio" è sostituita dalla parola "carburante".

1.0.15

[Trevisi](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, le parole: «del prezzo del gasolio utilizzato come carburante» sono sostituite dalle seguenti: «del prezzo dei carburanti utilizzati per autotrazione, ivi compresi il gasolio, il gas naturale e il biometano, liquefatti e compressi».

1.0.16

[Turco](#), [Croatti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Sospensione dei versamenti contributivi per le imprese di autotrasporto)

1. Al fine di sostenere la liquidità delle imprese nei confronti delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano regolarmente iscritte all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori e al Registro Elettronico Nazionale (R.E.N.), in considerazione del perdurare dell'incremento dei prezzi dei prodotti energetici, sono sospesi i termini relativi al versamento del primo trimestre dei contributi previdenziali e assistenziali e delle imposte. La sospensione di cui al precedente periodo opera anche con riguardo al versamento dei contributi previdenziali con scadenza il 17 maggio 2026 dovuti dai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, iscritti alla gestione separata artigiani operanti nel settore del trasporto merci su strada, per i quali il pagamento può essere effettuato entro il 20 agosto 2026.».

1.0.17

[Turco](#), [Croatti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Cessione del credito di imposta per il caro petrolio)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2027, i soggetti che sostengono le spese di cui all'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 possono, in alternativa alla compensazione di cui al comma 5 del medesimo articolo 24-ter, optare per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare alle compagnie e alle società commerciali operanti nel settore petrolifero. Le medesime compagnie e società riconoscono un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto.

2. L'opzione di cui al comma 1 è comunicata dai soggetti di cui all'articolo 24-ter in fase di presentazione della dichiarazione al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,

allegando, altresì, la seguente documentazione:

a) le fatture di acquisto corredate dai relativi DAS e, in caso di rifornimento con cisterna di proprietà, la stampa conta litri;

b) le stampe dei cronotachigrafi comprovanti i chilometri iniziali e finali del trimestre.

3. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, sospende, per un periodo non superiore a sessanta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni al fine di provvedere alla verifica della documentazione di cui al comma 2. All'esito positivo delle verifiche, l'Agenzia provvede all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti nonché l'indicazione del codice unico identificativo del credito.

4. L'irregolarità contributiva e fiscale comporta l'impossibilità di procedere alla cessione del credito. Resta salva la possibilità di utilizzare il credito in compensazione. L'eventuale credito residuo può essere oggetto di successive cessioni esclusivamente al distributore del carburante.

5. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.».

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.18

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Rimborso mensile accise gasolio)

«1. Al decreto del Presidente della Repubblica del 9 giugno 2000, n. 277, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "In alternativa a quanto previsto al periodo precedente, la dichiarazione può essere presentata entro il mese successivo alla scadenza di ciascun mese solare";

b) all'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci giorni" e le parole "quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quindici giorni";

2) le parole "sessanta giorni", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni".

2. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1.»

1.0.19 (testo 2)

[Turco](#), [Croatti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Rimborso su base mensile accise gasolio)

1. In deroga all'articolo 4, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000,

n. 277, il credito di imposta di cui all'articolo 8-ter del decreto legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, nonché quelli previsti dagli articoli 3 e 4 del decreto legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, possono essere utilizzati decorsi dieci giorni dalla dichiarazione di cui all'articolo 3 del citato decreto n. 277.».

1.0.19

[Turco](#), [Croatti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Rimborso su base mensile accise gasolio)

1. In deroga all'articolo 4, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, il credito di imposta di cui all'articolo 1, lettera b), capoverso «Art. 8-ter» del decreto legge 3 aprile 2026, n. 42, nonché quelli previsti dagli articoli 3 e 4 del decreto legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, possono essere utilizzati decorsi dieci giorni dalla dichiarazione di cui all'articolo 3 del citato decreto n. 277.».

1.0.20

[Trevisi](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di rimborso dell'accisa sul gasolio commerciale)

1. Al comma 4 dell'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: "entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare in cui è avvenuto il consumo del gasolio commerciale" sono inserite le seguenti: "; il rimborso è riconosciuto esclusivamente con riferimento ai quantitativi di gasolio commerciale per i quali le relative fatture di acquisto risultino integralmente saldate alla data di presentazione della dichiarazione".

1.0.21

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Irto](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Credito d'imposta approvvigionamento energia termica per uso industriale)

1. Alle imprese che realizzino o estendano reti di teleriscaldamento per l'approvvigionamento di energia termica per uso industriale che usino almeno il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili è riconosciuto un credito di imposta per gli anni 2026 e 2027 nella misura del 50 per cento del costo complessivo sostenuto con un massimale di spesa pari a 10.000.000 di euro per ciascun progetto di investimento.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinati i requisiti degli interventi ammissibili di cui al comma 1 e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi. L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 35, commi 1, lettera a), e 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.

3. Il credito di imposta di cui al comma 1 è utilizzabile in compensazione nel modello F24, in 10 quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui il costo è stato sostenuto.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.0.22

[Pirro](#), [Croatti](#), [Turco](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Credito d'imposta per favorire il lavoro agile nelle aree interne)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio usato come carburante e promuovere il lavoro agile nelle aree interne, è riconosciuto un credito d'imposta, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, alle imprese che utilizzano e incentivano il lavoro agile, anche mediante la decentralizzazione di attività di amministrazione generale, marketing, indirizzo strategico, studio, monitoraggio e controllo o altre attività che possono essere gestite da remoto mediante lavoro agile, secondo la definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro delle categorie merceologiche di appartenenza.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito, in via sperimentale, il Fondo per favorire il lavoro agile nelle aree interne del Paese, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Al termine del triennio 2026-2028, ai fini del rifinanziamento del Fondo di cui al primo periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo e dell'incremento effettivo del numero di posti di lavoro agile nelle aree interne.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per gli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.23 (testo 2)

[Turco](#), [Croatti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese della mitilicoltura)

1. All'articolo 8-ter del decreto legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, le parole: «imprese agricole», ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti: «imprese agricole e della mitilicoltura».

1.0.23

[Turco](#), [Croatti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese della mitilicoltura)

1. All'articolo 1, lettera b), capoverso «Art. 8-ter» del decreto legge 3 aprile 2026, n. 42, le parole: «imprese agricole» sono sostituite con le seguenti: «imprese agricole e della mitilicoltura».

1.0.24

[Marti](#), [Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Credito d'imposta a favore dell'autotrasporto passeggeri con autobus)

1. All' articolo 3, comma 1, primo periodo del decreto legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 2026, n. 79 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole "lettera a)", sono aggiunte le seguenti parole: "e lettera b)";

b) al primo periodo, dopo le parole "di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504", sono aggiunte le seguenti parole: "nonché alle imprese esercenti le attività di trasporto di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 in materia di noleggio autobus con conducente esercitate con veicoli di classe ambientale euro V e VI,".

1.0.25

[Damiani](#), [Lotito](#), [Trevisi](#)

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Credito d'imposta a favore dell'autotrasporto passeggeri con autobus)

1. All' articolo 3, comma 1, primo periodo del decreto legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, le parole: "all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504", sono sostituite con le seguenti: "indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché alle imprese esercenti le attività di trasporto di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 in materia di noleggio autobus con conducente esercitate con veicoli di classe ambientale euro V e VI,".»

1.0.26

[Damiani](#), [Lotito](#), [Trevisi](#)

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Credito d'imposta a favore dell'autotrasporto passeggeri con autobus)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché alle imprese esercenti le attività di trasporto di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 in materia di noleggio autobus con conducente esercitate con veicoli di classe ambientale euro V e VI, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 80 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attribuito alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo

sostenuto.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro il 31 luglio 2026 di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.0.27

[Turco](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore degli esercenti servizio taxi e noleggio con conducente)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi e a coloro che esercitano attività di servizio di noleggio con conducente, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attribuito alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.28

[Croatti](#), [Turco](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese di trasporto di passeggeri esercenti servizi di trasporto pubblico locale di linea)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese di trasporto di passeggeri operanti mediante autobus ed esercenti servizi di trasporto pubblico locale di linea in qualsiasi forma affidati, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attribuito alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.29

[Croatti](#), [Turco](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese di trasporto persone mediante noleggio di autobus)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del

gasolio utilizzato come carburante, alle imprese di trasporto persone mediante noleggio di autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 esercitate con veicoli di classe ambientale euro V e VI, aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attribuito alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.30

[Barcaiuolo, Orsomarso](#)

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

" Articolo 1-bis

(Misure in favore dell'autotrasporto con veicoli ad elevata sostenibilità a gas naturale)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gas naturale utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che utilizzano veicoli a gas naturale compresso (metano, GNC) e a gas naturale liquefatto (GNL), è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2026 rispetto al prezzo del mese di febbraio 2026 come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attribuito alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi

dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307"

1.0.31

[Turco, Croatti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Misure in favore dei soggetti che esercitano le attività di agente e rappresentante di commercio)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, ai soggetti che esercitano le attività di agente e rappresentante di commercio aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attribuito alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, adottato entro 30 giorni

dall'entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. Per la concessione del contributo è escluso il ricorso alle procedure di click day.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle imprese e del made in Italy.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.0.32 (id. a 1.0.33)

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Irto](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Misure di compensazione dei maggiori costi derivanti dall'applicazione dell'ETS al trasporto marittimo da e per le regioni insulari)

1. Al fine di garantire l'equità territoriale e di compensare gli effetti economici derivanti dall'estensione del sistema europeo di scambio delle quote di emissione (ETS) al trasporto marittimo, è riconosciuto, per gli anni 2026, 2027 e 2028, un credito d'imposta pari al 100 per cento dei maggiori costi ETS documentati sostenuti per il trasporto marittimo di merci e passeggeri da e per le regioni Sardegna e Sicilia.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto:

a) alle imprese aventi sede legale o operativa nelle regioni Sardegna e Sicilia per i maggiori costi sostenuti in relazione al trasporto merci;

b) agli operatori marittimi, a condizione che dimostrino l'integrale trasferimento del beneficio agli utenti finali mediante riduzione dei corrispettivi applicati.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative, i criteri di determinazione dei maggiori costi ETS, nonché le modalità di controllo e rendicontazione.

4. L'Autorità di regolazione dei trasporti verifica il pieno trasferimento del beneficio ai destinatari finali e, in caso di accertata violazione, dispone la revoca del beneficio e il recupero delle somme indebitamente percepite.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dai proventi delle aste delle quote di emissione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, affluite allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»

1.0.33 (id. a 1.0.32)

[Meloni](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure di compensazione dei maggiori costi derivanti dall'applicazione dell'ETS al trasporto marittimo da e per le regioni insulari)

1. Al fine di garantire l'equità territoriale e di compensare gli effetti economici derivanti dall'estensione del sistema europeo di scambio delle quote di emissione (ETS) al trasporto marittimo, è riconosciuto, per gli anni 2026, 2027 e 2028, un credito d'imposta pari al 100 per cento dei maggiori costi ETS documentati sostenuti per il trasporto marittimo di merci e passeggeri da e per le regioni Sardegna e Sicilia.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto:

a) alle imprese aventi sede legale o operativa nelle regioni Sardegna e Sicilia per i maggiori costi sostenuti in relazione al trasporto merci;

b) agli operatori marittimi, a condizione che dimostrino l'integrale trasferimento del beneficio agli utenti finali mediante riduzione dei corrispettivi applicati.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative, i criteri di determinazione dei maggiori costi ETS, nonché le modalità di controllo e rendicontazione.

4. L'Autorità di regolazione dei trasporti verifica il pieno trasferimento del beneficio ai destinatari finali e, in caso di accertata violazione, dispone la revoca del beneficio e il recupero delle somme indebitamente percepite.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dai proventi delle aste delle quote di emissione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, affluite allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

1.0.34

[Nicita](#), [Meloni](#)

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Misure per la continuità energetica e territoriale delle regioni insulari)

1. I. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo dei carburanti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, le aliquote di accisa sui carburanti per autotrazione di cui all'Allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, destinate al consumo finale nelle regioni a statuto speciale insulari, sono ridotte per l'anno 2026 nella misura del cinquanta per cento rispetto alle aliquote vigenti.

2. La riduzione di cui al comma 1:

a) si applica agli acquisti effettuati da consumatori finali presso punti di vendita ubicati nei territori delle regioni medesime;

b) si cumula con eventuali riduzioni temporanee delle aliquote disposte in via emergenziale;

c) decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della riduzione di cui al comma 1, nonché le modalità di controllo, di tracciabilità e di recupero dell'imposta in caso di utilizzo difforme.

4. Le imprese titolari di autorizzazione petrolifera che gestiscono impianti di raffinazione ubicati nelle regioni insulari riservano una quota della produzione di carburante al soddisfacimento del fabbisogno degli aeroporti e dei porti del territorio regionale di insediamento al fine di assicurare la continuità territoriale.

5. La quota di cui al comma 4 è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di

concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

6. La quota di cui al comma 4 è incrementata secondo criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 5, al verificarsi delle condizioni di cui al comma 8.

7. Il decreto di cui al comma 5 disciplina le modalità di monitoraggio, le condizioni di eventuale deroga e il regime sanzionatorio in caso di inadempimento.

8. Le disposizioni dei commi da 4 a 7 sono adottate nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con particolare riferimento ai principi di libera circolazione delle merci, di concorrenza, di proporzionalità e non discriminazione, nonché agli obiettivi di cui all'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e alla direttiva 2009/119/CE del Consiglio. Le medesime disposizioni sono attuate, ove applicabile, ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in conformità con le decisioni della Commissione europea relative a casi analoghi concernenti misure a favore di regioni insulari e regimi di continuità territoriale.

9. Qualora il prezzo medio mensile del petrolio greggio di riferimento Brent registri un incremento superiore al cinque per cento rispetto al mese precedente, si applicano le disposizioni di cui ai commi 10 e 11.

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sette giorni, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:

a) sono imposti obblighi di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 sulle rotte tra le regioni insulari e gli aeroporti di Roma Fiumicino, Roma Ciampino, Milano Linate e Milano Malpensa;

b) è stabilito un limite massimo tariffario.

11. In caso di mancata accettazione degli obblighi di cui al comma 10 entro cinque giorni, si procede ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008.

12. Il decreto di cui al comma 10 stabilisce la durata degli obblighi, nonché le modalità di monitoraggio e di revisione.

13. Entro il 31 luglio 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione sull'attuazione del comma 1.

14. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 900 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dei commi da 15 a 19.

15. Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, è istituito per l'anno 2026 un contributo di solidarietà temporaneo, determinato ai sensi del comma 2, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole imprese e dalle microimprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 47.30.00. Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti.

16. Il contributo di solidarietà di cui al comma 15, è determinato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, applicando un'aliquota, in misura tale da garantire maggiori entrate pari a 900 milioni di euro per l'anno 2026, sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato

ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025. Alla determinazione del reddito non concorrono i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

17. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 16, è versato entro il 31 luglio 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il 31 luglio 2026. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 settembre 2026.

18. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

19. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

1.0.35

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Disposizioni urgenti relative al servizio elettrico per i clienti finali delle isole minori non interconnesse)

1. Dopo il comma 2-*quater* dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono inseriti i seguenti:

2-*quinquies* In deroga a quanto previsto dai commi 2, 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, i clienti finali le cui utenze sono ubicate nelle isole non interconnesse ove operano le imprese elettriche minori di cui all'art. 7 della 9 gennaio 1991, n. 10, sono forniti dalle stesse imprese alle specifiche condizioni tariffarie stabilite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente. Le stesse condizioni tariffarie sono offerte dai venditori ai clienti finali le cui utenze sono ubicate nelle altre isole non interconnesse.

2-*sexies* In deroga a quanto previsto dall'articolo 18, nelle isole non interconnesse i distributori locali possono possedere, sviluppare e gestire sistemi di stoccaggio elettrico, esclusivamente in relazione all'isola in cui esercitano la concessione di distribuzione di energia elettrica, alle specifiche condizioni stabilite dall'Autorità di regolazione per reti, energia e ambiente.

2-*septies* In deroga a quanto previsto dall'art. 1, commi 50 - 52, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le concessioni di distribuzione delle imprese elettriche minori di cui all'art. 7 della 9 gennaio 1991, n. 10, sono prorogate di 20 anni senza oneri concessori.

2-*octies* In deroga a quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nelle isole non interconnesse sono svolte dai distributori locali, ognuno esclusivamente in relazione all'isola in cui esercita la concessione di distribuzione di energia elettrica. L'Autorità di regolazione per reti, energia e ambiente definisce le condizioni per l'esercizio di tali attività.

2-*novies* L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 2-*quinquies* e 2-*sexies* è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea delle pertinenti deroghe di cui all'articolo 66 della Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE.».

1.0.36

[Damante](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#), [Croatti](#), [Turco](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Misure in favore delle imprese di trasporto merci nelle regioni insulari e nelle isole minori)

1. In considerazione delle sensibili oscillazioni del prezzo dei carburanti, al fine di mitigare gli svantaggi derivanti dall'insularità, alle imprese con sede principale o operativa ubicata nei territori della regione Sicilia, della regione Sardegna e delle isole minori, è concesso un contributo sotto forma di credito d'imposta, commisurato alle maggiori spese sostenute per il trasporto merci in ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. Per la concessione del contributo è escluso il ricorso alle procedure di click day.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle imprese e del made in Italy.

5. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.0.37

[Turco](#), [Croatti](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Misure in favore delle imprese ferroviarie)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo

di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attribuito alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

1.0.38

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Irto](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Misure in favore delle imprese ferroviarie)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2026 rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attribuito alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo

sostenuto.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede ai sensi dell'articolo 5. »

Conseguentemente, all'articolo 5 dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 3-bis, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

1.0.39

[Minasi](#), [Bergesio](#), [Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Misure in favore del trasporto marittimo)

1. Al fine di contenere gli effetti derivanti dall'incremento dei prezzi dei carburanti, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione nel territorio dello Stato ,che erogano servizi di trasporto marittimo regolare di passeggeri e merci, mediante navi Ro-Pax e mezzi veloci, sulle rotte nazionali, nonché da e per le isole maggiori e minori, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026, rispetto al prezzo medio del mese di febbraio 2026, per l'acquisto di carburante impiegato per l'alimentazione dei mezzi navali.

2. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 4, ed è riconosciuto, nel limite massimo complessivo di 40 milioni di euro, secondo i seguenti criteri:

a) 30 milioni di euro, con riferimento ai servizi di trasporto marittimo regolare di passeggeri e merci sulle rotte nazionali e da e per le isole maggiori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 luglio 2023, n. 166;

b) 10 milioni di euro, con riferimento ai servizi di trasporto marittimo regolare di passeggeri e merci - mediante navi Ro/Pax e mezzi veloci - da e per le isole minori, ivi inclusi quelli soggetti a obblighi di servizio pubblico e/o di trasporto pubblico locale.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo

sostenuto.

4. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.40

[Meloni](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Destinazione di quota dei proventi ETS derivanti dal settore marittimo)

1.? ?Una quota non inferiore al 20 per cento dei proventi delle aste delle quote di emissione attribuibili al settore del trasporto marittimo è destinata a un Fondo per la compensazione dei costi di trasporto delle regioni insulari.

2.? ?Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le modalità di individuazione della quota riferibile al settore marittimo e di riparto delle risorse.

3.? ?Il Fondo è finalizzato alla riduzione dei costi di trasporto merci e passeggeri da e per le regioni insulari, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione e dei principi di coesione territoriale dell'Unione europea.

1.0.41

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Irto](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Obblighi di trasparenza e verifica delle componenti tariffarie ETS nel trasporto marittimo e destinazione di quota dei proventi ETS derivanti dal settore marittimo)

1. Gli operatori del trasporto marittimo che applicano componenti tariffarie riconducibili all'ETS sono tenuti a indicare in modo separato e trasparente nei titoli di viaggio e nei documenti di trasporto merci l'importo imputabile ai costi ETS e la metodologia di calcolo utilizzata.

2. L'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), d'intesa con il Garante per la sorveglianza dei prezzi, definisce entro novanta giorni gli standard di pubblicazione e comparabilità dei dati.

3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) valuta eventuali condotte anticoncorrenziali o pratiche di coordinamento tariffario idonee ad alterare il mercato delle tratte marittime insulari.

4. Una quota non inferiore al 20 per cento dei proventi delle aste delle quote di emissione attribuibili al settore del trasporto marittimo è destinata a un Fondo per la compensazione dei costi di trasporto delle regioni insulari.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le modalità di individuazione della quota riferibile al settore marittimo e di riparto delle risorse di cui al comma 4.

6. Il Fondo di cui al comma 3 è finalizzato alla riduzione dei costi di trasporto merci e passeggeri da e per le regioni insulari, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione e dei principi di coesione territoriale dell'Unione europea.»

1.0.42

[Turco](#), [Croatti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni a tutela della continuità territoriale insulare in relazione all'applicazione dell'ETS al settore marittimo)

1. Al fine di garantire la continuità territoriale, la riduzione dei costi per cittadini ed imprese e di compensare le ricadute economiche derivanti dall'applicazione del sistema europeo di scambio delle quote di emissione (ETS) al trasporto marittimo, è istituito per il triennio 2026-2028 un credito d'imposta pari al 100 per cento dei maggiori costi ETS documentati, sostenuti per il trasporto di merci e passeggeri da e per le regioni Sardegna e Sicilia, riconosciuto alle imprese aventi sede legale o operativa nei predetti territori, nonché agli operatori marittimi che dimostrino l'integrale trasferimento del beneficio agli utenti finali mediante corrispondente riduzione delle tariffe applicate.

2. I soggetti esercenti il trasporto marittimo che incorporano nelle proprie tariffe componenti riconducibili all'ETS sono tenuti ad indicare separatamente nei titoli di viaggio e nella documentazione di trasporto merci l'importo imputabile a tali costi e la relativa metodologia di calcolo. L'Autorità di regolazione dei trasporti, d'intesa l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e con il Garante per la sorveglianza dei prezzi, definisce gli standard di pubblicazione e le modalità di controllo per prevenire eventuali condotte anticoncorrenziali nelle tratte insulari.

3. Al fine di garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione e di ridurre gli oneri gravanti su passeggeri e merci, è istituito il Fondo per la compensazione dei costi di trasporto delle regioni insulari, a cui è destinata una quota non inferiore al 20 per cento dei proventi delle aste delle quote di emissione riferibili al settore marittimo. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite i criteri di determinazione dei maggiori costi ETS, le modalità attuative e le procedure di riparto del Fondo di cui al presente articolo, nonché le disposizioni in materia di controllo e rendicontazione.».

1.0.43 (id. a 1.0.44)

[Tajani](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-bis

(Disposizioni a tutela della continuità territoriale insulare in relazione all'applicazione dell'ETS al settore marittimo)

1. Al fine di garantire la continuità territoriale, la riduzione dei costi per cittadini ed imprese e di compensare le ricadute economiche derivanti dall'applicazione del sistema europeo di scambio delle

quote di emissione (ETS) al trasporto marittimo, è istituito per il triennio 2026-2028 un credito d'imposta pari al 100 per cento dei maggiori costi ETS documentati, sostenuti per il trasporto di merci e passeggeri da e per le regioni Sardegna e Sicilia, riconosciuto alle imprese aventi sede legale o operativa nei predetti territori, nonché agli operatori marittimi che dimostrino l'integrale trasferimento del beneficio agli utenti finali mediante corrispondente riduzione delle tariffe applicate.

2. I soggetti esercenti il trasporto marittimo che incorporano nelle proprie tariffe componenti riconducibili all'ETS sono tenuti ad indicare separatamente nei titoli di viaggio e nella documentazione di trasporto merci l'importo imputabile a tali costi e la relativa metodologia di calcolo. L'Autorità di regolazione dei trasporti, d'intesa l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e con il Garante per la sorveglianza dei prezzi, definisce gli standard di pubblicazione e le modalità di controllo per prevenire eventuali condotte anticoncorrenziali nelle tratte insulari.

3. Al fine di garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione e di ridurre gli oneri gravanti su passeggeri e merci, è istituito il Fondo per la compensazione dei costi di trasporto delle regioni insulari, a cui è destinata una quota non inferiore al 20 per cento dei proventi delle aste delle quote di emissione riferibili al settore marittimo. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite i criteri di determinazione dei maggiori costi ETS, le modalità attuative e le procedure di riparto del Fondo di cui al presente articolo, nonché le disposizioni in materia di controllo e rendicontazione."

1.0.44 (id. a 1.0.43)

[Patton](#), [Durnwalder](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni a tutela della continuità territoriale insulare in relazione all'applicazione dell'ETS al settore marittimo)

1. Al fine di garantire la continuità territoriale, la riduzione dei costi per cittadini ed imprese e di compensare le ricadute economiche derivanti dall'applicazione del sistema europeo di scambio delle quote di emissione (ETS) al trasporto marittimo, è istituito per il triennio 2026-2028 un credito d'imposta pari al 100 per cento dei maggiori costi ETS documentati, sostenuti per il trasporto di merci e passeggeri da e per le regioni Sardegna e Sicilia, riconosciuto alle imprese aventi sede legale o operativa nei predetti territori, nonché agli operatori marittimi che dimostrino l'integrale trasferimento del beneficio agli utenti finali mediante corrispondente riduzione delle tariffe applicate.

2. I soggetti esercenti il trasporto marittimo che incorporano nelle proprie tariffe componenti riconducibili all'ETS sono tenuti ad indicare separatamente nei titoli di viaggio e nella documentazione di trasporto merci l'importo imputabile a tali costi e la relativa metodologia di calcolo. L'Autorità di regolazione dei trasporti, d'intesa l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e con il Garante per la sorveglianza dei prezzi, definisce gli standard di pubblicazione e le modalità di controllo per prevenire eventuali condotte anticoncorrenziali nelle tratte insulari.

3. Al fine di garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione e di ridurre gli oneri gravanti su passeggeri e merci, è istituito il Fondo per la compensazione dei costi di trasporto delle regioni insulari, a cui è destinata una quota non inferiore al 20 per cento dei proventi delle aste delle quote di emissione riferibili al settore marittimo. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza

energetica e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite i criteri di determinazione dei maggiori costi ETS, le modalità attuative e le procedure di riparto del Fondo di cui al presente articolo, nonché le disposizioni in materia di controllo e rendicontazione.».

1.0.45

[Meloni](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Obblighi di trasparenza e verifica delle componenti tariffarie ETS nel trasporto marittimo)

1.? ?Gli operatori del trasporto marittimo che applicano componenti tariffarie riconducibili all'ETS sono tenuti a indicare in modo separato e trasparente nei titoli di viaggio e nei documenti di trasporto merci l'importo imputabile ai costi ETS e la metodologia di calcolo utilizzata.

2.? ?L'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), d'intesa con il Garante per la sorveglianza dei prezzi, definisce entro novanta giorni gli standard di pubblicazione e comparabilità dei dati.

3.? ?L'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) valuta eventuali condotte anticoncorrenziali o pratiche di coordinamento tariffario idonee ad alterare il mercato delle tratte marittime insulari.

1.0.46

[Pirro](#), [Croatti](#), [Turco](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni per la promozione del lavoro agile)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio usato come carburante e promuovere il lavoro agile, a decorrere dal 1° giugno 2026, per i rapporti di lavoro organizzati ed eseguiti in modalità agile, si applica una riduzione pari all'1 per cento sui premi assicurativi a carico del datore di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.47

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 1-bis

(Disposizioni per la promozione del lavoro agile a seguito dell'incremento dei prezzi dei prodotti energetici)

1. A decorrere dal 1° maggio 2026 e fino al 31 dicembre 2026, in considerazione degli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo dei prodotti energetici e dei carburanti, ai rapporti di lavoro organizzati ed eseguiti in modalità agile si applica una riduzione pari al 3 per cento sui premi assicurativi a carico del datore di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 55 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per interventi strutturali in politica economica" di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

Conseguentemente al titolo del provvedimento dopo le parole: "mercati internazionali" inserire

le seguenti: "e per la promozione del lavoro agile".

1.0.48 (id. a 1.0.49)

[Trevisi](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art 1-bis

(Disposizioni urgenti in materia di attività di monitoraggio, rafforzamento del sistema sanzionatorio e semplificazione)

1. Al fine di implementare ulteriori misure per garantire la trasparenza nei confronti dei consumatori finali e garantire una migliore e più efficace gestione delle attività di indirizzo strategico, programmatico e di monitoraggio di cui all'art. 3, commi 4 e 5 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n° 128, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvata la costituzione, l'organizzazione e la gestione di una piattaforma informatica, secondo i principi di neutralità, trasparenza e concorrenza, presso il Gestore dei mercati energetici S.p.A. (GME).

2. Per garantire un rafforzamento dei poteri sanzionatori, all'articolo 18 del Decreto Legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7, le parole "con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a cinquantamila euro" sono sostituite dalle parole "con l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda da ventimila euro a cinquantamila euro";

b) al comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Il comodatario o il locatario del serbatoio che abbia autorizzato il riempimento di cui al precedente comma 7 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila a euro quindicimila. È ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".

c) al comma 11, la parola "7" è eliminata.

3. Al fine di garantire la pronta effettuazione dei controlli semplificando le relative procedure, le verifiche di integrità da effettuarsi sui serbatoi per GPL di capacità non superiore a 13 mc installati fuori terra, anche se non asserviti a processi produttivi, possono essere effettuate anche dai Soggetti Privati Abilitati iscritti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 aprile 2011."

1.0.49 (id. a 1.0.48)

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art 1-bis

(Disposizioni urgenti in materia di attività di monitoraggio, rafforzamento del sistema sanzionatorio e semplificazione)

1. Al fine di implementare ulteriori misure per garantire la trasparenza nei confronti dei consumatori finali e garantire una migliore e più efficace gestione delle attività di indirizzo strategico, programmatico e di monitoraggio di cui all'art. 3, commi 4 e 5 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n° 128, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvata la costituzione, l'organizzazione e la gestione di una piattaforma informatica, secondo i principi di neutralità, trasparenza e concorrenza, presso il Gestore dei mercati energetici S.p.A. (GME).

2. Per garantire un rafforzamento dei poteri sanzionatori, all'articolo 18 del Decreto Legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7, le parole "con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a cinquantamila euro" sono sostituite dalle parole "con l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda da ventimila euro a cinquantamila euro";

b) al comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Il comodatario o il locatario del serbatoio che abbia autorizzato il riempimento di cui al precedente comma 7 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila a euro quindicimila. È ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689."

c) al comma 11, la parola "7" è eliminata.

3. Al fine di garantire la pronta effettuazione dei controlli semplificando le relative procedure, le verifiche di integrità da effettuarsi sui serbatoi per GPL di capacità non superiore a 13 mc installati fuori terra, anche se non asserviti a processi produttivi, possono essere effettuate anche dai Soggetti Privati Abilitati iscritti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 aprile 2011."

1.0.50

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Irto](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Divieto di traslazione sui consumatori dei costi delle quote ETS e modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 in tema di assegnazione dei proventi delle aste ETS)

1. I costi sostenuti dai soggetti obbligati per l'acquisto delle quote di emissione di gas a effetto serra nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea (EU ETS) non sono in alcun caso imputabili, direttamente o indirettamente, ai corrispettivi applicati agli utenti finali.

2. È fatto divieto ai soggetti di cui al comma 1 di traslare sui prezzi finali dell'energia, dei servizi energetici o di altri beni e servizi regolati, i costi connessi all'acquisto delle quote di emissione, anche mediante componenti tariffarie, clausole contrattuali, meccanismi di indicizzazione o pratiche equivalenti.

3. All'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, secondo periodo, le parole: «Il 50% dei proventi delle aste è assegnato» sono sostituite dalle seguenti: «I proventi delle aste sono assegnati»;

b) il comma 5 è abrogato;

c) al comma 7, la lettera *h*) è soppressa;

d) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-bis. Le risorse di cui al comma 4 sono destinate esclusivamente al *phase out* dai combustibili fossili e sono esclusi finanziamenti diretti e indiretti per energia nucleare, fossile o tecnologie di cattura e sequestro di carbonio.».

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, valutati in termini di minori entrate per il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni interessati, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.0.51

[Franceschelli](#), [Parrini](#), [Zambito](#), [Tajani](#), [Misiani](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Finanziamento di opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione)

1. Nell'ambito della realizzazione delle opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da realizzare nell'area di Piombino, al fine di finanziare l'adozione di misure mitigatrici e compensative previste dall'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo con una dotazione pari a 800 milioni di euro per l'anno 2026 volto a finanziare gli obiettivi individuati dal presente articolo, specificati attraverso accordi di programma da stipulare tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Ministero

dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della cultura, la regione Toscana, la provincia di Livorno, l'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale ed i comuni compresi nell'area di crisi industriale complessa di Piombino, la provincia di Grosseto, il comune di Follonica, il comune di Scarlino e il comune di Castiglione della Pescaia.

2. Alla ripartizione del Fondo di cui al comma 1 tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della cultura, d'intesa con la regione Toscana, da adottare entro il 30 aprile 2026.

3. Gli accordi di programma di cui al comma 1 tengono conto degli accordi di programma già definiti e stipulati ai sensi del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, al fine di aggiornare i contenuti di tali accordi con la realizzazione del rigassificatore nell'area di Piombino e con le misure previste dall'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

4. Gli accordi di programma di cui al comma 1 disciplinano la realizzazione dei seguenti interventi straordinari:

a) sviluppo dell'infrastruttura portuale, secondo modalità che tengano conto della presenza del rigassificatore FSRU;

b) messa in sicurezza della falda nel sito di interesse nazionale (SIN) di Piombino nonché ulteriori opere di bonifica dei siti inquinati presenti nelle ex aree industriali del territorio, anche mediante la rimozione dei cumuli attualmente esistenti;

c) sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, anche da realizzare su aree demaniali, ove disponibili;

d) nuove infrastrutture stradali o completamento di infrastrutture già esistenti o in corso di realizzazione, in particolare per il collegamento del porto di Piombino alla strada statale 398;

e) valorizzazione e gestione delle aree archeologiche, i parchi e il sistema dei beni culturali siti nel territorio della Val di Cornia;

f) realizzazione di un gasdotto per la metanizzazione dell'Isola d'Elba, al fine di garantire la sicurezza energetica dell'isola, mitigare i costi energetici ed apportare benefici in termini di diversificazione delle fonti energetiche e di riduzione degli effetti negativi da emissioni di CO₂ e altre emissioni inquinanti.

5. La realizzazione delle opere e delle infrastrutture relative agli accordi di programma di cui al comma 1 è affidata al Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2022 secondo le procedure autorizzative di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

6. È esteso al territorio dell'area di crisi industriale complessa di Piombino il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti della legge 28 dicembre 2015 n. 208, come integrato dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

7. Ai sensi degli articoli 214-225 e 242-249 del regolamento UE 952/2013 e dell'articolo 178 del regolamento UE 2446/2015 è istituita la zona franca doganale nell'area di crisi industriale complessa di Piombino.

8. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi da 6 a 8 nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

9. Tenuto conto del rinnovo dell'accordo di reindustrializzazione per l'area di crisi industriale complessa di Piombino, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, promuove, d'intesa con la regione Toscana, accordi finalizzati a favorire la localizzazione di imprese operanti nel settore dell'industria, del turismo, del commercio, dei servizi e dell'agroalimentare nonché dell'orticoltura nell'area di crisi industriale di Piombino, anche

mediante l'individuazione di specifiche misure di semplificazione e di agevolazione fiscale nel limite massimo di spesa pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026.

10. Gli accordi di cui al comma 9, possono prevedere altresì agevolazioni e la promozione di investimenti a favore di imprese locali e politiche attive del lavoro utili per la riqualificazione del polo industriale di Piombino nonché dei lavoratori dell'area.

11. A favore delle imprese e della popolazione residenti nel territorio dell'area di crisi industriale complessa di Piombino, limitatamente al triennio di permanenza del rigassificatore FSRU nel porto di Piombino, è prevista una riduzione pari al cinquanta per cento delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale determinata dall'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA) e comunque nel limite massimo dell'onere, che costituisce tetto di spesa, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029.

12. Al fine di promuovere lo sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, da installare su terreni ed immobili siti nel comune di Piombino, è istituito un Fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* per l'erogazione di contributi a favore dei medesimi soggetti di cui al comma 10. L'erogazione dei contributi avviene limitatamente al periodo di permanenza del rigassificatore FSRU. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro delle imprese e del *made in Italy* da adottare entro il 1° settembre 2026.

13. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, 4 e 5, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

14. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 6, 7 e 8, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

15. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 9 e 10, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

16. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 11, valutato in 10 milioni di euro all'anno per gli anni dal 2026 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

17. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12, valutato in 10 milioni di euro all'anno per gli anni dal 2026 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.0.52

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Irto](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Conto termico 3.0)

1. Al fine di sostenere gli interventi di efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di garantire il pieno soddisfacimento delle domande ammissibili presentate nell'ambito del meccanismo di incentivazione denominato Conto Termico 3.0, è istituito il «Fondo per il finanziamento del Conto Termico».

2. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato dalle seguenti fonti di finanziamento:

a) il gettito derivante dalle aste delle quote di emissione di gas a effetto serra di cui al Decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, nei limiti consentiti dalla normativa europea vigente;

b) i dividendi derivanti dalle partecipazioni detenute dallo Stato, direttamente o indirettamente, in società operanti nei settori della produzione, trasmissione, distribuzione o vendita di energia elettrica e gas naturale, per la quota spettante allo Stato;

c) i proventi derivanti dal rinnovo delle concessioni di distribuzione dell'energia elettrica, come previsto dall'articolo 1, comma 53, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207.

3. Le risorse accertate del Fondo sono trasferite al soggetto gestore del meccanismo di incentivazione di cui al comma 1 e sono destinate al riconoscimento degli incentivi spettanti ai soggetti pubblici e privati le cui domande risultino ammissibili ai sensi della disciplina vigente.

4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il meccanismo di incentivazione di cui al comma 1 opera nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo, assicurando il finanziamento delle domande ammissibili presentate.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono stabilite le modalità di alimentazione, gestione e trasferimento delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, restando le misure finanziate esclusivamente nei limiti delle risorse affluite al Fondo di cui al comma 1.

1.0.53

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Irto](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

1. A decorrere dal 1° gennaio 2027, ai fini della determinazione del prezzo di equilibrio nel mercato del giorno prima (MGP), il Gestore dei mercati energetici - GME S.p.A. determina il prezzo marginale dell'energia elettrica considerando esclusivamente i costi variabili di generazione, con esclusione della componente riferibile al costo delle quote di emissione di CO2 nell'ambito del sistema EU ETS.

2. Resta fermo l'obbligo per i produttori soggetti al sistema EU ETS di acquistare e restituire le quote di emissione secondo la normativa europea vigente. La componente di costo relativa alla CO2 non è oggetto di rimborso o compensazione selettiva in favore dei produttori.

3. L'ARERA disciplina, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un meccanismo di regolazione della componente carbonica volto a:

a) determinare la differenza tra il prezzo di equilibrio che si sarebbe formato includendo la CO2 e il prezzo determinato ai sensi del comma 1;

b) applicare tale differenza mediante componente uniforme, proporzionale ai consumi, assicurando neutralità finanziaria del sistema;

c) garantire piena trasparenza della separazione tra prezzo dell'energia e costo della CO2 nei documenti di fatturazione.

4. È istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) un Fondo di regolazione della componente carbonica, alimentato da:

a) quota dei proventi nazionali delle aste ETS nei limiti consentiti dalla normativa vigente;

b) eventuali eccedenze derivanti dall'applicazione della componente tariffaria;

c) ulteriori risorse individuate da ARERA senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il Fondo opera secondo criteri di neutralità e non selettività.

5. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata alla verifica di compatibilità con il diritto dell'Unione europea, ivi inclusi il regolamento (UE) 2019/943 e la disciplina EU ETS, nonché, ove necessario, alle procedure di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE. ARERA trasmette annualmente alle Camere una relazione sugli effetti del meccanismo.»

1.0.54 (id. a 1.0.55)

[Tajani](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Regime opzionale per la gestione ed il trattamento fiscale degli incentivi alle comunità energetiche)

1. Le comunità energetiche rinnovabili di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in qualsiasi forma giuridica costituite, ai fini dell'incasso, della gestione e della successiva attribuzione ai soci o membri delle somme corrisposte dal Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. a titolo di tariffa incentivante e di contributo di valorizzazione dell'energia elettrica condivisa, possono agire quali mandatarie senza rappresentanza dei soci o membri che abbiano conferito apposito mandato, secondo quanto previsto dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal regolamento. In caso di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, gli statuti o i regolamenti interni prevedono il conferimento del mandato come oneroso e lo svolgimento di una pluralità di servizi. Nell'ipotesi disciplinata, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 199 del 2021, l'attribuzione ai soci o membri delle somme riconosciute dal GSE a titolo di tariffa incentivante e di contributo di valorizzazione non costituisce distribuzione, neppure indiretta, di utili o avanzi di gestione e le somme incassate e successivamente attribuite ai soci o membri, in tutto o in parte, mantengono, ai fini tributari, la medesima natura giuridica ed il medesimo regime fiscale che avrebbero avuto se percepite direttamente dai mandanti.»

1.0.55 (id. a 1.0.54)

[Patton](#), [Durnwalder](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Regime opzionale per la gestione ed il trattamento fiscale degli incentivi alle comunità energetiche)

1. Le comunità energetiche rinnovabili di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in qualsiasi forma giuridica costituite, ai fini dell'incasso, della gestione e della successiva attribuzione ai soci o membri delle somme corrisposte dal Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. a titolo di tariffa incentivante e di contributo di valorizzazione dell'energia elettrica condivisa, possono agire quali mandatarie senza rappresentanza dei soci o membri che abbiano conferito apposito mandato, secondo quanto previsto dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal regolamento. In caso di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, gli statuti o i regolamenti interni prevedono il conferimento del mandato come oneroso e lo svolgimento di una pluralità di servizi. Nell'ipotesi disciplinata, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 199 del 2021, l'attribuzione ai soci o membri delle somme riconosciute dal GSE a titolo di tariffa incentivante e di contributo di valorizzazione non costituisce distribuzione, neppure indiretta, di utili o avanzi di gestione e le somme incassate e successivamente attribuite ai soci o membri, in tutto o in parte, mantengono, ai fini tributari, la medesima natura giuridica ed il medesimo regime fiscale che avrebbero avuto se percepite direttamente dai mandanti.».

1.0.56 (id. a 1.0.57)

[Patton](#), [Durnwalder](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Le comunità di energia rinnovabile e le comunità energetiche dei cittadini costituite in forma cooperativa, in quanto tenute ad assicurare l'obiettivo principale di fornire benefici ambientali, economici o sociali alla comunità, ai soci o membri o alle aree locali, si intendono, in ogni caso, a mutualità prevalente, a condizione che i requisiti di cui all'articolo 2514 del codice civile siano previsti nei propri statuti.».

1.0.57 (id. a 1.0.56)

[Tajani](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-bis

(Mutualità delle comunità energetiche)

1. Le comunità di energia rinnovabile e le comunità energetiche dei cittadini costituite in forma cooperativa, in quanto tenute ad assicurare l'obiettivo principale di fornire benefici ambientali, economici o sociali alla comunità, ai soci o membri o alle aree locali, si intendono, in ogni caso, a mutualità prevalente, a condizione che i requisiti di cui all'articolo 2514 del codice civile siano previsti nei propri statuti."

1.0.58 (id. a 1.0.59)

[Patton](#), [Durnwalder](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Nelle comunità di energia rinnovabile e nelle comunità energetiche dei cittadini costituite in forma cooperativa, lo scambio mutualistico riferito ad apporti di beni o servizi da parte dei soci può essere misurato computando l'energia consumata o immessa in rete dai soci, nonché il valore della messa a disposizione da parte dei soci medesimi della propria unità di consumo o di produzione dell'energia e dei relativi dati.».

1.0.59 (id. a 1.0.58)

[Tajani](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-bis

(Modalità di calcolo della mutualità delle comunità energetiche)

1. Nelle comunità di energia rinnovabile e nelle comunità energetiche dei cittadini costituite in forma cooperativa, lo scambio mutualistico riferito ad apporti di beni o servizi da parte dei soci può essere misurato computando l'energia consumata o immessa in rete dai soci, nonché il valore della messa a disposizione da parte dei soci medesimi della propria unità di consumo o di produzione dell'energia e dei relativi dati."

1.0.60

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Irto](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Disposizione in materia di Comunità energetiche rinnovabili e rete elettrica nazionale di distribuzione)

1. Al fine di conseguire fattivamente i *target* del Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dalla Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo), e garantire priorità di allaccio alla rete di distribuzione per le configurazioni che presentano istanza di accesso all'incentivo, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente legge decreto in *Gazzetta Ufficiale*, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, istituisce una Cabina di Regia con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, il Gestore dei Servizi Energetici, TERNA, i distributori di rete elettrica nazionale, le regioni e gli Enti locali, per verificare lo stato delle reti di distribuzione e trasmissione, stabilire priorità di intervento anche a valere sulle risorse all'uopo allocate del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sia di tipo infrastrutturale che regolatorio, al fine di tutelare l'autoproduzione diffusa su tutto il territorio nazionale.

2. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2-bis è

aggiunto il seguente:

«3. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna zona di mercato, secondo le modalità indicate dal presente decreto e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata.».

3. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, alla lettera c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), del presente decreto, gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a), del presente decreto anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situate all'interno dei territori degli enti locali stessi.».

4. All'articolo 119, comma 16-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «fino a 200 kW» sono sostituite con le seguenti: «fino ad 1 megawatt»;

b) dopo le parole: «di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8» sono aggiunte le seguenti: «e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».

1.0.61

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Irto](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Introduzione di meccanismo di Contratto per differenza inverso (CfD) per impianti marginali alimentati a gas naturale)

1. Allo scopo di rafforzare la concorrenza nei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica e di favorire il trasferimento nei prezzi di offerta della valorizzazione dei costi variabili delle fonti rinnovabili non programmabili, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, in attuazione del Regolamento UE n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, adotta uno o più provvedimenti per la valutazione delle condotte di trattenimento economico di capacità degli operatori di mercato all'ingrosso, prevedendo che, con riferimento alle offerte di vendita presentate nel mercato del giorno prima, i costi opportunità stimabili al momento della negoziazione sono gli unici legittimi motivi economici per offrire ad un prezzo superiore al costo marginale della capacità di generazione, in linea con quanto stabilito dalle linee guida dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione dei regolatori dell'energia del 18 dicembre 2024.

2. Al fine di contenere la volatilità dei prezzi dell'energia elettrica nei periodi di tensione dei mercati del gas naturale e delle quote di emissione di CO₂, dal 1° luglio 2026 è istituito un meccanismo di regolazione denominato «Contratto per Differenza inverso» (CfD), applicabile agli impianti termoelettrici alimentati a gas naturale che risultino tecnologia marginale nel mercato del giorno prima (MGP). Il meccanismo è attivato esclusivamente qualora, per tre mesi consecutivi:

a) il prezzo medio mensile del gas naturale al TTF superi del 30 per cento la media dei trentasei mesi precedenti;

b) il prezzo medio mensile delle quote EU ETS superi del 30 per cento la media dei trentasei mesi precedenti.

3. Il meccanismo di cui al comma 2 opera secondo i seguenti principi:

a) è determinato da ARERA uno *strike price* di riferimento, calcolato secondo la seguente formula oggettiva: $Strike = (Media\ mobile\ triennale\ TTF \times coefficiente\ di\ rendimento\ standard\ CCGT) + (Media\ mobile\ triennale\ ETS \times fattore\ emissivo\ standard\ 0,35\ tCO_2/MWh) + costi\ operativi$

standardizzati. Lo *strike price* è aggiornato con cadenza semestrale;

b) qualora il prezzo marginale di mercato superi lo *strike price*, il produttore versa alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) la differenza tra prezzo di mercato e *strike price* per i volumi prodotti nelle ore in cui l'impianto risulta marginale;

c) qualora il prezzo marginale sia inferiore allo *strike price*, la CSEA riconosce al produttore la differenza, nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo di cui al comma 4.

4. È istituito presso la CSEA un Fondo di stabilizzazione del prezzo marginale, alimentato:

a) dai versamenti effettuati ai sensi del comma 3, lettera b);

b) da una quota dei proventi nazionali derivanti dalle aste EU ETS, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

c) da eventuali altre partite compensative individuate da ARERA nell'ambito delle componenti tariffarie esistenti.

Il Fondo opera secondo criteri di neutralità finanziaria e non selettività ed è soggetto a un limite massimo annuale di esposizione pari a 1 miliardo di euro. Al raggiungimento del limite il meccanismo è automaticamente sospeso.

5. ARERA disciplina, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

a) le modalità di individuazione delle ore in cui l'impianto è tecnologia marginale;

b) i criteri di determinazione e aggiornamento dello *strike price*;

c) le modalità di regolazione delle partite economiche tra operatori e CSEA;

d) le condizioni di attivazione e sospensione del meccanismo, anche in relazione a eventuali effetti distorsivi sui flussi transfrontalieri e sul funzionamento del mercato accoppiato europeo.

6. Resta fermo l'obbligo per i produttori soggetti al sistema EU ETS di acquistare e restituire le quote di emissione secondo la normativa europea vigente. Il meccanismo di cui ai commi precedenti non costituisce rimborso selettivo della componente carbonica e non altera gli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2019/943 e dalla disciplina EU ETS.

7. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi precedenti è subordinata, ove necessario, alla preventiva verifica di compatibilità con il diritto dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

8. Dall'attuazione dei commi da 2 a 6 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

1.0.62

[Tajani](#), [Franceschelli](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Credito d'imposta per l'acquisto di fertilizzanti a favore delle imprese agricole)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo dei fertilizzanti agricoli, in conseguenza dalle recenti crisi internazionali, è riconosciuto alle imprese esercenti l'attività agricola, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2026, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto dei fertilizzanti agricoli, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta per l'acquisto dei fertilizzanti effettuati nell'anno 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito

d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione dei contributi, sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.0.63

[Croatti](#), [Turco](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Credito imposta per l'acquisto di fertilizzanti agricoli)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo dei fertilizzanti agricoli, derivanti dalle recenti crisi internazionale, alle imprese esercenti attività agricola è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di fertilizzanti agricoli utilizzati per l'esercizio delle predette attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto dei fertilizzanti agricoli effettuato nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.

34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2026. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. Entro il 31 ottobre 2026 i beneficiari del credito di cui ai commi 1 e 2, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2026. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 90 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»»

1.0.64

[Franceschelli](#), [Tajani](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*

(Credito imposta per l'acquisto di fertilizzanti agricoli)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo dei fertilizzanti agricoli, derivanti dalle recenti crisi internazionali, alle imprese esercenti attività agricola è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di fertilizzanti agricoli utilizzati per l'esercizio delle predette attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto dei fertilizzanti agricoli effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai

sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2026. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. Entro il 31 ottobre 2026 i beneficiari del credito di cui ai commi 1 e 2, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2026. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 90 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»»

1.0.65

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Franceschelli](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1

(Estensione della disciplina di cui all'articolo 24-ter del testo unico delle accise alle imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti agroalimentari e bevande per gli esercizi di vicinato e per il canale ho.re.ca.)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti e contenere l'incremento dei prezzi dei beni agroalimentari, il trattamento fiscale previsto dall'articolo 24-ter del testo unico delle accise, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, è esteso fino al 31 dicembre 2026 alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di distribuzione all'ingrosso di prodotti agroalimentari e bevande per gli esercizi di vicinato e per il canale ho.re.ca. mediante veicoli di massa non inferiore a 2 tonnellate. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente articolo.

2. Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, è istituito per l'anno 2026 un contributo di solidarietà temporaneo, determinato ai sensi del comma 2, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole imprese e dalle microimprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 47.30.00. Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti.

3. Il contributo di solidarietà di cui al comma 2, è determinato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, applicando un'aliquota, in misura tale da garantire maggiori entrate pari a 500 milioni di euro per l'anno 2026, sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025. Alla determinazione del reddito non concorrono i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

3. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il 31 luglio 2026. I soggetti

con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 settembre 2026.

4. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.»

1.0.66

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Credito d'imposta per promuovere la sostenibilità d'esercizio nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande, il contributo sotto forma di credito di imposta di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è riconosciuto, per l'anno 2026, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca. mediante veicoli di massa non inferiore a 2 tonnellate. Per le finalità di cui al presente articolo, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per l'anno 2023, alla componente AdBlue si applica l'aliquota IVA del 5 per cento.

2. Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, è istituito per l'anno 2026 un contributo di solidarietà temporaneo, determinato ai sensi del comma 2, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole imprese e dalle microimprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 47.30.00. Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti.

3. Il contributo di solidarietà di cui al comma 2, è determinato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, applicando un'aliquota, in misura tale da garantire maggiori entrate pari a 250 milioni di euro per l'anno 2026, sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025. Alla determinazione del reddito non concorrono i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

3. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il 31 luglio 2026. I soggetti

con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 settembre 2026.

4. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.»

1.0.67

[Lotito](#), [Trevisi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Imposta sostitutiva per annualità ancora soggette ad accertamento dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo per il biennio 2026-2027)

1. I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che, relativamente al biennio d'imposta 2026-2027, aderiscono entro i termini di legge al concordato preventivo biennale di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, anche rinnovando l'adesione al concordato preventivo relativo al biennio 2024-2025, possono adottare il regime di ravvedimento di cui al presente articolo, versando l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, come determinata ai sensi dei commi da 2 a 10 del presente articolo.

2. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura del:

- a) 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
- b) 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;
- c) 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
- d) 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
- e) 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
- f) 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.

3. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura stabilita dal comma 2.

4. Per le annualità 2022, 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con l'aliquota del:

- a) 10 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
- b) 12 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- c) 15 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.

5. Per le annualità 2022, 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive con l'aliquota del 3,9 per cento.

6. In considerazione della pandemia di COVID-19, per i soli periodi d'imposta 2020 e 2021, i soggetti di cui al comma 1 applicano le imposte sostitutive di cui ai commi 4 e 5 diminuite del 30 per cento.

7. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, con un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, possono accedere al regime di ravvedimento di cui al presente articolo nel caso in cui sussista una delle seguenti circostanze anche per una delle annualità comprese tra il 2020 e il 2024:

a) hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA correlate alla diffusione della pandemia di COVID-19, introdotte con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze adottati in attuazione del combinato disposto dell'articolo 9-bis, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dell'articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività di cui all'articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

c) hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata all'esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

8. Per le annualità in cui sussistono le circostanze previste dal comma 7, lettere a), b) e c), ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:

a) la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;

b) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando all'incremento di cui alla lettera a) l'aliquota del 12,5 per cento;

c) la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;

d) l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando all'incremento di cui alla lettera c) l'aliquota del 3,9 per cento.

9. Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, determinate con le modalità di cui al comma 8, sono diminuite del 30 per cento, a eccezione delle ipotesi di cui al comma 7, lettera c).

10. In ogni caso, il valore complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell'opzione non può essere inferiore a 1.000 euro.

11. Il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo è effettuato in un'unica soluzione tra il 1° gennaio 2027 il 15 marzo 2027 oppure mediante pagamento rateale nel numero massimo di dieci rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 15 marzo 2027. In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione. Non si fa comunque luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione. Con riguardo ai redditi prodotti in forma

associata dai soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, imputati ai singoli soci o associati, ovvero in caso di redditi prodotti dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico, imputati ai singoli soci ai sensi degli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati.

12. Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all'articolo 6-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.

13. Eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale di cui al comma 11, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, per i periodi d'imposta 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelle di cui all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuate, fatta eccezione per la ricorrenza di uno dei seguenti casi:

a) intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13;

b) applicazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 4, 10-*bis*, 10-*ter* e 10-*quater*, comma 1, nonché dell'articolo 2621 del codice civile e degli articoli 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter*.1 del codice penale, commessi nel corso degli anni d'imposta dal 2020 al 2024;

c) mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateizzazione di cui al comma 11 del presente articolo;

d) dichiarazione infedele di una causa di esclusione di cui al comma 7 del presente articolo.

14. Nei casi di cui alla lettera b) del comma 13 e in caso di mancato pagamento di una delle rate previste dal comma 11, la decadenza intervenuta riguarda unicamente l'annualità di riferimento. In tutti i casi di cui al primo periodo restano comunque validi i pagamenti già effettuati, non si dà luogo a rimborso ed è possibile procedere ad accertamento secondo i termini di cui al comma 17.

15. Restano altresì validi i ravvedimenti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n.197, già effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e non si dà luogo a rimborso.

16. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per i soggetti di cui al comma 1 il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.

17. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i soggetti a cui si applicano gli ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale e che hanno adottato, per una o più annualità tra i periodi d'imposta 2020, 2021, 2022 e 2023, il regime di ravvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre 2029. In ogni caso, per i soggetti a cui si applicano gli ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale per il biennio d'imposta 2026-2027, i termini di

decadenza per l'accertamento, di cui al medesimo articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e al medesimo articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in scadenza al 31 dicembre 2026, sono prorogati al 31 dicembre 2027.

18. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di comunicazione delle opzioni di cui al presente articolo."

1.0.68

[Franceschelli](#), [Tajani](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Innovazione agricoltura 4.0)

1. All'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole «2.100.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028» sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028».

2. Agli oneri del presente articolo, pari a 37,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.0.69 (testo 2)

[Trevisi](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Interventi per la mitigazione degli effetti dell'aumento dei costi dello zolfo e dell'acido solforico)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo dello zolfo e dell'acido solforico, impieghi essenziali in numerosi processi industriali e agricoli, determinati dalle recenti turbative geopolitiche del 2026, si interviene sull'allegato 3, tabella 2.1, "Correttivi calcici e magnesiaci", colonna 3, "Modo di preparazione e componenti essenziali", del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, come segue:

a) alla tipologia n. 22) "Carbonato di calcio di defecazione", dopo le parole "anidride carbonica", è soppressa la parola "non".

b) alla tipologia n. 23) "Gesso di defecazione da fanghi", dopo le parole "solfato di calcio" sono aggiunte le seguenti: "Sono utilizzabili esclusivamente fanghi di depurazione derivanti dalle industrie alimentari o agroalimentari".

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è previsto un periodo transitorio di dodici mesi per l'immissione in commercio del 'Gesso di defecazione da fanghi' prodotto in conformità alla normativa vigente anteriormente alla medesima data".»

1.0.69

[Trevisi](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

"Art. 1-bis.

(Interventi per la mitigazione degli effetti dell'aumento dei costi dello zolfo e dell'acido solforico)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo dello zolfo e dell'acido solforico, impieghi essenziali in numerosi processi industriali e agricoli, determinati dalle recenti turbative geopolitiche del 2026, si interviene sull'allegato 3, tabella 2.1, "Correttivi calcici e magnesiaci", colonna 3, "Modo di preparazione e componenti essenziali", del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, come segue:

1. alla tipologia n. 22) "Carbonato di calcio di defecazione", dopo le parole "anidride carbonica", è soppressa la parola "non".

2. alla tipologia n. 21) "Gesso di defecazione da fanghi", dopo le parole "solfato di calcio" sono aggiunte le seguenti: "Sono utilizzabili esclusivamente fanghi di depurazione derivanti dalle industrie alimentari o agroalimentari".

3. all'articolo 15, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è previsto un periodo transitorio di dodici mesi per l'immissione in commercio del 'Gesso di defecazione da fanghi' prodotto in conformità alla normativa vigente anteriormente alla medesima data".

1.0.70

[Tajani](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Investimenti innovativi nella filiera cooperativa agricola)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 454, dopo le parole: "produzione primaria di prodotti agricoli" sono inserite le seguenti: ", ivi comprese le società cooperative ed i loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,";

b) al comma 457, le parole: "2.100.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028" sono sostituite dalle seguenti: "7.100.000 per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di competenza e di cassa iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Incentivi alle imprese per interventi di sostegno" (Azione 4.4.2) della missione "Competitività e sviluppo delle imprese" dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, a valere sulle risorse affluite alla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio» afferenti al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."»

1.0.71

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Irto](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Meccanismo di capacità condizionata al prezzo marginale)

1. Al fine di preservare il corretto funzionamento del mercato elettrico, garantire la stabilità dei prezzi all'ingrosso dei mercati energetici e salvaguardare i segnali di investimento coerenti con il sistema EU ETS, DAL 1° luglio 2026 è istituito un meccanismo temporaneo e simmetrico di capacità condizionata al prezzo marginale applicabile agli impianti termoelettrici alimentati a gas naturale.

2. Il meccanismo ha natura esclusivamente anticiclica e può essere attivato solo al verificarsi di almeno una, per almeno tre mesi consecutivi, delle seguenti condizioni oggettive:

a) prezzo medio mensile del gas naturale presso il TTF superiore del 30 per cento rispetto alla media dei trentasei mesi precedenti;

b) prezzo medio mensile delle quote di emissione EU ETS superiore del 30 per cento rispetto alla media dei trentasei mesi precedenti.

3. L'attivazione e la cessazione del meccanismo sono automatiche al verificarsi o al venir meno delle condizioni di cui al comma 2, sulla base di dati pubblici certificati da ARERA.

4. Gli impianti ammessi al meccanismo sono selezionati mediante procedure competitive organizzate da Terna S.p.A., nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità, non

discriminazione e neutralità tecnologica all'interno della categoria degli impianti a gas naturale, conformemente al regolamento (UE) 2019/943 e alla disciplina europea sugli aiuti di Stato in materia di clima, ambiente ed energia.

5. Gli impianti selezionati si impegnano, per il periodo di attivazione, a presentare offerte nel mercato del giorno prima a un prezzo massimo determinato da ARERA sulla base di parametri oggettivi e verificabili, includenti:

- a) media mobile triennale del prezzo del gas naturale;
- b) media mobile triennale del prezzo delle quote EU ETS moltiplicata per un fattore emissivo *standard*;
- c) costi variabili operativi standardizzati.

6. Il meccanismo opera in forma simmetrica. Nelle ore in cui l'impianto risulti tecnologia marginale:

- a) qualora il prezzo di mercato sia superiore al prezzo massimo di cui al comma 5, il produttore versa alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) la differenza;
- b) qualora il prezzo di mercato sia inferiore al prezzo massimo, la CSEA riconosce la differenza al produttore nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo di cui al comma 7.

7. Presso la CSEA è istituito un Fondo di stabilizzazione del prezzo marginale, alimentato esclusivamente da:

- a) i versamenti di cui al comma 6, lettera a);
- b) eventuali componenti di redistribuzione temporanea delle rendite inframarginali definite da ARERA in coerenza con la normativa europea;
- c) quote dei proventi delle aste EU ETS nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto della normativa unionale vigente.

8. L'operatività del meccanismo è subordinata, ove necessario, alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

9. Il meccanismo opera entro un limite massimo annuale di esposizione finanziaria pari a 1 miliardo di euro. Al raggiungimento di tale limite, l'operatività è automaticamente sospesa.

10. Ai fini della copertura del limite di cui al comma 10, il Fondo di cui al comma 7 è integrato, fino alla concorrenza dell'importo massimo annuale di 1 miliardo di euro, mediante:

- a) una quota dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, nel limite massimo di 500 milioni di euro annui e nei limiti delle risorse disponibili;
- b) un contributo straordinario a carico dei produttori di energia elettrica che, nell'anno precedente, abbiano realizzato ricavi da vendita nel mercato all'ingrosso superiori a una soglia definita da ARERA, nel limite massimo complessivo di 500 milioni di euro annui, determinato in misura proporzionale ai volumi di energia immessa in rete.

11. Il contributo di cui al comma 11, lettera b), ha natura temporanea, è applicato esclusivamente per la durata di attivazione del meccanismo ed è definito secondo criteri di proporzionalità, non discriminazione e coerenza con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

12. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1.0.72

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Irto](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Meccanismo di stabilizzazione anticiclica del prezzo marginale)

1. Al fine di preservare il corretto funzionamento del mercato elettrico e contenere la volatilità dei prezzi all'ingrosso in presenza di *shock* eccezionali dei mercati energetici, è istituito un meccanismo temporaneo e simmetrico di stabilizzazione del prezzo marginale applicabile agli impianti termoelettrici alimentati a gas naturale.

2. Il meccanismo è attivato esclusivamente al verificarsi, per almeno tre mesi consecutivi, di condizioni oggettive di incremento anomalo dei prezzi del gas naturale o delle quote EU ETS, come definite con deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA).

3. Gli impianti ammessi sono selezionati mediante procedure competitive organizzate da Terna S.p.A., nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità e neutralità tecnologica.

4. Gli impianti selezionati si impegnano a presentare offerte nel mercato del giorno prima entro un prezzo massimo determinato da ARERA sulla base di parametri oggettivi e verificabili.

5. Il meccanismo opera in forma simmetrica: qualora il prezzo di mercato sia superiore al prezzo massimo, il produttore versa la differenza alla Cassa per i servizi energetici e ambientali; qualora sia inferiore, la Cassa riconosce la differenza nei limiti delle risorse disponibili.

6. Presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali è istituito un Fondo di stabilizzazione alimentato da:

a) versamenti dei produttori;

b) quota dei proventi delle aste delle quote di emissione di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, nel limite massimo di 500 milioni di euro annui;

c) contributo straordinario temporaneo a carico dei produttori di energia elettrica, nel limite massimo di 500 milioni di euro annui.

7. Il meccanismo opera entro un limite massimo annuale di 1 miliardo di euro.

8. L'efficacia della presente disposizione è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.»

1.0.73

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Irto](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Misure a sostegno di famiglie e imprese residenti nei comuni in cui insistono concessioni di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche)

1. A sostegno delle famiglie e delle imprese residenti nel territorio dei comuni in cui insistono concessioni di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e alla legge 23 luglio 2009, n. 99, è prevista una riduzione pari al cinquanta per cento delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale determinata dall'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA). In alternativa, al fine di promuovere lo sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, da installare su terreni ed immobili siti nei medesimi territori comunali è istituito un Fondo presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con dotazione pari a 15 milioni di euro per il 2026 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2027, per l'erogazione di contributi a favore dei medesimi soggetti di cui al primo periodo. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica da adottare entro il 31 dicembre 2026.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, determinato nella misura di 15 milioni di euro per l'anno 2026 e 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Al fine di sostenere gli impianti di teleriscaldamento alimentati da fonte geotermica, gestiti da enti locali ovvero da società concessionarie degli enti medesimi, si dispone che, qualora per esigenze tecniche, operative o connesse alla coltivazione dei campi geotermici non sia disponibile vapore non idoneo alla produzione di energia elettrica, ovvero il concessionario, per sopravvenute esigenze, sia

tenuto a fornire vapore idoneo alla produzione elettrica, il corrispettivo applicato per tale fornitura:

a) non può eccedere un importo pari a tre volte il prezzo pattuito tra concessionario, regione ed enti locali per la fornitura di vapore non idoneo alla produzione elettrica;

b) è determinato in misura indipendente dal Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell'energia elettrica, restando espressamente escluso qualsiasi meccanismo di indicizzazione o collegamento automatico al medesimo.»

1.0.74

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Irto](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Misure a tutela consumatori per l'incremento del prezzo internazionale del gas naturale)

1. Al fine di contenere il maggior onere per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica dai clienti finali per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica per le utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione fino a 16,5 chilowatt, derivante dall'aumento del prezzo internazionale del gas naturale sul costo finale di tali prodotti, le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto generate da un livello del prezzo della materia prima superiore al prezzo medio di riferimento definito ai sensi del comma 2, sono automaticamente destinate a un Fondo di compensazione tariffaria istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali.

2. Il prezzo medio di riferimento di cui al comma 1 è determinato annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sulla base della media dei prezzi all'ingrosso del gas naturale registrati nei tre anni solari precedenti presso i principali *hub* europei di riferimento, tenendo conto dei dati pubblicati dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente.

3. La Cassa per i servizi energetici e ambientali provvede, con cadenza trimestrale, alla quantificazione delle maggiori entrate di cui al comma 1 sulla base dei dati disponibili relativi ai prezzi medi del gas naturale, ai volumi di consumo e al gettito IVA associato alle forniture di gas naturale nei settori domestico e delle microimprese.

4. Le risorse accertate ai sensi del comma 3 sono versate nel Fondo di cui al comma 1 e destinate, nel limite delle disponibilità del fondo medesimo, alla riduzione degli oneri tariffari applicati alle forniture di energia elettrica e gas naturale dei soggetti di cui al comma 1.

5. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con propri provvedimenti adottati entro trenta giorni dalla comunicazione delle risorse disponibili da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali, definisce le modalità di applicazione delle riduzioni tariffarie, assicurando trasparenza nella destinazione delle risorse e pubblicità degli effetti prodotti sui prezzi finali dell'energia.

6. Le disposizioni del presente articolo operano nel rispetto della disciplina europea in materia di mercato interno dell'energia e di imposizione indiretta, nonché degli obblighi derivanti dal sistema europeo di scambio delle quote di emissione (EU ETS).»

1.0.75

[Trevisi](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione)

1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici connessi alle crisi dei mercati internazionali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i sessanta giorni successivi, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per

cento. Ai relativi si provvede mediante le maggiori entrate dell'IVA registrate con riferimento al gas naturale, connesse all'incremento dei relativi prezzi.»

1.0.76 (id. a 1.0.77, 1.0.78)

[Zedda, Orsomarso](#)

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure per la promozione della filiera del biogas e del biometano)

1. Al fine di fronteggiare il caro prezzi dei carburanti e dell'energia, di valorizzare l'impiego dei residui dei processi di produzione del settore agroalimentare nei processi di digestione anaerobica e di promuovere il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNIEC, migliorando la capacità produttiva e l'efficienza della filiera del biogas e biometano, può essere utilizzato agronomicamente il digestato proveniente da impianti alimentati con residui derivanti dalla trasformazione e valorizzazione di prodotti agricoli ed agroindustriali che soddisfano tutte le condizioni per la qualifica come sottoprodotti di cui all'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2016, n. 152, o con biomassa solida o liquida, ottenuta dal trattamento finalizzato al recupero di rifiuti agricoli, alimentari e agro-alimentari, qualificata come *end of waste* per la produzione di biogas o biometano, conformemente alla norma UNI 11922:2026 e s.m.i.. Ai fini di cui al presente comma, i materiali indicati possono essere utilizzati da soli o in miscela tra loro e con quelli previsti dall'articolo 22 del decreto del 25 febbraio 2016, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato".

2. L'utilizzazione agronomica del digestato di cui al presente articolo è consentita, previa presentazione della comunicazione prevista dall'articolo 4 del citato decreto ministeriale 25 febbraio 2016, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 21, commi 2 e 3, 25, comma 2, 26, 31 e dei valori limite individuati nell'Allegato IX, parte B, del medesimo decreto. Il digestato di cui al comma 1 è considerato un sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, se il produttore dimostra che sono rispettati i requisiti indicati dal presente articolo."».

1.0.77 (id. a 1.0.76, 1.0.78)

[Patton, Durnwalder](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Misure per la promozione della filiera del biogas e del biometano)

1. Al fine di fronteggiare il caro prezzi dei carburanti e dell'energia, di valorizzare l'impiego dei residui dei processi di produzione del settore agroalimentare nei processi di digestione anaerobica e di promuovere il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNIEC, migliorando la capacità produttiva e l'efficienza della filiera del biogas e biometano, può essere utilizzato agronomicamente il digestato proveniente da impianti alimentati con residui derivanti dalla trasformazione e valorizzazione di prodotti agricoli ed agroindustriali che soddisfano tutte le condizioni per la qualifica come sottoprodotti di cui all'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2016, n. 152, o con biomassa solida o liquida, ottenuta dal trattamento finalizzato al recupero di rifiuti agricoli, alimentari e agro-alimentari, qualificata come *end of waste* per la produzione di biogas o biometano, conformemente alla norma UNI 11922:2026 e s.m.i.. Ai fini di cui al presente comma, i materiali indicati possono essere utilizzati da soli o in miscela tra loro e con quelli previsti dall'articolo 22 del decreto del 25 febbraio 2016, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato".

2. L'utilizzazione agronomica del digestato di cui al presente articolo è consentita, previa

presentazione della comunicazione prevista dall'articolo 4 del citato decreto ministeriale 25 febbraio 2016, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 21, commi 2 e 3, 25, comma 2, 26, 31 e dei valori limite individuati nell'Allegato IX, parte B, del medesimo decreto. Il digestato di cui al comma 1 è considerato un sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, se il produttore dimostra che sono rispettati i requisiti indicati dal presente articolo.».

1.0.78 (id. a 1.0.76, 1.0.77)

[Tajani](#), [Losacco](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-*bis*

(Misure per la promozione della filiera del biogas e del biometano)

1. Al fine di fronteggiare il caro prezzi dei carburanti e dell'energia, di valorizzare l'impiego dei residui dei processi di produzione del settore agroalimentare nei processi di digestione anaerobica e di promuovere il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNIEC, migliorando la capacità produttiva e l'efficienza della filiera del biogas e biometano, può essere utilizzato agronomicamente il digestato proveniente da impianti alimentati con residui derivanti dalla trasformazione e valorizzazione di prodotti agricoli ed agroindustriali che soddisfano tutte le condizioni per la qualifica come sottoprodotti di cui all'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2016, n. 152, o con biomassa solida o liquida, ottenuta dal trattamento finalizzato al recupero di rifiuti agricoli, alimentari e agro-alimentari, qualificata come *end of waste* per la produzione di biogas o biometano, conformemente alla norma UNI 11922:2026 e s.m.i.. Ai fini di cui al presente comma, i materiali indicati possono essere utilizzati da soli o in miscela tra loro e con quelli previsti dall'articolo 22 del decreto del 25 febbraio 2016, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato".

2. L'utilizzazione agronomica del digestato di cui al presente articolo è consentita, previa presentazione della comunicazione prevista dall'articolo 4 del citato decreto ministeriale 25 febbraio 2016, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 21, commi 2 e 3, 25, comma 2, 26, 31 e dei valori limite individuati nell'Allegato IX, parte B, del medesimo decreto. Il digestato di cui al comma 1 è considerato un sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, se il produttore dimostra che sono rispettati i requisiti indicati dal presente articolo."

1.0.79

[Bergesio](#), [Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Misure per la promozione della filiera del biogas e del biometano)

1. Al fine di valorizzare i residui dei processi di produzione dell'industria agroalimentare per la produzione sostenibile di energia da fonti rinnovabili e il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNIEC, garantendo il pieno utilizzo della capacità produttiva degli impianti di biogas e biometano, nonché per l'utilizzo degli stessi nei processi di digestione anaerobica, i residui dei processi di produzione dell'industria agroalimentare, possono essere ammessi in ingresso agli impianti di biogas e biometano come sottoprodotti se soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2016, n. 152. Possono essere altresì ammesse in ingresso negli impianti di cui al primo periodo le biomasse, solide e liquide, per le quali sia cessata la qualifica di rifiuto ai sensi dell'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2016, n. 152, e conformi alla norma tecnica UNI 11922:2023. L'uso agronomico del digestato prodotto dai residui e dalle biomasse di cui ai precedenti periodi deve rispettare le disposizioni di cui al titolo IV del decreto 25 febbraio 2016.»

1.0.80

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Irto](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Promozione di un meccanismo europeo di stabilizzazione della trasmissione del prezzo della CO2 nel mercato elettrico)

1. Al fine di ridurre la volatilità dei prezzi dell'energia elettrica e preservare l'efficacia del sistema europeo di scambio delle quote di emissione (EU ETS), il Governo promuove, nelle sedi istituzionali dell'Unione europea competenti in materia di energia ed economia, ivi inclusi il Consiglio dell'Unione europea nella formazione Energia, il Consiglio ECOFIN, nonché attraverso interlocuzioni con la Commissione europea, l'adozione di un meccanismo europeo di stabilizzazione della trasmissione della componente ETS nel prezzo dell'energia elettrica, denominato «*Carbon Adjustment Corridor*».

2. Il meccanismo di cui al comma 1 è volto a limitare gli effetti di volatilità eccessiva della componente ETS nella formazione del prezzo dell'energia elettrica e si basa sui seguenti principi:

a) attivazione automatica al superamento di una soglia dinamica del prezzo delle quote di emissione di CO2, definita su base pluriennale con procedura trasparente e riesaminabile periodicamente;

b) modulazione limitata alla sola quota di prezzo eccedente la soglia, con applicazione temporanea e revisione periodica dei parametri di attivazione;

c) piena salvaguardia del funzionamento del sistema EU ETS, degli obblighi di conformità degli operatori e dei meccanismi di integrazione del mercato elettrico europeo, inclusi il *market coupling* e le disposizioni del regolamento (UE) 2019/943;

d) trasparenza nei confronti dei consumatori finali, industriali e civili, attraverso rendicontazione pubblica periodica degli effetti del meccanismo sui prezzi finali dell'energia, sui flussi delle entrate ETS e sugli investimenti in nuova capacità rinnovabile e in efficienza energetica.

3. Il Governo trasmette alle Camere, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e successivamente con cadenza annuale, una relazione sullo stato delle iniziative promosse in sede europea ai sensi del presente articolo e sugli effetti delle dinamiche del prezzo della CO2 sui prezzi dell'energia elettrica in Italia.

1.0.81

[Misiani](#), [Tajani](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Quarta via per le concessioni idroelettriche)

1. Al fine di consentire alle regioni e alle province autonome di concludere l'acquisizione delle opere di cui all'articolo 25, comma 1, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, al patrimonio delle stesse, relativamente alle concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per consentire alla Conferenza Stato-regioni di approvare l'atto di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1-bis.1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il termine di cui al primo periodo del comma 1-*quater* dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 79 del 1999 è prorogato al 31 dicembre 2026.

2. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:

« 1-bis.1. Al fine di perseguire il rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale, promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in vista del conseguimento degli obiettivi eurounitari di decarbonizzazione del sistema energetico, dell'esigenza, in considerazione del cambiamento climatico in atto, di avviare con urgenza gli investimenti necessari a salvaguardare i bacini idrografici di pertinenza, e di esperire un'alternativa più veloce rispetto alle procedure concorsuali di assegnazione, pur salvaguardando condizioni economiche di mercato, le regioni e le province autonome possono, in alternativa a quanto previsto nel comma 1-bis, e fermo restando il passaggio in proprietà delle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre

1933, n. 1775, riassegnare direttamente al concessionario scaduto o uscente delle concessioni di cui al presente articolo, per una durata conforme a quella prevista al comma 1-ter, lettera f), le concessioni per l'uso dei beni acquisiti alla proprietà pubblica, delle acque e della relativa forza idraulica. Per l'avvio del procedimento di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare.

1-bis.2. La richiesta delle regioni o province autonome avviene sulla base di linee guida adottate dalle medesime amministrazioni nel rispetto di un atto di indirizzo approvato dalla Conferenza Stato-regioni, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, previo parere dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) sui criteri di verifica delle proposte tecnico-economiche e finanziarie in ordine ai profili di coerenza e congruità della remunerazione del capitale investito, rispetto al tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, alle normali condizioni di mercato.

1-bis.3. La proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare in base alla richiesta formulata dalle regioni o province autonome, conforme alle linee guida adottate dalle regioni o province autonome, deve prevedere la presentazione di un piano economico-finanziario integrato di investimenti pluriennali sugli impianti e sul territorio dei comuni dove insistono le concessioni, con riferimento alla cadenza sia degli interventi di manutenzione alle opere passate in proprietà delle regioni e province autonome e sia degli ulteriori investimenti per il periodo di durata della concessione e che soddisfi le necessità evidenziate dalle amministrazioni rispetto a quanto previsto dalle lettere g), h), i), l) e o) del comma 1-ter. La redazione del piano di cui al periodo precedente si fonda sull'utilizzo di metodologie obiettive, basate su principi di calcolo economico-finanziario generalmente accettati e idonee a riflettere che, fermo restando l'equilibrio operativo ed economico-finanziario della gestione della specifica concessione o gruppo di concessioni, la remunerazione del capitale investito del piano sia coerente con il tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, nel rispetto delle normali condizioni di mercato. Le regioni e le province autonome per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, si avvalgono dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza.

1-bis.4. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino, sentiti i comuni nei cui territori insistono le concessioni, la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione e dei territori interessati, deliberano in tal senso e il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente è sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove, sentiti i comuni nei cui territori insistono le concessioni, valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione. Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza, alla data di avvio del procedimento di cui al comma 1-bis.1, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.

1-bis.5. In alternativa alla procedura di riassegnazione di cui al comma 1-bis.1, le regioni e le province autonome, qualora lo ritengano preferibile alla luce delle proprie finalità strategiche e delle specifiche caratteristiche economiche e territoriali delle concessioni, possono costituire con il concessionario scaduto o uscente, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in riferimento alle modalità di selezione del socio privato di minoranza, una società a capitale misto pubblico-privato. Nel caso di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria, per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare alla società mista, formulata conformemente alle linee guida di cui al precedente comma 1-bis.2. Le regioni e le province autonome, per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, ai fini

della costituzione della società, si avvalgono dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino, sentiti i comuni nei cui territori insistono le concessioni, la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione, deliberano in tal senso e in ordine alla costituzione della società. Il progetto di fattibilità tecnico economica conseguente è sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione, ai fini della costituzione della società. Costituisce condizione per la riassegnazione della concessione l'insussistenza, alla data di avvio del procedimento di cui al presente comma, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.

1-bis.6. Le regioni e le province autonome, qualora intendano applicare le procedure di cui ai commi da 1-bis.1 a 1-bis.5, adeguano le rispettive normative di riferimento approvate ai sensi del comma 1-ter. I titolari delle concessioni idroelettriche di cui al presente articolo, ad eccezione delle cooperative elettriche, sono in ogni caso tenuti, a decorrere dalla data di affidamento o riassegnazione della concessione, a corrispondere annualmente un contributo economico per ogni kWh di energia elettrica prodotta da destinare alla realizzazione di progetti ed interventi per lo sviluppo sociale, economico e produttivo dei comuni sui cui territori insistono le concessioni e prevedendo altresì una riserva percentuale di destinazione dell'energia prodotta a prezzi calmierati per sostenere la competitività del comparto produttivo e la sostenibilità dei costi energetici per i cittadini residenti. L'entità del contributo e della riserva percentuale è definita d'intesa tra la regione e i comuni nei cui territori insistono le concessioni prima dell'avvio delle procedure di cui ai commi da 1-bis.1 a 1-bis.5.».

1.0.82

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Irto](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Riduzione strutturale degli oneri generali di sistema nel settore elettrico e sostegno alla diffusione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica)

1. Al fine di ridurre strutturalmente il costo dell'energia elettrica per famiglie e imprese e di favorire la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché di sostenere la diffusione delle energie rinnovabili e la promozione dell'efficienza energetica, a decorrere dal 1° gennaio 2027, è istituito il «Fondo per la riduzione strutturale degli oneri di sistema e per la transizione energetica», destinato a finanziare la progressiva riduzione degli oneri generali di sistema afferenti al settore elettrico.

2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato dalle seguenti fonti di finanziamento:

a) il gettito derivante dalle aste delle quote di emissione di gas a effetto serra di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;

b) i dividendi derivanti dalle partecipazioni detenute dallo Stato, direttamente o indirettamente, in società operanti nei settori della produzione, trasmissione, distribuzione o vendita di energia elettrica e gas naturale;

c) i proventi derivanti dal rinnovo delle concessioni di distribuzione dell'energia elettrica, come previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;

d) l'incremento un punto percentuale di Irap rispetto a quanto previsto dall'articolo 3 del presente decreto per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

3. Il fondo di cui al comma 1 è destinato prioritariamente alla riduzione generale degli oneri di sistema afferenti al settore elettrico e:

a) al finanziamento delle domande ammissibili presentate nel 2026, sia da soggetti pubblici sia da soggetti privati, nell'ambito del meccanismo di incentivazione denominato Conto Termico 3.0;

b) al sostegno all'installazione di nuova capacità di generazione di energia rinnovabile destinata a configurazioni di autoconsumo collettivo e a Comunità energetiche rinnovabili.

4. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, provvede alla riduzione delle componenti tariffarie degli oneri generali di sistema in misura corrispondente alle risorse destinate a tale finalità;

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita ARERA, sono stabilite le modalità di alimentazione e gestione del Fondo di cui al comma 1, nonché i criteri di ripartizione delle risorse tra le finalità di riduzione degli oneri generali di sistema e quelle di cui al comma 3.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, restando le misure finanziate esclusivamente nei limiti delle risorse affluite al Fondo di cui al comma 1.

1.0.83

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 1-bis.

(Semplificazioni fiscali e amministrative in materia di fonti rinnovabili)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 52, comma 2, lettera a), le parole «, e consumata per uso proprio» sono soppresse;

b) all'articolo 55 dopo il comma 15 è aggiunto il seguente: «15-bis. Con determinazioni del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono aggiornate le modalità con le quali, in deroga a quanto disposto ai precedenti commi, gli esercenti di impianti la cui produzione è, in tutto o in parte, non sottoposta ad accisa o è esente dall'accisa ai sensi dell'articolo 52, comma 2, lettera a), e comma 3, lettera b), comunicano annualmente alla stessa Agenzia i dati relativi all'energia elettrica prodotta, autoconsumata e ceduta alla rete nell'anno precedente.».

Conseguentemente al titolo del provvedimento dopo le parole: "mercati internazionali" inserire le seguenti: "e per la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili".

1.0.84

[Dreosto](#), [Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Utilizzo avanzo di amministrazione per fronteggiare la crisi dei mercati internazionali)

1. In considerazione del protrarsi della crisi dei mercati internazionali, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 1 comma 785 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, gli enti territoriali nell'esercizio 2026 possono in ogni caso utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di tutte le spese correnti connesse con l'emergenza energetica in corso."

1.0.85

[Garavaglia](#), [Bergesio](#), [Minasi](#), [Borghesi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Misure urgenti in materia di sollecitazioni commerciali telefoniche)

1. All'articolo 51, comma 8-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "fornitura di energia elettrica e gas" sono inserite le seguenti: "e servizi di telecomunicazioni";

b) al secondo periodo:

1) dopo le parole "Il professionista" sono aggiunte le seguenti "attivo nei settori di cui al precedente periodo";

2) le parole "di energia elettrica e gas" sono soppresse;

3) dopo le parole "a ricevere proposte commerciali" sono aggiunte le seguenti "relative a forniture di beni, prodotti o servizi offerti".

1.0.86

[Testor](#), [Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-bis.

(Modifiche ai crediti d'imposta di cui alla legge 12 settembre 2025, n. 131, a tutela delle minoranze linguistiche storiche)

1. Alla legge 12 settembre 2025, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 4, le parole da: «nei casi in cui» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 482 del 1999»;

b) all'articolo 7, comma 7, le parole da: «nei casi in cui» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 482 del 1999»;

c) all'articolo 19, comma 2, le parole da: «nei casi in cui» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 482 del 1999»;

d) all'articolo 25, comma 2, le parole da: «Nei casi in cui» fino a: «il 15 per cento dei residenti» sono sostituite dalle seguenti: «Nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 482 del 1999»."

1.0.87

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221)

1. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: ", e alla moneta elettronica" sono sostituite dalle seguenti: ", e tramite strumenti di moneta elettronica"

2. All'articolo 15, comma 4-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: "effettuato con una carta di pagamento" sono sostituite dalle seguenti: "effettuato con uno strumento di pagamento"

1.0.88

[Franceschelli](#), [Tajani](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifiche al decreto legge 19 settembre 2023, n. 124)

1. All'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, le parole «e di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «, di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro per l'anno 2026»

2. Agli oneri del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.0.89

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*

(Modifiche all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di imposta sul valore aggiunto)

1. All'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-*bis*. Nel caso in cui il contribuente esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, ai fini dell'erogazione del rimborso di cui al comma 3, qualora le condizioni di cui alla lettera a) del medesimo comma non siano soddisfatte, l'istante può allegare alla dichiarazione o istanza una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a norma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale attesti che l'ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica e l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425 del codice civile, riferiti all'ultimo esercizio chiuso alla data della richiesta di rimborso, sono superiori al 40 per cento di quelli risultanti dalla media dei due esercizi anteriori, ferme restando le altre condizioni di cui alle lettere b) e c) del citato comma 3. All'istanza può essere altresì allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il versamento di una somma non inferiore al 15 per cento dell'ammontare di ricavi in un fondo rischi non utilizzabile, prima della decadenza del termine per lo svolgimento dell'accertamento sui crediti IVA oggetto del rimborso. È fatta salva la facoltà dell'Agenzia delle Entrate di non richiedere la presentazione di tale attestazione, in caso di verifica della regolarità della richiesta di rimborso, ai sensi del presente comma 3-*bis*.».

2. All'articolo 116 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-*bis*. Nel caso in cui il contribuente esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, ai fini dell'erogazione del rimborso di cui al comma 3, qualora le condizioni di cui alla lettera a) del medesimo comma non siano soddisfatte, l'istante può allegare alla dichiarazione o istanza una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a norma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale attesti che l'ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica e l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425 del codice civile, riferiti all'ultimo esercizio chiuso alla data della richiesta di rimborso, sono superiori al 40 per cento di quelli risultanti dalla media dei due esercizi anteriori, ferme restando le altre condizioni di cui alle lettere b) e c) del citato comma 3. All'istanza può essere altresì allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il versamento di una somma non inferiore al 15 per cento dell'ammontare di ricavi in un fondo rischi non utilizzabile, prima della decadenza del termine per lo svolgimento dell'accertamento sui crediti IVA oggetto del rimborso. È fatta salva la facoltà dell'Agenzia delle Entrate di non richiedere la presentazione di tale attestazione, in caso di verifica della regolarità della richiesta di rimborso, ai sensi del presente comma 3-*bis*.».

1.0.90

[Pucciarelli](#), [Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Misure urgenti afferenti il contributo del Ministero della difesa alla sicurezza energetica nazionale)

1. Al fine di valorizzare il contributo del Ministero della difesa per il perseguimento della sicurezza energetica nazionale, all'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. Per le finalità di cui al comma 1, Difesa Servizi spa e i terzi concessionari dei beni di cui al comma 1 possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali e con imprese produttrici di energia da fonti rinnovabili.»;

b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Le comunità energetiche di cui al comma 2, sono costituite ai sensi del codice civile:

a) in forma di fondazione, associazione, consorzio o società consortile;

b) per impianti senza limiti di potenza;

c) anche in deroga ai requisiti e alle condizioni di cui all'articolo 31, commi 1, lettere b), c) e d) e 2, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

2-ter. Gli impianti di cui al comma 2-bis, lettera b), da installare sui beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero della difesa:

a) sono gestiti da Difesa Servizi spa, che coordina le attività necessarie ai fini della loro realizzazione;

b) sono realizzati anche in deroga alle procedure previste per gli interventi di cui agli allegati A, B e C del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190;

c) sono destinati prioritariamente a garantire la continuità dell'approvvigionamento energetico delle strutture militari e la sicurezza energetica del comparto Difesa;

d) possono erogare servizi di flessibilità e di bilanciamento a beneficio della rete elettrica nazionale;

e) sono assoggettati al procedimento autorizzatorio di cui al comma 3-ter.

2-quater. Le comunità energetiche di cui al comma 2, si avvalgono del personale militare e civile del Ministero della difesa e di personale dipendente delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluse le Autorità indipendenti e le società pubbliche, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, da impiegare secondo le modalità previste dall'articolo 23-bis del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

1.3.2.1.5. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 317(pom.) del 03/06/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MERCOLEDÌ 3 GIUGNO 2026
317^a Seduta

Presidenza del Presidente

[GARAVAGLIA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(1891) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 117 subemendamenti all'emendamento 1.1000 del Governo, pubblicati in allegato. È stata, inoltre, presentata la riformulazione 1.0.85 (testo 2), pubblicata in allegato, a cui aggiunge la firma la senatrice [ZEDDA](#) (*FdI*).

Informa, poi, che sono dichiarati improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 01.4, 1.1000/12, 1.1000/59, 1.1000/60, 1.1000/61, 1.1000/85, 1.1000/90, 1.1000/116, 1.1000/117, 1.0.21, 1.0.35, 1.0.48 id. a 1.0.49, 1.0.50, 1.0.51, 1.0.52, 1.0.53, 1.0.54 id. a 1.0.55, 1.0.55 id. a 1.0.54, 1.0.56 id. a 1.0.57, 1.0.58 id. a 1.0.59, 1.0.60, 1.0.61, 1.0.66, 1.0.71, 1.0.72, 1.0.73, 1.0.74, 1.0.80, 1.0.81, 1.0.82, 1.0.83, 1.0.84 e 1.0.90. L'emendamento 1.0.18 è improponibile poiché modifica parzialmente una normativa secondaria.

Comunica che eventuali richieste di rivalutazione delle improponibilità potranno essere inviate alla segreteria della Commissione entro le ore 19 di oggi.

Ricorda, infine, che il decreto-legge è inserito nel calendario dell'Assemblea della prossima settimana a partire da mercoledì.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) invita i presentatori ad illustrare gli emendamenti.

Prende, quindi, la parola il senatore [CROATTI](#) (*M5S*), il quale sottolinea che gli emendamenti presentati dal proprio Gruppo vengono incontro alle esigenze espresse dai soggetti più colpiti dall'aumento dei prezzi dei carburanti e si pongono in continuità con gli interventi normativi proposti nel corso dell'esame del precedente decreto-legge n. 38 del 2026. Si riserva comunque di svolgere un più compiuto intervento in riferimento alle singole proposte.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [1891](#)

Art. 1

1.1000/1

[Turco](#), [Croatti](#)

All'emendamento 1.1000, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) all'articolo 1, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, fino al 1 luglio 2026, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio, sui gas di petrolio liquefatti (GPL) e sul gas naturale usati come carburanti, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché l'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, sono rideterminate, al fine di garantire che il prezzo finale dei prodotti energetici non possa essere superiore a quello vigente alla data del 27 febbraio 2026.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2026 e in 10,4 milioni di euro nell'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.1000/2

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Irto](#)

All'emendamento 1.1000, lettera a), sostituire i commi da 4-bis a 4-quater con i seguenti:

«4-bis. In considerazione dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio impiegato come carburante e sui gas di petrolio liquefatti (GPL) e sul gas naturale usati come carburanti, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, dal 7 giugno fino al 31 luglio 2026, al fine di garantire che il prezzo finale dei prodotti energetici non possa essere superiore a quello medio registrato nei mesi di gennaio e febbraio 2026.

4-ter. Ai maggiori oneri di cui comma 4-bis, pari a 1.200 milioni per l'anno 2026 e a 23 milioni per l'anno 2027, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 1.200 milioni per l'anno 2026 e a 23 milioni per l'anno 2027, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

1.1000/3

[Sironi](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), comma 4-bis, dopo le parole: «prodotti energetici» inserire le seguenti: «da fonte fossile».

1.1000/4

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Irto](#)

All'emendamento 1.1000, lettera a), comma 4-bis, sostituire le parole: "6 giugno 2026" con le seguenti: "31 luglio 2026"

1.1000/5

[Damiani](#), [Lotito](#), [Trevisi](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

«4-ter.1. Ai fini di cui al comma 1, all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 20 febbraio 2026,

n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 aprile 2026, n. 49, la parola: "trentesimo" è sostituita dalla seguente: "centoventesimo". Restano fermi gli effetti già prodotti dalle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 11 richiamato, in relazione ai contratti sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

1.1000/6

[Patton](#), [Durnwalder](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

« **4-ter.bis.** Ai fini di cui al comma 1, articolo 11, comma 3, del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 aprile 2026, n. 49, la parola: "trentesimo" è sostituita dalla seguente: "centoventesimo". Restano fermi gli effetti già prodotti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 11, comma 2, in relazione ai contratti sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

1.1000/7

[Tajani](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), dopo il capoverso "4-ter", aggiungere il seguente:

"4-ter.1. Ai fini di cui al comma 1, all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 aprile 2026, n. 49, la parola: "trentesimo" è sostituita dalla seguente: "centoventesimo". Restano fermi gli effetti già prodotti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 11, comma 2, in relazione ai contratti sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

1.1000/8

[Croatti](#), [Turco](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente: «4-ter.1. Ai fini di cui al comma 1, articolo 11, comma 3, del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 aprile 2026, n. 49, la parola: "trentesimo" è sostituita dalla seguente: "centoventesimo". Restano fermi gli effetti già prodotti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 11, comma 2, in relazione ai contratti sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

1.1000/9

[Croatti](#), [Turco](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente: «4-ter.1. Il beneficio di cui al presente articolo è cumulabile con l'agevolazione di cui all'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.».

1.1000/10

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

All'emendamento 1.1000, lettera a), dopo il comma 4-quater aggiungere il seguente: «4-quinquies. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge nella Gazzetta Ufficiale e fino al novantesimo giorno successivo alla medesima data di pubblicazione, l'aliquota IVA applicata al gas naturale compresso e liquefatto usato per autotrazione è pari a zero. Ai relativi oneri, valutati in 170 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.1000/11

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#)

All'emendamento 1.1000, lettera a), dopo il comma 4-quater aggiungere il seguente: «4-quinquies. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti

energetici, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge nella Gazzetta Ufficiale e fino al novantesimo giorno successivo alla medesima data di pubblicazione, l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento. Ai relativi oneri, valutati in 42 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.1000/12

[Centinaio](#), [Garavaglia](#)

All'emendamento 1.1000, lettera a), dopo il comma 4-quater aggiungere il seguente:

4.quater.1: Nel caso in cui i fanghi derivanti dal trattamento di acque reflue urbane, prodotti dai soggetti di cui al L l'articolo 2, comma 6, lettera g) del Decreto Ministeriale 7 agosto 2024, n. 294, e pertanto esclusi dalla definizione di "operatore economico", siano conferiti ad un impianto di digestione anaerobica per il tramite di un affidatario del servizio o di altro soggetto da esso incaricato, l'impianto di digestione anaerobica presso il quale viene prodotto il biometano è individuato quale primo operatore economico della filiera. La medesima qualificazione sussiste anche nell'ipotesi in cui il conferimento avvenga con l'intervento di un intermediario senza detenzione."

1.1000/13

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Franceschelli](#)

All'emendamento 1.1000, lettera b), al capoverso "Art. 1-bis", premettere il seguente:

«Art. 01-bis

1. In caso di mancata definizione delle procedure per la cessione degli impianti siderurgici di proprietà della società ILVA S.p.A. in atto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge e di mancata individuazione di nuovi potenziali acquirenti, il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di salvaguardare l'interesse strategico del Paese nel settore siderurgico, di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali e la produzione sostenibile dell'acciaio, di realizzare gli interventi di decarbonizzazione degli stabilimenti ex Ilva, nonché degli interventi di ripristino ambientale e di bonifica delle aree, di assicurare la tutela della salute e di attuazione delle misure di igiene e sicurezza del lavoro delle acciaierie e dell'indotto, è autorizzato ad acquisire, in via temporanea e con oneri a carico del bilancio pubblico, direttamente o tramite una società controllata, i complessi aziendali di proprietà della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.

2. Entro cinque anni dall'acquisizione di cui al comma 1, il Ministero dell'Economia e delle finanze, provvede alla dismissione, integrale o parziale, della partecipazione pubblica a condizioni di mercato ad uno o più acquirenti privati, previa valutazione del Piano industriale presentato dai potenziali acquirenti che corrisponda all'interesse strategico del Paese e dei territori sede degli stabilimenti, basato su criteri di sostenibilità economica e finanziaria del complesso aziendale, che garantisca la ripresa e il rilancio industriale ed occupazionale, e che assicuri la sostenibilità ambientale della produzione dell'acciaio, la decarbonizzazione degli stabilimenti, la prosecuzione degli interventi di ripristino ambientale, di bonifica delle aree escluse, nonché la tutela della salute e l'attuazione delle misure di igiene e sicurezza del lavoro.»

1.1000/14

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Franceschelli](#)

All'emendamento 1.1000, lettera b), al capoverso "Art. 1-bis", premettere il seguente:

«Art. 01-bis

1. In relazione alle procedure in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto legge per

la cessione degli impianti siderurgici di proprietà della società ILVA S.p.A., il Ministro delle imprese e del Made in Italy, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, subordina l'acquisizione da parte di nuovi potenziali acquirenti degli impianti siderurgici di proprietà della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, alla presentazione di un dettagliato Piano Industriale, basato su criteri di sostenibilità economico-finanziaria pluriennale, che garantisca il mantenimento dei livelli occupazionali, e che assicuri la sostenibilità ambientale della produzione dell'acciaio, la realizzazione degli interventi di decarbonizzazione degli stabilimenti ex Ilva, degli interventi di ripristino ambientale, di bonifica delle aree escluse, nonché la tutela della salute e di attuazione delle misure di igiene e sicurezza del lavoro, e che corrisponda all'interesse strategico del Paese e dei territori sede degli stabilimenti. Ai fini della valutazione del Piano industriale, è istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy un apposito Tavolo istituzionale con la partecipazione di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle imprese e del Made in Italy, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, delle istituzioni territoriali e locali, nonché dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e delle imprese, ivi comprese quelle dell'indotto. Il Ministro delle imprese e del Made in Italy comunica alle competenti Commissioni parlamentari, con apposito documento, le determinazioni assunte dal Tavolo istituzionale.».

1.1000/15

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Franceschelli](#)

All'emendamento 1.1000, lettera b), al capoverso "Art. 1-bis", premettere il seguente:

«Art. 01-bis

(Fondo per la messa in sicurezza degli Altoforni)

1. Presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un apposito Fondo, con dotazione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato all'attuazione di interventi volti a garantire la prevenzione degli incidenti e la messa in sicurezza degli altoforni presso gli stabilimenti siderurgici di ILVA S.p.A in amministrazione straordinaria, nonché per assicurare l'attuazione dei necessari interventi di risanamento ambientale e tutela della salute. Con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative e di erogazione delle risorse di cui al presente comma.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.1000/16

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Franceschelli](#)

All'emendamento 1.1000, lettera b), al capoverso "Art. 1-bis", premettere il seguente:

«Art. 01-bis.

1. L'articolo 2 del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2026, n. 8, è sostituito dal seguente:

"Art. 2

(Disposizioni relative al fondo previsto dall'articolo 77, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)

1. All'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla

legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2-ter, inserire i seguenti:

"2-ter.1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2026, hanno diritto di accesso al fondo di cui al comma 2-bis, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 2-quater, anche i proprietari di immobili siti nei quartieri della città di Taranto oggetto dell'aggressione di polveri provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA, in favore dei quali sia stata emesso un provvedimento giudiziale definitivo di risarcimento dei danni a carico della società Acciaierie d'Italia S.p.A., attualmente sottoposta ad Amministrazione Straordinaria, con insinuazione del credito allo stato passivo della procedura, in ragione dei maggiori costi connessi alla manutenzione degli stabili di loro proprietà ovvero per la riduzione delle possibilità di godimento dei propri immobili, nonché per il deprezzamento subito dagli stessi a causa delle emissioni inquinanti provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA.

2-ter.2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2025, qualora l'ammontare degli indennizzi riconosciuti ai sensi dei commi 2-ter e 2-ter.1. risulti inferiore alla disponibilità finanziaria annuale del fondo di cui al comma 2-bis, la dotazione annuale residua del medesimo fondo è destinata, fermo in ogni caso il limite di cui al comma 2-quater, a incrementare l'indennizzo di cui ai commi 2-bis e 2-ter già liquidato, ove il suo importo sia inferiore a quello riconosciuto. L'incremento è attribuito prioritariamente ai soggetti che hanno subito la decurtazione percentuale più elevata."

b) al comma 2-quater, le parole: "commi 2-bis e 2-ter" sono sostituite dalle seguenti: "commi 2-bis, 2-ter e 2-ter.1", e dopo le parole: "comma 2-ter" sono inserite le seguenti: "e 2-ter.1".

2. Il fondo di cui all'articolo 77, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato di 1,6 milioni di euro per l'anno 2026.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."»

1.1000/17

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Franceschelli](#)

All'emendamento 1.1000, lettera b), al capoverso "Art. 1-bis", premettere il seguente:

«Art. 01-bis.

1. L'articolo 2 del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2026, n. 8, è sostituito dal seguente:

"Art. 2

(Disposizioni relative al fondo previsto dall'articolo 77, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)

1. All'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2-ter, inserire i seguenti:

"2-ter.1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2026, hanno diritto di accesso al fondo di cui al comma 2-bis, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 2-quater, anche i proprietari di immobili siti nei quartieri della città di Taranto oggetto dell'aggressione di polveri provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA, in favore dei quali sia stata emesso un provvedimento giudiziale definitivo di risarcimento dei danni a carico della società Acciaierie d'Italia S.p.A., attualmente sottoposta ad Amministrazione Straordinaria, con insinuazione del credito allo stato passivo della procedura, in ragione dei maggiori costi connessi alla manutenzione degli stabili di loro proprietà ovvero per la riduzione delle possibilità di godimento dei propri immobili, nonché per il deprezzamento subito dagli stessi a causa delle emissioni inquinanti provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA.

2-ter.2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2025, qualora l'ammontare degli indennizzi

riconosciuti ai sensi dei commi 2-ter e 2-ter.1. risulti inferiore alla disponibilità finanziaria annuale del fondo di cui al comma 2-bis, la dotazione annuale residua del medesimo fondo è destinata, fermo in ogni caso il limite di cui al comma 2-quater, a incrementare l'indennizzo di cui ai commi 2-bis e 2-ter già liquidato, ove il suo importo sia inferiore a quello riconosciuto.

2-ter.3. Ai fini dell'incremento dell'indennizzo di cui al comma 2-ter.2., i soggetti potenzialmente beneficiari presentano, entro il 31 marzo 2026, una nuova istanza con le medesime modalità previste dal decreto 3 gennaio 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, corredata dell'indicazione dell'ammontare dell'indennizzo spettante e dell'ammontare dell'indennizzo effettivamente riconosciuto e liquidato, nonché indicando eventuali variazioni dei dati utili all'erogazione dell'incremento. L'incremento è attribuito prioritariamente ai soggetti che hanno subito la decurtazione percentuale più elevata ed è erogato entro il 31 luglio 2026."

b) al comma 2-quater, le parole: "commi 2-bis e 2-ter" sono sostituite dalle seguenti: "commi 2-bis, 2-ter e 2-ter.1", e dopo le parole: "comma 2-ter" sono inserite le seguenti: "e 2-ter.1".

2. Il fondo di cui all'articolo 77, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato di 1,6 milioni di euro per l'anno 2026.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."»

1.1000/18

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Franceschelli](#)

All'emendamento 1.1000, lettera b), al capoverso "Art. 1-bis" premettere il seguente:

«Art. 01-bis

(Risorse aggiuntive per gli interventi di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione del SIN di Taranto)

1. Al fine di sostenere la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 6 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 4, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento di interventi urgenti finalizzati alla bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di cui all'articolo 6 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 4 atte a garantire la tutela della salute e l'innalzamento del livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di erogazione delle risorse ai fini dell'attuazione dei predetti interventi.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede:

a) quanto a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

1.1000/19

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Franceschelli](#)

All'emendamento 1.1000, lettera b), al capoverso "Art. 1-bis", premettere il seguente:

«Art. 01-bis

(Ripristino delle somme del Patrimonio destinato per le attività di ripristino ambientale)

1. Le somme del patrimonio destinato di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto legge 5 gennaio 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono incrementate di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2026, con oneri a carico del bilancio pubblico. Tali somme sono vincolate alle attività di ripristino ambientale.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.1000/20

[Turco](#), [Croatti](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), sopprimere l' "Art. 1-bis"

1.1000/21

[Turco](#), [Croatti](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), sostituire il capoverso "Art. 1-bis" con il seguente:

«Art. 1-bis

(Acquisizione di ILVA in amministrazione straordinaria e di Adi in amministrazione straordinaria)

1. Al fine di salvaguardare la continuità dei livelli occupazionali, di assicurare la tempestiva conclusione delle opere di bonifica e di risanamento ambientale e sanitario delle aree industriali interessate dagli impianti siderurgici ex ILVA, garantire la chiusura delle fonti inquinanti e la decarbonizzazione del processo produttivo dell'acciaio attraverso l'utilizzo dell'idrogeno verde nonché di assicurare la ricollocazione dei lavoratori in nuovi insediamenti produttivi, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad acquisire i beni e le attività aziendali di Ilva in Amministrazione Straordinaria e Acciaierie d'Italia in Amministrazione straordinaria, nonché delle altre società appartenenti ai rispettivi gruppi, attraverso la costituzione di una nuova società interamente controllata ovvero controllata da una società pubblica o a prevalente partecipazione pubblica, anche indiretta.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, verificato il compimento degli interventi di risanamento ambientale e sanitario e la conclusione del processo di decarbonizzazione delle attività produttive degli impianti, valuta l'eventuale immissione, integrale o parziale, delle quote azionarie della nuova società a condizioni di mercato.»

1.1000/22

[Turco](#), [Croatti](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), sostituire il capoverso "Art. 1-bis" con il seguente:

«Art. 1-bis

(Accordo di programma)

1. Al fine di procedere con urgenza agli indifferibili interventi di risanamento ambientale e sanitario delle aree industriali ex ILVA, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la stipula di un accordo di programma tra il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica finalizzato:

a) alla programmazione, con la partecipazione degli enti locali, delle organizzazioni sindacali, nonché dei comitati dei cittadini maggiormente rappresentativi, della definitiva chiusura delle fonti inquinanti entro il 31 dicembre 2026 e della messa in sicurezza degli impianti;

b) all'organizzazione di piani per la riconversione industriale delle attività industriali e la

salvaguardia dei livelli occupazionali;

c) alla tempestiva conclusione degli interventi di bonifica, ripristinando a tale scopo la dotazione delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1;

d) a realizzare 3 forni elettrici alimentati con idrogeno verde da installare presso gli impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A in a.s.;

e) a prevedere programmi per la formazione finalizzati al reimpiego dei lavoratori in esubero di Acciaierie d'Italia in a.s. e di Ilva s.p.a in a.s. all'interno dell'arsenale militare per il rilancio della cantieristica militare e civile;

f) a prevedere incentivi all'esodo in favore dei lavoratori degli impianti ex ILVA, per un importo non inferiore a 150 mila euro per ciascun lavoratore;

g) a istituire una zona franca prevedendo esenzioni dedicate per le imposte sui redditi, per l'imposta regionale sulle attività produttive e l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro;

h) all'istituzione di un Museo industriale della produzione dell'acciaio per il recupero, a fini culturali e turistici degli impianti ex ILVA in disuso;

i) all'istituzione di un Fondo sviluppo per finanziare nuovi investimenti nel settore green, digitale cantieristica e dell'Università del mare;

l) alla riconversione economica, sociale e culturale del territorio.»

1.1000/23

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Franceschelli](#)

All'emendamento 1.1000, lettera b), capoverso "Art. 1-bis", al comma 1 premettere il seguente: «01. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2026, n. 8, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «ed altresì per sostenere, nel limite massimo del 3% della somma residua, la realizzazione di un Centro Unico Bonifiche capace di raccogliere, elaborare, analizzare dati provenienti da diverse fonti in tempo reale, o quasi reale, con l'obiettivo di fornire una comprensione approfondita dell'ambiente tarantino a tutela degli ecosistemi, della salute dei cittadini e perciò capace di supportare processi decisionali rapidi ed efficaci, in particolare nel settore delle bonifiche».»

1.1000/24

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Franceschelli](#)

All'emendamento 1.1000, lettera b), capoverso "Art. 1-bis", al comma 1 premettere il seguente: «01. All'articolo 1 del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2026, n. 8, dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti:

« 1-ter. Per le finalità di cui al presente articolo, sono stanziati, altresì, ulteriori 350 milioni di euro per l'anno 2026, da destinare per una quota pari a:

a) 200 milioni di euro, ad interventi finalizzati al raggiungimento di obiettivi ambientali misurabili;

b) 100 milioni di euro, agli interventi di messa in sicurezza degli impianti;

c) 50 milioni di euro, al pagamento delle fatture dei fornitori e dei sub-fornitori degli impianti siderurgici di cui al presente comma emesse da almeno trenta giorni.

d) 50 milioni di euro, agli interventi per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente.

1-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-ter, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.1000/25

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Franceschelli](#)

All'emendamento 1.1000, lettera b), capoverso "Art. 1-bis", comma 1, dopo le parole: "al fine di" inserire le seguenti: "garantire il mantenimento dei livelli occupazionali e"

1.1000/26

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Franceschelli](#)

All'emendamento 1.1000, lettera b), capoverso "Art. 1-bis", comma 1, dopo le parole: "al fine di" inserire le seguenti: «garantire la manutenzione degli impianti che necessitano di interventi di messa e in sicurezza»

1.1000/27

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Franceschelli](#)

All'emendamento 1.1000, lettera b), capoverso "Art. 1-bis", comma 1, dopo le parole: "al fine di" inserire le seguenti: «garantire gli interventi necessari alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela della salute dei lavoratori impiegati negli impianti siderurgici e dei cittadini e»

1.1000/28

[Turco](#), [Croatti](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), al capoverso "Art. 1-bis", comma 1, capoverso "3-bis", sostituire le parole: "di preservare la funzionalità" con le seguenti: "di conclusione delle opere di bonifica e di ripristino ambientale"

1.1000/29

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

All'emendamento 1.1000 del Governo, lettera b), capoverso "Art. 1-bis", comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al cpv. 3-bis:

1) al primo periodo, dopo le parole "su richiesta", inserire le seguenti:

"corredata da una relazione tecnica dettagliata";

2) dopo il primo periodo, inserire i seguenti:

"La richiesta deve obbligatoriamente indicare il perimetro di spesa, ovvero l'attività, i progetti e i capitoli finanziari specifici, la quantificazione puntuale delle risorse, con chiaro riferimento agli stati di avanzamento lavori (SAL), nonché il cronoprogramma dettagliato, con fasi e date di completamento previste.

La richiesta viene trasmessa congiuntamente al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, i quali rilasciano un parere vincolante entro 30 giorni, valutando conformità ai SAL, coerenza ambientale e congruità dei costi.

Il finanziamento è erogato esclusivamente a fronte di SAL certificati e convalidati dall'Organo Commissariale, previa verifica interna e apposizione di un visto di regolarità contabile.

Entro 60 giorni dalla data di trasferimento delle risorse, ADI è tenuta a presentare una rendicontazione comprensiva di:

1) documentazione amministrativa e contabile;

2) autocertificazione del rispetto del cronoprogramma;

3) relazione tecnico-ambientale con evidenza delle emissioni, consumi e attività di bonifica svolte.

La rendicontazione è esaminata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica entro 45 giorni.

In caso di esito negativo delle verifiche, il finanziamento è revocato, con l'obbligo di restituzione delle somme erogate.

Tutti gli atti devono essere pubblicati entro 15 giorni sui siti istituzionali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica."

1.1000/30

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

All'emendamento 1.1000 del Governo, lett. b), capoverso Art. 1-bis, comma 1, cpv. 3-bis, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole:

" , destinati improrogabilmente ad interventi che contemperino la salvaguardia degli impianti, l'occupazione, la salute, la sicurezza e l'ambiente."

1.1000/31

[Turco](#), [Croatti](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), al capoverso "Art. 1-bis", comma 1, dopo il capoverso "3-bis" inserire il seguente: «3-ter. Al fine di supportare i processi decisionali nel settore delle bonifiche e di fornire adeguato sostegno alla tutela degli ecosistemi e della salute dei cittadini, una quota fino al 3 per cento delle somme di cui al comma 1 è destinata alla realizzazione, al funzionamento e all'equipaggiamento tecnico di un Centro Unico Bonifiche finalizzato alla raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito il Centro Unico Bonifiche di cui al precedente periodo. Il predetto Centro opera sotto il coordinamento del Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto in collaborazione con ARPA Puglia.»

1.1000/32

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Franceschelli](#)

All'emendamento 1.1000, lettera b), capoverso "Art. 1-bis", comma 1, dopo il capoverso "3-bis" aggiungere il seguente: "3-ter. 1. I Commissari straordinari di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 17 aprile 2024, al fine di garantire più elevati livelli di sicurezza all'interno degli impianti siderurgici di cui al comma 3-bis, provvedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'aggiornamento del Piano di emergenza interna di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.»

1.1000/33

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Franceschelli](#)

All'emendamento 1.1000, lettera b), capoverso "Art. 1-bis", comma 1, dopo il capoverso "3-bis" aggiungere il seguente: « 3-ter. Ai fini della trasparenza sull'utilizzo delle somme di cui al comma 3-bis, i soggetti beneficiari redigono con cadenza mensile un'apposita relazione, da trasmettere al Governo e alle competenti commissioni parlamentari, nella quale sono evidenziati lo stato di avanzamento degli interventi adottati per garantire la continuità operativa degli impianti nonché le misure adottate per la messa in sicurezza degli impianti, per il mantenimento dei livelli occupazionali, per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente, che consentano una valutazione dell'efficacia degli interventi adottati.»

1.1000/34

[Orsomarso](#), [Zedda](#)

All'emendamento 1.1000, lett. b), Art. 1-bis, al comma 1, dopo il capoverso "comma 3-bis.", aggiungere il seguente:

«3-ter. Nella valutazione delle condotte poste in essere in esecuzione di quanto previsto dal comma 3-bis è esclusa la gravità della colpa di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, se il fatto dannoso trae origine dall'emanazione di atti previsti e autorizzati dal predetto comma 3 bis, o che ne costituiscano il presupposto o la conseguenza logico giuridica.»

1.1000/35

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Franceschelli](#)

All'emendamento 1.1000, lettera b), capoverso "Art. 1-bis", dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2026, n. 8, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

1-bis. Ai lavoratori dipendenti della società *ex* ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria e della società Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, che sono stati esposti all'amianto per un periodo superiore a 10 anni, si applica, ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, la maggiorazione contributiva di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257.

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.1000/36

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Franceschelli](#)

All'emendamento 1.1000, lettera b), capoverso "Art. 1-bis", dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2026, n. 8, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Al fine di finanziare la concessione di incentivi all'esodo in favore dei dipendenti percettori di trattamento straordinario di integrazione salariale della società *ex* ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria e della società Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, di importo non inferiore a 150.000 euro a lavoratore, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con una dotazione pari a 150 milioni di euro per l'anno 2026.

1-ter. I criteri e le modalità attuative dell'incentivo all'esodo di cui al comma 1-bis, sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.1000/37

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

All'emendamento 1.1000 del Governo, lett. b), capoverso Art. 1-bis, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-bis. Per accedere al finanziamento di cui al comma 1, la società è tenuta a presentare al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e al Ministro delle imprese e del Made in Italy una rendicontazione periodica, con cadenza bimestrale, sull'uso delle risorse, comprensiva di:

- a) cronoprogramma dettagliato degli interventi;
- b) verifica dello stato di avanzamento lavori;
- c) risultati intermedi.

1-ter. È previsto il congelamento immediato del finanziamento, con obbligo di restituzione, qualora si accerti che almeno una delle condizioni ambientali seguenti non sia rispettata:

- a) avanzamento delle bonifiche secondo le prescrizioni AIA e programmazioni ministeriali;
- b) riduzione misurabile delle emissioni in atmosfera nei limiti stabiliti dall'AIA;
- c) verifica semestrale dell'impatto sanitario, con successivo riesame AIA.

1-quater. Ogni sei mesi, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, il Ministero delle imprese e del Made in Italy e la Regione Puglia redigono un Rapporto congiunto sullo stato ambientale, sociale ed economico associato al finanziamento, che viene trasmesso alle Camere e pubblicato sui siti istituzionali."

1.1000/38

[Turco](#), [Croatti](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), al capoverso "Art. 1-bis", dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, gli articoli 7 e 8 sono abrogati.

1-ter. Al decreto legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, articolo 9-bis, il comma 5 è abrogato.»

1.1000/39

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Franceschelli](#)

*All'emendamento 1.1000, lettera b), capoverso "Art. 1-bis", dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente: «1-bis.1. Per l'anno 2026, entro il limite di spesa di 20 milioni di euro, per tale anno, è autorizzato, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in presenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori impiegati presso gli stabilimenti Ex Ilva, per una durata coerente con quanto previsto dal programma aziendale di cessazione di attività, in ogni caso in cui sussistano concrete prospettive di rapida cessione, anche parziale, dell'azienda con conseguente riassorbimento occupazionale. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Al fine del monitoraggio della relativa spesa, gli accordi governativi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze e all'INPS per il monitoraggio mensile dei flussi di spesa relativi all'erogazione delle prestazioni al fine del rispetto dei limiti di spesa di cui al primo periodo.»*

1.1000/40

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Franceschelli](#)

All'emendamento 1.1000, lettera b), al capoverso "Art. 1-bis", dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo, con una dotazione di 21 milioni di euro per l'anno 2026, destinato al risarcimento in favore del Comune di Taranto dei danni patrimoniali e non patrimoniali, materiali e immateriali, causati dall'inquinamento dello stabilimento siderurgico ex-Ilva, e riconosciuti con sentenza definitiva. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.1000/41

[Turco](#), [Croatti](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), al capoverso "Art. 1-bis", dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per procedere all'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, ovvero trasferirle, i commissari straordinari di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy del 17 aprile 2024, presentano al Ministro delle imprese e del Made in Italy, entro il 1° luglio 2026, che lo trasmette alle Camere entro 10 giorni, una relazione contenente la rendicontazione dettagliata sull'utilizzo:

a) del finanziamento soci di 680 milioni di euro disposto da Invitalia ad AdI nel corso dell'anno 2023;

b) del finanziamento ponte disposto a favore di ADI nel 2024 per 320 milioni di euro;

c) dei finanziamenti a titolo oneroso concessi nel corso del 2025 per circa 600 milioni di euro;

d) delle risorse del patrimonio destinato al ripristino ambientale, pari a 400 milioni di euro,

destinate alla continuità produttiva.»

1.1000/42

[Turco](#), [Croatti](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), al capoverso "Art. 1-bis", dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1-ter, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, le parole: "i gestori degli impianti strategici di cui al primo periodo predispongono" sono sostituite dalle seguenti: "l'istituto superiore di sanità (ISS), di concerto con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le aziende sanitarie locali predispongono".»

1.1000/43

[Turco](#), [Croatti](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), al capoverso "Art. 1-bis", dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1-ter del decreto legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis. In caso di violazioni delle condizioni di autorizzazione che comportino un pericolo immediato, grave e rilevante per l'integrità dell'ambiente e della salute umana, il gestore dell'impianto adotta immediatamente le misure necessarie per garantire il ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. Fino al ripristino della conformità l'esercizio degli impianti è sospeso."».

1.1000/44

[Turco](#), [Croatti](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), al capoverso "Art. 1-bis", dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il completamento dei programmi di cessione dei complessi aziendali è subordinato al mantenimento dei livelli occupazionali.»

1.1000/45

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Franceschelli](#)

All'emendamento 1.1000, lettera b), capoverso "Art. 1-bis", dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2026, n. 8, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Ai fini del riconoscimento delle misure di protezione sociale INPS a favore di lavoratrici e lavoratori coinvolti in processi di crisi aziendali, sono da considerare utili tutti i tavoli di crisi, sia attivi che in fase di monitoraggio, gestiti dalla struttura per le crisi di impresa che opera ai sensi dell'articolo 1 comma 852, legge 27 dicembre 2006, n. 296."»

1.1000/46

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Franceschelli](#)

All'emendamento 1.1000, lettera b), capoverso "Art. 1-bis", dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. La cessione dei complessi aziendali di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e di imprese dichiarate di interesse strategico nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, è consentita, previa verifica da parte dell'amministrazione competente, dell'effettiva capacità industriale dell'acquirente nel rispettivo settore, al fine di accertare la sua capacità di gestire e rilanciare l'impresa in modo sostenibile.»

1.1000/47

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Franceschelli](#)

All'emendamento 1.1000, lettera b), dopo il capoverso "Art. 1-bis", inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1

(Fondo per il sostegno delle imprese di autotrasporto che operano per garantire la continuità produttiva degli impianti siderurgici di proprietà della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.)

1. Per il sostegno immediato delle piccole e medie imprese di autotrasporto, ivi comprese quelle che operano in regime di sub-vezione, che operano per garantire la funzionalità e la continuità produttiva degli impianti siderurgici di proprietà della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, con dotazione pari a 25 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato alla copertura, entro il limite massimo della dotazione del Fondo, degli oneri previdenziali e fiscali delle predette imprese di autotrasporto per il periodo di amministrazione straordinaria.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i criteri e le modalità per l'accesso, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, ai benefici del Fondo da parte delle imprese di autotrasporto di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.1000/48

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Franceschelli](#)

All'emendamento 1.1000, lettera b), dopo il capoverso "Art. 1-bis", inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1

(Stanziamento di risorse per la diversificazione industriale nei territori sede degli impianti dell'ex ILVA S.p.A.)

1. Una quota pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è destinata alla realizzazione di un Piano di investimenti per la diversificazione industriale nei territori sede degli impianti dell'ex Ilva e la concessione di incentivi, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, per favorire l'insediamento di attività industriali ambientalmente sostenibili.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero delle imprese e del made in Italy istituisce un apposito Tavolo istituzionale con la partecipazione di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle imprese e del Made in Italy, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, e delle istituzioni territoriali e locali, nonché dei rappresentanti delle imprese e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative imprese, finalizzato ad assicurare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il coordinamento e l'azione amministrativa necessaria a semplificare le procedure e a garantire ad uno o più investitori che contribuiscono alla diversificazione industriale e all'insediamento di nuove attività industriali ambientalmente sostenibili nei territori di cui al comma 1.

3. Ai soggetti imprenditoriali che, in attuazione del Piano di cui al comma 2, si insediano nelle aree territoriali di cui al comma 1, è riconosciuto un credito d'imposta per le spese sostenute per l'insediamento delle nuove attività industriali, nei limiti di spesa di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al credito di cui al comma 2, nel rispetto dei limiti di spesa annuale di cui al comma 1. »

1.1000/49

[Turco](#), [Croatti](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), dopo il capoverso "Art. 1-bis", inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1

(Disposizioni urgenti per la riqualificazione professionale dei lavoratori degli impianti siderurgici di proprietà della società ILVA S.p.a.)

1. Al fine di sostenere programmi per la formazione e la riqualificazione professionale dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi Acciaierie d'Italia spa in Amministrazione straordinaria, per i quali sia prorogato il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e 15 milioni di euro per l'anno 2027 finalizzato alla realizzazione di corsi di formazione nel settore delle bonifiche e nell'utilizzo di nuove tecnologie.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026 e 15 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

1.1000/50

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Franceschelli](#)

All'emendamento 1.1000, lettera b), dopo il capoverso "Art. 1-bis", inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1

(Garanzia SACE per l'accesso al credito delle imprese fornitrici di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria)

1. La società SACE S.p.A. può concedere le garanzie di cui all'articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, alle condizioni, secondo le procedure e nei termini ivi previsti, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma, strumentali a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese fornitrici di beni e servizi, ivi comprese quelle in subappalto, che operano per garantire la continuità produttiva degli impianti siderurgici di proprietà della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che a tal fine abbiano fatturato e maturato crediti non riscossi da più di trenta giorni.»

1.1000/51

[Turco](#), [Croatti](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), dopo il capoverso "Art. 1-bis", inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1

(Fondo per il sostegno dell'idrogeno verde e per la decarbonizzazione degli impianti della Società ILVA S.p.A in A.S.)

1. Al fine di fronteggiare e superare le gravi situazioni di criticità ambientale gravanti sul territorio di Taranto e promuovere interventi di riqualificazione produttiva e diversificazione industriale, mediante la progressiva decarbonizzazione del processo produttivo dell'acciaio, nello stato

di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica è istituito un Fondo, denominato "Fondo per il sostegno dell'idrogeno verde e per la decarbonizzazione degli impianti della Società ILVA S.p.A. in a.s.", con una dotazione finanziaria pari a 1,2 miliardi di euro per l'anno 2026, finalizzato alla realizzazione di forni elettrici alimentati con idrogeno verde da installare presso gli impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A in a.s. siti a Taranto.

2. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministero del made in Italy e dell'economia e delle finanze da adottarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del Fondo. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,2 miliardi per l'anno 2026 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

1.1000/52

[Turco](#), [Croatti](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), dopo il capoverso "Art. 1-bis", inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1

(Fondo per la tutela dei lavoratori delle imprese dell'indotto ILVA)

1. Al fine di preservare il tessuto produttivo e occupazionale dei territori presso i quali sono insediati gli impianti ex ILVA, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un Fondo, denominato "Fondo a tutela dei lavoratori dell'indotto ILVA", con una dotazione finanziaria pari a 25 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato ad assicurare un trattamento di integrazione salariale, per un periodo massimo di 12 mesi nel corso del 2026, per i lavoratori dipendenti delle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti e il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. e che non rientrino nell'ambito di applicazione della disciplina vigente in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ovvero abbiano esaurito i limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero del Made in Italy, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, con particolare riferimento alla individuazione delle aziende interessate, del numero di lavoratori coinvolti nonché delle modalità e delle tempistiche di erogazione dei trattamenti di integrazione salariale.

4. Agli oneri del presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

1.1000/53

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Franceschelli](#)

All'emendamento 1.1000, lettera b), dopo il capoverso "Art. 1-bis", inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1

(Misure per il sostegno e l'accesso alla liquidità delle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi per la funzionalità e la continuità produttiva degli stabilimenti ex ILVA)

1. Alle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi per la funzionalità e la continuità produttiva degli stabilimenti ex ILVA e che a causa dei mancati pagamenti delle fatture emesse da oltre trenta giorni incontrano difficoltà di accesso al credito, è concessa a titolo gratuito, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla chiusura della procedura di

amministrazione straordinaria in atto riguardanti ILVA Spa e ADI Spa, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, su finanziamenti di importo massimo pari ai crediti vantati nei confronti dell'impresa committente, fino alla misura dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, nel caso di garanzia diretta e del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello, nel caso di riassicurazione.

2. Per l'accesso alla garanzia del Fondo, le imprese di cui al comma 1 devono aver emesso fatture da oltre trenta giorni non rimosse dal committente di cui al medesimo comma 1, precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede, in prima istanza, a valere sulle risorse, libere da impegni alla data di entrata in vigore del presente decreto, assegnate alla riserva del Fondo di garanzia istituita ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2017. Eventuali maggiori oneri che dovessero eccedere l'ammontare delle predette risorse sono posti a carico della dotazione del Fondo di garanzia a legislazione vigente, nel limite delle risorse libere da impegni e fino all'importo massimo di 30 milioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Sulle operazioni finanziarie di cui all'articolo 1 può essere altresì richiesta dalle la concessione di un contributo a fondo perduto finalizzato ad abbattere il tasso di interesse applicato sulle medesime operazioni. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi maggiori oneri, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.1000/54

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Franceschelli](#)

All'emendamento 1.1000, lettera b), dopo il capoverso "Art. 1-bis", inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1

(Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto)

1. La dotazione del Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto della società ILVA in amministrazione straordinaria, di cui all'articolo 1, comma 201 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti, il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA Spa in amministrazione straordinaria.

3. Il decreto per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1, relative all'anno 2026, è adottato dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.1000/55

[Turco](#), [Croatti](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), dopo il capoverso "Art. 1-bis", inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1

(Incentivi all'esodo lavoratori degli stabilimenti ex ILVA)

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 150 milioni di euro per l'anno 2027, destinato a finanziare la concessione di incentivi all'esodo, di importo non inferiore a 150.000 euro a lavoratore, nei confronti dei dipendenti percettori di trattamento straordinario di integrazione salariale della società ex Ilva s.p.a. in a.s. e della società Acciaierie d'Italia in a.s.,

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo. Le modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1, sono stabilite in sede di contrattazione integrativa.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 150 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.1000/56

[Turco](#), [Croatti](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), dopo il capoverso "Art. 1-bis", inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1

(Disposizioni in materia di maggiorazioni contributive per il personale siderurgico esposto all'amianto)

1. I lavoratori dipendenti degli impianti ex ILVA che sono stati esposti all'amianto per oltre dieci anni hanno diritto alle maggiorazioni contributive con un coefficiente pari all'1,5 del periodo di esposizione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.1000/57

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Franceschelli](#)

All'emendamento 1.1000, lettera b), dopo il capoverso "Art. 1-bis", inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1

(Finanziamento dei processi di transizione di grandi imprese in crisi)

1. Nel Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è istituita un'apposita sezione denominata "Fondo speciale transizioni industriali", con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, destinata a finanziare i processi di transizione di grandi imprese in crisi e del loro indotto o filiera.

2. Con decreto interministeriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al "Fondo speciale transizioni industriali".»

1.1000/58

[Turco](#), [Croatti](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), dopo il capoverso "Art. 1-bis", inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1

(Disposizioni per il sostegno delle PMI dell'indotto di grandi imprese in crisi)

1. Al fine di preservare il tessuto produttivo e occupazionale delle imprese dell'indotto delle grandi imprese in crisi, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del Made in

Italy, un Fondo, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

2. Le risorse del Fondo sono destinate alle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con grandi imprese in crisi.

3. Il Fondo prevede l'erogazione di un contributo, da concedere nell'ambito del regime *de minimis*, finalizzato a ristorare le eventuali perdite sui crediti commerciali maturati nei confronti delle grandi imprese in crisi e a ridurre il costo degli interessi da corrispondere in caso di accensione di nuovi mutui.

4. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle imprese e del Made in Italy definisce le modalità di attuazione del Fondo, con particolare riguardo alla individuazione delle imprese interessate e all'importo massimo del contributo concedibile.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.1000/59

[Turco, Croatti](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), dopo il capoverso "Art. 1-bis", inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1

(Disposizioni urgenti per garantire la continuità territoriale della Regione Puglia)

1. Al fine di conseguire l'obiettivo della continuità territoriale per la Regione Puglia, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dispone con proprio decreto:

a) l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra l'aeroporto di Grottaglie e i principali scali aeroportuali nazionali e europei;

b) qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, indice con gara di appalto europea e d'intesa con i presidenti delle regioni interessate l'assegnazione delle rotte tra l'aeroporto di Grottaglie e i principali scali aeroportuali nazionali e europei.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i presidenti delle regioni interessate, su delega del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, indicano una conferenza dei servizi.

3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 definisce i contenuti dell'onere di servizio pubblico indicando:

- a) le tipologie e i livelli tariffari;
- b) i soggetti che usufruiscono di agevolazioni;
- c) il numero dei voli;
- d) gli orari dei voli;
- e) le tipologie di aeromobili;
- f) la capacità dell'offerta.

4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i presidenti delle regioni interessate, provvede all'affidamento mediante gara di appalto, secondo la procedura di cui all'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008. Il rimborso al vettore o ai vettori aerei selezionati non può comunque superare l'importo di 4,6 milioni

di euro annui per i 36 mesi di durata degli oneri, prorogabili fino ad ulteriori 24 mesi nei limiti dei 13,8 milioni di euro assegnati.

5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti comunica alla Commissione europea la decisione di imporre oneri di servizio pubblico.

6. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico assunti dal vettore o dai vettori si provvede nel limite di 13,8 milioni di euro ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1000/60

[Turco](#), [Croatti](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), dopo il capoverso "Art. 1-bis", inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1

(Disposizioni urgenti per la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari nella città di Taranto)

1. Al fine di garantire il diritto allo studio e l'accessibilità all'istruzione superiore, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, da destinare alla realizzazione di una nuova struttura per l'alloggio degli studenti universitari nella città di Taranto.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.1000/61

[Turco](#), [Croatti](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), dopo il capoverso "Art. 1-bis", inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1

(Disposizioni urgenti per lo svolgimento dei XX giochi del Mediterraneo)

1. Al fine di favorire l'accessibilità e l'interconnessione con l'aeroporto di Grottaglie e di migliorare l'infrastrutturazione stradale per lo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo nella città di Taranto nel 2026, sono stanziati 10 milioni di euro per l'anno 2026, in favore della regione Puglia per il completamento degli interventi di collegamento della strada statale n. 7 con il medesimo aeroporto, mediante l'adeguamento della strada provinciale 83 sino all'area industriale di Grottaglie e con innesto sulla Strada Provinciale per San Giorgio Jonico.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono stabilite le modalità attuative per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo ed è indicato il relativo cronoprogramma procedurale e finanziario.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1000/62

[Trevisi](#), [Lotito](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), capoverso "Art. 1-ter", apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alla lettera a), al numero 1) premettere il seguente:

"01) dopo la parola "gasolio" sono aggiunte le parole "e gas naturale liquefatto anche nella sua formulazione biologica";

b) al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

"a-bis) all'articolo 3, comma 6, dopo la parola "gasolio" sono aggiunte le parole "e gas

naturale liquefatto anche nella sua formulazione biologica";

c) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 6, comma 3, lettera d) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n° 286, la parola "gasolio" è sostituita dalla parola "carburante".»

1.1000/63

[Marti](#), [Borghesi](#), [Garavaglia](#)

All'emendamento 1.1000, al capoverso "Articolo 1-ter" sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita con la seguente: "(Credito d'imposta in favore dell'autotrasporto di merci e passeggeri e dell'agricoltura)";

b) al comma 1, lettera a), punto 1), dopo le parole "al primo periodo", sono aggiunte le seguenti parole: ": dopo le parole «lettera a)» sono aggiunte le seguenti parole: «e lettera b)»; dopo le parole «di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504», sono aggiunte le seguenti parole: «nonché alle imprese esercenti le attività di trasporto di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 in materia di noleggio autobus con conducente esercitata con veicoli di classe ambientale euro V e VI,»;";

c) al comma 1, lettera a) punto 2), le parole "300 milioni di euro per l'anno 2026" sono sostituite con le seguenti parole: "380 milioni di euro per l'anno 2026, di cui 300 milioni di euro destinati alle imprese esercenti attività di trasporto merci e 80 milioni di euro alle imprese esercenti attività di trasporto di passeggeri con autobus di cui al periodo precedente,".

d) il comma 8, è sostituito dal seguente: "8. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6, pari a 380 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:

a) quanto a 300 milioni di euro ai sensi dell'articolo 1-septies;

b) quanto a 80 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.1000/64

[Damiani](#), [Lotito](#), [Trevisi](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), al capoverso "Articolo 1-ter" sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita con la seguente: "Credito d'imposta in favore dell'autotrasporto di merci e passeggeri e dell'agricoltura";

b) al comma 1, lettera a), punto 1), dopo le parole "al primo periodo", sono aggiunte le seguenti parole: ": dopo le parole «lettera a)» sono aggiunte le seguenti parole: «e lettera b)»; dopo le parole «di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504», sono aggiunte le seguenti parole: «nonché alle imprese esercenti le attività di trasporto di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 in materia di noleggio autobus con conducente esercitata con veicoli di classe ambientale euro V e VI,»;";

c) al comma 1, lettera a) punto 2), le parole "300 milioni di euro per l'anno 2026" sono sostituite con le seguenti parole: "380 milioni di euro per l'anno 2026, di cui 300 milioni di euro destinati alle imprese esercenti attività di trasporto merci e 80 milioni di euro alle imprese esercenti attività di trasporto di passeggeri con autobus di cui al periodo precedente,";

Conseguentemente, al capoverso "Art. 1-septies", al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "480 milioni", sono sostituite con le seguenti: "560 milioni";

b) alla lettera c), le parole: "251 milioni", sono sostituite con le seguenti: "331 milioni"

1.1000/65

[Damiani](#), [Lotito](#), [Trevisi](#)

All'emendamento 1.1000, capoverso "Articolo 1-ter" sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita con la seguente: "Credito d'imposta in favore dell'autotrasporto di merci e passeggeri e dell'agricoltura";

b) al comma 1, lettera a), punto 1), dopo le parole "al primo periodo", sono aggiunte le seguenti parole: ": dopo le parole «lettera a)» sono aggiunte le seguenti parole: «e lettera b)»; dopo le parole «di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504», sono aggiunte le seguenti parole: «nonché alle imprese esercenti le attività di trasporto di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 in materia di noleggio autobus con conducente esercitata con veicoli di classe ambientale euro V e VI,»;"

1.1000/66

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

All'emendamento 1.1000, lettera b), capoverso "Art. 1-ter", comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), numero 1), sostituire la parola: "giugno" con la seguente: "luglio";

b) dopo la lettera a) aggiungere la seguente: "a-bis) all'articolo 3, comma 6, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio»

1.1000/67

[Croatti](#), [Turco](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), «Art. 1-ter», apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), n. 1), sostituire le parole: «a giugno» con le seguenti: «a luglio»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «a maggio» con le seguenti: «a luglio».

1.1000/68

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#)

All'emendamento 1.1000, lettera b), capoverso "Art. 1-ter", comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), aggiungere in fine le seguenti parole: «e dopo le parole: "attività di trasporto" sono inserite le seguenti: "persone mediante noleggio di autobus, ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, e quelle»;

b) al numero 2), sostituire le parole: "300 milioni" con le seguenti: "320 milioni"

Conseguentemente, alla medesima lettera b), capoverso "Art. 1-septies", comma 1, lettera g), sostituire le parole "8,1 milioni" con le seguenti: "28,1 milioni"

1.1000/69

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#)

All'emendamento 1.1000, lettera b), capoverso "Art. 1-ter", comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), aggiungere in fine le seguenti parole: «e dopo le parole: "attività di trasporto" sono inserite le seguenti: "persone mediante noleggio di autobus, ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, esercitate con veicoli di classe ambientale euro V e VI, e quelle»;

b) al numero 2), sostituire le parole: "300 milioni" con le seguenti: "320 milioni"

Conseguentemente, alla medesima lettera b), capoverso "Art. 1-septies", comma 1, lettera g), sostituire le parole "8,1 milioni" con le seguenti: "28,1 milioni"

1.1000/70

[Franceschelli](#), [Tajani](#)

All'emendamento 1.1000, lettera b), capoverso "Art. 1-ter", comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

"a-bis) all'articolo 4:

1) al comma 1, le parole: "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "50 milioni", le parole: "fino al 20 per cento" sono sostituite dalle parole: "pari al 20 per cento" e le parole: "effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026" sono sostituite dalle parole: "nell'anno 2026";

2) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. Al fine di sostenere il settore della pesca e dell'acquacoltura, in conseguenza dell'aumento dei costi dei carburanti e dell'energia e della riduzione degli introiti degli imprenditori del settore, la dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 2, comma 5-*decies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2026.";

3) al comma 5, le parole: "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "55 milioni"

Conseguentemente, alla medesima lettera b), capoverso "Art. 1-septies", comma 1, lettera h), sostituire le parole "100 milioni" con le seguenti: "145 milioni"

1.1000/71

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

All'emendamento 1.1000, lettera b), capoverso "Art. 1-ter", comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: "a-bis) all'articolo 4:

1) al comma 1, le parole: «10 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «20 milioni di euro» e le parole: «un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: « un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio»;

b) al comma 5, le parole: «10 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «20 milioni di euro»;

Conseguentemente, alla medesima lettera b), capoverso "Art. 1-septies", comma 1, lettera g), sostituire le parole "8,1 milioni" con le seguenti: "18,1 milioni"

1.1000/72

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#)

All'emendamento 1.1000, lettera b), capoverso "Art. 1-ter", dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Il credito di imposta di cui al presente comma è utilizzabile, su scelta del richiedente, in tre rate annuali."».

1.1000/73

[Tajani](#), [Irto](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Basso](#), [Fina](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), capoverso Art. 1-ter, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. In considerazione del perdurare dell'incremento dei prezzi dei prodotti energetici, nei confronti delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano regolarmente iscritte all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori e al REN, nonché dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, iscritti alla gestione separata artigiani operanti nel settore del trasporto merci su strada, sono sospesi fino al 30 giugno i termini relativi al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e delle imposte.»

1.1000/74

[Franceschelli](#), [Tajani](#)

All'emendamento 1.1000, lettera b), capoverso "Art. 1-ter", comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole "90 milioni" con le seguenti: "120 milioni";*

b) *sostituire la parola "maggio" con la seguente: "luglio";*

c) *aggiungere in fine i seguenti periodi: "Il credito d'imposta di cui al presente articolo i è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due*

ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2026. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77."

Conseguentemente, alla medesima lettera b), capoverso "Art. 1-septies", comma 1, lettera g), sostituire le parole "8,1 milioni" con le seguenti: "38,1 milioni"

1.1000/75

Franceschelli, Tajani

All'emendamento 1.1000, lettera b), capoverso "Art. 1-ter", apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sostituire le parole: "40 milioni" con le seguenti: "90 milioni";

b) dopo il comma 3 inserire i seguenti: "3-bis. Il credito d'imposta di cui ai commi 3 e 4 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti

dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2026. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3-ter. Entro il 31 ottobre 2026 i beneficiari del credito di cui ai commi 3 e 4, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2026. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196."

Conseguentemente, alla medesima lettera b), capoverso "Art. 1-septies", comma 1, lettera h), sostituire le parole "100 milioni" con le seguenti: "150 milioni"

1.1000/76

[Turco](#), [Croatti](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), «Art. 1-ter», comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e le parole: «imprese agricole», ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti: «imprese agricole e della mitilicoltura»."

1.1000/77

[Tajani](#), [Franceschelli](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

All'emendamento 1.1000, lettera b), capoverso "Art. 1-ter", comma 3, sostituire le parole: "40 milioni" con le seguenti: "90 milioni" e le parole: "nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026" con le seguenti: "nell'anno 2026"

Conseguentemente, alla medesima lettera b), capoverso "Art. 1-septies", comma 1, lettera h), sostituire le parole "100 milioni" con le seguenti: "150 milioni"

1.1000/78

[Turco](#), [Croatti](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), «Art. 1-ter», comma 3, sostituire le parole: «fino al 30 per cento» con le seguenti: «pari al 30 per cento».

1.1000/79

[Croatti](#), [Turco](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), «Art. 1-ter», comma 3, sostituire le parole: «e maggio 2026» con le seguenti: «, maggio e giugno 2026».

1.1000/80

[Croatti](#), [Turco](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), dopo l' «Art. 1-ter», inserire il seguente:

«Art. 1-ter.1

(Modifiche al decreto legge 19 settembre 2023, n. 124)

1. All'articolo 16-bis, comma 1, del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, le parole «e di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e per l'anno 2026» sono sostituite con le seguenti: «, di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro per l'anno 2026».

2. Agli oneri del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.1000/81

[Nocco](#), [Melchiorre](#)

All'emendamento 1.1000, lettera b), dopo l'articolo 1-ter., inserire il seguente:

«1-ter.1

(Misure di semplificazione per il sostegno della produzione agroenergetica)

1. Al fine di favorire l'economia circolare in ambito agroenergetico valorizzando i residui del settore agroalimentare per la produzione sostenibile di energia da fonti rinnovabili e il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNIEC, garantendo il pieno utilizzo della capacità produttiva degli impianti di biogas e biometano, nonché per il corretto utilizzo dei residui delle lavorazioni agroalimentari nei processi di digestione anaerobica, tutti i residui organici delle attività di trasformazione o valorizzazione di prodotti agricoli, finalizzate alla produzione di prodotti ad uso diverso da quello alimentare, possono essere ammessi in ingresso agli impianti di biogas e biometano si intendono assimilati ai residui dell'attività agroalimentare di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i) del decreto ministeriale del 25 febbraio 2016 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato", a condizione che derivino da processi che non rilasciano sostanze chimiche conformemente al Regolamento (CE) 1907/2006 e s.m.i. e che rispettano i requisiti dell'art. 184 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'uso agronomico del digestato prodotto dai residui di cui al periodo precedente deve rispettare le disposizioni di cui al titolo IV del decreto ministeriale del 25 febbraio 2016.

1.1000/82

[Croatti](#), [Turco](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), dopo il capoverso «Art. 1-ter», inserire il seguente:

«Art. 1-ter.1

(Credito d'imposta imprese dei settori della produzione primaria dei prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura)

1. All'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: "2.100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "4.100.000 euro".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.1000/83

[Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#), [Naturale](#), [Croatti](#), [Turco](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), dopo il capoverso «Art. 1-ter», inserire il seguente:

«Art. 1-ter.1

(Misure in favore delle imprese manifatturiere)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante e della componente energetica, alle imprese manifatturiere aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attribuito alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. Per la concessione del contributo è escluso il ricorso alle procedure di click day.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle imprese e del made in Italy.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.1000/84

[Turco](#), [Croatti](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), dopo il capoverso «Art. 1-ter», inserire il seguente:

«Art. 1-ter.1

(Misure in favore delle imprese del settore della panificazione)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante e della componente energetica, alle imprese di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2018, n. 131, aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attribuito alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo

sostenuto.

3. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. Per la concessione del contributo è escluso il ricorso alle procedure di click day.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle imprese e del made in Italy.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.1000/85

[Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#), [Naturale](#), [Croatti](#), [Turco](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), dopo il capoverso «Art. 1-ter», inserire il seguente:

«Art. 1-ter.1

(Misure in favore delle imprese del settore della moda per il contrasto al caro energia)

1. Alle imprese operanti nel settore della moda, con sede legale o stabile organizzazione in Italia, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo e secondo trimestre dell'anno 2026, a condizione che il prezzo medio della componente energetica, calcolato sulla base del primo trimestre 2026, abbia subito un incremento superiore al 25 per cento rispetto al prezzo medio del medesimo trimestre dell'anno 2019.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

3. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

4. L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014.

5. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2026.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.1000/86

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

All'emendamento 1.1000 del Governo, lett. b), capoverso Art. 1-quater, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) al primo periodo, sostituire le parole "80 milioni", con le seguenti: "150 milioni";

2) al secondo periodo, le parole "80 milioni", con le seguenti: "150 milioni";

Conseguentemente, all'articolo 1-septies, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, alinea:

a) sostituire le parole "480 milioni", con le seguenti: "550 milioni";

b) sostituire le parole "80 milioni", con le seguenti: "150 milioni";

2) al comma 1, dopo la lett. f), inserire la seguente:

"f-bis) quanto a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 1-bis."

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. La spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2026, una minore spesa complessiva annua quantificata in 70 milioni di euro."

1.1000/87

[Camusso](#), [Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), capoverso Art. 1-quater, comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: « 80 milioni» con le seguenti: « 150 milioni di euro»

Conseguentemente, al capoverso Art. 1-septies, alla lettera h), sostituire le parole: « 100 milioni» con le seguenti: « 170 milioni»

1.1000/88

[Tajani](#)

All'emendamento 1.1000, lettera b), dopo il capoverso "Art. 1-quater" inserire il seguente:

«Art. 1-quater.1

(Disposizioni per la promozione del lavoro agile a seguito dell'incremento dei prezzi dei prodotti energetici))

1. A decorrere dal 1° maggio 2026 e fino al 31 dicembre 2026, in considerazione degli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo dei carburanti, ai rapporti di lavoro organizzati ed eseguiti in modalità agile, si applica una riduzione pari al 2 per cento sui premi assicurativi a carico del datore di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Ai relativi maggiori oneri, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.1000/89

[Tajani](#)

All'emendamento 1.1000, lettera b), dopo il capoverso "Art. 1-quater" inserire il seguente:

«Art. 1-quater.1

(Misure per il contenimento del consumo di carburanti e la promozione del lavoro agile a seguito dell'incremento dei prezzi dei prodotti energetici)

1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e della necessità di contribuire alla riduzione dei consumi di carburanti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, i datori di lavoro privati e le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono incentivare il ricorso al lavoro agile ai sensi del comma 2 e nel rispetto delle modalità previste dalla legge 22 maggio 2017, n. 81, in misura comunque

superiore a quella concordata fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legge

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'accesso al lavoro agile è agevolato attraverso la stipula di accordi collettivi, aziendali o territoriali, che prevedano:

a) una programmazione del lavoro agile volta a coprire almeno il 50% dell'orario di lavoro mensile, ove la prestazione sia compatibile con tale modalità;

b) la semplificazione delle procedure di comunicazione obbligatoria, ferma restando l'informativa sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro.

3. Per i lavoratori dipendenti che dichiarino, sotto la propria responsabilità, di utilizzare mezzi di trasporto privati per il raggiungimento della sede di lavoro, la stipula dell'accordo individuale di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, costituisce titolo preferenziale per l'accesso alla programmazione o smart working. La distanza minima tra la residenza dei dipendenti pendolari e la sede di lavoro per la considerazione di sede disagiata, ai fini dell'accesso prioritario alle modalità di lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, è ridotta, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, da 150 a 30 chilometri.

4. Le amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Ai rapporti di lavoro organizzati ed eseguiti in modalità agile, si applica una riduzione pari all'1 per cento sui premi assicurativi a carico del datore di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Ai relativi maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.1000/90

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

All'emendamento 1.1000, lettera b) capoverso articolo 1-sexies, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-bis. Per le società di cui all'articolo 112, comma 7, alinea ultimo periodo, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, le disposizioni ivi previste continuano ad applicarsi fino al 30 novembre 2027.»

1.1000/91

[Lotito](#), [Damiani](#), [Trevisi](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), capoverso "Art. 1-sexies", dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), le parole "15 settembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "15 ottobre 2026";

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) il debitore rende tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026 la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 86, della legge n. 199 del 2025, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 ottobre 2026. Tale dichiarazione può essere integrata entro la data del 15 dicembre 2026";

3) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente, le prime cinque il 31 marzo, il 31

maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre dell'anno 2027 e quelle dalla sesta alla cinquantaquattresima il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2028. In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° aprile 2027";

4) alla lettera d), le parole "31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2027";

5) alla lettera e), le parole "31 gennaio 2027" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2027";

b) al comma 2, le parole "30 giugno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2026".

1.1000/92

[Turco](#), [Croatti](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), capoverso «Art. 1-sexies», aggiungere, in fine, il seguente: «2-bis. L'articolo 7-bis, del decreto legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, è abrogato.».

1.1000/93

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

All'emendamento 1.1000, lettera b), dopo il capoverso <art. 1-sexies> inserire il seguente:

«Art. 1-sexies.1

(Disposizioni in materia di sanzioni per omessa, errata o tardiva trasmissione dei dati sui corrispettivi giornalieri)

1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 2-*quinquies*, ultimo periodo, dopo le parole «del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127» sono aggiunte le seguenti: «, salvo il caso in cui tra il numero delle operazioni regolate con pagamento elettronico, registrate e memorizzate ai fini della trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, e il numero dei pagamenti elettronici accettati vi sia una discrepanza non superiore al 5 per cento»;

b) all'articolo 12, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento alle ipotesi di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le sanzioni si applicano salvo il caso in cui tra il numero delle operazioni regolate con pagamento elettronico, registrate e memorizzate ai fini della trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, e il numero dei pagamenti elettronici accettati vi sia una discrepanza non superiore al 5 per cento.».

2. Al testo unico delle sanzioni delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 36, comma 6, ultimo periodo, dopo le parole «del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127» sono aggiunte le seguenti: «, salvo il caso in cui tra il numero delle operazioni regolate con pagamento elettronico, registrate e memorizzate ai fini della trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, e il numero dei pagamenti elettronici accettati vi sia una discrepanza non superiore al 5 per cento»;

b) all'articolo 37, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento alle ipotesi di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le sanzioni si applicano salvo il caso in cui tra il numero delle operazioni regolate con pagamento elettronico, registrate e memorizzate ai fini della trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, e il numero dei pagamenti elettronici accettati vi sia una discrepanza non superiore al 5 per cento.».

1.1000/94

[Turco](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), dopo il capoverso «Art. 1-sexies», inserire il seguente:

«Art. 1-sexies.1

(Interpretazione autentica del concorso nelle violazioni tributarie)

1. Le disposizioni in materia di concorso nelle violazioni tributarie, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché di cui all'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, si interpretano nel senso che il concorso del professionista o consulente è configurabile quando risulti accertato un contributo causale, anche agevolatore, fornito con coscienza e volontà alla realizzazione dell'illecito. La responsabilità del professionista è altresì configurabile quando abbia omesso di rilevare irregolarità manifeste, evidenti e non controverse che, secondo la diligenza qualificata richiesta dalla natura dell'attività esercitata, non potevano essere ignorate.
2. La responsabilità del professionista non può essere desunta dalla mera posizione professionale, né dallo svolgimento di attività tipiche se effettuate nel rispetto della diligenza qualificata di cui all'articolo 1176, secondo comma, del codice civile.
3. In ogni caso, la responsabilità è esclusa quando il professionista o il consulente dimostri di avere operato sulla base di dati forniti dal cliente e di avere adottato le verifiche normalmente esigibili in relazione alla natura dell'attività svolta.
4. Nei casi caratterizzati da obiettiva incertezza normativa o interpretativa, non è punibile il professionista o il consulente che abbia fatto affidamento su un'interpretazione logica, ragionevole e motivata della normativa tributaria.
5. Resta ferma la responsabilità del professionista o del consulente qualora sia accertato che abbia consapevolmente contribuito, anche mediante omissione di controlli doverosi in presenza di evidenti anomalie, alla realizzazione della violazione.».

1.1000/95

[Romeo](#), [Garavaglia](#), [Borghesi](#)

All'emendamento 1.1000, lettera b), dopo il capoverso <art. 1-sexies> inserire il seguente:

«Art. 1-sexies.1

(Modifiche al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90)

1. All'articolo 16, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2.1. A decorrere dal 1° gennaio 2027, tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, rientrano, nel limite massimo del 15 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili alla detrazione, le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di intervento."»

1.1000/96

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

All'emendamento 1.1000, lettera b), dopo il capoverso <art. 1-sexies> inserire il seguente:

«Art. 1-sexies.1

(Misure in materia di definizione agevolata)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dopo il comma 101 è inserito il seguente:

"101-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi da 82 a 101 del presente articolo si applicano altresì ai debiti derivanti dagli atti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché agli avvisi di addebito emessi dall'INPS ai sensi dell'articolo 30 del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010, affidati per la riscossione all'agente

della riscossione entro il 31 dicembre 2025. Ai fini del presente comma, i debitori possono estinguere i predetti debiti senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento delle somme dovute a titolo di capitale e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione degli atti della riscossione. Restano fermi le modalità, i termini e gli effetti previsti dai medesimi commi da 82 a 101".

1.1000/97

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

All'emendamento 1.1000, lettera b), dopo il capoverso <art. 1-sexies> inserire il seguente:

«Art. 1-sexies.1

(Misure in materia di definizione agevolata)

1. Limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni presentate ai sensi dell'articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i debitori che, alla data del 31 dicembre 2025, sono incorsi nell'inefficacia della relativa definizione agevolata a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme dovute per effetto dell'adesione alla predetta procedura di definizione agevolata, possono essere riammessi alla medesima mediante presentazione, entro il 31 luglio 2026, della dichiarazione prevista dal medesimo comma 235 dell'articolo 1 della citata legge n. 197 del 2022.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza nonché gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni e non possono essere avviate nuove procedure cautelari o esecutive.

3. La dichiarazione è resa con le modalità, esclusivamente telematiche, che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione; con la medesima dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dalla normativa vigente in materia di definizione agevolata.

4. L'agente della riscossione comunica ai debitori, entro il 30 settembre 2026, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché il piano di pagamento delle rate.

5. Ai fini della riammissione, restano validi i versamenti eventualmente già effettuati e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 231 a 252 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

6. I versamenti sono considerati tempestivi se effettuati entro cinque giorni dalla scadenza. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento superiore a tale termine, la definizione non produce effetti.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 42 milioni di euro per l'anno 2026, 3,6 milioni di euro per l'anno 2027, 4,34 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307."

1.1000/98

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

All'emendamento 1.1000, lettera b), dopo il capoverso <art. 1-sexies> inserire il seguente:

«Art. 1-sexies.1

(Misure in materia di decadenza dalla definizione agevolata)

1. Il pagamento dei debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024 per i quali, alla data del 30 novembre 2025, si è determinata l'inefficacia della definizione, ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi, dell'articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ovvero dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, nonché le somme iscritte a

ruolo e oggetto di ripartizione del pagamento ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive integrazioni e modificazioni, è effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2026, o nel numero massimo di centoventi rate mensili, di pari ammontare, comprensivo delle somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e l'aggio della riscossione, con scadenza al 31 luglio 2026 della prima rata."

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 2-*bis*, stimati in 4,02 milioni di euro per l'anno 2026, 1,6 milioni di euro per l'anno 2027, 2,34 milioni di euro per l'anno 2028, e 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023.

1.1000/99

[Borghesi, Garavaglia](#)

All'emendamento 1.1000, lettera b), dopo il capoverso <art. 1-sexies> inserire il seguente:

«Art. 1-sexies.1

(Disposizioni in materia di impignorabilità delle somme depositate sui conti correnti dei contribuenti in regola con le procedure di definizione agevolata e rateizzazione dei debiti fiscali)

1. Al fine di garantire il regolare adempimento delle procedure di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, nonché di assicurare la continuità dei versamenti dovuti dai contribuenti aderenti ai relativi istituti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 545 del codice di procedura civile, le somme depositate sui conti correnti bancari e postali intestati ai soggetti che risultano in regola con i piani di rateizzazione e pagamento previsti di cui all'articolo 1, commi da 231 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, nonché all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive integrazioni e modificazioni, non possono essere assoggettate ad azioni esecutive o cautelari, ivi comprese le procedure di pignoramento presso terzi di cui agli articoli 72-*bis* e 72-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fino al completamento delle predette definizioni agevolate o rateazioni.

2. La disposizione di cui al precedente comma si applica fino all'eventuale decadenza dai benefici della definizione agevolata o della rateazione e resta subordinata all'adempimento delle obbligazioni di pagamento previste dalle disposizioni delle definizioni agevolate ivi previste."

1.1000/100

[Borghesi, Garavaglia](#)

All'emendamento 1.1000, lettera b), dopo il capoverso <art. 1-sexies> inserire il seguente:

«Art. 1-sexies.1

(Disposizioni in materia di adesione alla definizione agevolata dei soggetti in regola con la rateizzazione ordinaria)

1. I soggetti che risultano in regola con il pagamento delle somme iscritte a ruolo e già oggetto di ripartizione ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive integrazioni e modificazioni, inclusi i carichi degli enti territoriali di cui all'articolo 10-*quinquies* del decreto legge 27 marzo 2026, n.38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n.88, nonché agli avvisi di addebito emessi dall'INPS ai sensi dell'articolo 30 del decreto-legge n. 78 del 2010, possono presentare domanda di definizione agevolata ai sensi dell'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n.199, per i medesimi carichi entro i termini previsti per i Comuni aderenti."

1.1000/101

[Borghesi, Garavaglia](#)

All'emendamento 1.1000, lettera b), dopo il capoverso <art. 1-sexies> inserire il seguente:

«Art. 1-sexies.1

(Ulteriori misure in materia di dichiarazioni fiscali)

1. Il versamento delle rate, in scadenza il 30 novembre 2025 e il 28 febbraio 2026, da corrispondere ai sensi dell'articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dell'articolo 3-bis, comma 2, lettera b), numero 2), del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia della definizione se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni del comma 244 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022, entro il 31 luglio 2026.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in 1,02 milioni di euro per l'anno 2026, 0,6 milioni di euro per l'anno 2027, 0,34 milioni di euro per l'anno 2028, e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023.

1.1000/102

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), sostituire il capoverso "Art. 1-septies" con il seguente:

"Art. 1-septies

(Meccanismo di stabilizzazione dei prezzi dei prodotti energetici)

1. Al fine di contenere gli effetti economici derivanti da eccezionali incrementi dei prezzi dei prodotti energetici, è istituito un meccanismo di stabilizzazione a tutela degli utenti finali, alimentato da un contributo straordinario a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, anche in via non prevalente, attività di estrazione di idrocarburi, raffinazione del petrolio, produzione, importazione, commercializzazione, distribuzione o vendita di prodotti petroliferi, gas naturale e carburanti.
2. Il contributo di cui al comma 1 è dovuto qualora, per almeno quindici giorni consecutivi, il prezzo medio del petrolio greggio Brent e del gas naturale rilevato presso i principali mercati europei di riferimento registri un incremento superiore al 10 per cento rispetto alla media dei prezzi rilevati nei tre anni precedenti.
3. Il superamento della soglia di cui al comma 2 è accertato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro quindici giorni dalla data di maturazione delle condizioni previste dal medesimo comma 2.
4. A decorrere dalla data di adozione del decreto di cui al comma 3, è dovuto un contributo straordinario determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sulla quota del reddito imponibile eccedente del 10 per cento la media dei redditi imponibili conseguiti nei tre periodi d'imposta antecedenti a quello in corso alla medesima data.
5. Le maggiori entrate derivanti dal contributo di cui al presente articolo affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono destinate al finanziamento di misure di riduzione del prezzo finale dei carburanti, del gas naturale e dei prodotti energetici a beneficio degli utenti finali, nonché di interventi di sostegno in favore delle famiglie e delle imprese maggiormente esposte agli incrementi dei prezzi energetici.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, incluse le modalità di rilevazione dei prezzi di riferimento, di determinazione della media triennale, di liquidazione e versamento del contributo e di utilizzo delle risorse.

1.1000/103

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), sostituire il capoverso "Art. 1-septies" con il seguente:

"Art. 1-septies

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, commi 4-*bis* e 4-*ter*, 1-*bis*, 1-*ter*, commi da 1 a 6, 1-*quater* e 1-*quinquies*, pari a 480 milioni di euro per l'anno 2026 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 e valutati in 144,1 milioni di euro per l'anno 2026, 5,15 milioni di euro per l'anno 2027, 6,95 milioni di euro per l'anno 2028, 5,15 milioni di euro per l'anno 2029 e 4,3 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede:

a) quanto a 624,1 milioni di euro per l'anno 2026, a valere, fino al fabbisogno, sulle maggiori entrate rivenienti da quanto disposto dai successivi commi 2, 3 e 4;

b) quanto a 85,15 milioni di euro per l'anno 2027, 86,95 milioni di euro per l'anno 2028, 85,15 milioni di euro per l'anno 2029 e 4,3 milioni di euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto ai restanti 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzioni del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. La disciplina di cui all'articolo 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 si applica, fatte salve le previsioni di cui ai successivi commi 4 e 5, anche con riferimento al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2025.

3. Il contributo di solidarietà di cui al comma precedente è dovuto per il solo anno 2026 ed altresì dai soggetti che svolgono anche in via non prevalente l'attività di cui al richiamato comma 115, ed è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sulla quota del reddito imponibile eccedente del 10 per cento la media dei redditi imponibili conseguiti nei tre periodi d'imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Non concorrono alla determinazione dell'ammontare di cui al precedente periodo le operazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali che intercorrono tra i soggetti di cui al richiamato comma 115.

4. In deroga a quanto stabilito dal richiamato comma 117, il contributo è liquidato e versato entro il 30 novembre 2026 secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

1.1000/104

[Pirro](#), [Turco](#), [Croatti](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), capoverso "Art. 1-septies.", comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le lettere a), c), d), f) e l);

b) alla lettera g) sostituire le parole: "quanto a 8,1 milioni di euro per l'anno 2026, 0,95 milioni di euro per l'anno 2027" con le seguenti: "quanto a 516 milioni di euro per l'anno 2026, 80,95 milioni di euro per l'anno 2027".

1.1000/105

[Damante](#), [Turco](#), [Croatti](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), capoverso "Art. 1-septies.", comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera a);

b) alla lettera g) sostituire le parole: "quanto a 8,1 milioni di euro per l'anno 2026" con le seguenti: "108,1 milioni per l'anno 2026".

1.1000/106

[Tajani](#), [Manca](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), capoverso Art. 1-septies, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: « a) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»

1.1000/107

[Pirro](#), [Turco](#), [Croatti](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), capoverso "Art. 1-septies.", comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera c);

b) alla lettera g) sostituire le parole: "quanto a 8,1 milioni di euro per l'anno 2026" con le seguenti: "quanto a 259,1 milioni di euro per l'anno 2026".

1.1000/108

[Tajani](#), [Manca](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Irto](#), [Franceschelli](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), capoverso Art. 1-septies, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: « c) quanto a 251 milioni di euro per l'anno 2026, a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 251 milioni per l'anno 2026, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

1.1000/109

[Pirro](#), [Turco](#), [Croatti](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), capoverso "Art. 1-septies.", comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera d);

b) alla lettera g) sostituire le parole: "quanto a 8,1 milioni di euro per l'anno 2026, 0,95 milioni di euro per l'anno 2027" con le seguenti: "quanto a 73,1 milioni di euro per l'anno 2026, 80,95 milioni di euro per l'anno 2027".

1.1000/110

[Tajani](#), [Manca](#), [Irto](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Basso](#), [Fina](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), capoverso Art. 1-septies, comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: « d) quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2026, a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 65 milioni per l'anno 2026, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

1.1000/111

[Pirro](#), [Turco](#), [Croatti](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), capoverso "Art. 1-septies.", comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera f);

b) alla lettera g) sostituire le parole: "quanto a 8,1 milioni di euro per l'anno 2026" con le

seguenti: "quanto a 88,1 milioni di euro per l'anno 2026".

1.1000/112

[Tajani](#), [Manca](#), [Irto](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Basso](#), [Fina](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), capoverso Art. 1-septies, comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente: « f) quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2026, a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 80 milioni per l'anno 2026, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

1.1000/113

[Pirro](#), [Turco](#), [Croatti](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), capoverso "Art. 1-septies.", comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera l);

b) alla lettera l) sostituire le parole: "quanto a 8,1 milioni di euro per l'anno 2026" con le seguenti: "quanto a 28,1 milioni di euro per l'anno 2026".

1.1000/114

[Zedda](#), [Orsomarso](#)

All'emendamento 1.1000, comma 1, lettera b), dopo il capoverso Art. 1-septies, inserire il seguente

«Art. 1-septies.bis

(Disposizioni in materia di concordato preventivo biennale)

1. Al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'adesione al concordato in assenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 è priva di effetti.»;

b) all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In caso di rinnovo del concordato, ferma l'applicazione dell'articolo 19, comma 3, i benefici di cui all'articolo 9-bis, comma 11, lettere a), b) ed e), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono così riconosciuti:

a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 100.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive;

b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 100.000 euro annui;

c) l'anticipazione di due anni dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»;

c) all'articolo 19, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In caso di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per rimuovere errori od omissioni relativi ai ricavi, compensi o altri dati indicati nella dichiarazione dei redditi o comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato, il reddito o il valore netto della produzione

concordati sono rideterminati sulla base dei dati modificati o integrati. Le sanzioni correlate alle violazioni di cui al primo periodo, compresa la sanzione disposta dall'articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, possono essere definite mediante il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.»;

d) all'articolo 20, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In caso di rinnovo del concordato, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.»;

e) all'articolo 22:

1) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «30 per cento dei ricavi» inserire le seguenti: «o compensi» e le parole: «, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità di cui al comma 2», sono soppresse;

2) al comma 1, sostituire le lettere b) e c) dalle seguenti:

«b) a seguito di accertamento, nel periodo d'imposta precedente a quelli oggetto del concordato, risulta la presenza di errori od omissioni nei dati comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato, tali che il reddito o il valore netto della produzione calcolati sulla base dei dati corretti risultino superiori di almeno il 30 per cento rispetto al reddito o al valore netto della produzione concordati;

c) risultano commesse altre violazioni di non lieve entità di cui al comma 2;»;

3) al comma 1, la lettera d) è soppressa;

4) al comma 2, sostituire le parole: «alla lettera a)» con le seguenti: «alla lettera c)» e la lettera b) è soppressa;

5) al comma 3, sostituire le parole: «lettere a) e b)» con le seguenti: «lettera a)» e le parole «sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza» con le seguenti: «e si configuri la causa di non punibilità di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.».

1.1000/115

[Zedda, Orsomarso](#)

All'emendamento 1.1000, comma 1, lettera b), dopo il capoverso Art. 1-septies, inserire il seguente

«Art. 1-septies.bis

(Violazioni degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici)

1. Al decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 471, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 2-*quinquies*, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Nei casi di violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, la sanzione amministrativa di cui al primo periodo è ridotta a 20 euro, comunque entro il limite massimo di euro 500 per ciascun anno.";

b) all'articolo 11, comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Nei casi di mancato collegamento dello strumento *hardware* o *software* mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici di cui all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 12, la sanzione amministrativa di cui al primo periodo è ridotta ad euro 500, con un massimo di euro 2.000.".

c) all'articolo 12:

1. al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole ", 2 e 3" con le seguenti "e 2";

2. al comma 3, l'ultimo periodo è soppresso.».

1.1000/116

[Ternullo](#), [Lotito](#), [Trevisi](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), dopo il capoverso "Art. 1-septies" aggiungere il seguente:

«Art. 1-octies

1. Al fine di assicurare certezza ai rapporti giuridici relativi alla proprietà degli immobili adibiti ad abitazione principale e semplificare i procedimenti di competenza dei comuni senza oneri per lo Stato, all'articolo 1, comma 741, lett. b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:

"Al fine di consentire l'esercizio del predetto diritto di scelta sono inficiati di nullità rilevabile d'ufficio in ogni sede gli atti di accertamento e tutti gli atti di imposizione, anche per gli anni precedenti, non preceduti dal necessario contraddittorio con gli interessati".».

1.1000/117

[Zanettin](#), [Trevisi](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), dopo il capoverso "Art. 1-septies" aggiungere il seguente:

«Art. 1-octies

(Disposizioni urgenti in materia di voto nel concordato nella liquidazione giudiziale e nel fallimento)

1. All'articolo 243, comma 7, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole "o altri intermediari finanziari" sono sostituite dalle seguenti: "o altri intermediari finanziari, incluse le società per la cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130".

2. All'articolo 127, settimo comma, del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole "o altri intermediari finanziari" sono sostituite dalle seguenti: "o altri intermediari finanziari, incluse le società per la cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130".

3. Le disposizioni del presente articolo hanno natura di interpretazione autentica. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli articoli 243, comma 7, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e 127, settimo comma, del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si interpretano nel senso che il diritto di voto è attribuito anche per i crediti trasferiti alle società per la cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, dopo la sentenza che ha dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale o dopo la dichiarazione di fallimento.».

1.1000

Il Governo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

"4-bis. In considerazione del perdurare dell'incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio, sui gas di petrolio liquefatti (GPL) e sul gas naturale usati come carburanti, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, dal 23 maggio 2026 e fino al 6 giugno 2026, nelle seguenti misure:

- a) benzina: 622,90 euro per mille litri;
- b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 572,90 euro per mille litri;
- c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 242,77 euro per mille chilogrammi;
- d) gas naturale usato come carburante: zero euro per metro cubo.

4-ter. Per il medesimo periodo di cui al comma 4-bis, l'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n.

651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, è rideterminata nella misura di 572,90 euro per mille litri.

4-*quater*. Agli oneri derivanti dai commi 4-*bis* e 4-*ter*, valutati in 133,8 milioni di euro per l'anno 2026 e in 1,8 milioni per l'anno 2028 si provvede ai sensi dell'articolo 1-*septies*.";

b) *dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:*

"Art. 1-*bis*.

(Proroga del finanziamento in favore della società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria nell'ambito della procedura di cessione del compendio aziendale)

1. All'articolo 3-*bis* del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2026, n. 8, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. Al fine di corrispondere alle indifferibili ed urgenti esigenze di preservare la funzionalità degli impianti siderurgici di proprietà della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, nelle more della procedura di vendita in corso, il Ministero delle imprese e del Made in Italy è autorizzato a trasferire direttamente alla società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria, su richiesta dell'organo commissariale della medesima società, in una soluzione, sino a ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2026, a titolo di finanziamento oneroso, conformemente alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, sulla base di quanto già previsto dalla Decisione della Commissione europea del 9 febbraio 2026 - C(2026) 891 final (SA. 121569 2026/N). Alla restituzione del finanziamento di cui al primo periodo la società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria provvede entro 6 mesi dalla data di scadenza del contratto di affitto stipulato con ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria o se più breve, entro 6 mesi dalla vendita dei compendi aziendali. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2.».».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 1-*septies*.

Art. 1-*ter*.

(Proroga del credito d'imposta in favore dell'autotrasporto e dell'agricoltura)

1. Al decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1:

1) al primo periodo le parole «in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «in ciascuno dei mesi da marzo a giugno dell'anno 2026»;

2) al secondo periodo le parole «100 milioni di euro per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2026».

2. All'articolo 8-*ter*, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, le parole «30 milioni di euro per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «90 milioni di euro per l'anno 2026» e le parole «nel mese di marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «nei mesi da marzo a maggio dell'anno 2026».

3. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo dei fertilizzanti agricoli, conseguente alle recenti crisi internazionali, alle imprese agricole è riconosciuto, nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2026, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di fertilizzanti agricoli, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fino al 30 per cento della spesa effettuata, per l'acquisto dei suddetti fertilizzanti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 3 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio

2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito dell'impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

5. Il contributo straordinario di cui al comma 3 è concesso ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea C/2026/2593 adottata il 29 aprile 2026, recante "Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente". Ai relativi adempimenti provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

6. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, con particolare riguardo al rispetto del limite di spesa, alle procedure di concessione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

7. All'articolo 24-ter, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo la parola: "sessanta" è sostituita dalla seguente: "trenta";

b) in fine, è aggiunto il seguente periodo: "*Per la fruizione del rimborso con la modalità di cui al presente comma, la dichiarazione di cui al comma 4 è presentata esclusivamente in forma telematica.*". La disposizione di cui al presente comma ha effetto a decorrere dal 1° ottobre 2026.

8. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 1-septies.

Art. 1-quater.

(Rinnovo contrattuale in favore del trasporto pubblico locale)

1. Il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per il finanziamento del rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 1-septies.

Art. 1-quinquies.

(Disposizioni urgenti per l'istituzione del Centro di assistenza tecnica "South East European Technical Assistance Center")

1. E' autorizzata la sottoscrizione dell'accordo con il Fondo Monetario Internazionale per l'istituzione del Centro di assistenza tecnica denominato South East European Technical Assistance Center (SEETAC) con sede in Roma. Agli oneri derivanti dal primo periodo, valutati in 10,3 milioni di euro per l'anno 2026, 5,15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 e in 4,3 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 1-septies.

Art. 1-sexies.

(Differimento per l'anno 2026 dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali)

1. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite

stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1.

Art. 1-septies.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, commi 4-bis e 4-ter, 1-bis, 1-ter, commi da 1 a 6, 1-quater e 1-quinquies, pari a 480 milioni di euro per l'anno 2026 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 e valutati in 144,1 per l'anno 2026, 5,15 milioni di euro per l'anno 2027, 6,95 milioni di euro per l'anno 2028, 5,15 milioni di euro per l'anno 2029 e 4,3 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione, in termini di sola cassa, del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in relazione alla esigibilità degli accordi per la coesione di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Agli accordi di cui al primo periodo sarà data, comunque, attuazione negli importi complessivi dagli stessi previsti a valere sulle risorse stanziare ai sensi dell'articolo 1, comma 750, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;

b) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

c) quanto a 251 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34;

d) quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2026 e 80 per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per il potenziamento delle reti metropolitane e del trasporto rapido di massa, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118;

e) quanto a 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2030 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

f) quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;

g) quanto a 8,1 milioni di euro per l'anno 2026, 0,95 milioni di euro per l'anno 2027, 86,95 milioni di euro per l'anno 2028, 85,15 milioni di euro per l'anno 2029 e 4,3 milioni di euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

h) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

i) quanto a 4,2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese rivenienti dall'articolo 4;

l) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando:

- 1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 6.494.275;
- 2) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 1,85 milioni di euro;
- 3) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 1,14 milioni di euro;
- 4) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 1,1 milioni di euro;
- 5) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 1,5 milioni di euro;
- 6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 0,75 milioni di euro;
- 7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 1,5 milioni di euro;
- 8) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 2 milioni di euro;
- 9) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 1,3 milioni di euro;
- 10) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per euro 1.865.725;
- 11) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 0,5 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Il decreto-legge 22 maggio 2026, n. 89, recante «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi e di sostegno alle attività economiche per il protrarsi della crisi dei mercati internazionali», è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 22 maggio 2026, n. 89.".

1.0.85 (testo 2)

[Garavaglia](#), [Bergesio](#), [Minasi](#), [Borghesi](#), [Zedda](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Misure urgenti in materia di sollecitazioni commerciali telefoniche)

1. All'articolo 51, comma 8-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "fornitura di energia elettrica e gas" sono inserite le seguenti: "e servizi di telecomunicazioni";

b) al secondo periodo:

1) dopo le parole "Il professionista" sono aggiunte le seguenti "attivo nei settori di cui al precedente periodo";

2) le parole "di energia elettrica e gas" sono soppresse;

3) dopo le parole "a ricevere proposte commerciali" sono aggiunte le seguenti "relative a forniture di beni, prodotti o servizi offerti dagli stessi professionisti".

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1891

XIX Legislatura

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)
- [Dossier](#)
- [Trattazione in Commissione](#)
- [Trattazione in consultiva](#)

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali

Titolo breve: *d-l n. 63/2026 - Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 475 \(pom.\)](#)

12 maggio 2026

4^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 346 \(pom.\)](#)

12 maggio 2026

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 558 \(pom.\)](#)

19 maggio 2026

[N. 559 \(ant.\)](#)

20 maggio 2026

8^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)

[N. 274 \(pom.\)](#)

12 maggio 2026

[N. 276 \(pom.\)](#)

19 maggio 2026

9^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

[N. 300 \(pom.\)](#)

12 maggio 2026

[N. 302 \(pom.\)](#)

19 maggio 2026

Comitato per la legislazione

[N. 77 \(pom.\)](#)

12 maggio 2026

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 475(pom.) del 12/05/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 12 MAGGIO 2026

475^a Seduta

Presidenza del Presidente

[DE PRIAMO](#)

Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1878\)](#) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Kuwait sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 13 gennaio 2026
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **[DE PRIAMO](#)** (FdI), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo, proponendo, per quanto di competenza, l'espressione di un parere non ostativo.

Previa dichiarazione di voto di astensione, a nome dei rispettivi Gruppi, della senatrice **[GAUDIANO](#)** (M5S) e del senatore **[GIORGIS](#)** (PD-IDP), verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

[\(1879\)](#) Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Paraguay, fatto ad Assunzione il 7 luglio 2023
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **[DE PRIAMO](#)** (FdI), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo, proponendo, per quanto di competenza, l'espressione di un parere non ostativo.

Previa dichiarazione di voto di astensione della senatrice **[GAUDIANO](#)** (M5S), verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

[\(1884\)](#) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note Verbali, fatto al Cairo il 3 agosto ed il 10 settembre 2025, concernenti la proroga di validità del Memorandum d'intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica Araba d'Egitto sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 23 marzo 1998
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **[DE PRIAMO](#)** (FdI), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo, proponendo, per quanto di competenza, l'espressione di un parere non ostativo.

Il senatore **[GIORGIS](#)** (PD-IDP) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo, ritenendo che la questione legata al tristemente noto "caso Regeni" non possa essere sottaciuta e vada, al contrario, rimarcata in ogni occasione, a maggior ragione quando si affrontano relazioni e trattati tra l'Italia e l'Egitto.

La senatrice **[GAUDIANO](#)** (M5S) annuncia il voto di astensione del proprio Gruppo.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) dichiara il voto contrario, associandosi alle motivazioni illustrate dal senatore Giorgis.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(1588) Deputato BAGNAI e altri. - Modifiche all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernenti l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell'integrità fisica del soggetto interessato, nonché istituzione della Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [DE PRIAMO](#) (*FdI*), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo, proponendo, per quanto di competenza, l'espressione di un parere non ostativo.

Prevvia dichiarazione di voto favorevole della senatrice [GAUDIANO](#) (*M5S*), verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(1891) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali

(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [DE PRIAMO](#) (*FdI*), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo, proponendo, per quanto di competenza, l'espressione di un parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) annuncia il voto contrario, sottolineando come il Governo e la maggioranza persistano, in maniera falsa e propagandistica, ad imputare al "superbonus" le ragioni della mancanza di risorse per fronteggiare il rincaro dei beni energetici. Si finge, invece, di dimenticare come tale istituto sia stato soltanto avviato dal governo Conte, per dare una scossa all'economia, e sia stato poi stabilizzato dai successivi governi, incluso l'attuale.

Inoltre, i provvedimenti adottati dall'esecutivo Meloni fanno pagare i costi della crisi soltanto ai consumatori che devono acquistare il carburante per le automobili, senza invece toccare gli extra-profitti delle imprese del settore energetico.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(1552) MALAN e altri. - Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

(Parere alle Commissioni 8a e 9a riunite sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [DE PRIAMO](#) (*FdI*), in qualità di relatore, illustra gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito nella seduta del 5 maggio scorso, proponendo, per quanto di competenza, l'espressione di un parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) annuncia il voto contrario, ritenendo che il provvedimento in oggetto non assicuri un adeguato bilanciamento tra l'esercizio dell'attività venatoria e altri interessi concorrenziali.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) annuncia il voto contrario, ricordando la forte contrapposizione in atto nelle Commissioni di merito sul disegno di legge n. 1552, oltre che una presa di posizione molto dura dovuta al fatto che il Governo ha tenuto all'oscuro il Parlamento di una lettera della Commissione europea, risalente allo scorso mese di dicembre, in cui viene espressa una valutazione molto negativa sul disegno di legge, che di fatto consente un esercizio illimitato dell'attività venatoria, tale per cui il provvedimento è stato ribattezzato come "spara tutto" da diverse associazioni di settore.

A fronte delle forti perplessità suscitate, sarebbe opportuna una pausa di riflessione.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto dei rilievi del senatore De Cristofaro, evidenziando come, in questa sede, non vi sia la possibilità di verificarli.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) dichiara il voto contrario, osservando come il disegno di legge e gli emendamenti si allontanino dai vincoli derivanti dall'ordinamento giuridico europeo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(1748) POTENTI. - Dichiarazione di monumento nazionale della miniera di Montecatini Val di Cecina in provincia di Pisa

(Parere alla 7a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [DE PRIAMO](#) (Fdl), in qualità di relatore, illustra l'emendamento 1.1 (testo 2) approvato dalla Commissione di merito, proponendo, per quanto di competenza, l'espressione di un parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) dichiara il voto favorevole, pur criticando il carattere disorganico di una legislazione che individua di volta in volta diversi monumenti nazionali.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore

IN SEDE REFERENTE

(1809) Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

(Esame e rinvio)

Il presidente [DE PRIAMO](#) (Fdl), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, sottolineando che il provvedimento in esame, d'iniziativa governativa, si compone di sei articoli recanti modifiche all'intesa tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, stipulata il 4 aprile 2007 e approvata con la legge n. 245 del 2012.

L'articolo 1 stabilisce l'approvazione dell'intesa.

L'articolo 2 modifica l'articolo 7 della legge n. 245 del 2012, al fine di prevedervi il riconoscimento dei titoli di studio accademici in studi buddhisti e contemplativi.

L'articolo 3 interviene sulla predetta legge n. 245, introducendovi il nuovo articolo 8-bis, che reca disposizioni in materia di riconoscimento degli effetti civili dei matrimoni celebrati in Italia da ministri di culto buddhisti. La norma disciplina, tra le altre cose, l'obbligo di pubblicazioni, il rilascio del nulla osta da parte dell'ufficiale di stato civile, il dovere del ministro di culto di dare lettura, durante la celebrazione, degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi, nonché il contenuto dell'atto di matrimonio e la relativa procedura di trascrizione.

L'articolo 4 apporta modifiche all'articolo 20, comma 2, secondo periodo, della legge 245 del 2012, in materia di ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF. In particolare, la disposizione mira ad estendere le finalità della destinazione delle quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti (il cd. "inoptato") anche ad interventi ulteriori rispetto a quelli umanitari attualmente previsti dalla norma in esame, con l'espressa esclusione dell'attività di sostegno al culto.

L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Infine, l'articolo 6 prevede l'entrata in vigore del provvedimento lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

In conclusione, fa presente che, nella giornata di oggi, è pervenuto il parere non ostativo della 5ª Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1778) Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni ,

approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 aprile scorso.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sul provvedimento in titolo sono stati presentati, alla scadenza delle ore 18 di giovedì 7 maggio, 104 emendamenti e 16 ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Comunica altresì che è pervenuto il testo 2 dell'ordine del giorno G/1778/7/1, pubblicato in allegato.

Fa quindi presente che si procederà alla relativa illustrazione.

La senatrice [GAUDIANO](#) (M5S) illustra gli ordini del giorno a sua prima firma G/1778/2/1 e G/1778/3/1, rilevando come il primo voglia impegnare il Governo, nella fase di coinvolgimento di eventuali soggetti esterni nella valutazione delle prestazioni della pubblica amministrazione, ad evitare possibili conflitti di interesse che vadano ad inficiare il processo valutativo, rafforzando invece il

rapporto con l'utenza, destinataria dell'azione amministrativa; invece, il secondo ordine del giorno impegna il Governo a prendere in considerazione le opportune modifiche all'impianto di valutazione della *performance* della pubblica amministrazione, al fine di evitare la penalizzazione della maggioranza della dirigenza, che, seppur meritevole, verrebbe esclusa, per meri calcoli matematici, dalle valutazioni di eccellenza, prevedendo l'adozione di criteri e di indicatori di valutazione più omogenei.

Illustra poi l'emendamento 1.3, dando conto della relativa portata normativa.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) illustra le proposte emendative 1.1, volta a consentire lo stanziamento di risorse finanziarie adeguate al conseguimento degli obiettivi di legge, e 1.4 sull'adozione delle Carte della qualità dei servizi.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S), nell'illustrare gli emendamenti 2.1 e 2.8, richiama la necessità di coinvolgere le competenti commissioni parlamentari, anche al fine di contenere lo svuotamento delle prerogative del Parlamento posto in essere con decreti-legge privi dei presupposti straordinari di necessità e di urgenza e disegni di legge delega recanti principi e criteri direttivi vaghi ed indeterminati.

Osserva, poi, come la persistenza del Governo nell'ignorare il confronto con il Parlamento conduca all'adozione di provvedimenti distaccati dalle esigenze territoriali, quali la riclassificazione dei comuni montani, che ha penalizzato molte realtà delle Marche.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) illustra gli emendamenti 2.2 e 2.6, rilevando come il disegno di legge in esame rappresenti un oggettivo regresso rispetto alla centralità della contrattazione collettiva quale fonte di disciplina di determinate materie.

Il sottosegretario Matilde SIRACUSANO osserva come la tematica sottesa all'emendamento 2.6 - che lega una parte della misurazione di *performance* alla valutazione del personale dirigenziale da parte del personale non dirigenziale - possa essere affrontata in sede di esame degli ordini del giorno.

La senatrice [GAUDIANO](#) (M5S) illustra l'emendamento 3.1, soppressivo della lettera a) del comma 1, nonché l'emendamento 3.19, che consente alle amministrazioni pubbliche di incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, ai fini dell'attuazione degli impegni legati al PNRR.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) illustra l'emendamento 3.4 e gli altri emendamenti a sua prima firma riferiti all'articolo 3, sottolineando l'importanza di garantire la pubblicità e la massima trasparenza del sistema di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa ed individuale, assicurando anche il contraddittorio tra le parti.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento 3.2 e gli altri a sua prima firma riferiti all'articolo 3, ribadendo la necessità di salvaguardare gli ambiti di materia riservati alla contrattazione collettiva, anche in tema di partecipazione all'individuazione dei criteri di valutazione.

Illustra, quindi l'emendamento 3.6 - soppressivo della lettera b) del comma 1 - e, nel ricordare i precedenti tentativi falliti del ministro Brunetta, nel governo Berlusconi IV, rimarca la criticità di un sistema di valutazione basato su percentuali fisse, in quanto tale sistema innesca una competizione su un perimetro ristretto, con effetti di disincentivazione e frammentazione.

Si sofferma, infine, sull'emendamento 3.18, osservando come la valutazione di *performance* richiede necessariamente un adeguato investimento in termini di risorse finanziarie.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP), nell'illustrare l'emendamento 3.16, evidenzia come la previsione di un tetto di accesso ai meccanismi retributivi premiali inneschi competizioni non sempre positive in termini di efficacia. L'esperienza insegna che si vengono a creare dinamiche che peggiorano la qualità dell'azione amministrativa. Per questo, andrebbero valutati criteri diversi di distribuzione delle quote retributive premiali.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento 6.1 soppressivo dell'articolo 6, oltre alla proposta 8.1 focalizzata sugli indicatori di risultato riferiti agli utenti e ai destinatari dei servizi.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) illustra gli emendamenti 9.1 e 9.4, osservando come questi siano indicativi dell'approccio costruttivo del proprio gruppo: si tratta, infatti, di proposte volte a migliorare la qualità dell'azione delle pubbliche amministrazioni, esplicitando modalità di valutazione dell'operato

degli amministratori pubblici funzionali all'innalzamento del livello qualitativo.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) si sofferma sugli emendamenti 10.2, 11.1 e 11.8, rilevando l'importanza della qualità di indipendenza e terzietà del controllo.

Stigmatizza, quindi, l'assenza nel disegno di legge di adeguate risorse finanziarie.

Illustra poi l'emendamento 12.2 e gli altri a sua prima firma riferiti all'articolo 12, osservando come sia estremamente discutibile la previsione di sistemi paralleli e in competizione tra loro per la valutazione e la progressione di carriera.

Ancor più discutibile sarebbe poi la previsione di meccanismi di progressione in parte interni e in parte basati sulla selezione concorsuale. Peraltro, il meccanismo concorsuale consente di per sé la valorizzazione della professionalità.

Illustra, quindi, gli emendamenti 14.1, 14.5 e 14.6, evidenziando come il disegno di legge risulti concepito per le amministrazioni centrali e stigmatizzando le modalità applicative dell'articolo 110 del testo unico degli enti locali, sugli incarichi dirigenziali a contratto. Ritene poi che ancorare il conferimento di incarichi alla durata del mandato dei sindaci suscita forti perplessità.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) illustra le proposte emendative 15.1 e 15.4, osservando come quest'ultimo emendamento recepisca le sollecitazioni di diversi soggetti sentiti in audizione, in merito alla delicata questione interpretativa sull'efficacia delle disposizioni transitorie.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, i restanti emendamenti ed ordini del giorno sono dati per illustrati.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che - stante il fatto che il disegno di legge in titolo riveste la natura di collegato alla manovra di finanza pubblica - l'esame degli emendamenti potrà avere luogo una volta acquisito il parere della 5ª Commissione, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento.

Ricorda, invece, che sul testo del provvedimento è pervenuto un parere di nulla osta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

[\(1705\)](#) Felicia GAUDIANO. - Modifica all'articolo 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260, che reintroduce la festività del 2 novembre

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 6 maggio scorso.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che - alla scadenza delle ore 12 di ieri - sono stati presentati due emendamenti (pubblicati in allegato), che vengono dati per illustrati.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

[\(Doc. CCXLVII, n. 1\)](#) Schema di intesa preliminare per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, riferito alla regione Liguria, per le materie "protezione civile", "professioni" e "previdenza complementare e integrativa"

[\(Doc. CCXLVII, n. 2\)](#) Schema di intesa preliminare per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, riferito alla regione Liguria, per la materia "tutela della salute - coordinamento della finanza pubblica"

[\(Doc. CCXLVII, n. 3\)](#) Schema di intesa preliminare per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, riferito alla regione Lombardia, per le materie "protezione civile", "professioni" e "previdenza complementare e integrativa"

[\(Doc. CCXLVII, n. 4\)](#) Schema di intesa preliminare per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, riferito alla regione Lombardia, per la materia "tutela della salute - coordinamento della finanza pubblica"

[\(Doc. CCXLVII, n. 5\)](#) Schema di intesa preliminare per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,

referito alla regione Piemonte, per le materie "protezione civile", "professioni" e "previdenza complementare e integrativa"

(Doc. CCXLVII, n. 6) *Schema di intesa preliminare per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, riferito alla regione Piemonte, per la materia "tutela della salute - coordinamento della finanza pubblica"*

(Doc. CCXLVII, n. 7) *Schema di intesa preliminare per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, riferito alla regione Veneto, per le materie "protezione civile", "professioni" e "previdenza complementare e integrativa"*

(Doc. CCXLVII, n. 8) *Schema di intesa preliminare per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, riferito alla regione Veneto, per la materia "tutela della salute - coordinamento della finanza pubblica"*

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, del Regolamento, e rinvio)

Il **PRESIDENTE** avverte che gli schemi di intesa preliminare tra il Governo e le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto per il trasferimento di funzioni in materia di protezione civile, professioni e previdenza complementare ed integrativa, di cui rispettivamente ai numeri 1, 3, 5 e 7 del Documento CCXLVII presentano lo stesso testo per ciascuna delle regioni interessate.

Pertanto, si procederà ad un'unica illustrazione per i diversi documenti.

La Commissione prende atto.

La senatrice **PIROVANO** (*LSP-PSd'Az*), correlatrice del Documento CCXLVII, n. 3, anche a nome dei relatori dei documenti numeri 1, 5 e 7, illustra lo schema di intesa preliminare con le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto per l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie "protezione civile", "professioni" e "previdenza complementare e integrativa".

Ricorda che l'esame degli schemi di intesa preliminare avviene ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 86 del 2024, recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Lo schema di intesa consta di 14 articoli, suddivisi in 4 titoli.

L'articolo 1 individua l'oggetto degli schemi di intesa preliminare nell'attribuzione - ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione in materia di "regionalismo differenziato" - di ulteriori forme di autonomia alle regioni interessate nelle materie "protezione civile", "professioni" e "previdenza complementare e integrativa". Ciò nel rispetto, oltre che del principio di leale collaborazione tra gli enti che compongono la Repubblica, ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione (ossia Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato), anche degli articoli 3, 5, 81, 117 e 119 della Costituzione.

Le materie oggetto dell'intesa rientrano nelle cd. "materie no-LEP". Si tratta cioè di quelle materie in cui l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione non è subordinata alla previa determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP).

L'articolo 2 degli schemi di intesa prevede l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni di autonomia in materia di protezione civile, con particolare riferimento al potere di ordinanza regionale. Più nel dettaglio, autorizza il Presidente della Regione, in caso di eventi calamitosi di rilevanza regionale, a emanare ordinanze di protezione civile anche in deroga, fatte salve specifiche eccezioni, alla vigente normativa statale, nel rispetto di determinati limiti, sostanziali e procedurali.

Sul piano procedurale, in particolare, le ordinanze regionali di protezione civile sono soggette ad autorizzazione del Consiglio dei ministri, che ne stabilisce durata e ampiezza e può, peraltro, disporre la revoca. È prevista, infine, al ricorrere di gravi e comprovate ragioni d'urgenza, una procedura speciale che consente l'emanazione dell'ordinanza regionale senza la previa autorizzazione statale,

differendo quest'ultima a un momento successivo.

Le ordinanze regionali di protezione civile possono autorizzare l'apertura di apposite contabilità speciali, al fine di rendere più agevole l'erogazione delle risorse per l'attuazione delle misure e degli interventi necessari al superamento dell'emergenza.

Una direttiva del Presidente del Consiglio provvederà a definire i tempi e le procedure istruttorie propedeutiche alla deliberazione di autorizzazione o approvazione da parte del Consiglio dei ministri delle ordinanze regionali di protezione civile che derogano alla disciplina statale e a definire le linee guida non vincolanti finalizzate all'individuazione delle disposizioni statali di prassi derogabili dalla Regione in regime di emergenza.

L'articolo 3 degli schemi di intesa dispone che, per gli eventi calamitosi di rilievo nazionale che interessano esclusivamente il territorio della Regione, il Commissario delegato di protezione civile è individuato nel Presidente della Regione o, previa intesa con il Capo del Dipartimento della protezione civile, in altra persona dal medesimo Presidente indicata. Viene inoltre precisato che a tale Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

L'articolo 4 disciplina l'attribuzione alla Regione di potestà normativa e amministrativa in materia di protezione civile, individuando, al comma 1, le funzioni oggetto di attribuzione, relative al reclutamento, alla valorizzazione del personale e alla formazione degli operatori. Il comma 2 stabilisce che l'esercizio delle funzioni avvenga nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

L'articolo 5 estende ai veicoli e ai conducenti della Protezione civile della Regione l'applicazione della disciplina prevista dai commi 11 e 11-*bis* dell'articolo 138 del Codice della strada, che disciplina il regime speciale relativo ai veicoli e ai conducenti delle Forze armate e di altri corpi ed enti espressamente equiparati, prevedendo modalità peculiari in materia di immatricolazione, documenti di circolazione, abilitazione alla guida e impiego dei mezzi per finalità istituzionali.

L'articolo 6 reca una disposizione transitoria, con la quale si prevede che l'ordinanza regionale di protezione civile non possa derogare a norme statali concernenti funzioni afferenti a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, qualora in tale materia non siano stati previamente determinati i LEP.

L'articolo 7 attribuisce alla Regione funzioni normative e amministrative in materia di professioni di rilievo regionale, in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Sono escluse dall'attribuzione le professioni ordinistiche e le professioni sanitarie. La disposizione introduce, in particolare, una definizione di "professione di rilievo regionale" fondata su tre requisiti cumulativi, subordina l'esercizio della professione all'iscrizione in un apposito elenco regionale, stabilisce un quadro di limiti a tutela della libertà di circolazione e del divieto di discriminazione su base territoriale, e impone alla Regione il rispetto della disciplina eurounitaria sul *test* di proporzionalità.

L'articolo 8 attribuisce alle regioni Veneto, Liguria, Lombardia e Piemonte la qualifica di autorità competente per il riconoscimento di alcune qualifiche professionali estere, sia per i cittadini europei ed equiparati, sia per quelli provenienti da Paesi terzi.

L'articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria riferita all'esercizio delle funzioni normative e amministrative, di cui al Capo II degli schemi di intesa, attribuite alle Regioni in materia di professioni di rilievo regionale.

L'articolo 10 trasferisce alle regioni interessate specifiche funzioni in materia di previdenza complementare e integrativa, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme UE, in particolare della Direttiva (UE) 2016/2341, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali, e del decreto legislativo n. 252 del 2005, che disciplina le forme pensionistiche complementari, con particolare riferimento alle competenze in materia di vigilanza ivi previste.

L'articolo 11 istituisce, in relazione alle specifiche funzioni oggetto di attribuzione ai sensi delle intese in esame, la Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali, in conformità alle previsioni dell'articolo 5 della legge n. 86 del 2024.

L'articolo 12 prevede che la Commissione paritetica Stato-Regioni-Autonomie locali provveda annualmente alle verifiche circa gli oneri finanziari implicati dall'attribuzione di particolare autonomia, nonché alla ricognizione dell'allineamento tra i fabbisogni di spesa già definiti e l'andamento del gettito dei tributi compartecipati per il finanziamento delle funzioni.

L'articolo 13 reca la clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione dell'intesa, dalla quale non discendono, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Infine, l'articolo 14 disciplina la durata delle intese - fissata in dieci anni - e le modalità del loro rinnovo.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* predisposto dai Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che anche gli schemi di intesa preliminare tra il Governo e le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della salute-coordinamento della finanza pubblica, di cui rispettivamente ai numeri 2, 4, 6 e 8 del Documento CCXLVII presentano lo stesso testo per ciascuna delle regioni interessate.

Pertanto, si procederà ad un'unica illustrazione per i diversi documenti.

La Commissione prende atto.

La senatrice [GELMINI](#) (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*), correlatrice del Documento CCXLVII, n. 4, anche a nome dei relatori dei documenti numeri 2, 6 e 8, illustra lo schema di intesa preliminare con le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto per l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nella materia "tutela della salute - coordinamento della finanza pubblica".

Lo schema di intesa consta di 7 articoli.

L'articolo 1 individua l'oggetto dello schema di intesa preliminare nell'attribuzione - ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione in materia di "regionalismo differenziato" - di ulteriori forme di autonomia alle regioni interessate nella materia "tutela della salute - coordinamento della finanza pubblica". Ciò nel rispetto, oltre che del principio di leale collaborazione tra gli enti che compongono la Repubblica, ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione, anche degli articoli 3, 5, 81, 117, 118 e 119 della Costituzione.

L'articolo 2 detta i principi e le finalità degli schemi di intesa. In particolare, stabilisce che questi, nel rispetto dei principi della garanzia uniforme nazionale dei livelli essenziali di assistenza (LEA), dell'accesso equo e uniforme alle prestazioni sanitarie sul territorio nazionale e dell'equilibrio economico-finanziario del settore sanitario, hanno per oggetto misure per assicurare maggiore autonomia alle Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Inoltre, specifica che tale maggiore autonomia, nel garantire la neutralità degli effetti correlati per lo Stato e le altre Regioni, inclusi quelli riguardanti la mobilità sanitaria, non deve incidere nei seguenti ambiti: finanziamento del Servizio sanitario nazionale, criteri di riparto del finanziamento degli investimenti in ambito sanitario finanziati con risorse nazionali, criteri dei relativi riparti e modalità di erogazione delle risorse.

L'articolo 3 reca disposizioni per la gestione delle risorse finanziarie in materia sanitaria, elencando le facoltà gestionali trasferite alle regioni interessate dallo schema d'intesa. In particolare, le regioni potranno: individuare tariffe di rimborso e di remunerazione differenti rispetto a quelle nazionali, da porre a carico del proprio bilancio; gestire autonomamente le risorse trasferite dallo Stato per gli investimenti sul patrimonio edilizio e tecnologico delle aziende del sistema sanitario regionale; istituire e gestire fondi sanitari integrativi; destinare alle aziende e agli enti del servizio sanitario regionale risorse finanziarie finalizzate all'assunzione di personale sanitario o all'incremento delle prestazioni aggiuntive; allocare su altri ambiti della spesa sanitaria le risorse nazionali vincolate rispetto alle quali eventualmente risultassero economie di efficientamento in relazione a singole finalità.

L'articolo 4 istituisce, in relazione alle specifiche funzioni oggetto di attribuzione ai sensi delle intese in esame, la Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali, in conformità alle previsioni dell'articolo 5 della legge n. 86 del 2024. La Commissione è composta, per lo Stato, da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da un rappresentante del Ministro

dell'economia e delle finanze e da un rappresentante del Ministro della salute e, per la Regione, da tre rappresentanti regionali, oltre che da un rappresentante designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e da un rappresentante designato dall'Unione delle province d'Italia (UPI). Si stabilisce, altresì, che ai membri della Commissione non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati e che al funzionamento della stessa si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. L'articolo 5 prevede che la Commissione paritetica Stato-Regioni-Autonomie locali provveda annualmente alle verifiche circa l'attuazione dell'intesa, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo e terzo periodo, ossia della condizione di efficacia dell'intesa, data dalla permanenza dell'equilibrio economico-finanziario e dalla corretta erogazione dei LEA.

L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria riferita agli adempimenti previsti dall'intesa.

Infine, l'articolo 7 fissa in dieci anni la durata dell'intesa e condiziona la sua efficacia alla permanenza di un duplice presupposto sostanziale, cioè l'equilibrio economico-finanziario del settore sanitario regionale e la corretta erogazione dei LEA.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* predisposto dai Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che, per ragioni di economia procedimentale, l'esame dei Documenti CCXLVII, dal numero 1 al numero 8, avrà luogo congiuntamente.

Prende atto la Commissione.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) chiede le ragioni per cui, per ciascuna regione, sono stati presentati due schemi distinti di intesa preliminare.

Il ministro CALDEROLI osserva che gli schemi di intesa preliminare su protezione civile, professioni e previdenza complementare ed integrativa attengono alle cosiddette materie "non Lep", mentre gli schemi relativi alla tutela della salute-coordinamento della finanza pubblica, toccano una materia "non Lep", come il coordinamento della finanza pubblica, e una materia come la tutela della salute, per la quale i Lep sono già definiti attraverso i livelli essenziali di assistenza (LEA).

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP), per chiedere lo svolgimento di un ciclo di audizioni articolato in modo da approfondire l'impatto degli schemi di intesa sulle diverse realtà regionali interessate, ognuna della quali caratterizzata da specificità territoriali.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) si associa alla richiesta avanzata dal senatore Giorgis, lamentando la ristrettezza del termine di novanta giorni, previsto dalla legge n. 86 del 2024 per esaminare documenti di particolare complessità.

Il ministro CALDEROLI riepiloga la procedura di approvazione delle intese tra Stato e regione, come disciplinata dall'articolo 2 della citata legge n. 86 del 2024 sull'autonomia differenziata.

Ricorda che allo schema di intesa preliminare - su cui le Camere sono chiamate ad esprimersi con atti di indirizzo entro novanta giorni dalla data di trasmissione - farà seguito un disegno di legge che sarà esaminato dal Parlamento, con la possibilità di apportarvi modifiche e approvare emendamenti, come in tal senso precisato dalla sentenza n. 192 del 2024 della Corte costituzionale.

Rammenta, peraltro, che - secondo l'articolo 2, comma 5, della legge n. 86 - il Governo può procedere, una volta decorso il termine dei novanta giorni, alla predisposizione dello schema di intesa definitivo che sarà allegato al disegno di legge.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) ritiene che il Governo - qualora decidesse di procedere una volta scaduti i novanta giorni e in assenza di un atto parlamentare di indirizzo - si assumerebbe una grave responsabilità politica nei riguardi del Parlamento.

Peraltro, risulta evidente come il termine dei novanta giorni previsto dall'articolo 2 della legge n. 86 rivesta una natura ontologicamente ordinatoria.

Chiede, pertanto, alla presidenza della Commissione di organizzare l'esame degli schemi di intese, prescindendo dalla questione del termine di novanta giorni.

Il [PRESIDENTE](#), nel ricordare come tale termine sia previsto da una norma di legge, ossia l'articolo 2, commi 4 e 5, della menzionata legge n. 86 del 2024, ritiene che non sia utile aprire una contesa sulla natura perentoria od ordinatoria di tale previsione temporale.

Rinvia poi alla seduta pomeridiana delle ore 14 di domani, mercoledì 13 maggio, la discussione sull'organizzazione dell'esame dei documenti, ricordando che la legge n. 86 prevede anche l'audizione dei presidenti delle giunte regionali interessate.

Su quest'ultimo specifico punto - oltre che sulle modalità generali di svolgimento delle audizioni - si riserva di avviare un'interlocuzione con la presidenza della Commissione affari costituzionali della Camera, per valutare la percorribilità di un'audizione in seduta congiunta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata per le ore 9 di domani, mercoledì 13 maggio, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1891

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

con riguardo alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, il provvedimento risponde all'esigenza di adottare misure per contenere gli effetti derivanti dall'aumento del costo dei carburanti;

per quanto attiene al riparto di competenza costituzionalmente definito, il decreto-legge reca norme rientranti nella materia del "sistema tributario dello Stato", spettante alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1778](#)

G/1778/1/1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame pone, in materia di valutazione della performance entro le pubbliche amministrazioni, gli obiettivi di un coinvolgimento del personale e di un suo senso di appartenenza, nel miglioramento dell'efficienza amministrativa e della qualità dei servizi, nonché prevede che la valutazione sia articolata sia per obiettivi sia per «caratteristiche trasversali», e condotta sia da un collegio di dirigenti sia, ove possibile, dagli utenti esterni;

l'articolo 5 prevede che gli obiettivi rilevanti ai fini della valutazione della performance siano: improntati al maggior grado di oggettività; correlati alla disponibilità di risorse umane, strumentali e finanziarie; determinati in numero tale da cogliere le effettive priorità in termini di risultati attesi per il miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione;

sarebbe opportuno, in linea con le raccomandazioni OSCE 2019 Recommendation on Public Service Leadership and Capability e la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione del 28 novembre 2023, che nella fase di aggiornamento annuale degli obiettivi di performance e dei relativi indicatori, le amministrazioni pubbliche assicurino adeguate forme di partecipazione delle organizzazioni sindacali,

impegna il Governo

ad adottare tutti i provvedimenti necessari affinché l'innovazione introdotta con le misure recate

dagli articoli 2 e 5 del provvedimento in esame sia accompagnata da strumenti di analisi rigorosi e da standard comuni, per evitare che il giudizio degli utenti esterni diventi una valutazione di percezione e non di effettiva efficacia del servizio.

G/1778/2/1

[Gaudiano](#), [Cataldi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1778 recante: "Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni",

premesso che:

l'articolo 3 introduce alcune modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, estendendo l'ambito dei soggetti chiamati a partecipare al processo valutativo, prevedendo la partecipazione anche di soggetti "esterni all'organizzazione";

in linea di principio, tale estensione può rappresentare un'opportunità per migliorare il processo valutativo, ma non va trascurato che l'introduzione di un obbligo giuridico così rilevante per tutte le migliaia di pubbliche amministrazioni, estremamente eterogenee tra loro, rischia di burocratizzare ulteriormente un procedimento che, già oggi, appare estremamente rigido e poco duttile ad adattarsi ai variegati modelli organizzativi che caratterizzano le diverse pubbliche amministrazioni;

sul punto va rilevato che la partecipazione di troppi attori nell'ambito della valutazione può ingenerare confusione e impatti negativi, soprattutto se questi nuovi attori la cui identificazione è rimessa ad un Regolamento ministeriale - da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge - fossero, ad esempio, società o organismi privati. In tale ipotesi diventerebbe difficile poter prevenire possibili conflitti di interesse o forme di interferenza politica con il rischio collaterale di generare un "mercato della valutazione";

a normativa vigente il coinvolgimento esterno nelle valutazioni delle prestazioni della Pubblica amministrazione, è previsto per gli utenti dei servizi intermedi e finali, e sarebbe più opportuno concentrarsi sulla verifica di effettività di tale normativa approntando misure e indirizzi precisi. In particolare, all'esclusiva rilevanza degli input e degli output conseguiti, si aggiunge la necessità di appurare l'attitudine dell'amministrazione a fornire risposte funzionali alle esigenze delle comunità di riferimento. L'output considera unicamente la complessiva quantità di beni e servizi prodotta dall'amministrazione in relazione alle risorse disponibili, ma non arriva a misurare il loro impatto sui destinatari finali dell'azione pubblica. Questa dovrebbe essere, invece, la principale unità di misura del "valore pubblico",

impegna il Governo:

nella fase di attuazione del coinvolgimento di eventuali soggetti esterni nella valutazione delle prestazioni della PA, a evitare possibili conflitti di interesse che vadano ad inficiare il processo valutativo, rafforzando invece il rapporto con l'utenza, destinataria dell'azione amministrativa.

G/1778/3/1

[Gaudiano](#), [Cataldi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1778 recante: "Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e

non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni",
premessi che:

l'articolo 3 dispone che il trattamento retributivo legato alla performance sia progressivo e strettamente corrispondente in termini percentuali alla valutazione conseguita, prevedendo che entro ciascun ufficio dirigenziale generale - o di livello corrispondente - non possano essere attribuiti "punteggi apicali" in misura superiore al 30 per cento delle valutazioni effettuate per ciascuna categoria o qualifica. Né il riconoscimento delle "eccellenze" può superare la misura del 20 per cento delle valutazioni apicali;

a parità di risorse, quindi, si dispone una diversa ripartizione delle stesse risorse economiche disponibili con criteri stabiliti in modo verticistico e indiscriminato, senza alcun riguardo alle situazioni specifiche dei comparti e dei singoli enti e togliendo ogni possibile discrezionalità alle singole amministrazioni;

con la limitazione al 30 per cento delle valutazioni più elevate e del 20 per cento delle eccellenze, nell'intento dichiarato di evitare l'appiattimento verso l'alto, alla fine si percepisce più una volontà di penalizzare il restante 70 per cento che non di premiare positivamente i migliori;

senza stanziamenti aggiuntivi le eventuali eccellenze saranno di fatto pagate dagli altri dipendenti, con la propria quota di salario accessorio e nella medesima direzione va l'intervento che dispone che il trattamento economico correlato alla performance debba essere progressivo e strettamente proporzionato, in termini percentuali, alla valutazione conseguita, escludendo così di fatto la possibilità di ricorrere a range valutativi omogenei, ossia a margini discrezionali che consentono oggi di attribuire lo stesso importo di retribuzione accessoria;

la finalità dichiarata di voler garantire effettività e progressività alla valutazione rischia di incidere sulle competenze dei valutatori e limitare la discrezionalità amministrativa degli stessi, snaturando l'intero processo valutativo anche in termini di raggiungimento degli obiettivi e impatto sul "clima";

impegna il Governo:

a prendere in considerazione le opportune modifiche all'impianto di valutazione della performance della Pubblica Amministrazione come sopra esposto, al fine di evitare la penalizzazione della maggioranza della dirigenza, che verrebbe ad essere esclusa per meri calcoli matematici dalle valutazioni più elevate e dalle eccellenze, seppur meritevole, prevedendo l'utilizzo di criteri e indicatori valutativi più omogenei.

G/1778/4/1

[Ternullo](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge, recante "Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni"

premessi che:

il provvedimento introduce misure tese a valorizzare il merito e ad implementare i sistemi di valutazione della performance del personale delle pubbliche amministrazioni;

il provvedimento prevede, in particolare, tra i principi generali del sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, la progressività del trattamento retributivo

legato alla performance, strettamente corrispondente, in termini percentuali, alla valutazione conseguita, con un limite massimo di attribuzione di punteggi apicali fissato al 30 per cento delle valutazioni effettuate nell'ambito di ciascun ufficio dirigenziale generale per ciascuna categoria o qualifica, con una soglia massima per il riconoscimento delle eccellenze nella misura del 20 per cento delle predette valutazioni;

la corresponsione del trattamento accessorio connesso alla performance del personale è, dunque, subordinata al raggiungimento di specifici punteggi di valutazione, con la conseguenza che solo una quota limitata del personale può conseguire la valutazione massima e il corrispondente integrale beneficio economico;

da tale impostazione, ne discende che una parte delle risorse destinate alla premialità del personale dirigenziale rimane non erogata, pur essendo già stanziata nei relativi fondi;

risulta coerente con il principio di buon andamento dell'amministrazione che tali risorse, già finalizzate a valorizzare il merito e l'efficienza amministrativa, possano essere destinate a sostenere programmi di formazione e aggiornamento rivolti al personale dirigenziale, che necessitano - sulla base delle risultanze ottenute in sede di valutazione della performance - di rafforzare le proprie competenze gestionali e organizzative, in un'ottica di miglioramento della qualità della *leadership* amministrativa,

impegna il Governo:

ad introdurre, nel primo veicolo normativo utile, ulteriori modifiche all'articolo 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ulteriormente finalizzate a modificare gli effetti derivanti dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del disegno di legge in esame, al fine di prevedere che le economie derivanti dalla progressività della retribuzione di risultato del personale dirigenziale, restino nei fondi del trattamento accessorio del predetto personale e siano destinate alla formazione e all'aggiornamento dei dirigenti, con l'obiettivo di accrescere la capacità manageriale e la qualità complessiva dell'azione amministrativa, fermo restando quanto stabilito nell'ambito della contrattazione.

G/1778/5/1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 6 del provvedimento in esame attribuisce la competenza del monitoraggio della performance al titolare della valutazione (in luogo dell'organismo indipendente di valutazione) e ricomprende in tale competenza la diretta valutazione dell'esigenza di interventi correttivi;

si tratta della verifica dell'andamento della performance rispetto agli obiettivi programmati, corredata dalla segnalazione della necessità od opportunità di interventi correttivi in corso di esercizio, anche in relazione al verificarsi di eventi imprevedibili. Le segnalazioni sono destinate agli organi di indirizzo politico-amministrativo, i quali si avvalgono delle risultanze dei sistemi di controllo di gestione presenti nell'amministrazione;

l'articolo 7 modifica i commi 1 e 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 150 del 2009 in merito alle modalità e ai soggetti coinvolti nell'adozione e nell'implementazione del sistema di misurazione e valutazione della performance dei dipendenti e dei dirigenti pubblici;

sarebbe opportuno preservare il ruolo degli organismi indipendenti di valutazione (OIV), come organismi di trasparenza e uniformità metodologica, in linea con il Sistema di misurazione della performance e con gli obblighi di pubblicità di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013,

impegna il Governo

a verificare gli effetti applicativi delle misure recate dagli articoli 6 e 7 del provvedimento in esame al fine di preservare la separazione funzionale tra indirizzo politico e gestione amministrativa in ottemperanza agli articoli 95 e 97 della Costituzione, garantendo che gli Organismi indipendenti di valutazione possano mantenere una funzione tecnica-specialistica di presidio metodologico e l'organo

politico possa formulare comunque le sue osservazioni motivate, evitando valutazioni discrezionali o condizionate da logiche politiche.

G/1778/6/1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Il Senato,

premessso che:

l'articolo 10 del provvedimento in esame inserisce, tra i soggetti coinvolti nel processo di misurazione e valutazione della performance delle amministrazioni pubbliche, i collegi dei dirigenti e gli utenti esterni di riferimento;

secondo quanto precisato nella relazione illustrativa - nella parte relativa all'articolo 2 - la composizione e le funzioni del collegio dei dirigenti saranno più specificamente definite dal decreto ministeriale adottato ai sensi del comma 1-*bis* (introdotto dall'articolo 2 del presente provvedimento) dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 150 del 2009;

la lettera b) introduce, inoltre, la lettera d-*ter*) all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2009. Vengono quindi aggiunti, tra i soggetti coinvolti nel processo di misurazione e valutazione della performance, gli utenti esterni di riferimento per la valutazione riguardante la performance organizzativa di strutture complesse o non (articolo 2, comma 1-*bis*, lettera b) del citato decreto legislativo n. 150 del 2009, introdotta dall'articolo 2 del presente provvedimento). La disposizione precisa che gli utenti esterni intervengono tramite appositi strumenti di valutazione,

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione dell'articolo 10 con misure volte a introdurre, anche per i dirigenti, meccanismi di valutazione partecipata, che consentano ai lavoratori di esprimere, in forma tutelata, una valutazione sui comportamenti organizzativi e sulle capacità gestionali dei superiori, in linea con le migliori pratiche internazionali di public management.

G/1778/7/1

[Liris](#), [Lisei](#)

Il Senato,

esaminato l'Atto Senato n. 1778, recante "Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni";

premessso che

l'articolo 11 del disegno di legge definisce i principi e i criteri direttivi in materia di organismi indipendenti di valutazione, rinviando all'esercizio della delega la puntuale disciplina delle relative modalità di selezione e composizione;

la funzione svolta dagli organismi indipendenti di valutazione richiede elevata professionalità, indipendenza e adeguata conoscenza delle specificità organizzative delle singole amministrazioni, da garantire attraverso procedure di selezione aperte, trasparenti e comparativi;

è opportuno che la disciplina attuativa assicuri, da un lato, una fase selettiva effettiva, che consenta di valutare in modo approfondito competenze ed esperienze dei candidati;

in tale prospettiva, appare coerente prevedere, in sede di attuazione della delega, che la selezione del presidente e dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione avvenga mediante avviso pubblico e previa valutazione di idoneità;

impegna il Governo

a prevedere, in sede di esercizio della delega di cui all'articolo 11 del disegno di legge in esame, che la selezione del presidente e dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione avvenga mediante avviso pubblico e previa valutazione di idoneità dei candidati, ferma restando l'individuazione del presidente da parte dell'autorità competente e l'eventuale sorteggio dei componenti

nell'ambito dei soggetti risultati idonei.

G/1778/7/1 (testo 2)

[Liris](#), [Lisei](#)

Il Senato,

esaminato l'Atto Senato n. 1778, recante "Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni";

premesso che

l'articolo 11 del disegno di legge definisce i principi e i criteri direttivi in materia di organismi indipendenti di valutazione, rinviando all'esercizio della delega la puntuale disciplina delle relative modalità di selezione e composizione;

la funzione svolta dagli organismi indipendenti di valutazione richiede elevata professionalità, indipendenza e adeguata conoscenza delle specificità organizzative delle singole amministrazioni, da garantire attraverso procedure di selezione aperte, trasparenti e comparativi;

è opportuno che la disciplina attuativa assicuri, da un lato, una fase selettiva effettiva, che consenta di valutare in modo approfondito competenze ed esperienze dei candidati;

in tale prospettiva, appare coerente prevedere, in sede di attuazione della delega, che la selezione del presidente e dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione avvenga mediante avviso pubblico e previa valutazione di idoneità;

impegna il Governo

a prevedere, in sede di esercizio della delega di cui all'articolo 11 del disegno di legge in esame, che la selezione del presidente e dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione avvenga mediante avviso pubblico e previa valutazione di idoneità dei candidati desumibile dall'avvenuta iscrizione nell'apposito albo, ferma restando l'individuazione del presidente da parte dell'autorità competente e il sorteggio dei componenti nell'ambito dei soggetti risultati idonei.

G/1778/8/1

[Liris](#), [Lisei](#)

Il Senato,

esaminato l'Atto Senato n. 1778, recante "Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni";

premesso che

l'articolo 12 del disegno di legge definisce i principi e i criteri direttivi in materia di accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia, rinviando l'aggiornamento delle disposizioni regolamentari vigenti, al fine di adeguarle alle disposizioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, ad un regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione;

l'articolo 12, comma 1, modifica l'articolo 28, d.lgs. n. 165/2001, prevedendo, tra l'altro, che l'accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia avvenga "*per il 30 per cento dei posti disponibili, sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate, mediante sviluppo di carriera del personale non dirigenziale in servizio presso l'amministrazione che bandisce la procedura e appartenente ai ruoli delle amministrazioni di cui al presente comma, che abbia maturato, complessivamente, almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato nell'area dei funzionari o almeno due anni di servizio a tempo indeterminato nell'area del personale di elevata qualificazione*";

è opportuno che la disciplina attuativa assicuri adeguata ed efficace valorizzazione delle esperienze professionali maturate e consenta la più ampia partecipazione alle procedure di sviluppo di carriera;

impegna il Governo

1. a prevedere in sede di emanazione del regolamento di cui all'articolo 12, comma 2, in materia alla valutazione comparativa dei titoli professionali, la specifica valorizzazione degli incarichi dirigenziali ricoperti ai sensi dell'art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001, tenuto conto della necessità di attribuire una premialità a coloro i quali abbiano già espletato funzioni analoghe a quelle che gli sarebbero conferite in ragione dell'attribuzione del ruolo dirigenziale di cui alla procedura di sviluppo di carriera;
2. ad interpretare la lett. c) del comma 1-ter dell'articolo 28, d.lgs. n. 165/2001, la quale dispone che l'accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia avvenga "*per il 30 per cento dei posti disponibili, sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate, mediante sviluppo di carriera del personale non dirigenziale in servizio presso l'amministrazione che bandisce la procedura e appartenente ai ruoli delle amministrazioni di cui al presente comma, che abbia maturato, complessivamente, almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato nell'area dei funzionari o almeno due anni di servizio a tempo indeterminato nell'area del personale di elevata qualificazione*", in ossequio al tenore letterale della norma, nel senso che l'anzianità di servizio richiesta debba essere maturata nell'area dei funzionari, ovvero nell'area del personale di elevata qualificazione, presso qualsiasi amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, ai fini della partecipazione alla procedura di sviluppo di carriera bandita dall'amministrazione presso cui il candidato presta servizio. Tutto ciò al fine di garantire anche ai dipendenti che si siano trasferiti in una nuova amministrazione da meno di cinque anni, ovvero due, di poter partecipare alle suddette procedure.

G/1778/9/1

Lisei

Il Senato,

esaminato l'Atto Senato n. 1778, recante "Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni";

premesso che

il disegno di legge in esame introduce rilevanti innovazioni in materia di disciplina della dirigenza pubblica, sia con riguardo all'accesso e allo sviluppo della carriera dirigenziale, sia con riguardo alla valutazione della *performance* del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni;

il provvedimento intende valorizzare la dirigenza pubblica, chiamata ad esercitare un ruolo strategico nella gestione del bene pubblico anche in relazione all'organizzazione degli uffici e alla gestione delle risorse pubbliche;

considerata la peculiarità dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, discendente dagli articoli 92 e 95 della Costituzione e specificatamente declinata nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

ai sensi del citato quadro normativo di rango costituzionale e ordinario e in ragione delle funzioni e dei compiti attribuiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri, è garantita alla medesima Presidenza una specifica autonomia organizzativa e funzionale;

impegna il Governo

in fase di attuazione della presente legge, a continuare ad assicurare alla Presidenza del Consiglio dei ministri la predetta autonomia organizzativa e funzionale, in coerenza col vigente e specifico quadro normativo, garantendo così agli Uffici della Presidenza del Consiglio di poter

continuare a svolgere le proprie autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento attribuitegli dalla Costituzione e dalle leggi della Repubblica.

G/1778/10/1

[Ternullo](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge, recante "Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni"

premesso che:

il provvedimento reca disposizioni finalizzate allo sviluppo della carriera dirigenziale nelle pubbliche amministrazioni e alla riforma del sistema di valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale;

la riforma apporta, tra le altre, modifiche agli articoli 28 e 28-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introducendo nuovi criteri di conferimento, valutazione e rinnovo degli incarichi di funzione dirigenziale generale e non generale;

nell'ambito dello sviluppo di carriera ivi descritto, l'accesso ai ruoli della dirigenza di prima e seconda fascia, all'esito della fase selettiva, è preceduto da un periodo di osservazione e valutazione individuale dell'incarico temporaneamente conferito al soggetto designato;

in particolare, il provvedimento prevede che l'inserimento nei ruoli della dirigenza di prima fascia consegua ad un periodo di osservazione e valutazione finale (positiva) dello svolgimento dell'incarico dirigenziale generale temporaneo esercitato per un periodo di almeno cinque anni;

nell'ambito del medesimo procedimento plurifasico, l'inserimento nei ruoli della dirigenza di seconda fascia è subordinato ad un periodo di osservazione e valutazione dell'incarico dirigenziale temporaneo conferito, esercitato per un periodo di almeno quattro anni;

nonostante entrambi i percorsi siano caratterizzati da analoghe finalità di verifica delle competenze manageriali e dei risultati conseguiti, la differenziazione della durata del periodo di osservazione tra prima e seconda fascia comporta un disallineamento nella progressione di carriera del personale dirigenziale;

una disciplina uniforme dei periodi "di prova" garantirebbe maggiore coerenza ordinamentale e una più razionale programmazione delle carriere dirigenziali;

la riduzione del periodo di osservazione per la prima fascia a quattro anni risulterebbe comunque congrua rispetto alle esigenze di valutazione effettiva delle capacità gestionali, in coerenza con i principi di buon andamento ed efficienza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 97 della Costituzione,

impegna il Governo:

ad adottare, nel primo veicolo normativo utile, le necessarie modifiche alla disciplina del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, volte a consentire l'inserimento nei ruoli della dirigenza di prima fascia all'esito favorevole dell'osservazione e valutazione dello svolgimento dell'incarico dirigenziale generale temporaneo, esercitato per un periodo non superiore a quattro anni, con valutazione finale positiva dell'attività svolta.

G/1778/11/1

[Ternullo](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge, recante "Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni"

premesso che:

il provvedimento reca disposizioni finalizzate allo sviluppo della carriera dirigenziale e alla riforma del sistema di valutazione della performance del personale delle pubbliche amministrazioni;

in particolare, gli articoli 12 e 13 intervengono sugli articoli 28 e 28-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introducendo nuovi criteri di conferimento, valutazione e rinnovo degli incarichi di funzione dirigenziale, comprensive di periodi di osservazione e valutazione degli incarichi temporanei conferiti;

nell'ambito di tali procedure, il conferimento, il rinnovo e la valutazione degli incarichi dirigenziali temporanei assumono rilievo determinante ai fini del successivo inserimento nei ruoli della dirigenza di seconda e di prima fascia;

la disciplina, tuttavia, non contempla espressamente misure idonee a garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni dirigenziali nelle more della conclusione delle procedure di valutazione e di rinnovo dei già menzionati incarichi, al fine di prevenire possibili ripercussioni e situazioni di incertezza in ordine alla posizione del dirigente interessato nonché al buon andamento dell'azione amministrativa;

ne consegue l'opportunità di definire una disciplina volta a tutelare la posizione del dirigente nel corso delle procedure di rinnovo degli incarichi, garantendo la continuità nell'esercizio delle funzioni esercitate, coerentemente con i principi di buon andamento, imparzialità ed efficienza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 97 della Costituzione, nonché con l'esigenza di garantire certezza e stabilità nell'esercizio delle funzioni dirigenziali,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di chiarire, sul piano normativo o su quello amministrativo, ove consentito, che, nelle more della conclusione delle procedure di valutazione e rinnovo degli incarichi dirigenziali temporanei conferiti in attuazione della presente legge, il dirigente già titolare dell'incarico continui ad esercitare le relative funzioni fino alla definizione del procedimento, fatti salvi gli esiti della valutazione finale, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e la piena tutela della posizione giuridica ed economica del dirigente interessato.

G/1778/12/1

[Ternullo](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge, recante "Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni"

premesso che:

il provvedimento reca disposizioni finalizzate allo sviluppo della carriera dirigenziale nelle pubbliche amministrazioni e alla riforma del sistema di valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale;

la riforma apporta, tra le altre, modifiche all'articolo 28-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introducendo nuovi criteri di conferimento, valutazione e rinnovo degli incarichi di funzione dirigenziale, con particolare riguardo alla dirigenza di prima fascia;

nelle more dell'adozione dei decreti attuativi previsti dal provvedimento, permane l'esigenza di assicurare la continuità amministrativa e la certezza del quadro giuridico degli incarichi dirigenziali già conferiti;

l'applicazione della disciplina riformata, in assenza delle connesse previsioni attuative, rischierebbe di determinare disallineamenti, in fase di rinnovo e di conferimento di nuovi incarichi, tra il regime previgente e quello sopravvenuto, con possibili riflessi sull'efficacia dell'azione amministrativa e sulla stabilità dell'organizzazione dirigenziale;

in coerenza con i principi di buon andamento e imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione, appare dunque opportuno definire una disciplina che assicuri l'applicazione delle nuove

disposizioni solo al momento del conferimento di nuovi incarichi, successivamente all'adozione del relativo decreto attuativo,

impegna il Governo:

ad apportare, nel primo veicolo normativo utile, modifiche alle disposizioni transitorie del provvedimento, volte a stabilire che la nuova disciplina in materia di accesso alla dirigenza generale trovi applicazione esclusivamente con riferimento agli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del relativo provvedimento attuativo di definizione delle modalità di svolgimento delle procedure di accesso al ruolo.

G/1778/13/1

[Ternullo](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge, recante "Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni"

premesso che:

il provvedimento reca disposizioni finalizzate, tra l'altro, al rafforzamento dei sistemi di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale nelle pubbliche amministrazioni volti a garantire una maggiore oggettività e differenziazione delle valutazioni, anche attraverso il coinvolgimento di una pluralità di soggetti interni ed esterni alla amministrazione;

la riforma risponde all'esigenza di intervenire a correzione del fenomeno - evidenziato anche dai giudici contabili - che rivela un appiattimento verso l'alto delle valutazioni del personale, quasi sempre orientate all'eccellenza, a fronte di una capacità amministrativa non sempre corrispondente a tali altissimi giudizi delle valutazioni, con una conseguente attribuzione diffusa di premialità;

il provvedimento prevede, tra i principi generali del sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, la progressività del trattamento retributivo legato alla performance, strettamente corrispondente, in termini percentuali, alla valutazione conseguita, con un limite massimo di attribuzione di punteggi apicali fissato al 30 per cento delle valutazioni effettuate nell'ambito di ciascun ufficio dirigenziale generale per ciascuna categoria o qualifica, con una soglia massima per il riconoscimento delle eccellenze nella misura del 20 per cento delle predette valutazioni;

la citata quota percentuale del 30 per cento rischia di comprimere eccessivamente l'autonomia valutativa delle singole amministrazioni e di produrre effetti pregiudizievoli per la produttività, anche in ragione di potenziali fenomeni di stress prestazionale del personale, connessi alla limitata accessibilità ai livelli massimi del trattamento retributivo correlato alla performance;

un sistema di valutazione efficace dovrebbe, invece, coniugare l'esigenza di differenziazione con adeguati margini di flessibilità, anche al fine di evitare disincentivi motivazionali e possibili ricadute negative sul clima organizzativo;

un eventuale innalzamento della soglia del 30 per cento, pur comportando la corresponsione del relativo trattamento retributivo a una platea più ampia di personale, risulterebbe comunque coerente con lo spirito complessivo della riforma, in quanto idoneo a preservare la logica di differenziazione e selettività del sistema di valutazione, evitando al contempo i richiamati rischi organizzativi e gestionali delle amministrazioni;

una revisione in aumento della predetta soglia risulterebbe altresì conforme alle indicazioni fornite in merito dalla Corte dei conti, volte a rendere il sistema più effettivo, attendibile e capace di valorizzare in modo proporzionato il merito, senza pregiudicare l'adeguatezza degli strumenti premianti,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere, decorso un congruo periodo di tempo di monitoraggio

sull'applicazione della disciplina relativa ai limiti percentuali delle valutazioni apicali, l'adozione di interventi di carattere normativo volti a innalzare la soglia del 30 per cento prevista per l'attribuzione dei punteggi più elevati, al fine di garantire maggiore flessibilità e adeguatezza del sistema di valutazione della performance rispetto ai risultati effettivamente conseguiti dal personale.

G/1778/14/1

[Ternullo](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge, recante "Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni"

premessi che:

il provvedimento reca disposizioni finalizzate allo sviluppo della carriera dirigenziale nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, introduce percorsi verticali, coerenti con la giurisprudenza costituzionale, che consentano di esaltare il merito, l'impegno e la produttività quali leve per la crescita professionale;

la riforma apporta, in un'ottica orientata al merito e alla valorizzazione del *know-how* acquisito "sul campo", modifiche all'articolo 28-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in tema di accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia, demandando il transito nei ruoli, per il 50 per cento dei posti disponibili, alle procedure di sviluppo di carriera dal ruolo dirigenziale di seconda fascia, dopo almeno cinque anni, anche non continuativi, di servizio nel ruolo dirigenziale;

il provvedimento procedimentalizza le procedure di sviluppo di carriera prevedendo una prima fase selettiva e comparativa, finalizzata all'individuazione, sulla base dei posti disponibili, dei soggetti a cui affidare l'incarico dirigenziale temporaneo, una seconda fase di osservazione e valutazione dello svolgimento dell'incarico temporaneo e, al termine, una valutazione finale, da cui dipende il definitivo passaggio nell'area di interesse;

per la restante - e pari - quota, sulla scorta di quanto già previsto ad ordinamento vigente, il provvedimento consente l'accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia mediante concorsi banditi dalle singole amministrazioni;

il vigente canale concorsuale, rimasto - come noto - per lungo tempo sostanzialmente inattuato a causa delle previsioni normative dei decreti-legge nn. 83 del 2020 e 80 del 2021, ha conservato - anche negli anni successivi - un ruolo del tutto residuale nell'ambito delle procedure di accesso alla dirigenza di I fascia, in ragione della manifestata predilezione delle amministrazioni per diversi e ulteriori strumenti di conferimento maggiormente confacenti con le esigenze pubbliche;

l'accesso alla dirigenza di prima fascia mediante concorso, pur costituendo un presidio rilevante di apertura e selezione, può determinare l'immissione in posizioni di particolare responsabilità di soggetti che, per definizione, non abbiano ancora maturato una significativa esperienza operativa all'interno della pubblica amministrazione;

la riforma muove nel senso di valorizzare il merito, l'esperienza professionale maturata nell'amministrazione e lo sviluppo di carriera quale espressione di una progressione coerente e responsabile, in cui la costruzione della carriera non è basata esclusivamente sulla dimostrazione del sapere tecnico, ma anche sulla capacità di agire concretamente, ovverosia di "far accadere le cose";

che una revisione in aumento della soglia destinata ai percorsi di sviluppo di carriera garantirebbe una maggiore aderenza - in termini quantitativi - ai propositi di riforma perseguiti nell'ambito del presente provvedimento, preservando, al contempo, la modalità di accesso ai medesimi ruoli dall'esterno,

impegna il Governo:

a prevedere, anche all'esito di un primo periodo di valutazione dei risultati conseguiti, l'adozione di interventi di carattere normativo volti a innalzare la soglia del 50 per cento prevista per l'accesso

alla qualifica di dirigente di I fascia mediante sviluppo di carriera.

G/1778/15/1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento all'esame reca: «Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni»;

l'articolo 12 modifica - mediante un complesso di novelle relative all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - la disciplina sull'accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia, disciplina concernente le amministrazioni statali (anche ad ordinamento autonomo) e gli enti pubblici non economici nazionali;

per gli enti pubblici territoriali, le disposizioni di cui al citato articolo 28 rientrano tra quelle ai cui principi l'ordinamento dell'ente deve adeguarsi, in base alla potestà di quest'ultimo nonché in relazione alle peculiarità del medesimo;

ufficialmente, l'obiettivo del provvedimento è premiare i migliori e valorizzare l'esperienza maturata sul campo. Tuttavia, un'analisi approfondita della proposta rivela un'architettura normativa che, dietro la facciata del merito, rischia di smantellare le garanzie di imparzialità e di istituzionalizzare un sistema basato sulla cooptazione e sulla lealtà personale, più che sulla competenza oggettiva. Ad avviso dei firmatari del presente atto, anziché una riforma meritocratica, si profila un meccanismo perfetto per promuovere i fedelissimi «per legge»;

il cuore della critica a questa riforma risiede nell'abolizione del suo presidio più importante: il concorso pubblico. L'articolo 97 della Costituzione stabilisce che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede «mediante concorso», un principio posto a garanzia non solo dei cittadini che aspirano a entrare nella pubblica amministrazione, ma dell'imparzialità stessa dell'azione amministrativa. Eliminarlo per la progressione verso la dirigenza significa sostituire un filtro oggettivo, trasparente e universalistico con un processo di selezione interno, soggettivo e opaco. Si chiude la porta a talenti esterni e si crea un percorso riservato a chi è già dentro il sistema, la cui carriera dipenderà non più dal superamento di una prova equa, ma dal giudizio di una catena gerarchica. È un passo che, anziché modernizzare, rischia di riportare la PA a logiche pre-repubblicane, dove la carriera non si vinceva, ma si otteneva,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi di quanto previsto dall'articolo 12, al fine di garantire l'imparzialità e l'uguaglianza di trattamento tra i candidati, in coerenza con i principi costituzionali di cui agli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione e con la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 1 del 1999 e n. 363 del 2006).

G/1778/16/1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento all'esame reca: «Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni»;

questa riforma, anziché rendere la pubblica amministrazione più efficiente, rischia, ad avviso dei firmatari del presente atto, di renderla più prona ai desiderata della politica di turno, creando una classe dirigente scelta non per la sua competenza tecnica, ma per la sua affidabilità politica e la legalizzazione di un sistema in cui la carriera non si costruisce con lo studio e la preparazione, ma con la giusta relazione e la capacità di compiacere il proprio superiore. È la vittoria della lealtà sul merito;

l'articolo 1, come modificato in sede referente, prospetta una riconfigurazione del sistema della valutazione della performance entro il pubblico impiego. Essa è orientata a valorizzare le capacità manageriali dirigenziali ed il profilo della formazione del personale, nonché a superare una valutazione gerarchica e «unidirezionale»;

i sistemi della misurazione e valutazione delle performance costituiscono già oggi un notevole aggravio procedimentale e un assorbimento di rilevanti risorse per gli adempimenti richiesti;

esiste già nella pubblica amministrazione l'utilizzo diffuso dello strumento delle carte dei servizi, che già vede il coinvolgimento degli stakeholder, anche tramite indagini periodiche di customer satisfaction;

appare inopportuno svalutare questi strumenti, già consolidati e rodati, per costruirne di nuovi non definiti nei metodi e nel livello di partecipazione,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative di competenza affinché, in particolare nel sistema delle autonomie locali, la riconfigurazione del sistema della valutazione della performance del pubblico impiego avvenga anche mediante l'adozione sistematica delle Carte della qualità dei servizi.

Art. 1

1.1

[Camusso](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, capoverso "2-bis", aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al presente comma, la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, può essere incrementata oltre il limite di spesa disposto dall'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122."

1.2

[Cataldi](#), [Gaudiano](#)

Al comma 1, capoverso "2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al presente comma, la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, può essere incrementata oltre il limite di spesa disposto dall'articolo 6, comma 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.»

1.3

[Gaudiano](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, capoverso "2-ter", sopprimere le parole: "interni ed esterni all'organizzazione,".

1.4

[Camusso](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, capoverso "2-ter", aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali obiettivi, in particolare nel sistema delle autonomie locali, possono essere raggiunti mediante l'adozione sistematica delle Carte della qualità dei servizi.».

1.5

[Cataldi](#), [Gaudiano](#)

Al comma 1, capoverso "2-ter", aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Tali obiettivi, in particolare nel sistema delle autonomie locali, possono essere raggiunti mediante l'adozione sistematica delle Carte della qualità dei servizi."

1.6

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso "2-ter", aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Tali obiettivi, in particolare nel sistema delle autonomie locali, possono essere raggiunti mediante l'adozione sistematica delle Carte della qualità dei servizi."

Art. 2

2.1

[Cataldi](#), [Gaudiano](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso "1-bis", secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: "Il Ministro per la pubblica amministrazione, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400," con le seguenti: "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione,";

b) sostituire la parola: "stabilisce" con le seguenti: "sono stabilite".

2.2

[Camusso](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso "1-bis", secondo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» inserire le seguenti: «, sentite le confederazioni alle quali aderiscono le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,».

2.3

[Musolino](#), [Furlan](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis» dopo le parole: «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» inserire le seguenti: «sentite le confederazioni alle quali aderiscono le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva di cui all'articolo 43, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165».

2.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso "1-bis", secondo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281", aggiungere le seguenti: "e delle commissioni parlamentari competenti,".

2.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso "1-bis", lettera b), dopo le parole: "da parte degli utenti esterni di riferimento" aggiungere le seguenti: "sull'effettiva efficacia del servizio".

2.6

[Camusso](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso "1-bis", dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«(b-bis) una parte di valutazione riguardante la performance organizzativa di strutture, complesse o no, in un'ottica di rafforzamento della valutazione a trecentosessanta gradi del personale, da parte del personale non dirigente nei confronti del personale dirigente.»;

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, lettera b), dopo la lettera d-ter⁹ aggiungere la seguente:

«(d-quater) il personale di cui all'articolo 2, comma 1-bis, lettera b-bis).».

2.7

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso, terzo periodo, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) una parte di valutazione riguardante la performance organizzativa di strutture, complesse o no, in un'ottica di rafforzamento della valutazione a trecentosessanta gradi del personale, da parte del personale non dirigente nei confronti del personale dirigente.

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

d-*quater*) il personale di cui all'articolo 2, comma 1-bis, lettera c).

2.8

[Cataldi](#), [Gaudiano](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso "1-bis", al terzo periodo aggiungere, in fine, la seguente lettera:

"b-bis) una parte di valutazione riguardante la *performance* organizzativa di strutture, complesse o no, in un'ottica di rafforzamento della valutazione a trecentosessanta gradi del personale, da parte del personale non dirigente nei confronti del personale dirigente."

Art. 3

3.1

[Gaudiano](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3.2

[Camusso](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole «, ferme restando le attribuzioni della contrattazione collettiva in materia di partecipazione sulla individuazione dei criteri di valutazione».

3.3

[Musolino](#), [Furlan](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «una pluralità di soggetti, interni ed esterni all'organizzazione» inserire le seguenti: «ferme restando le attribuzioni della contrattazione collettiva in materia di partecipazione sulla individuazione dei criteri di valutazione»

3.4

[Cataldi](#), [Gaudiano](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis) il comma 3 è sostituito con il seguente:

«3. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la pubblicità e la massima trasparenza del sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, in ogni fase e atto del suo ciclo, assicurando, altresì, il principio del contraddittorio tra le parti.»".

3.5

[Cataldi](#), [Gaudiano](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis) al comma 4, le parole da: «strettamente connessi» fino alla fine del comma, sono sostituite con le seguenti: «connessi all'incentivazione dei dipendenti, alla valorizzazione del merito, alla garanzia di un'efficace erogazione dei servizi e al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi, nonché verificarne l'effettivo conseguimento»".

3.6

[Camusso](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

3.7

[Guidolin](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

3.8

[Musolino](#), [Furlan](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b)

3.9

[Cataldi](#), [Gaudiano](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

"b) Al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le percentuali massime di riconoscimento dei punteggi apicali o per il riconoscimento delle eccellenze sono determinate dalla contrattazione collettiva nazionale. La retribuzione di risultato e le altre componenti del trattamento economico correlate alla performance sono attribuite in misura progressiva e proporzionale ai risultati conseguiti, secondo criteri di trasparenza e coerenza con i sistemi di misurazione e valutazione adottati. Nei confronti del personale che abbia evidenziato carenze significative nei risultati o nelle competenze valutate, viene in ogni caso attivata una procedura di contraddittorio con l'eventuale assistenza di una delle organizzazioni sindacali rappresentative per i rispettivi comparti di contrattazione collettiva nazionale a scelta dal lavoratore, le cui modalità attuative sono determinate dalla contrattazione collettiva integrativa secondo gli indirizzi impartiti dalla contrattazione collettiva nazionale."."

3.10

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1 la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le percentuali massime di riconoscimento dei punteggi apicali o per il riconoscimento delle eccellenze sono determinate dalla contrattazione collettiva nazionale. La retribuzione di risultato e le altre componenti del trattamento economico correlate alla performance sono attribuite in misura progressiva e proporzionale ai risultati conseguiti, secondo criteri di trasparenza e coerenza con i sistemi di misurazione e valutazione adottati. Nei confronti del personale che abbia evidenziato carenze significative nei risultati o nelle competenze valutate, viene attivata una procedura di contraddittorio con l'eventuale assistenza di una delle organizzazioni sindacali rappresentative per i rispettivi comparti di contrattazione collettiva nazionale a scelta dal lavoratore.»

3.11

[Camusso](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole da: «Il trattamento retributivo legato alla performance», fino a: «sulla base degli indirizzi della», con le seguenti: «Le percentuali massime di riconoscimento dei punteggi apicali o per il riconoscimento delle eccellenze sono determinate dalla contrattazione collettiva nazionale. La retribuzione di risultato e le altre componenti del trattamento economico correlate alla performance sono attribuite in misura progressiva e proporzionale ai risultati conseguiti, secondo criteri di trasparenza e coerenza con i sistemi di misurazione e valutazione adottati. Nei confronti del personale che abbia evidenziato carenze significative nei risultati o nelle competenze valutate, viene in ogni caso attivata una procedura di contraddittorio con l'eventuale assistenza di una delle organizzazioni sindacali rappresentative per i rispettivi comparti di contrattazione collettiva nazionale a scelta dal lavoratore, le cui modalità attuative sono determinate dalla contrattazione collettiva integrativa secondo gli indirizzi impartiti dalla».

3.12

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: "Il trattamento retributivo legato alla performance" fino a: "sulla base degli indirizzi della" con le seguenti: "Le percentuali massime di riconoscimento dei punteggi apicali o per il riconoscimento delle eccellenze sono determinate dalla contrattazione

collettiva nazionale. La retribuzione di risultato e le altre componenti del trattamento economico correlate alla performance sono attribuite in misura progressiva e proporzionale ai risultati conseguiti, secondo criteri di trasparenza e coerenza con i sistemi di misurazione e valutazione adottati. Nei confronti del personale che abbia evidenziato carenze significative nei risultati o nelle competenze valutate, viene in ogni caso attivata una procedura di contraddittorio con l'eventuale assistenza di una delle organizzazioni sindacali rappresentative per i rispettivi comparti di contrattazione collettiva nazionale a scelta dal lavoratore, le cui modalità attuative sono determinate dalla contrattazione collettiva integrativa secondo gli indirizzi impartiti dalla".

3.13

[Cataldi](#), [Gaudiano](#)

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: "sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi" con le seguenti: "è aggiunto, in fine, il seguente periodo";*

b) *sopprimere il secondo e terzo periodo.*

3.14

[Camusso](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso, al primo periodo, sopprimere le parole: «e strettamente corrispondente, in termini percentuali, alla valutazione conseguita.».

3.15

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: "superiore al 30 per cento" con le seguenti: "superiore al 40 per cento";

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, sostituire le parole: "misura del 20 per cento" con le seguenti: "misura del 30 per cento".

3.16

[Giorgis](#), [Camusso](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.

3.17

[Guidolin](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#)

Al comma 1, la lettera b), sopprimere il terzo periodo.

3.18

[Camusso](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"b-bis) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Al fine di implementare quanto previsto dal presente articolo e di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, a decorrere dall'anno 2026, le amministrazioni pubbliche, possono incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.»"

3.19

[Gaudiano](#), [Cataldi](#)

All 'articolo 3, comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

"b-bis) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Al fine di implementare quanto previsto dal presente articolo e di rafforzare la

capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, a decorrere dall'anno 2026, le amministrazioni pubbliche, possono incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».

3.20

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1 dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera b-bis):

«b-bis) dopo il comma 6 è inserito il seguente comma 6-bis:

«6-bis. Al fine di implementare quanto previsto dal presente articolo e di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, a decorrere dall'anno 2026, le amministrazioni pubbliche, possono incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.»

3.21

[Camusso](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Al fine di implementare quanto previsto dal presente articolo e di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole «per il periodo 2019-2021» sono soppresse."

3.22

[Cataldi](#), [Gaudiano](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

"1-bis. Al fine di implementare quanto previsto dal presente articolo e di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole «per il periodo 2019-2021» sono soppresse."

3.23

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Al fine di implementare quanto previsto dal presente articolo e di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, all'articolo 52, comma 1-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole «per il periodo 2019-2021» sono soppresse.

Art. 4

4.1

[Camusso](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. I pareri e le valutazioni degli Organismi indipendenti di valutazione della *performance* conservano natura vincolante ai fini della misurazione della *performance*»."

Art. 5

5.1

[Camusso](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

"01. All'articolo 5, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono aggiunte, in fine, le parole: «, previo esperimento delle forme di partecipazione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previste nei contratti, »."

5.2

[Musolino](#), [Furlan](#)

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 dopo le parole: «sentiti i vertici dell'amministrazione che a loro volta consultano i dirigenti o i responsabili delle unità organizzative» sono inserite le seguenti: «previo esperimento delle forme di partecipazione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 previste nei contratti»

5.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso g-ter), aggiungere, in fine, le parole: "e di impatto sugli utenti".

5.4

[Camusso](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Nella fase di definizione e aggiornamento annuale degli obiettivi di performance e dei relativi indicatori, le amministrazioni pubbliche assicurano adeguate forme di partecipazione delle organizzazioni sindacali rappresentative dei rispettivi comparti di contrattazione collettiva nazionale, al fine di garantire la coerenza tra gli obiettivi organizzativi e le effettive condizioni operative e motivazionali del personale, nonché di valorizzare l'apporto conoscitivo dei lavoratori in ordine ai processi e alle criticità organizzative."

5.5

[Cataldi](#), [Gaudiano](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

"1-bis. Nella fase di definizione e aggiornamento annuale degli obiettivi di *performance* e dei relativi indicatori, le amministrazioni pubbliche assicurano adeguate forme di partecipazione delle organizzazioni sindacali rappresentative dei rispettivi comparti di contrattazione collettiva nazionale, al fine di garantire la coerenza tra gli obiettivi organizzativi e le effettive condizioni operative e motivazionali del personale, nonché di valorizzare l'apporto conoscitivo dei lavoratori in ordine ai processi e alle criticità organizzative."

5.6

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nella fase di definizione e aggiornamento annuale degli obiettivi di performance e dei relativi indicatori, le amministrazioni pubbliche assicurano adeguate forme di partecipazione delle organizzazioni sindacali rappresentative dei rispettivi comparti di contrattazione collettiva nazionale, al fine di garantire la coerenza tra gli obiettivi organizzativi e le effettive condizioni operative e motivazionali del personale, nonché di valorizzare l'apporto conoscitivo dei lavoratori in ordine ai processi e alle criticità organizzative.

Art. 6

6.1

[Camusso](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Sopprimere l'articolo.

6.2

[Cataldi](#), [Gaudiano](#)

Sopprimere l'articolo.

6.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

Art. 7

7.1

[Camusso](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Sopprimere l'articolo.

7.2

[Cataldi](#), [Gaudiano](#)

Sopprimere l'articolo.

7.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

7.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: "e con le valutazioni dello staff e dei gruppi di lavoro".

7.5

[Cataldi](#), [Gaudiano](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

7.6

[Cataldi](#), [Gaudiano](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

7.7

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1, lettera a), sostituire, ovunque ricorrono, le parole: "proposta non vincolante" con le seguenti: "proposta vincolante".

7.8

[Cataldi](#), [Gaudiano](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

Art. 8

8.1

[Camusso](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «h-bis) gli obiettivi individuali di *performance*, integrati da obiettivi di gruppo e da indicatori di risultato riferiti agli utenti e ai destinatari dei servizi»."

Art. 9

9.1

[Camusso](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole: «è inserito il seguente», con le seguenti: «sono inseriti i seguenti»;

b) dopo il capoverso 1.1, inserire il seguente: «1.1.1. Quando la valutazione della performance individuale o organizzativa si fonda su indicatori o criteri non quantitativi, il valutatore deve fornire una motivazione analitica del giudizio espresso, indicando gli elementi oggettivi e comportamentali considerati. In caso di esito negativo o di scostamenti significativi rispetto ai risultati attesi, viene in ogni caso attivata una procedura di contraddittorio con l'eventuale assistenza di una delle organizzazioni sindacali rappresentative per i rispettivi comparti di contrattazione collettiva nazionale a scelta dal lavoratore, le cui modalità attuative sono determinate dalla contrattazione collettiva integrativa secondo gli indirizzi impartiti dalla contrattazione collettiva nazionale. La mancanza o l'insufficienza della motivazione rende la valutazione non valida ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato o di altri trattamenti premiali, determinando la corresponsione massima dei trattamenti economici correlati alla performance come previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa per il rispettivo ciclo di valutazione della performance.».

9.2

[Cataldi](#), [Gaudiano](#)

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole: "è inserito il seguente", con le seguenti: "sono inseriti i seguenti";

b) dopo il capoverso 1.1, aggiungere, in fine, il seguente:

"1.1.1. Quando la valutazione della performance individuale o organizzativa si fonda su indicatori o criteri non quantitativi, il valutatore deve fornire una motivazione analitica del giudizio espresso, indicando gli elementi oggettivi e comportamentali considerati. In caso di esito negativo o di scostamenti significativi rispetto ai risultati attesi, viene in ogni caso attivata una procedura di contraddittorio con l'eventuale assistenza di una delle organizzazioni sindacali rappresentative per i rispettivi comparti di contrattazione collettiva nazionale a scelta dal lavoratore, le cui modalità attuative sono determinate dalla contrattazione collettiva integrativa secondo gli indirizzi impartiti dalla contrattazione collettiva nazionale. La mancanza o l'insufficienza della motivazione rende la valutazione non valida ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato o di altri trattamenti premiali, determinando la corresponsione massima dei trattamenti economici correlati alla performance come previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa per il rispettivo ciclo di valutazione della performance.".

9.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera b), alinea, sostituire le parole: "è inserito il seguente" con le seguenti: "sono inseriti i seguenti".

Conseguentemente al medesimo comma, medesima lettera, dopo il capoverso 1.1, aggiungere il seguente:

1.1.1. Quando la valutazione della performance individuale o organizzativa si fonda su indicatori o criteri non quantitativi, il valutatore deve fornire una motivazione analitica del giudizio espresso, indicando gli elementi oggettivi e comportamentali considerati. In caso di esito negativo o di scostamenti significativi rispetto ai risultati attesi, viene in ogni caso attivata una procedura di contraddittorio con l'eventuale assistenza di una delle organizzazioni sindacali rappresentative per i rispettivi comparti di contrattazione collettiva nazionale a scelta dal lavoratore, le cui modalità

attuative sono determinate dalla contrattazione collettiva integrativa secondo gli indirizzi impartiti dalla contrattazione collettiva nazionale. La mancanza o l'insufficienza della motivazione rende la valutazione non valida ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato o di altri trattamenti premiali, determinando la corresponsione massima dei trattamenti economici correlati alla performance come previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa per il rispettivo ciclo di valutazione della performance.

9.4

[Camusso](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. La formazione del personale costituisce elemento di valutazione e deve essere strutturata mediante l'adozione di piani triennali, con riferimento all'effettiva applicazione delle competenze acquisite nello svolgimento delle mansioni»."

Art. 10

10.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso d-ter), dopo le parole: "1-bis, lettera b)" aggiungere le seguenti: ", coerentemente con le valutazioni dello staff e dei gruppi di lavoro,".

10.2

[Camusso](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Alle organizzazioni sindacali rappresentative dei rispettivi comparti di contrattazione collettiva nazionale sono garantite da parte delle amministrazioni pubbliche destinatarie delle misure del presente articolo adeguate forme di partecipazione alla fase di raccolta e trasmissione delle osservazioni utili alla misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, con particolare riguardo agli aspetti attinenti al benessere organizzativo, alla qualità delle relazioni interne e all'efficacia dei processi di lavoro»."

10.3

[Cataldi](#), [Gaudiano](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

"1-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Alle organizzazioni sindacali rappresentative dei rispettivi comparti di contrattazione collettiva nazionale sono garantite da parte delle amministrazioni pubbliche destinatarie delle misure del presente articolo adeguate forme di partecipazione alla fase di raccolta e trasmissione delle osservazioni utili alla misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, con particolare riguardo agli aspetti attinenti al benessere organizzativo, alla qualità delle relazioni interne e all'efficacia dei processi di lavoro»."

10.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. All'articolo 12 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Alle organizzazioni sindacali rappresentative dei rispettivi comparti di contrattazione

collettiva nazionale sono garantite da parte delle amministrazioni pubbliche destinatarie delle misure del presente articolo adeguate forme di partecipazione alla fase di raccolta e trasmissione delle osservazioni utili alla misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, con particolare riguardo agli aspetti attinenti al benessere organizzativo, alla qualità delle relazioni interne e all'efficacia dei processi di lavoro».

Art. 11

11.1

[Camusso](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Sopprimere l'articolo.

11.2

[Cataldi](#), [Gaudiano](#)

Sopprimere l'articolo.

11.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

11.4

[Musolino](#)

Al comma 2, dopo la lettera a, inserire la seguente: «a-bis)prevedere che per l'accesso al pubblico impiego si provveda mediante selezione per titoli e colloquio e che quest'ultima sia validata da società indipendenti specializzate nella selezione del personale riconosciute a livello internazionale»

11.5

[Musolino](#)

Al comma 2, dopo la lettera a, inserire la seguente: «a-bis)prevedere che per l'accesso al pubblico impiego a livello dirigenziale e non dirigenziale si provveda mediante selezione per titoli e colloquio e che quest'ultima sia validata da società indipendenti specializzate nella selezione del personale riconosciute a livello internazionale»

11.6

[Musolino](#)

Al comma 2, dopo la lettera a, inserire la seguente: «a-bis)prevedere che per l'accesso al pubblico impiego a tempo determinato si provveda mediante selezione per titoli e colloquio e che quest'ultima sia validata da società indipendenti specializzate nella selezione del personale riconosciute a livello internazionale»

11.7

[Musolino](#)

Al comma 2, dopo la lettera a, inserire la seguente: «a-bis)prevedere che per l'accesso all'impiego nelle società con oltre il 50 per cento di capitale pubblico si provveda mediante selezione per titoli e colloquio e che quest'ultima sia validata da società indipendenti specializzate nella selezione del personale riconosciute a livello internazionale»

11.8

[Camusso](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. La delega di cui al comma 1 assicura l'istituzione di un albo pubblico dei valutatori e la neutralità finanziaria dei nuclei provinciali di supporto."

Art. 12

12.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, lettera a), sostituire le parole: "50 per cento" con le seguenti: "30 per cento".

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, medesimo capoverso, lettera c), sostituire le parole: "30 per cento" con le seguenti: "50 per cento".

12.2

[Camusso](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole: «50 per cento», con le seguenti: «60 per cento»;

b) alla lettera b), sostituire le parole: «20 per cento», con le seguenti: «30 per cento»;

c) alla lettera c), sostituire le parole: «30 per cento», con le seguenti: «10 per cento», e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La procedura di sviluppo di carriera mantiene natura concorsuale, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione.».

12.3

[Camusso](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso "1-quinquies", alla lettera a), sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:

"1) sullo svolgimento di una prova scritta e orale;

2) successivamente allo svolgimento delle prove di cui al punto 1), sulla valutazione comparativa dei titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, anche con riferimento alla valorizzazione del titolo di dottore di ricerca, ove conferenti con l'oggetto dell'incarico, delle esperienze professionali e della performance individuale, sulla base di criteri oggettivi, predeterminati e uniformi, definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica e dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), sentite le organizzazioni sindacali rappresentative dei rispettivi comparti di contrattazione collettiva nazionale."

12.4

[Cataldi](#), [Gaudiano](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso "1-quinquies", lettera a), sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:

"1) sullo svolgimento di una prova scritta e orale;

2) successivamente allo svolgimento delle prove di cui al numero 1), sulla valutazione dei titoli posseduti, delle esperienze professionali e della performance individuale, sulla base di criteri oggettivi, predeterminati e uniformi, definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica e dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), sentite le organizzazioni sindacali rappresentative dei rispettivi comparti di contrattazione collettiva nazionale;".

12.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso 1-quinquies, lettera a), sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:

1) sullo svolgimento di una prova scritta e orale;

2) successivamente allo svolgimento delle prove di cui al numero 1), sulla valutazione dei titoli posseduti, delle esperienze professionali e della performance individuale, sulla base di criteri oggettivi, predeterminati e uniformi, definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica e dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), sentite le organizzazioni sindacali rappresentative dei rispettivi comparti di contrattazione collettiva nazionale;.

12.6

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso 1-quinquies, lettera b), sostituire le parole: "quattro anni" con le seguenti: "due anni".

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, capoverso 1-octies, primo periodo, sostituire le parole: "quattro anni" con le seguenti: "due anni".

12.7

[Camusso](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso "1-sexies", sostituire i periodi quarto, quinto e sesto con i seguenti:

"Restano fermi i casi di incompatibilità previsti per la partecipazione alle commissioni di concorso. I componenti della commissione sono estratti a sorte attraverso il Portale unico del reclutamento, di cui all'articolo 35-ter, e non possono far parte della commissione per due volte consecutive. In ogni caso i componenti la commissione sono tenuti a dichiarare, prima dell'inizio dei lavori, l'assenza di rapporti di collaborazione, frequentazione o subordinazione con i candidati nei cinque anni precedenti la procedura, a pena di nullità della nomina. In presenza di tali rapporti, il commissario è obbligato ad astenersi. La violazione dell'obbligo di astensione comporta la decadenza immediata e l'invalidità delle valutazioni espresse. Ai lavori della commissione partecipa, senza diritto di voto, un componente dell'organismo indipendente di valutazione, con funzioni di supporto."

12.8

[Gaudiano](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso "1-sexies", sostituire il quarto, il quinto e il sesto periodo, con i seguenti: «Restano fermi i casi di incompatibilità previsti per la partecipazione alle commissioni di concorso. I componenti della commissione sono estratti a sorte attraverso il Portale unico del reclutamento, di cui all'articolo 35-ter, e non possono far parte della commissione per due volte consecutive. In ogni caso i componenti la commissione sono tenuti a dichiarare, prima dell'inizio dei lavori, l'assenza di rapporti di collaborazione, frequentazione o subordinazione con i candidati nei cinque anni precedenti la procedura, a pena di nullità della nomina. In presenza di tali rapporti, il commissario è obbligato ad astenersi. La violazione dell'obbligo di astensione comporta la decadenza immediata e l'invalidità delle valutazioni espresse. Ai lavori della commissione partecipa, senza diritto di voto, un componente dell'organismo indipendente di valutazione, con funzioni di supporto.».

12.9

[Camusso](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso 1-sexies, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il quinto periodo, inserire i seguenti:* «In ogni caso i componenti della commissione sono tenuti a dichiarare, prima dell'inizio dei lavori, l'assenza di rapporti di collaborazione, frequentazione o subordinazione con i candidati nei cinque anni precedenti la procedura, a pena di nullità della nomina. In presenza di tali rapporti, il commissario è obbligato ad astenersi. La violazione dell'obbligo di astensione comporta la decadenza immediata e l'invalidità delle valutazioni espresse.»;

b) *al sesto periodo, sopprimere le parole:* «il dirigente gerarchicamente sovraordinato a ciascun candidato, con funzioni di relatore, e».

12.10

[Cataldi](#), [Gaudiano](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso "1-sexies", apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il quinto periodo, inserire i seguenti:* "In ogni caso i componenti della commissione sono tenuti a dichiarare, prima dell'inizio dei lavori, l'assenza di rapporti di collaborazione, frequentazione o subordinazione con i candidati nei cinque anni precedenti la procedura, a pena di nullità della nomina. In presenza di tali rapporti, il commissario è obbligato ad astenersi. La violazione dell'obbligo di astensione comporta la decadenza immediata e l'invalidità delle valutazioni espresse.";

b) al sesto periodo, sostituire la parola: "partecipano" con la seguente: "partecipa" e sopprimere le parole: "il dirigente gerarchicamente sovraordinato a ciascun dipendente, con funzioni di relatore, e".

12.11

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso 1-sexies, dopo il quinto periodo, aggiungere i seguenti: "In ogni caso i componenti della commissione sono tenuti a dichiarare, prima dell'inizio dei lavori, l'assenza di rapporti di collaborazione, frequentazione o subordinazione con i candidati nei cinque anni precedenti la procedura, a pena di nullità della nomina. In presenza di tali rapporti, il commissario è obbligato ad astenersi. La violazione dell'obbligo di astensione comporta la decadenza immediata e l'invalidità delle valutazioni espresse".

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, medesimo capoverso, sesto periodo, sopprimere le parole: "il dirigente gerarchicamente sovraordinato a ciascun dipendente, con funzioni di relatore, e".

12.12

[Camusso](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso 1-septies, sostituire le parole: «tre anni», fino alla fine del capoverso, con le seguenti: «un anno e non sono rinnovabili. Durante detto periodo, il dirigente ha diritto all'incarico secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale e svolge le funzioni dirigenziali nel pieno delle proprie prerogative, e viene collocato, ai fini del mantenimento del posto occupato precedentemente nell'organico del personale non dirigente, in posizione di aspettativa. Al termine di tale periodo, il dirigente viene integrato nell'organico dell'ente di appartenenza, salvo recesso dello stesso; l'amministrazione di appartenenza sottoscrive il contratto a tempo indeterminato, che si perfeziona senza necessità di periodo di prova, salva la risoluzione del rapporto di lavoro, motivata da valutazione negativa, e ricollocazione nella precedente posizione del lavoratore.»;

b) al capoverso 1-octies, primo periodo, sostituire le parole: «un periodo di almeno quattro anni», con le seguenti: «il medesimo periodo della durata dell'incarico di cui al comma 1-septies».

12.13

[Cataldi](#), [Gaudiano](#)

Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso "1-septies", sostituire le parole da: "tre anni" fino alla fine del capoverso, con le seguenti: "un anno e non sono rinnovabili. Durante detto periodo, il dirigente ha diritto all'incarico secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale e svolge le funzioni dirigenziali nel pieno delle proprie prerogative, e viene collocato, ai fini del mantenimento del posto occupato precedentemente nell'organico del personale non dirigente, in posizione di aspettativa. Al termine di tale periodo, il dirigente viene integrato nell'organico dell'ente di appartenenza, salvo recesso dello stesso; l'amministrazione di appartenenza sottoscrive il contratto a tempo indeterminato, che si perfeziona senza necessità di periodo di prova, salva la risoluzione del rapporto di lavoro, motivata da valutazione negativa, e ricollocazione nella precedente posizione del lavoratore";

b) al capoverso "1-octies", primo periodo, sostituire le parole: "un periodo di almeno quattro anni" con le seguenti: "il medesimo periodo della durata dell'incarico di cui al comma 1-septies".

12.14

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso 1-septies, sostituire le parole da: "tre anni" fino alla fine del capoverso con le seguenti: "un anno e non sono rinnovabili. Durante detto periodo, il dirigente ha diritto all'incarico secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale e svolge le funzioni dirigenziali nel pieno delle proprie prerogative, e viene collocato, ai fini del mantenimento del

posto occupato precedentemente nell'organico del personale non dirigente, in posizione di aspettativa. Al termine di tale periodo, il dirigente viene integrato nell'organico dell'ente di appartenenza, salvo recesso dello stesso; l'amministrazione di appartenenza sottoscrive il contratto a tempo indeterminato, che si perfeziona senza necessità di periodo di prova, salva la risoluzione del rapporto di lavoro, motivata da valutazione negativa, e ricollocazione nella precedente posizione del lavoratore.

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, capoverso 1-*octies*, primo periodo, sostituire le parole: "un periodo di almeno quattro anni" con le seguenti: "il medesimo periodo della durata dell'incarico di cui al comma 1-*septies*".

12.15

[Cataldi](#), [Gaudiano](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso "5", sostituire le parole: "comma 1" con le seguenti: "comma 2".

12.16

[Camusso](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso "5", dopo le parole: «su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione», inserire le seguenti: «, sentite le confederazioni alle quali aderiscono le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,».

12.17

[Musolino](#), [Furlan](#)

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione,» sono inserite le seguenti: «sentite le confederazioni alle quali aderiscono le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva di cui all'articolo 43, comma 1, decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 ,»

12.18

[Camusso](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso "5", alinea dopo le parole: «su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione», inserire le seguenti: «, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative per i rispettivi comparti di contrattazione collettiva nazionale, ».

12.19

[Cataldi](#), [Gaudiano](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso "5", dopo le parole: "su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione" inserire le seguenti: "sentite le organizzazioni sindacali rappresentative per i rispettivi comparti di contrattazione collettiva nazionale,".

12.20

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso 5, dopo le parole: "su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione" aggiungere le seguenti: "sentite le organizzazioni sindacali rappresentative per i rispettivi comparti di contrattazione collettiva nazionale".

12.21

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, dopo le parole: "dalla data di entrata in vigore della presente legge," aggiungere le seguenti: "acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti e delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale,".

Art. 13

13.1

[Cataldi](#), [Gaudiano](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso "8-quater", sostituire le parole: "comma 1" con le seguenti: "comma 2".

Art. 14

14.1

[Camusso](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Sopprimere l'articolo.

14.2

[Cataldi](#), [Gaudiano](#)

Sopprimere l'articolo.

14.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

14.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso 1-quater, primo periodo, dopo le parole: "della funzione pubblica," aggiungere le seguenti: "e validata da parte di organismi terzi e indipendenti,".

14.5

[Camusso](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso 1-quater, dopo il primo periodo inserire i seguenti: «Le relazioni annuali dei dirigenti sul personale idoneo a funzioni dirigenziali sono soggette al controllo dell'Organismo indipendente di valutazione. Gli atti sono accessibili ai dipendenti interessati e non possono essere utilizzati per conferimenti fiduciari di incarichi.».

14.6

[Camusso](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Art. 15

15.1

[Camusso](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Sopprimere l'articolo.

15.2

[Cataldi](#), [Gaudiano](#)

Sopprimere l'articolo.

15.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

15.4

[Camusso](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Le disposizioni transitorie relative al passaggio alla prima fascia dirigenziale non producono effetti automatici e sono subordinate a una verifica positiva di merito da parte dell'Organismo indipendente di valutazione e del Dipartimento della funzione pubblica."

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1705](#)

Art. 1

1.0.1

[Gaudiano](#), [Cataldi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa di 10.684.044 euro annui a decorrere dall'anno 2027, di cui 8.793.880 euro annui destinati al comparto del Servizio sanitario nazionale. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 8.793.880 euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10.684.044 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.2

[Gaudiano](#), [Cataldi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Disposizioni in materia di attività lavorativa)

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, è demandata alla contrattazione collettiva nazionale - sia del settore privato che del settore pubblico - la regolamentazione della riduzione dell'orario di lavoro e l'eventuale trattamento retributivo accessorio previsto a normativa vigente per il lavoro festivo.».

1.4.2.2. 4[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.2.1. 4^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 346(pom.) del 12/05/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4^a Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
MARTEDÌ 12 MAGGIO 2026
346^a Seduta
Presidenza del Presidente
[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 16.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per l'accelerazione della capacità industriale e della decarbonizzazione in settori strategici e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1724, (UE) 2024/1735 e (UE) 2024/3110 ([COM\(2026\) 100 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento e rinvio)

La senatrice [PELLEGRINO](#) (*FdI*), relatrice, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che istituisce un quadro di misure per l'accelerazione della capacità industriale e della decarbonizzazione in settori strategici, cosiddetto *Industrial Accelerator Act*. La proposta prevede anche le conseguenti modifiche ai regolamenti (UE) 2018/1724 sullo sportello digitale unico, (UE) 2024/1735 sulle tecnologie a zero emissioni nette e (UE) 2024/3110 sulla commercializzazione dei prodotti da costruzione.

L'obiettivo della proposta è quello di migliorare il funzionamento del mercato interno, mediante il sostegno allo sviluppo, alla competitività e alla resilienza del settore manifatturiero dell'Unione, con particolare attenzione a determinati settori strategici, e mediante il perseguimento della decarbonizzazione, della sicurezza economica e di un'occupazione di qualità.

A tal fine, la proposta stabilisce misure volte a velocizzare le procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di produzione industriale, compresi i progetti di decarbonizzazione delle industrie ad alta intensità energetica. Viene altresì stabilito un quadro di mercato per determinati prodotti in settori strategici, con specifici requisiti relativi alla loro origine sicura e alle emissioni di carbonio, per accedere agli appalti pubblici e ai regimi di sostegno pubblico. Sono stabilite, inoltre, condizioni per gli investimenti esteri diretti, nei settori strategici emergenti. Infine, è previsto che gli Stati membri designino "zone di accelerazione della produzione industriale" allo scopo di stimolare le attività industriali.

La proposta si pone in linea con gli obiettivi della comunicazione "*Il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione*" (COM(2025) 85) e con l'impegno politico assunto dalla presidente von der Leyen nel discorso sullo stato dell'Unione del 2025, in cui ha annunciato un atto legislativo su un acceleratore industriale, per stimolare la domanda di prodotti puliti e "*Made in EU*" in settori e tecnologie strategici.

Nel complesso, i settori strategici interessati dal regolamento rappresentano circa il 15 per cento della produzione manifatturiera dell'Unione europea (UE). La loro importanza risiede tuttavia non tanto nelle dimensioni complessive, quanto piuttosto nel loro ruolo centrale di fornitori a monte e di motori

degli ecosistemi industriali a valle, tra cui le costruzioni, la mobilità, l'energia, nonché lo spazio e la difesa.

In tale contesto, la proposta affronta alcune problematiche, come la vulnerabilità delle catene di approvvigionamento in settori e tecnologie strategici, la domanda limitata di mercati guida per prodotti industriali europei a basse emissioni di carbonio, l'assenza di una diffusione su larga scala delle tecnologie industriali.

Va, infatti, ricordato che la concorrenza globale, i rapidi cambiamenti tecnologici, alcuni svantaggi in termini di costi, le distorsioni sleali del mercato globale, come il ricorso sempre più frequente a sovvenzioni estere per ottenere un vantaggio competitivo, compromettono la capacità dell'Europa di aumentare o mantenere la produzione in settori e tecnologie strategici. Ad esempio, la produzione di tecnologie a zero emissioni è fortemente concentrata in Cina, dove proviene oltre l'80 per cento delle batterie e dei pannelli fotovoltaici, compresi gli *inverter* che svolgono una funzione essenziale nelle infrastrutture critiche dell'Unione.

La proposta in esame si compone di 36 articoli, suddivisi in sei capi.

Il capo I esplicita l'obiettivo della proposta di garantire all'Unione un approvvigionamento sicuro, sostenibile e resiliente dei prodotti manifatturieri pertinenti e delle relative catene di approvvigionamento.

Il capo II delinea le condizioni favorevoli alla produzione industriale e alla decarbonizzazione e introduce disposizioni sulle procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di decarbonizzazione delle industrie ad alta intensità energetica e i progetti dell'industria a zero emissioni nette.

Il capo III istituisce un quadro per l'applicazione dei requisiti relativi all'origine UE e alle basse emissioni di carbonio a determinati prodotti e servizi appartenenti a settori strategici nel contesto degli appalti pubblici e dei regimi di sostegno pubblico, tra cui la produzione di acciaio, calcestruzzo, malta e alluminio, nonché requisiti relativi all'origine UE per i veicoli.

Il capo IV stabilisce il quadro per l'imposizione di condizioni agli investimenti esteri diretti in settori strategici emergenti qualora il valore dell'investimento superi i 100 milioni di euro.

Il capo V istituisce un quadro per la designazione delle zone di accelerazione della produzione industriale da parte degli Stati membri, sulla base di una serie definita di criteri.

Il capo VI stabilisce le disposizioni finali e le modifiche ai regolamenti sullo sportello digitale unico e sull'industria a zero emissioni nette, introducendo disposizioni riguardanti i requisiti relativi all'origine per le procedure di appalto, i requisiti di cibersicurezza per gli appalti pubblici, e i requisiti relativi all'origine per le aste e per altri tipi di intervento pubblico.

La base giuridica è individuata nell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di funzionamento del mercato interno, in particolare nei settori strategici coinvolti nella resilienza e nella decarbonizzazione industriale. A tale fondamento si affianca l'articolo 207 del TFUE, quale base giuridica supplementare per le misure attinenti alla politica commerciale comune, in particolare quelle relative agli investimenti esteri.

La Commissione europea reputa la proposta conforme al principio di sussidiarietà in quanto la decarbonizzazione industriale e la sicurezza economica rappresentano sfide transnazionali che non possono essere affrontate dagli Stati membri singolarmente, poiché incidono sui mercati dell'energia, sulla competitività e sul corretto funzionamento del mercato unico.

Per la Commissione europea la proposta rispetta anche il principio di proporzionalità, poiché le misure previste dimostrano il valore aggiunto di un intervento a livello dell'Unione in ragione dell'entità, dell'urgenza e della portata degli sforzi necessari. In particolare, la digitalizzazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni comporterà a lungo termine risparmi in termini di tempo e di costi sia per le autorità che per le imprese, consentendo di accelerare la produzione e l'utilizzo industriale puliti in tutta l'Unione. Inoltre, le misure relative alle zone di accelerazione della produzione industriale lasciano agli Stati membri la responsabilità di individuare e designare tali zone, fornendo nel contempo benefici volti a consentire condizioni migliori e più competitive per l'industria

manifatturiera.

Il termine delle otto settimane previste dal Protocollo n. 2, sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato ai Trattati, scade il 19 giugno 2026. La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di sette Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea.

La Relatrice ritiene opportuno approfondire la proposta in esame, anche mediante un breve ciclo di audizioni.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) si associa alla proposta di svolgere audizioni.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) fa presente che anche la Camera dei deputati ha avviato l'esame della proposta di regolamento.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma per un'innovazione agile e rapida nel settore della difesa (AGILE) ([COM\(2026\) 135 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento e rinvio)

Il senatore [SCURRIA](#) (Fdl), relatore, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che istituisce il programma AGILE (*Action for a Greater Level of Innovation in Defence*), con l'obiettivo di rafforzare la capacità dell'Unione europea di sostenere un'innovazione rapida, flessibile e orientata ai bisogni operativi nel settore della difesa.

L'iniziativa si inserisce in un contesto internazionale caratterizzato da un rapido deterioramento della sicurezza e da un'accelerazione senza precedenti dei cicli di innovazione tecnologica, come dimostrato anche dai recenti conflitti, in particolare la guerra di aggressione russa contro l'Ucraina. In tale scenario, tecnologie emergenti e di rottura - tra cui intelligenza artificiale, robotica, sistemi spaziali e soluzioni a duplice uso - assumono un ruolo sempre più centrale per l'efficacia militare, mentre nuovi attori, quali piccole e medie imprese e *start-up*, contribuiscono in misura crescente allo sviluppo di soluzioni innovative.

Il programma AGILE nasce per colmare una lacuna specifica nel quadro degli strumenti europei esistenti, in particolare rispetto al Fondo europeo per la difesa (FED) che, pur rappresentando il principale strumento dell'Unione per la ricerca e lo sviluppo collaborativo, è strutturato per sostenere progetti complessi e di lungo periodo, risultando meno adatto a rispondere con tempestività alle esigenze emergenti.

AGILE si configura pertanto come uno strumento complementare, volto a ridurre il divario tra sviluppo tecnologico e impiego operativo, facilitando la rapida maturazione, sperimentazione e adozione di soluzioni innovative da parte degli Stati membri. Esso prevede procedure semplificate, tempi di aggiudicazione ridotti e la possibilità di finanziare fino al 100 per cento dei costi ammissibili, con particolare attenzione agli attori non tradizionali del settore della difesa.

La dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione del programma tra il 1° gennaio 2027 e il 31 dicembre 2027 è fissata a 115 milioni di euro (articolo 4).

Ai sensi dell'articolo 10 della proposta, le azioni ammissibili al finanziamento nell'ambito del programma possono assumere una delle forme seguenti, o una loro combinazione: *a)* sostegno al rapido sviluppo di prodotti e tecnologie emergenti e di rottura per la difesa, anche laddove tale sviluppo si basi sull'integrazione e sull'adattamento di tecnologie civili potenzialmente a duplice uso a fini di difesa; *b)* sostegno alla diffusione sul mercato di prodotti e tecnologie emergenti e di rottura per la difesa; *c)* sostegno allo stabilimento di un soggetto nell'Unione o in un paese terzo associato per un'efficace attuazione delle azioni di cui alle lettere *a)* e *b)*. Il programma può fornire sostegno ad azioni per una rapida modernizzazione di prodotti e tecnologie esistenti.

La base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 173 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativo alla competitività dell'industria europea.

La Commissione europea ritiene rispettato il principio di sussidiarietà, in quanto l'azione a livello europeo è giustificata dall'impossibilità per i singoli Stati membri di affrontare in modo efficace e coordinato le sfide poste dall'innovazione nel settore della difesa, caratterizzate da elevati costi, frammentazione dei mercati e necessità di interoperabilità. Un intervento dell'Unione consente infatti di favorire economie di scala, cooperazione transfrontaliera e una più rapida diffusione delle

tecnologie innovative.

La Commissione europea ritiene, altresì, rispettato il principio di proporzionalità, in quanto le modifiche proposte non eccedono quanto necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti, prevedendo un programma di carattere mirato, limitato nel tempo e nelle risorse (i 115 milioni di euro sono finanziati tramite riallocazioni interne al bilancio europeo), che si configura come iniziativa pilota destinata a testare nuovi approcci in vista del prossimo quadro finanziario pluriennale.

Il termine delle otto settimane previste dal Protocollo n. 2, sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato ai Trattati, scade il 22 giugno 2026. La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di quattro Camere dei parlamenti nazionali e concluso da parte dal Parlamento irlandese, che non ha segnalato alcuna criticità.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1880) Ratifica ed esecuzione dei Trattati di estradizione, trasferimento delle persone condannate e assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica Socialista del Vietnam, fatti a Roma il 18 e il 26 luglio 2023

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [PELLEGRINO](#) (Fdl), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che reca l'autorizzazione alla ratifica di tre diversi accordi internazionali in materia di cooperazione penale tra Italia e Vietnam, relativi rispettivamente all'estradizione, al trasferimento delle persone condannate e all'assistenza giudiziaria in materia penale, sottoscritti nel luglio 2023.

I Trattati rientrano tra quelli finalizzati a regolamentare in modo puntuale e dettagliato i rapporti di cooperazione dell'Italia con gli Stati non appartenenti all'Unione europea, con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto del fenomeno della criminalità e il reinserimento sociale dei condannati.

L'Accordo sull'estradizione si compone di 26 articoli e prevede che l'estradizione sia concessa quando il fatto per cui si procede nello Stato richiedente è previsto come reato anche dalla legislazione dello Stato destinatario della richiesta, secondo il cosiddetto principio della doppia incriminazione, anche in caso di eventuale diversa qualificazione giuridica del fatto (articolo 2). L'Accordo prevede che l'estradizione può essere concessa quando il reato è punibile, in entrambi gli Stati, con una pena di almeno un anno di detenzione e quando la durata della pena ancora da scontare, al momento della domanda, è di almeno sei mesi.

Il Trattato sul trasferimento delle persone condannate si compone di 27 articoli e stabilisce il principio secondo cui il cittadino di uno degli Stati contraenti, che abbia riportato nell'altro Stato una condanna definitiva a pena privativa della libertà personale, sia trasferito nel proprio Paese di origine, dove continuare l'esecuzione della sentenza. La finalità è quella di favorire la riabilitazione e il reinserimento sociale della persona condannata, facendole scontare la pena nel luogo in cui ha saldi legami sociali e familiari.

Il Trattato sull'assistenza giudiziaria si compone di 24 articoli ed è volto a migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale tra i due Paesi e a rendere più efficace il contrasto alla criminalità.

L'Accordo disciplina, quindi, l'assistenza giudiziaria penale e ne prevede l'adeguamento all'evoluzione dell'attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estese relazioni tra i due Stati, il cui progressivo intensificarsi favorisce anche lo sviluppo di fenomeni criminali transnazionali. L'ampiezza degli intenti perseguiti è esplicitata nelle norme generali, secondo cui le Parti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria nei diversi aspetti del settore penale.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, esso si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione. L'articolo 3 quantifica gli oneri complessivi in 125.411 euro annui a decorrere dal 2026, di cui circa 31 mila per il Trattato di estradizione, oltre 21 mila per il Trattato sul trasferimento delle persone condannate e circa 73 mila per il Trattato di assistenza giudiziaria penale. L'articolo 4, infine, disciplina l'entrata in vigore.

Per quanto concerne i profili di competenza, i tre Trattati, regolando i rapporti tra uno Stato membro

dell'Unione europea e uno Stato terzo, non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1891) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali

(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [SCURRIA](#) (FdI), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, adottato dal Governo per fronteggiare il protrarsi dell'aumento dei prezzi dei prodotti energetici determinato dalla crisi dei mercati internazionali dovuta alla situazione geopolitica.

Il provvedimento consta di due articoli. L'articolo 1 proroga per un ulteriore periodo temporaneo, dal 2 maggio fino al 10 maggio 2026, la riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio, al biodiesel, al gas di petrolio liquefatto (GPL) e al metano impiegati come carburanti, prevista a partire dal 19 marzo dai decreti-legge n. 33 e n. 38 del 2026.

Con riferimento alle aliquote applicabili nel nuovo periodo di proroga, viene confermata per il gasolio la riduzione già prevista in precedenza, pari a 20 centesimi di euro per litro rispetto ai valori ordinari vigenti a inizio anno. Per la benzina, invece, la riduzione dell'accisa è rideterminata in 5 centesimi di euro per litro, mentre per il GPL la riduzione è pari a 2,5 centesimi di euro per chilogrammo.

Nella relazione governativa si preannuncia, inoltre, che, alla luce dei dati disponibili, le predette riduzioni saranno prorogate fino al 22 maggio con successivo decreto ministeriale, con compensazione sulle maggiori entrate IVA determinate per il medesimo periodo.

Alla copertura degli oneri, pari a 146,5 milioni di euro nel 2026, si provvede mediante utilizzo delle somme derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Per i profili di competenza, si segnala, in particolare, che il comma 2 dell'articolo 1, in continuità con quanto disposto per il periodo dall'8 aprile al 1° maggio 2026 dall'articolo 8-bis del decreto-legge n. 38 del 2026, dispone la riduzione da 617,40 euro per mille litri a 472,90 euro per mille litri dell'aliquota di accisa applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, a condizione che gli stessi soddisfino le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, che stabilisce le condizioni affinché i regimi di aiuti sotto forma di agevolazioni in tema di accise sui prodotti energetici siano considerati compatibili con il mercato interno e non soggetti all'obbligo di notifica preventiva alla Commissione europea.

Si richiede, in particolare, che i combustibili sovvenzionati siano conformi ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 e siano prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX di tale direttiva.

L'articolo 2 dispone la vigenza del decreto-legge a partire dal 1° maggio 2026.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1836) Delega al Governo per la definizione di un quadro legislativo di riferimento per la filiera carbon capture, utilization and storage (CCUS), nonché disposizioni per la disciplina dello sviluppo dell'idrogeno, dell'assetto regolatorio del settore e delle relative infrastrutture di rete, e del sistema di governo per l'adempimento agli obblighi di riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia

(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che delega al Governo la definizione di un quadro legislativo di riferimento per la filiera *carbon capture, utilization and storage* (CCUS), nonché disposizioni per la disciplina dello sviluppo dell'idrogeno, dell'assetto regolatorio del settore e delle relative infrastrutture di rete, e del sistema di governo per l'adempimento agli obblighi di riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia.

Il provvedimento rientra tra i disegni di legge collegati alla legge di bilancio 2025-2027 e previsti nel Documento di finanza pubblica (DFP) per il 2025. Quest'ultimo ha previsto la confluenza in un unico

disegno di legge delle disposizioni che il Piano strutturale di bilancio di medio-termine distribuiva in tre distinti disegni di legge. Questa scelta si giustifica in ragione del fatto che le discipline prese in considerazione sono caratterizzate da finalità tutte riconducibili all'attuazione degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), ossia il ricorso alla filiera CCUS dello stoccaggio della CO₂ (*Carbon Capture, Utilization and Storage*), lo sviluppo dell'idrogeno e la riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia.

Si ricorda anche che lo sviluppo della filiera CCUS e la promozione del ricorso all'idrogeno rientrano tra gli interventi che l'Italia ritiene prioritari al 2030 e, del pari, il tema della riduzione delle emissioni di metano ha assunto negli anni una crescente importanza, sia allo scopo di raggiungere gli sfidanti obiettivi di neutralità climatica europei e globali, sia nell'ottica dell'incremento della resilienza del sistema energetico europeo e di una maggiore sicurezza degli approvvigionamenti, divenuti temi centrali nell'attuale scenario energetico internazionale.

Il provvedimento si compone di 4 articoli. L'articolo 1 delega al Governo la disciplina delle attività di cattura, trasporto, utilizzo e stoccaggio geologico del biossido di carbonio, e stabilisce il termine di 12 mesi per l'adozione di decreti legislativi, i principi e criteri direttivi e le disposizioni procedurali.

L'articolo 2 conferisce all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) le funzioni di autorità di regolazione nazionale in materia di idrogeno, ai sensi della direttiva (UE) 2024/1788. A tal fine, dispone l'incremento di dodici unità di ruolo, appartenenti alla carriera dei funzionari FIII - livello base e, per la copertura finanziaria dei relativi oneri, estende anche ai soggetti operanti nel settore dell'idrogeno il contributo da versare per il funzionamento dell'Autorità.

L'articolo 3 individua le autorità competenti per l'attuazione e il controllo del regolamento (UE) 2024/1787 in materia di riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia, attribuendo le principali funzioni al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e, per specifiche attività, alle regioni e province autonome, con possibilità di avvalersi di enti di supporto. Sono, inoltre, disciplinate le modalità di copertura degli oneri delle convenzioni.

L'articolo 4 stabilisce la disciplina delle sanzioni amministrative da applicarsi in caso di violazione di alcune disposizioni del regolamento (UE) 2024/1787 e conferisce al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e alle regioni e province autonome, ciascuno nel proprio ambito, la competenza a irrogare le misure sanzionatorie. Infine, si dispone sull'impiego dei proventi delle sanzioni irrogate, per il rafforzamento delle attività svolte ai sensi degli articoli 3 e 4 del disegno di legge.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) chiede aggiornamenti circa lo stato attuale dell'esame presso la Commissione di merito, riferendosi in particolare alle attività già poste in essere dal Gruppo ENI nell'ambito di Ravenna.

Il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE), assicura di approfondire tali questioni.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1863) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto ad Abidjan, il ventisei novembre 2008, e a Bruxelles, il ventidue gennaio 2009, rispettivamente (Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (FdI), in sostituzione della relatrice ZEDDA, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di ratifica dell'Accordo di partenariato economico interinale (APE interinale) tra la Costa D'Avorio e l'Unione europea, fatto ad Abidjan il 26 novembre 2008. L'Accordo rientra tra i cosiddetti accordi misti, sottoscritti anche singolarmente dagli Stati membri, poiché include anche materie di competenza concorrente.

Gli Accordi di partenariato economico sono adottati con i Paesi ACP (Africa, Caraibi e Pacifico), sulla base dell'Accordo di Cotonou del 2000, con la finalità di sostenere le economie locali e la loro partecipazione al commercio internazionale, nel rispetto di quanto stabilito dall'Organizzazione mondiale del commercio.

L'Accordo con la Costa d'Avorio è entrato in vigore nel 2016, dopo essere già stato applicato in via provvisoria sin dalla firma del 2008. Esso è comunque un accordo provvisorio, al pari di altri accordi di partenariato interinali adottati con altri Paesi ACP, in attesa dell'entrata in vigore dell'Accordo di

partenariato regionale con l'Africa occidentale, adottato il 30 giugno 2014 da 15 Paesi dell'area, a cui manca ancora l'adesione della Nigeria.

L'APE interinale con la Costa d'Avorio, approvato dal Parlamento europeo il 25 marzo 2009, ratificato dall'Assemblea Nazionale ivoriana il 12 agosto 2016, ha un'applicazione provvisoria limitatamente alle parti che rientrano nelle competenze esclusive dell'Unione, dal 3 settembre 2016. La maggioranza degli Stati membri ha concluso l'*iter* di ratifica nazionale ad eccezione di sette Stati, tra cui l'Italia.

L'Accordo è improntato su una liberalizzazione asimmetrica, consentendo alla Costa d'Avorio un immediato ingresso privilegiato al mercato europeo e, d'altra parte, una liberalizzazione progressiva del mercato locale per i beni europei. Esso rappresenta una chiave d'accesso all'intera regione dell'Africa occidentale per relazioni economiche e commerciali solide e durevoli.

Pertanto, dal 1° gennaio 2008 la Costa d'Avorio beneficia di un regime *duty free* di accesso al mercato europeo (con un periodo di transizione per lo zucchero e il riso), a fronte di un'apertura solo graduale e asimmetrica del proprio mercato per i prodotti dell'Unione, con una liberalizzazione progressiva con riguardo a una larga parte delle importazioni di provenienza europea, stimata all'88 per cento.

L'Accordo si compone di 82 articoli, suddivisi in sette titoli, oltre a due appendici, due allegati e un Protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale, che costituiscono parte integrante dell'Accordo stesso. In particolare, il titolo I enuclea gli obiettivi (articoli 1-2), il titolo II reca norme sul partenariato per lo sviluppo (articoli 3-9), il titolo III disciplina il regime commerciale per le merci (articoli 10-43), il titolo IV verte sui servizi, investimenti e regole connesse al commercio (articolo 44), il titolo V reca la prevenzione e risoluzione delle controversie (articoli 45-67), il titolo VI individua le eccezioni generali (articoli 68-70) ed, infine, il titolo VII enuclea le disposizioni istituzionali, generali e finali (articoli 71-82).

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.4.2.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 558(pom.) del 19/05/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5^a Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 19 MAGGIO 2026

558^a Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1826) Proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che proroga da dodici a diciotto mesi il termine per l'esercizio della delega per la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale.

Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO, concordando con il relatore, non ha osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento e con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione una proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(1879) Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Paraguay, fatto ad Assunzione il 7 luglio 2023

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [MANCA](#) (PD-IDP), in sostituzione del relatore Nicita, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso conforme al relatore.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, pone ai voti una proposta di parere non ostativo.

La Commissione approva.

(1778) Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La relatrice [NOCCO](#) (FdI) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che comportano maggiori oneri le proposte 1.1 e 1.2.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 3, comportano maggiori oneri gli identici emendamenti 3.18, 3.19 e 3.20.

Riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 11, occorre valutare i possibili costi derivanti dalla validazione, da parte di società indipendenti, della selezione per titoli e colloquio di cui alle proposte

11.4, 11.5, 11.6 e 11.7. Per l'emendamento 11.8 occorre valutare i costi derivanti dall'istituzione dell'albo pubblico dei valutatori.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 12, occorre avere conferma che l'aspettativa, prevista dalle identiche proposte 12.12, 12.13 e 12.14, sia di carattere non retribuito.

In riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 14, occorre valutare i possibili costi derivanti dalla validazione della relazione del dirigente da parte di organismi terzi e indipendenti di cui all'emendamento 14.4. Per la proposta 14.5, occorre avere conferma che l'attività di controllo dell'Organismo indipendente di valutazione possa essere svolta con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 15, per l'emendamento 15.4, occorre avere conferma, analogamente alla proposta 14.5, che l'attività di controllo dell'Organismo indipendente di valutazione possa essere svolta con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO, in relazione alle proposte 1.1 e 1.2, esprime un avviso contrario, concordando con le valutazioni della Commissione, in quanto le proposte, consentendo l'incremento della spesa annua per le pubbliche amministrazioni in relazione all'attuazione della riforma del Sistema di Misurazione e Valutazione della *Performance*, determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di quantificazione e copertura.

In relazione agli emendamenti 3.18, 3.19 e 3.20, concordando con le valutazioni della Commissione, esprime un avviso contrario, in quanto prevedendo che le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 2026, possano incrementare i fondi per la contrattazione integrativa, anche dirigenziale, derogando ai limiti di spesa, le proposte emendative comportano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica privi di quantificazione e copertura.

Con riguardo agli emendamenti 11.4, 11.5, 11.6 e 11.7, esprime un avviso contrario, in quanto prevedendo, ai fini dell'accesso al pubblico impiego, il ricorso a procedure selettive con validazione delle prove da parte di società indipendenti specializzate nella selezione del personale, le proposte sono suscettibili di determinare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica privi di quantificazione e copertura finanziaria.

In merito alla proposta 11.8, esprime una valutazione contraria, in quanto prevedendo l'istituzione di un albo pubblico dei valutatori, la proposta emendativa determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di quantificazione e copertura finanziaria.

In relazione agli emendamenti 12.12, 12.13 e 12.14, esprime un avviso contrario, in quanto le proposte emendative determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di quantificazione e copertura finanziaria. In particolare, la previsione dell'aspettativa con diritto alla conservazione del posto determina effetti finanziari indiretti, legati alla possibile sovrapposizione di posizioni e conseguente duplicazione della spesa di personale.

Con riguardo alla proposta 14.4, esprime un avviso di contrarietà, in quanto prevedendo la sottoposizione della relazione annuale del dirigente sulle attività di formazione, valutazione del personale e individuazione delle risorse idonee a funzioni dirigenziali a validazione da parte di organismi terzi e indipendenti, la proposta emendativa determina nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica privi di quantificazione e copertura finanziaria.

Sulla proposta 14.5, esprime un parere contrario, in quanto prevedendo ulteriori mansioni a carico dell'Organismo indipendente di valutazione, la proposta emendativa è suscettibile di determinare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica privi di quantificazione e copertura finanziaria.

Con riferimento all'emendamento 15.4, esprime una valutazione contraria, in quanto subordinando l'efficacia delle disposizioni transitorie per il passaggio alla dirigenza di prima fascia a una verifica positiva di merito, da parte dell'Organismo indipendente di valutazione e del Dipartimento della funzione pubblica, escludendo quindi automatismi nell'accesso, la proposta emendativa è suscettibile di determinare contenziosi, con conseguenti riflessi a carico della finanza pubblica. Inoltre, l'emendamento, introduce ulteriori mansioni a carico dell'Organismo indipendente di valutazione e per le ragioni esposte, determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di quantificazione e

copertura finanziaria.

Sui restanti emendamenti, conformemente alla relatrice, non ha osservazioni da formulare.

Alla luce degli elementi forniti dal Governo, la relatrice [NOCCO](#) (FdI) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.2, 3.18, 3.19, 3.20, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 12.12, 12.13, 12.14, 14.4, 14.5 e 15.4.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Non essendovi richieste di intervento e con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere testé illustrata.

La Commissione approva.

[\(1885\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2026, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 maggio.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota contenente elementi di risposta ai rilievi formulati dal relatore, che viene messa a disposizione dei senatori.

Alla luce degli elementi forniti dal Governo, il relatore [GELMETTI](#) (FdI) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 1, comma 4, in ordine ai profili di quantificazione, con particolare riguardo alla stima dell'effetto incentivante, viene rappresentato che la corresponsione al rappresentante del compenso per l'attività svolta è legata alla "conclusione del procedimento": pertanto, l'effetto incentivante è stato calcolato sulla base dei procedimenti conclusi. Considerato che nel triennio 2023-2025 si sono registrate 2.500 adesioni a rimpatri volontari assistiti (RVA), per una media di circa 830 adesioni annue, a tale valore è stato applicato un incremento del 10 per cento per quantificare, in via prudenziale, l'effetto incentivante della misura, ottenendo un valore di 913 rimpatri volontari assistiti annui medi, quindi 457 nel periodo 1° luglio - 31 dicembre 2026 e 913 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, per un totale di 2.283 nel periodo di applicazione della misura. L'incremento è stato determinato in via prudenziale nel 10 per cento rispetto al numero di rimpatri volontari assistiti annui medi effettuati nel triennio 2023-2025, anche in considerazione del carattere temporaneo della misura, per testarne l'efficacia contenendo, contemporaneamente, gli oneri a carico della finanza pubblica; con riferimento alla decorrenza dell'applicazione dei compensi per il 2026 a partire dal 1° luglio prossimo, viene evidenziato che l'individuazione del *dies a quo* tiene conto del fatto che la concreta attuazione della misura non può prescindere dall'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2026, n. 55, per la quale è previsto un termine di sessanta giorni a partire dall'entrata in vigore del medesimo decreto-legge (25 aprile 2026). La novella non determina, pertanto, un'automatica e immediata liquidabilità del compenso dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, in quanto l'effettiva corresponsione presuppone la previa definizione, con il decreto ministeriale attuativo, dei criteri per l'individuazione dei rappresentanti muniti di mandato e per la corresponsione dei compensi ad essi spettanti. Il testo dell'articolo 1, comma 1, lettera b), prevede infatti che il decreto ministeriale definisca, oltre alle linee guida per la realizzazione dei programmi, anche i criteri per l'individuazione dei rappresentanti di cui al comma 3-bis e per la corresponsione dei relativi compensi;

in relazione all'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso "3-bis.", con riguardo alla dimensione temporale dell'onere e della relativa copertura, viene rappresentato che il riferimento al triennio 2026-2028 è volto a correlare la misura introdotta alla programmazione dei pertinenti fondi europei, e in particolare del Fondo asilo, migrazione e integrazione (FAMI), nell'ambito dei quali sono finanziati i progetti in materia di rimpatri volontari assistiti. Viene pertanto confermato che l'efficacia della misura deve intendersi circoscritta al predetto periodo di programmazione, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme alla proposta formulata dal relatore. Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, previa verifica del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante l'approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo per l'anno 2026 ([n. 400](#))

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 43, comma 5-*quater*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.164. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 maggio.

Il PRESIDENTE dà la parola alla sottosegretaria Savino affinché esprima l'avviso del Governo sul provvedimento in titolo.

La rappresentante del GOVERNO non ha osservazioni da formulare.

La senatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Claudio Borghi, propone quindi l'espressione di un parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, previa verifica del prescritto numero legale e con l'avviso conforme del GOVERNO, pone ai voti la proposta di parere favorevole avanzata dalla relatrice.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

(1836) Delega al Governo per la definizione di un quadro legislativo di riferimento per la filiera carbon capture, utilization and storage (CCUS), nonché disposizioni per la disciplina dello sviluppo dell'idrogeno, dell'assetto regolatorio del settore e delle relative infrastrutture di rete, e del sistema di governo per l'adempimento agli obblighi di riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia

(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, in merito all'articolo 1, recante una delega al Governo in materia di cattura, trasporto, utilizzo e stoccaggio geologico del biossido di carbonio, preso atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, che evidenzia nell'adozione della delega il ricorso a principi di carattere generale con assenza di strumenti di incentivazione e l'assegnazione di compiti e funzioni di regolazione in capo ad ARERA da svolgere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il Governo dovrebbe fornire ulteriori elementi informativi e di dettaglio volti a supportare l'ipotesi di neutralità finanziaria di tali disposizioni.

In relazione all'articolo 2, concernente l'attribuzione all'ARERA delle funzioni di autorità di regolazione per l'idrogeno ai sensi della direttiva (UE) 2024/1788, per quanto riguarda i profili di quantificazione, la relazione tecnica fornisce il quadro di calcolo degli oneri complessivi per 12 unità di personale dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ARERA, da sostenersi in ragione annua, a decorrere dal II semestre dell'anno 2026, con l'illustrazione dettagliata dei costi unitari in un orizzonte decennale 2026-2036, secondo quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 17 della legge di contabilità.

Atteso che la relazione tecnica espone nella Tabella 1, in relazione al personale delle aree non dirigenziali dell'Autorità, un dato inferiore a quello indicato nel Conto annuale della Ragioneria generale dello Stato, il Governo dovrebbe fornire informazioni in merito agli adeguamenti economici intervenuti nel biennio 2025-2026 e confermare il valore riportato dalla relazione tecnica, presumibilmente più basso in quanto relativo a funzionari ad inizio carriera rispetto al dato medio fornito dal Conto annuale.

Posto altresì che la Tabella 2 prevede un incremento annuo del 3 per cento, il Governo dovrebbe esplicitare i criteri della progressione economica considerata nel calcolo degli oneri complessivi annui.

Inoltre, dal momento che la relazione tecnica indica anche la presenza di costi operativi, da sostenersi annualmente, pari a 8.000 euro per persona, il Governo dovrebbe fornire i parametri considerati nella loro stima.

Per quanto concerne i profili di copertura, considerato che il comma 4 stabilisce che il contributo di cui all'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e all'articolo 1, comma 68-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, debba essere posto anche a carico dei soggetti operanti nel settore dell'idrogeno, per un importo non superiore all'1 per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio di ciascuno dei medesimi soggetti, il Governo dovrebbe fornire una stima delle maggiori entrate annue per ARERA derivante dall'estensione del predetto prelievo annuo anche ai soggetti operanti nel settore dell'idrogeno, indicando le basi imponibili e i criteri di calcolo utilizzati, al fine di poterne valutare l'idoneità per la copertura del maggior onere assunzionale annuo previsto dall'articolo in esame.

Segnala infine che una norma identica a quella in esame è prevista dallo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1788, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno (Atto del Governo n. 395) all'esame del Parlamento. Posto che il menzionato Atto reca una disciplina per l'attuazione della citata direttiva assai più ampia del disegno di legge in esame, appare necessario che il Governo chiarisca se sia necessario effettuare un coordinamento tra le due norme.

Per quanto riguarda l'articolo 3, concernente la designazione delle autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) 2024/1787 in materia di riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia, in merito all'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica MASE sul capitolo 3531, da destinare alla copertura degli oneri derivanti dalle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, lettera a) numero 1), pur prendendo atto delle assicurazioni fornite dalla relazione tecnica, si osserva che tali risorse prevedono uno stanziamento per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare previste a legislazione vigente e non dovrebbero in linea di massima coprire nuovi oneri come quelli derivanti dalle attività di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi del citato comma 1, lettera a), numero 1). Ciò premesso, il Governo dovrebbe fornire ulteriori elementi di chiarimento circa l'utilizzo di tali risorse a copertura degli oneri derivanti dalle convenzioni in esame senza che si determinino pregiudizi a valere sulle altre finalizzazioni previste a legislazione vigente.

Relativamente alle nuove attività, non coperte da convenzioni, che la relazione tecnica incardina tra quelle istituzionali del MASE e, pertanto, gravanti sui costi di funzionamento delle Direzioni interessate del Dipartimento energia del Ministero, al fine di valutare la sostenibilità dei relativi oneri il Governo dovrebbe indicare l'ammontare di tali oneri e l'entità delle risorse previste a copertura dalla legislazione vigente.

Il Governo dovrebbe fornire altresì analogo chiarimento anche in relazione alle funzioni di "autorità competente" poste in capo alle regioni o alle province autonome ai sensi del comma 1, lettera b), che, secondo quanto affermato dalla relazione tecnica, saranno esercitate a valere sulle risorse disponibili nei rispettivi bilanci, come previsto a legislazione vigente, rientrando nel novero delle attività istituzionali svolte dalle regioni.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 364.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire, in una prossima seduta, gli elementi di chiarimenti richiesti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1878) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Kuwait sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 13 gennaio 2026
(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [PAITA](#) (IV-C-RE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione a quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 4.1 dell'Accordo oggetto di ratifica, che occorre avere delucidazioni dal Governo in ordine ai profili finanziari della fornitura di

assistenza, di cui alla lettera e), e alla fornitura di garanzia di qualità, di cui alla lettera g), chiarendo se tali fattispecie siano riconducibili alle acquisizioni, eventuali, di cui al successivo articolo 5, paragrafo 5.2, considerato che in tal caso agli eventuali oneri, in base all'articolo 3, comma 3, del disegno di legge in esame, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Per quanto riguarda l'articolo 3, recante le disposizioni finanziarie, in relazione agli oneri di cui al comma 1, trattandosi di spese di viaggio e di missione, occorre valutare la riformulazione della disposizione nei termini di previsione di spesa in luogo di tetto di spesa, sostituendo le parole: "pari a" con le seguenti: "valutati in".

La sottosegretaria SAVINO si riserva di depositare, in una prossima seduta, gli elementi istruttori richiesti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1884) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note Verbali, fatto al Cairo il 3 agosto ed il 10 settembre 2025, concernenti la proroga di validità del Memorandum d'intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica Araba d'Egitto sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 23 marzo 1998

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [PATTON](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che la relazione tecnica afferma che agli oneri derivanti dalla proroga del Memorandum nel limite di euro 29.350 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 3 della legge 20 marzo 2003, n.76, poste sul capitolo 1170, piano gestionale 2, afferente allo Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Considerato che il Memorandum d'intesa è entrato in vigore l'11 agosto 2015, per la durata di dieci anni, il Governo dovrebbe confermare che il bilancio 2026 rechi tale posta di bilancio, sulla base dello scambio di note verbali avvenuto il 3 agosto e il 10 settembre 2025 e nelle more della relativa ratifica.

Il Governo dovrebbe confermare inoltre l'adeguatezza, dopo dieci anni, di tali risorse per lo svolgimento delle attività previste.

Rappresenta poi, anche sulla base dell'esame dei disegni di legge A.C. 2989 e A.S. 1901 della XIV legislatura, che a fronte di oneri di missione per l'invio di funzionari alle riunioni del Gruppo Misto politico-militare e del Comitato misto incaricato dell'esame della cooperazione tecnica e industriale, per i quali risultava prevista la riunione ad anni alterni al Cairo e in Italia, l'articolo 3 della legge n. 76 del 20 marzo 2003 recava una clausola di copertura di euro 29.350 "ad anni alterni" a decorrere dall'anno 2003.

L'articolo 3 del disegno di legge in esame reca invece una clausola di copertura di euro 29.350 "annui" a decorrere dal 2026, cui si provvede a valere sulle risorse della legge n. 76 del 2003.

Per quanto di competenza, occorre quindi avere chiarimenti sulle ragioni della modifica della clausola di copertura, che non è più ad anni alterni, e rassicurazioni sulla sussistenza e disponibilità delle risorse a decorrere dall'anno 2026, nonostante si tratti della proroga di un onere originariamente discontinuo.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire, in una prossima seduta, le risposte richieste dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1891) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali

(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [GELMETTI](#) (*FdI*), in sostituzione del relatore Russo, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in merito alla quantificazione della perdita di gettito da accisa riconducibile alle agevolazioni previste per il gasolio agricolo e per il gasolio impiegato nei motori fissi, nonostante il periodo di vigenza delle agevolazioni previsto dal decreto in esame sia di nove giorni mentre quello previsto dal decreto-legge n. 42 del 2026 sia stato di ventiquattro giorni, la perdita di gettito riconducibile a tali agevolazioni è rimasta della medesima misura. Sul punto, pur se la quantificazione appare prudenziale, occorre acquisire gli elementi a dimostrazione della costanza della perdita di gettito tra i due provvedimenti, nonostante il diverso periodo di vigenza delle

agevolazioni.

Relativamente alla stima di gettito derivante dalla riduzione dell'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 43 del 2025, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, nonché agli effetti di cassa derivanti dai crediti d'imposta riconosciuti per il gasolio commerciale, per i taxi, per le ambulanze e per le forze armate, pur se la quantificazione appare in linea con quella operata con il precedente decreto-legge n. 42 del 2026, risultano necessari ulteriori elementi di dettaglio sull'entità dei consumi stimati nel periodo di vigenza dell'agevolazione per tutte le categorie considerate.

In merito alla stima degli effetti finanziari in termini di IVA, IRES ed IRAP, si osserva che, nonostante che la quantificazione appaia in linea con quella prevista dal decreto-legge n. 42 del 2026, risulta utile disporre di ulteriori dati di dettaglio, al fine di verificare in modo puntuale le minori e maggiori entrate e le maggiori e minori spese prodotte.

Per i profili di copertura finanziaria, con riferimento all'acquisizione definitiva in entrata delle somme derivanti dalle sanzioni comminate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) destinate, ai sensi della legislazione vigente, in massima parte alla copertura di spese per la tutela del consumatore, verificate le previsioni iscritte nel bilancio ai sensi della legislazione vigente, occorre avere conferma che la somma destinata alla copertura dal presente provvedimento - pari a 146,5 milioni di euro per l'esercizio 2026 - corrisponda all'importo effettivamente versato all'entrata del bilancio dello Stato, posto che sono previste entrate per un livello inferiore.

In relazione all'utilizzo per 2 milioni di euro per l'anno 2028 delle risorse presenti sul Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), occorre avere conferma della disponibilità delle predette risorse e dell'assenza di qualsiasi pregiudizio nei confronti delle altre finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime somme.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla relativa nota del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire, in una prossima seduta, gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,05.

1.4.2.3.2. 5^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 559(ant.) del 20/05/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5^a Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 2026

559^a Seduta

Presidenza del Presidente

CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 10,25.

**SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NELL'AMBITO DELL'ESAME
CONGIUNTO DELLE PROPOSTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA RELATIVE AL QUADRO
FINANZIARIO PLURIENNALE DELL'UNIONE EUROPEA PER IL PERIODO 2028-2034**

Il presidente CALANDRINI avverte che la documentazione fatta pervenire dagli auditi in relazione alle audizioni informali sul Quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea 2028-2034, svolte in sede di Uffici di Presidenza congiunti delle Commissioni bilancio del Senato e della Camera dei deputati, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quella che dovesse pervenire in occasione di successive audizioni.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1891) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali

(Parere alla 6^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota istruttoria relativa ai rilievi formulati dalla Commissione.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, il senatore LOTITO (FI-BP-PPE), in sostituzione del relatore Russo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo preso atto che:

con riferimento all'articolo 1, in merito alla quantificazione della perdita di gettito da accisa riconducibile alle agevolazioni previste per il gasolio agricolo e per il gasolio impiegato nei motori fissi, viene evidenziato che, sebbene la durata del periodo di vigenza delle agevolazioni previste dal decreto-legge 42 del 2026 sia superiore, in quanto pari a 24 giorni, gli effetti finanziari quantificati si riferiscono a una riduzione di aliquota inferiore, pari a 11,5 centesimi di euro al litro, complementare alla parallela riduzione prevista dal decreto interministeriale per il medesimo periodo: ne consegue che la diversa durata dei due provvedimenti viene compensata dalla diversa misura delle riduzioni di aliquota previste. Occorre, inoltre, considerare che i consumi relativi al gasolio agricolo presentano una forte componente di stagionalità, pertanto tali consumi non sono uguali in ciascun mese e, conseguentemente, gli effetti finanziari stimati per la relativa agevolazione variano anche in funzione del periodo di vigenza della misura;

vengono forniti elementi istruttori sui dati e sulla metodologia impiegata per la stima degli effetti riconducibili alle principali agevolazioni in materia di accise;

viene rappresentato che le minori entrate complessivamente riconducibili alle agevolazioni autotrasporto, ambulanze, forze armate, taxi, per la riduzione delle aliquote prevista dal provvedimento in esame, sono complessivamente pari a -32,8 milioni di euro: tali minori entrate trovano compensazione in corrispondenti minori esborsi nell'anno 2026, fatta eccezione per i taxi per i quali i rimborsi avvengono nell'anno successivo. Al fine di stimare gli effetti di cassa di tali agevolazioni il modello accise tiene conto delle tempistiche di fruizione delle agevolazioni come disciplinate dalle norme e dalle disposizioni di prassi specifiche di ciascuna agevolazione. Viene inoltre evidenziato che la quota di consumi riconducibili a imprese, che rileva sia ai fini della stima degli effetti in termini di IVA sia ai fini della stima degli effetti in termini di IRES e IRAP, è stimata sulla base dei dati derivanti dalle dichiarazioni IVA e presenta quote diverse a seconda del prodotto e dell'uso specifico considerato con riferimento agli impieghi agevolati. Con riferimento agli effetti IRES e IRAP, si tiene conto dei meccanismi di saldo e acconto;

viene confermato che la somma destinata alla copertura finanziaria del provvedimento in esame per l'esercizio 2026 - pari a 146,5 milioni di euro per l'esercizio 2026 - corrisponde all'importo effettivamente versato all'entrata del bilancio dello Stato;

vengono confermate la disponibilità di 2 milioni di euro per l'anno 2028 delle risorse presenti sul Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), e l'assenza di qualsiasi pregiudizio nei confronti delle altre finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime somme, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso conforme del Governo.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, previa verifica del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata.

La Commissione approva.

(1837) Disposizioni per la valorizzazione delle isole minori marine, lagunari e lacustri

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 maggio.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota istruttoria relativa ai rilievi formulati dalla Commissione.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, il senatore [LIRIS](#) (*FdI*), in sostituzione del relatore Russo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: in relazione all'articolo 2, viene confermato, oltre alla disponibilità delle predette risorse, che le stesse sono libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante relativamente all'anno 2028 e nessun pregiudizio viene quindi arrecato alle altre finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse; con riferimento all'articolo 4, ribadito il contenuto prevalentemente programmatico della disposizione, viene sottolineato che per i cicli di programmazione del Documento unico di programmazione delle isole minori (DUPIM) successivi al primo, la scansione temporale delle varie fasi in cui si articola la definizione del DUPIM assicura che la determinazione delle risorse da utilizzare verrà effettuata prima dell'inizio di ciascun ciclo di programmazione, come è reso evidente dal cronoprogramma individuato nel comma 13 dello stesso articolo, secondo il quale i Progetti Integrati di Sviluppo Territoriale (PIST) sono trasmessi entro il 31 gennaio del primo anno del ciclo di programmazione di riferimento e il DUPIM è adottato entro il successivo 31 marzo. Tale tempistica è tale da consentire alle Regioni e ai comuni coinvolti di predisporre progetti in linea con le risorse stanziare, fugando altresì il dubbio di un utilizzo non efficiente delle risorse proprie previste nei rispettivi bilanci; in relazione all'articolo 5, viene rappresentato che la chiara perimetrazione delle risorse a cui si fa riferimento per il finanziamento dei contratti istituzionali di sviluppo (CIS) per le isole minori - ovvero quelle di cui alla delibera del CIPESS n. 42 del 2022 - esclude che possano prodursi effetti negativi sui saldi di finanza pubblica; con riferimento all'articolo 7, viene ribadito quanto asserito nella relazione tecnica circa il fatto che le attività di ricognizione e programmazione ivi previste dal comma 1 potranno essere svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie dei singoli comuni disponibili a legislazione vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica considerato, in particolare, che per quelle di cui all'articolo 7 si terrà conto anche della ricognizione infrastrutturale già effettuata ai sensi della legge n. 42 del 2009; in relazione all'articolo 8, vengono fornite assicurazioni circa la sostenibilità delle attività previste che verranno svolte a risorse invariate: infatti, l'attività di censimento del patrimonio culturale presente sulle isole minori viene svolta dai comuni, sentito il competente ufficio periferico del Ministero della cultura. Viene precisato che l'attività di partecipazione alla ricognizione del patrimonio culturale di cui all'articolo 8 del disegno di legge verrà svolta nella Regione siciliana solo con riferimento al patrimonio archivistico presente sulle isole minori. Tali attività rientrano fra i compiti ordinariamente spettanti alle amministrazioni coinvolte, che dunque già destinano a tal scopo proprie risorse umane e strumentali; con riferimento all'articolo 9, vengono fornite assicurazioni circa la sostenibilità delle attività previste che verranno svolte a risorse invariate: l'attività ricognitiva viene infatti svolta dai comuni e dalle regioni con la partecipazione degli uffici periferici del Ministero della cultura. Tali attività rientrano fra i compiti ordinariamente spettanti alle amministrazioni coinvolte che dunque già destinano a tal scopo proprie risorse umane e strumentali; in relazione all'articolo 10, viene ribadito quanto asserito nella relazione tecnica circa il fatto che le attività di ricognizione e programmazione ivi previste dal comma 1 potranno essere svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie dei singoli comuni disponibili legislazione vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica considerato, in particolare, che per quelle di cui all'articolo 10 trattasi di attività (censimento, trasmissione dati, validazione e pubblicazione) gestibili attraverso strumenti e procedure già in uso presso le Amministrazioni interessate; con riferimento all'articolo 11, viene rappresentato che in materia di censimento e valorizzazione delle produzioni artigianali, la non onerosità della disposizione è assicurata dal fatto che i comuni in questione già dispongono di strumenti e procedure idonei per l'espletamento delle attività in parola. Viene sottolineato inoltre che la natura stessa delle attività economiche oggetto degli adempimenti in questione, stante il forte radicamento territoriale delle stesse, assicura che questi possano essere svolti dal personale in dotazione alle Amministrazioni territoriali interessate; in relazione all'articolo 12, atteso il carattere facoltativo in capo ai comuni della predisposizione del piano avente ad oggetto il miglioramento e il potenziamento dell'offerta turistica del territorio, di cui all'articolo 12, comma 1, viene segnalato che il piano de quo, qualora dovesse essere predisposto, si inserisce nell'ambito del PIST, la cui attuazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del provvedimento in esame, può essere realizzata nei limiti delle risorse disponibili sui Fondi istituiti al comma 2 del medesimo articolo (Fondo per interventi in conto capitale per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri; Fondo per interventi di parte corrente per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri). Viene inoltre rappresentato che sarà cura dei singoli comuni, valutare la fattibilità della predisposizione del piano avente ad oggetto il miglioramento e il potenziamento dell'offerta turistica del territorio, anche con riferimento ad interventi di recupero e rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, compatibilmente con le relative esigenze territoriali e finanziarie. Viene confermato che le attività di cui all'articolo 12, comma 1, saranno realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e che i comuni vi provvederanno nell'ambito delle risorse rinvenibili nei rispettivi bilanci; con riferimento all'articolo 17, vengono confermate la capienza dei due fondi indicati, ovvero, per la lettera a) del «Fondo per le politiche giovanili» di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e, per la lettera b), del Fondo «Sport e Periferie», di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, nonché la relativa disponibilità delle risorse per i fini previsti dalla stessa norma; in relazione all'articolo 21, viene ribadito che le attività di ricognizione in esame rientrano nel quadro di competenze delle Amministrazioni territoriali già ad esse attribuite a legislazione vigente e che pertanto esse potranno essere svolte utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie per esse già disponibili; con riferimento all'articolo 24, comma 1, viene sottolineata la natura del tutto facoltativa del trasferimento ai comuni delle isole minori della proprietà di beni del demanio regionale insistenti sui rispettivi territori, risultando evidente che sarà il singolo atto di trasferimento, in caso di esercizio della facoltà, a

regolare compiutamente dal punto di vista giuridico gli aspetti operativi della cessione in oggetto: viene esclusa pertanto l'onerosità della disposizione; in relazione all'articolo 24, comma 2, viene ribadita la facoltatività dell'affidamento in gestione ai comuni territorialmente competenti delle aree protette e dei parchi di competenza regionale compresi nel territorio delle isole minori. In caso di esercizio di tale facoltà, non potrà che essere il singolo atto di affidamento a determinare le risorse da trasferire eventualmente ai gestori, che dovranno di necessità rinvenirsi in quelle già presenti nei bilanci regionali. Quanto al paventato venir meno di eventuali economie di scala per effetto dell'affidamento in gestione ai comuni di parchi e aree protette, viene rappresentato al contrario che la maggiore prossimità territoriale e l'affinità delle funzioni da conferire a quelle già istituzionalmente di competenza degli stessi enti garantisce la neutralità finanziaria della disposizione, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, previa verifica del prescritto numero legale e con l'avviso conforme del GOVERNO, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata.

La Commissione approva.

(287) Daniela SBROLLINI e altri. - Disposizioni recanti interventi finalizzati all'introduzione dell'esercizio fisico come strumento di prevenzione e terapia all'interno del Servizio sanitario nazionale

(1231) MARCHESCHI e altri. - Delega al Governo finalizzata alla prescrizione e alla somministrazione di programmi di esercizio fisico strutturato nel Servizio sanitario nazionale

(Parere alla 10ª Commissione sul testo unificato. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La relatrice **TESTOR** (LSP-PSd'Az) illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, sprovvisto di relazione tecnica, all'articolo 1 prevede una delega al Governo al fine di introdurre l'esercizio fisico come strumento di prevenzione e terapia all'interno del Servizio sanitario nazionale (SSN) e per definire le modalità per la prescrizione di programmi di esercizio fisico strutturato (EFS), anche finalizzati all'accesso universale all'erogazione equa delle prestazioni sanitarie del SSN.

A tal fine, gli schemi di ciascun decreto legislativo dovranno essere trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

L'articolo 2 individua i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) riconoscere e promuovere l'esercizio fisico quale strumento essenziale per il benessere fisico e mentale della persona;
- b) prevedere l'introduzione dell'esercizio fisico nei percorsi terapeutici e riabilitativi prescritti dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta;
- c) prevedere che i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta predispongano protocolli per la valutazione medico-sportiva dei pazienti;
- d) prevedere la prescrizione, da parte dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, di programmi di EFS, consistenti in programmi di attività fisica personalizzata sulla base delle condizioni di salute del singolo utente, definiti attraverso l'integrazione professionale e organizzativa del personale medico e delle figure professionali qualificate;
- e) prevedere che i programmi di EFS di cui alla lettera d) siano articolati secondo i seguenti tre livelli di assistenza:
 1. livello I (prevenzione primaria): attività prevista per la popolazione sana presso le strutture motorio-sportive del territorio;
 2. livello II (esercizio fisico adattato - EFA): programmi prescritti dal medico di medicina generale o pediatra di libera scelta per soggetti con patologie croniche stabili, erogati presso le Palestre della salute di cui alla lettera g);
 3. livello III (esercizio fisico clinico): attività per pazienti in fase acuta o instabile che richiedono supervisione sanitaria diretta, erogata in ambito ospedaliero o riabilitativo;
- f) definire le modalità per la realizzazione presso strutture sanitarie di spazi dedicati alle attività di livello III di cui alla lettera e), numero 3);

- g) identificare i requisiti per l'accreditamento regionale di società sportive e palestre, denominate Palestre della salute, erogatrici delle attività di livello II, di cui alla lettera e), numero 2);
- h) prevedere l'iscrizione delle Palestre della salute accreditate di cui alla lettera g) in un Registro nazionale, da istituire presso il Ministero della salute e consultabile nel sito internet istituzionale del medesimo Ministero;
- i) prevedere programmi di formazione e aggiornamento specifici per il personale medico e sanitario, finalizzati alla prescrizione e al monitoraggio dell'esercizio fisico come strumento di prevenzione e cura;
- l) garantire un accesso equo ai programmi di esercizio fisico per tutte le fasce di età, con particolare attenzione alle persone affette da patologie croniche e alle categorie svantaggiate;
- m) prevedere la realizzazione, da parte del Ministero della salute, di campagne di informazione e di sensibilizzazione sull'argomento;
- n) prevedere un sistema di monitoraggio continuo degli effetti delle attività di EFS.

L'articolo 3 prevede una clausola di invarianza finanziaria, secondo cui dall'attuazione del disegno di legge in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica eccedenti le risorse già stanziare per la prevenzione sanitaria e i risparmi di spesa farmaceutica e ospedaliera certificati dal sistema di monitoraggio di cui alla citata lettera n) del comma 1 dell'articolo 2.

Per quanto di competenza, considerato che l'attuazione dei criteri direttivi appare in grado di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, risulta necessario effettuare una quantificazione degli stessi.

Inoltre, considerato che la clausola di invarianza fa riferimento a risparmi di spesa farmaceutica ed ospedaliera quali risorse utilizzabili in seguito alla certificazione da parte del sistema di monitoraggio di cui alla lettera n) dell'articolo 2, comma 1, occorre chiarire il meccanismo che possa consentire la neutralità delle norme considerato che i risparmi possono essere certificati solo a consuntivo. Tale modalità di copertura, peraltro, non appare in linea con le regole di contabilità pubblica.

Tutto ciò premesso, al fine di valutare compiutamente gli effetti finanziari del provvedimento, risulta necessario richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica di cui all'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica.

La sottosegretaria SAVINO concorda con la relatrice sull'esigenza di predisporre una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica, debitamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1357) MARTI e altri. - Adozione del Piano triennale di prevenzione e promozione della salute nelle scuole nonché istituzione della Giornata nazionale della prevenzione e della promozione della salute e dei corretti stili di vita in memoria di Umberto Veronesi

(Parere alle Commissioni 7^a e 10^a riunite sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore **DREOSTO** (LSP-PSd'Az) illustra gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti 6.1 (testo 2) e 7.1 (testo 2), che occorre valutare il corretto recepimento del parere reso da questa Commissione sul testo del disegno di legge in esame.

Occorre altresì valutare gli effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative 1.2 (testo 2) e 6.4 (testo 2).

In relazione ai restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire in una prossima seduta gli elementi di chiarimento richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1552) MALAN e altri. - Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

(Parere alle Commissioni 8^a e 9^a riunite sugli ulteriori emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra gli ulteriori emendamenti approvati nella seduta n. 36 del 13 maggio scorso relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli identici emendamenti 16.45 e 16.46, che occorre avere conferma che il possibile incremento degli attestati di idoneità rilasciati dalle regioni possa essere attuato con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti approvati.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di dare riscontro in una prossima seduta ai rilievi formulati dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(65) PARRINI e FINA. - Disposizioni in materia di terapia del dolore e dignità nella fase finale della vita, nonché modifiche all'articolo 580 del codice penale

(104) BAZOLI e altri. - Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita

(124) Elisa PIRRO e altri. - Disposizioni in materia di suicidio medicalmente assistito e di trattamento eutanasico

(570) DE CRISTOFARO e altri. - Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita

(1083) PAROLI e altri. - Modifiche all'articolo 580 del codice penale e modifiche alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, in materia di disposizioni anticipate di trattamento e prestazione delle cure palliative

(1408) Mariastella GELMINI e Giusy VERSACE. - Disposizioni in materia di morte medicalmente assistita

(Parere alle Commissioni 2^a e 10^a riunite sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 18 febbraio.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire, in una prossima seduta, gli elementi di risposta richiesti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1506) DAMIANI e altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di furto d'auto

(Parere alla 2^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 aprile.

Il PRESIDENTE formula un sollecito al Governo a fornire alla Commissione gli elementi istruttori richiesti.

La rappresentante del GOVERNO, nel prendere nota del sollecito, assicura che lo riporterà agli uffici competenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1623) Delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni

(Parere alla 1^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 maggio.

Il PRESIDENTE chiede alla sottosegretaria Savino se il Governo è pronto a rendere il proprio avviso sugli emendamenti presentati.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che l'istruttoria non si è ancora conclusa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1825) Delega al Governo per l'adozione di misure in materia di riorganizzazione e potenziamento dell'assistenza territoriale e ospedaliera e revisione del modello organizzativo del Servizio sanitario nazionale

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 aprile.

Il PRESIDENTE chiede al Governo ragguagli sull'istruttoria del provvedimento, sollecitandone la conclusione.

La sottosegretaria SAVINO, prendendo nota del sollecito, si riserva di fornire in una prossima seduta

l'avviso del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1863) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico interinale tra la Costa D'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto ad Abidjan, il ventisei novembre 2008, e a Bruxelles, il ventidue gennaio 2009, rispettivamente

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 maggio.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire in una prossima seduta gli elementi di risposta richiesti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1875) Istituzione del Registro unico nazionale dei dispositivi medici impiantabili

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 13 maggio.

Il PRESIDENTE chiede al Governo ragguagli sull'istruttoria del provvedimento.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire in una prossima seduta l'avviso del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1878) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Kuwait sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 13 gennaio 2026

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire alla Commissione gli elementi di chiarimento richiesti.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire in una prossima seduta gli elementi di risposta richiesti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1884) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note Verbali, fatto al Cairo il 3 agosto ed il 10 settembre 2025, concernenti la proroga di validità del Memorandum d'intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica Araba d'Egitto sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 23 marzo 1998

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire, in una prossima seduta, gli elementi di risposta richiesti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1663) Delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali

(Parere alla 2^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 maggio.

Il presidente [CALANDRINI](#) (FdI), in qualità di relatore, illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 12 maggio scorso, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che sulla proposta 2.66 occorre valutare se l'eliminazione della duplicazione del contributo integrativo previdenziale per i professionisti che si aggregano possa determinare ulteriori oneri rispetto a quanto previsto a legislazione vigente.

Non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti 2.18, 2.19, 2.43, 2.56 e 2.56 (testo 2) accantonati su richiesta del Governo.

Sollecita il Governo a rendere il parere sugli emendamenti presentati.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire, appena possibile, gli elementi istruttori richiesti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(162) GASPARRI. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208

(199) NICITA. - Disposizioni in materia di servizio pubblico radiotelevisivo

(611) Mara BIZZOTTO e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico

(631) MARTELLA. - Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo

(828) DE CRISTOFARO e altri. - Norme per la revisione del servizio pubblico nella comunicazione audiovisiva e radiofonica sui diversi media

(1242) Dolores BEVILACQUA e altri. - Modifiche alla disciplina della governance della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.

(1257) Enrico BORGHI e altri. - Disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale

(1481) GASPARRI e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208

(1521) MALAN e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208

(1570) BERGESIO e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di riforma della governance della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. e valorizzazione delle partecipazioni societarie

(1589) Mariastella GELMINI e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico

(Parere alla 8ª Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 aprile.

La senatrice **PIRRO** (M5S) chiede al Governo ragguagli sullo stato dell'istruttoria del provvedimento in titolo, già più volte sollecitata, anche con una lettera, dai Gruppi di opposizione.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire quanto prima gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,40.

**1.4.2.4. 8[^] Commissione permanente
(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori
pubblici, comunicazioni, innovazione
tecnologica)**

1.4.2.4.1. 8^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 274(pom.) del 12/05/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**8^a Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**

MARTEDÌ 12 MAGGIO 2026

274^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente

FAZZONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Iannone.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che la documentazione acquisita nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo n. 395 (Mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno) sarà pubblicata nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che il disegno di legge n. 143 del senatore Lorefice, in materia di isole minori, è stato riassegnato in sede referente e che l'ordine del giorno della seduta già prevista per domani, alle ore 13, sarà conseguentemente integrato, al fine di avviarne l'esame in vista della congiunzione con il disegno di legge n. 1837.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1788, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE (n. 395)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 giugno 2025, n. 91. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 aprile.

Il PRESIDENTE ricorda che le audizioni previste per l'atto in esame avranno luogo nella giornata odierna, alle ore 15, e comunica che la riserva non è stata ancora sciolta, non essendo pervenuto il parere della Conferenza Stato-regioni.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Documento strategico pluriennale della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci (n. 397)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1, commi 7 e 7-bis, del

decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 5 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il Governo non ha ancora trasmesso alle Camere la documentazione integrativa richiesta.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) chiede se il Presidente, in qualità di relatore, sarebbe disponibile a valutare eventuali proposte di integrazione al parere.

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE) si riserva ogni valutazione sul contenuto del parere a dopo che il Governo avrà trasmesso la documentazione richiesta.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

[\(1016\) RAPANI e altri. - Disposizioni in materia di salvaguardia del territorio per la mitigazione del dissesto idrogeologico e la prevenzione delle catastrofi naturali](#)

(Discussione e rinvio)

Il relatore [SIGISMONDI](#) (FdI) illustra il disegno di legge in esame, che si compone di cinque articoli ed è volto a promuovere una gestione forestale sostenibile e a migliorare la funzionalità idraulica delle aste fluviali e dei torrenti ricadenti nel territorio nazionale del reticolo idrografico principale e minore. L'articolo 1 individua le finalità del disegno di legge e prevede che, in coerenza con le stesse, le regioni e le province autonome promuovano interventi diretti allo sviluppo e al miglioramento del patrimonio forestale pubblico, alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di abbandono, di degrado e di dissesto.

L'articolo 2 prevede, al comma 1, che gli uffici del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri territorialmente competenti per la gestione e la manutenzione del patrimonio forestale programmino, entro il 31 gennaio di ogni anno, operazioni di pulizia e di manutenzione del patrimonio forestale. Il comma 2 consente all'ente locale territorialmente competente per la gestione e la manutenzione dei terreni demaniali di favorire l'esercizio dell'uso civico di pascolo sugli stessi. Il comma 3 demanda a un decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'individuazione delle ragioni e delle casistiche che consentono a regioni e province autonome di adottare, in coerenza con la pianificazione forestale, piani di intervento straordinari, aventi ad oggetto il miglioramento della stabilità del patrimonio forestale, il rafforzamento delle sue potenzialità protettive e ambientali e la creazione delle condizioni per la sua valorizzazione economica. Il comma 4 prevede che le regioni e le province autonome possano vietare l'escavazione dei terreni con mezzi meccanici per la realizzazione di piste carrabili.

L'articolo 3 attribuisce, al comma 1, a regioni e province autonome la competenza a realizzare opere idrauliche, di pulizia e di manutenzione dei corsi d'acqua naturali o inalveati. Il comma 2 prevede che gli interventi di manutenzione degli alvei fluviali vengano attuati mediante appositi progetti generali di gestione dei corsi d'acqua, che individuano le modalità operative puntuali delle attività di manutenzione e di tutela dell'ecosistema fluviale, nonché le specifiche attività di controllo e di polizia idraulica. I commi 3 e 4, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, consentono il prelievo dei materiali inerti negli alvei dei fiumi, dei canali, delle zone golenali, dei fondali lacustri, dei fondali marini sotto costa e delle fasce costiere marine e lacustri, naturali e artificiali, prevedendo che l'esecuzione del prelievo venga autorizzata, nel rispetto della normativa sui contratti pubblici, previa presentazione di apposito studio idraulico.

L'articolo 4 attribuisce al Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri l'esercizio delle funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni delle disposizioni del disegno di legge.

L'articolo 5 reca le disposizioni finanziarie. In particolare, il comma 1 prevede che i materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico e marittimo per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo o per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua possano essere ceduti a compensazione degli oneri di trasporto e di opere idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi, o che possa essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, dei costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutare, in relazione ai costi delle

attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. Il comma 2 consente la vendita dei materiali inerti di origine naturale rimossi dal demanio idrico e marittimo, disponendo che quota parte del ricavato sia destinata alla manutenzione delle opere di contenimento. Il comma 3 esclude le spese sostenute dagli enti locali per la realizzazione degli interventi di cui al disegno di legge in esame dai saldi contabilizzati ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) osserva che le finalità perseguite dal disegno di legge sono condivisibili, ma non lo sono invece le soluzioni che esso propone.

Il [PRESIDENTE](#) informa che vi sarà modo di entrare nel merito del provvedimento una volta che sarà aperta la discussione generale.

Il seguito della discussione è rinviato.

(1840) IRTO e Anna ROSSOMANDO. - Disposizioni generali e principi fondamentali per il governo del territorio e la pianificazione

(Discussione e rinvio)

Il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) illustra il provvedimento in esame, volto a determinare i principi fondamentali in materia di governo del territorio, in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

L'articolo 1 indica le finalità del disegno di legge, prevedendo che le regioni esercitino la potestà legislativa in materia di governo del territorio nel rispetto di una serie di principi fondamentali, tra cui: il contenimento del consumo di suolo; la rigenerazione urbana e territoriale; la concertazione istituzionale; la pianificazione degli usi del territorio e la partecipazione ai procedimenti di pianificazione.

L'articolo 2 precisa le attività che rientrano nel governo del territorio e stabilisce che il governo del territorio costituisce funzione pubblica, con l'intenzione, secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, di chiarire che lo Stato, le regioni e i comuni non devono solo gestire permessi edilizi, ma hanno il dovere di garantire un coordinamento interistituzionale finalizzato a una pianificazione territoriale condivisa allo scopo di offrire ai cittadini servizi efficienti, case adeguate e la tutela del paesaggio e dei beni culturali.

L'articolo 3 elenca gli obiettivi del governo del territorio.

L'articolo 4 individua nella pianificazione del territorio la modalità fondamentale di esercizio delle funzioni di governo del territorio e regola l'esercizio delle funzioni di programmazione e pianificazione del territorio da parte dei vari enti territoriali, prevedendo, tra l'altro, la possibilità di introdurre una disciplina semplificata del piano urbanistico per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

L'articolo 5 è dedicato al contenimento del consumo di suolo, prevedendo, tra l'altro, che il contenimento e la progressiva eliminazione del consumo di suolo, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea relativi al traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, costituiscono obiettivi fondamentali del governo del territorio. Le previsioni urbanistiche che comportano consumo di suolo sono consentite esclusivamente nei casi in cui, in relazione a effettivi fabbisogni e a motivate esigenze di insediamenti, servizi o infrastrutture, non risultino disponibili alternative adeguate di riuso e di rigenerazione di aree già urbanizzate. Nell'ambito delle procedure di valutazione ambientale strategica, di verifica di assoggettabilità dei piani e programmi e di valutazione d'impatto ambientale, è assicurata la valutazione prioritaria delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo.

L'articolo 6 istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo nazionale per la pianificazione territoriale, con una dotazione di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035, finalizzato ad assicurare alle regioni un flusso annuale di risorse finanziarie adeguato alla programmazione di interventi di attuazione della pianificazione territoriale, in raccordo con gli enti locali. Con il decreto ministeriale a cui è demandata la definizione dei criteri e delle modalità per il riparto annuale delle risorse, sarà altresì determinata la quota da destinare alla rigenerazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica e sociale e ai progetti pilota di iniziativa statale.

L'articolo 7 prevede che nei procedimenti di formazione e approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica siano garantiti la partecipazione dei cittadini e dei titolari di interessi collettivi e diffusi, nonché la pubblicità degli atti e dei documenti, l'adeguata informazione ai soggetti citati e il tempestivo e adeguato esame delle osservazioni presentate.

L'articolo 8 attribuisce a comuni e regioni le funzioni di vigilanza e controllo sulle trasformazioni urbanistiche ed edilizie ricadenti nel proprio territorio, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione penale, amministrativa e civile.

L'articolo 9 reca la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria.

Il seguito della discussione è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1891) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali

(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, illustra il decreto-legge in esame che ha prorogato per un ulteriore periodo di tempo, dal 2 maggio fino al 10 maggio 2026, la riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio, al biodiesel, al GPL e al metano impiegati come carburanti, prevista a partire dal 19 marzo dai precedenti decreti-legge n. 33 e n. 38 del 2026.

Rispetto ai valori di inizio anno, per il nuovo periodo di riferimento la riduzione dell'accisa per il gasolio è confermata nella stessa misura (20 centesimi al litro), mentre la riduzione dell'accisa per la benzina è di 5 centesimi al litro e quella per il GPL di 2,5 centesimi al litro.

Nella relazione illustrativa si preannuncia che le predette riduzioni saranno ulteriormente prorogate, alla luce dei dati disponibili, fino al 22 maggio, con successivo decreto ministeriale, con compensazione sulle maggiori entrate IVA determinate per il medesimo periodo.

Alla copertura degli oneri, pari a 146,5 milioni di euro per il 2026, si provvede mediante utilizzo delle somme derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del dottor Giuseppe Colucci a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Alta Murgia ([n. 122](#))

(Parere al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 5 maggio.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, alla luce del *curriculum* del candidato e di quanto emerso dall'audizione, formula una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento, si passa alla votazione a scrutinio segreto della proposta di parere favorevole.

Prendono parte alla votazione i senatori [BASSO](#) (PD-IDP), [DI GIROLAMO](#) (M5S), [FAROLFI](#) (FdI), [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), [FINA](#) (PD-IDP), [FREGOLENT](#) (IV-C-RE), [GERMANA'](#) (LSP-PSd'Az), [IRTO](#) (PD-IDP), [MATERA](#) (FdI), [MINASI](#) (LSP-PSd'Az), [NAVE](#) (M5S), [PETRUCCI](#) (FdI), [ROSA](#) (FdI), [ROSSO](#) (FI-BP-PPE), [SIGISMONDI](#) (FdI), [SIRONI](#) (M5S) e [TUBETTI](#) (FdI).

La proposta di parere favorevole sulla nomina del dottor Giuseppe Colucci è approvata con 10 voti favorevoli e 7 voti contrari.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'ordine del giorno della seduta già prevista per domani, alle ore 13, è integrato con l'esame in sede referente dei disegni di legge nn. [143](#) e [1837](#).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.4.2.4.2. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 276(pom.) del 19/05/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 19 MAGGIO 2026

276ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Iannone.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la documentazione acquisita nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. [1837](#) e [143](#) (Isole minori) sarà pubblicata nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

[\(1826\)](#) Proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

La senatrice [MINASI](#) (LSP-PSd'Az), anche a nome del correlatore Fazzone, illustra il disegno di legge in esame, che si compone di due articoli e differisce al 14 giugno 2026 il termine per l'esercizio, da parte del Governo, della delega per la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale recata dal codice della strada, conferitagli in virtù dell'articolo 35 della legge n. 177 del 2024.

Tale legge ha apportato numerose modifiche al codice della strada in materie quali, ad esempio, la guida in stato di ebbrezza o dopo avere assunto sostanze stupefacenti, l'abbandono di animali, l'uso del dispositivo *alcolock*, la sospensione della patente, l'attività formativa nelle scuole, le limitazioni per i neopatentati e l'accertamento delle violazioni con dispositivi di controllo automatico e ha poi previsto, in conclusione, la delega suddetta, da esercitare entro dodici mesi dalla data dell'entrata in vigore della legge stessa e, dunque, entro il 14 dicembre 2025.

L'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del disegno di legge in esame, oltre a differire di sei mesi il termine per l'esercizio della delega, prevede che l'attuazione possa avvenire anche mediante la redazione di un nuovo codice.

La lettera *b*) estende da sessanta a novanta giorni a decorrere dalla data di trasmissione dello schema il termine per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

La lettera c) estende da centoventi a centocinquanta giorni il cosiddetto "slittamento" del termine per l'esercizio della delega, qualora il termine per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari scada nei quaranta giorni che precedono la data di scadenza della delega o successivamente. L'articolo 2 prevede che il disegno di legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presidente [FAZZONE](#) propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a martedì 26 maggio, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1788, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE ([n. 395](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 giugno 2025, n. 91. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 12 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, non essendo pervenuto il parere della Conferenza Stato-regioni, la Commissione non può ancora concludere l'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Documento strategico pluriennale della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci ([n. 397](#))

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1, commi 7 e 7-bis, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 12 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) informa che il Governo non ha ancora trasmesso alle Camere la documentazione integrativa richiesta e invita il rappresentante del Governo a farsi portatore dell'esigenza di provvedere in tal senso.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1891) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali

(Parere alla 6ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 12 maggio.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, formula una proposta di parere favorevole.

Il senatore [NAVE](#) (M5S) interviene per dichiarare il voto contrario del suo Gruppo in quanto ritiene la misura contenuta nel provvedimento in esame non dirimente nella risoluzione del problema dell'aumento dei prezzi petroliferi e iniqua perché applicata in maniera trasversale all'intera popolazione e, quindi, senza una particolare attenzione per le fasce più deboli. Ricorda l'esistenza di un meccanismo di accise mobili che il Governo non ha voluto prendere in considerazione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole da lui stesso presentata in qualità di relatore, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 14,55.

1.4.2.5. 9[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

1.4.2.5.1. 9^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 300(pom.) del 12/05/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9^a Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 12 MAGGIO 2026

300^a Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Mara Bizzotto.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1891\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali

(Parere alla 6^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [CANTALAMESSA](#) (LSP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, sul quale la Commissione è chiamata a rendere un parere alla Commissione finanze.

Evidenzia che l'articolo 1 proroga per un ulteriore periodo temporaneo, dal 2 maggio fino al 10 maggio 2026, la riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio, al biodiesel, al gas di petrolio liquefatto (GPL) e al metano impiegati come carburanti, prevista a partire dal 19 marzo dai decreti-legge n. 33 e n. 38 del 2026. Precisa che, rispetto ai valori di inizio anno, per il nuovo periodo di riferimento la riduzione dell'accisa per il gasolio è confermata nella stessa misura (20 centesimi al litro), mentre la riduzione dell'accisa per la benzina è di 5 centesimi al litro e quella per il GPL di 2,5 centesimi al litro.

Sottolinea, quindi, che, nella relazione governativa, alla luce dei dati disponibili, si preannuncia la proroga, con successivo decreto ministeriale, fino al 22 maggio, delle predette riduzioni, con compensazione sulle maggiori entrate IVA determinate per il medesimo periodo.

Conclude facendo presente che alla copertura degli oneri derivanti dai suddetti commi, pari a 146,5 milioni di euro nel 2026, si provvede mediante utilizzo delle somme derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

[\(1864\)](#) Disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 5 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che in discussione generale non ci sono state richieste di intervento e che era

stata aperta la fase dell'illustrazione degli emendamenti.

Comunica inoltre che le Commissioni 1^a, 2^a, 5^a e 10^a hanno espresso parere sul testo di tenore, rispettivamente, non ostativo con osservazione, per la Commissione affari costituzionali, non ostativo per le Commissioni giustizia e bilancio, e favorevole per la Commissione affari sociali.

Non essendovi richieste di intervento, tutti gli emendamenti si danno per illustrati.

Avverte dunque che si passerà all'espressione dei pareri sugli ordini del giorno e sugli emendamenti.

Il sottosegretario Mara BIZZOTTO esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/1864/1/9, G/1864/2/9 e G/1864/3/9, a condizione che essi siano riformulati in testi di cui dà lettura.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S), accedendo all'invito del rappresentante del Governo, riformula gli ordini del giorno G/1864/1/9 e G/1864/2/9 in testi 2, pubblicati in allegato.

Anche il senatore [CANTALAMESSA](#) (LSP-PSd'Az) riformula l'ordine del giorno G/1864/3/9, secondo le indicazioni del rappresentante del Governo, in un testo 2, pubblicato in allegato.

Gli ordini del giorno G/1864/1/9 (testo 2), G/1864/2/9 (testo 2) e G/1864/3/9 (testo 2) risultano pertanto accolti dal GOVERNO.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il sottosegretario Mara BIZZOTTO esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3.

Il relatore [BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az) si esprime in senso conforme al rappresentante del Governo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3, posti distintamente in votazione, sono respinti.

È indi posto ai voti l'articolo 1, che risulta approvato.

In sede di articolo 2, il sottosegretario Mara BIZZOTTO esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4.

Si associa il relatore [BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az).

Dopo che, con successive e distinte votazioni, gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 sono stati respinti, è posto ai voti l'articolo 2, che risulta approvato.

Passando all'articolo 3, il sottosegretario Mara BIZZOTTO e il relatore [BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az) esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti ad esso riferiti.

Il senatore [GIACOBBE](#) (PD-IDP) aggiunge la firma a tutti gli emendamenti a prima firma del senatore Magni.

In esito a successive e distinte votazioni, gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 e 3.10 sono respinti.

L'articolo 3, posto ai voti, è approvato.

In sede di articolo 4, il sottosegretario Mara BIZZOTTO e il relatore [BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az) si esprimono in senso contrario su tutti gli emendamenti ad esso riferiti.

Posti distintamente in votazione, sono respinti gli emendamenti 4.1 e 4.2.

Con votazione congiunta, sono, altresì, respinti gli identici emendamenti 4.3 e 4.4, nonché, in esito a successive e distinte votazioni, gli ulteriori emendamenti 4.5 e 4.6.

La Commissione approva l'articolo 4.

Il sottosegretario Mara BIZZOTTO e il relatore [BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az) si esprimono, altresì, in senso contrario sui due emendamenti aggiuntivi 4.0.1 e 4.0.2, che, posti distintamente in votazione, sono respinti.

In sede di articolo 5, il sottosegretario Mara BIZZOTTO e il relatore [BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az) esprimono parere contrario sulla proposta 5.1.

Poiché l'emendamento 5.1 è l'unico presentato all'articolo ed è di tenore soppressivo, il [PRESIDENTE](#) avverte che sarà posto ai voti il mantenimento dell'articolo 5, ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del Regolamento.

Il mantenimento dell'articolo 5 è posto ai voti e approvato.

Il sottosegretario Mara BIZZOTTO e il relatore [BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az) esprimono, infine, parere contrario sull'unico emendamento soppressivo riferito all'articolo 6.

Ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del Regolamento, è, quindi, posto ai voti il mantenimento dell'articolo 6, che risulta approvato.

Concluso l'esame delle proposte emendative, il [PRESIDENTE](#) avverte che si passerà alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato al relatore.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) premette che il Gruppo del Movimento 5 Stelle condivide l'attenzione per i temi oggetto del disegno di legge in esame, ritenendo opportuno imporre un regime di trasparenza a iniziative commerciali legate a finalità benefiche.

Reputa, tuttavia, che la disciplina in esame non risulti pienamente convincente in ragione sia del carente coordinamento con le disposizioni vigenti in materia di pratiche commerciali scorrette, sia della mancata distinzione tra piccole e grandi operazioni commerciali.

Poiché, a suo giudizio, nel provvedimento in esame permangono criticità tali da rendere rigida e non equa la disciplina che si intende introdurre, pur condividendone le intenzioni, preannuncia, a nome del proprio schieramento politico, l'espressione di un voto di astensione.

Interviene la senatrice [FREGOLENT](#) (IV-C-RE) per dichiarazione di voto contrario.

Nessun altro chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge esaminato, nel medesimo testo approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema degli incentivi ([n. 394](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 2, 3, commi 1, 2, lettera a), e 3, e 4 della legge 27 ottobre 2023, n. 160, e dell'articolo 50, comma 2, della legge 2 dicembre 2025, n. 182. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Conferenza Stato-Regioni ha raggiunto un'intesa sul testo del provvedimento, per cui è stata sciolta formalmente la riserva da parte della Presidenza del Senato.

Ha la parola il relatore [PAROLI](#) (FI-BP-PPE), il quale comunica di aver ricevuto da parte del Gruppo Misto un elenco di puntualizzazioni, di cui si impegna a tener conto nello schema di parere che renderà disponibile ai Commissari nei prossimi giorni.

Manifesta, quindi, la sua disponibilità a valutare ulteriori proposte di modificazioni e integrazioni che dovessero pervenire entro lunedì 18 maggio.

Ribadisce, infine, che ritiene opportuno condividere le proposte di modifica eventualmente recepite con la omologa Commissione della Camera, al fine di pervenire all'espressione di pareri coerenti, nel rispetto della reciproca autonomia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Principali aree di crisi industriale complessa in Italia ([n. 980](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che si sono concluse oggi le audizioni sull'area di crisi industriale complessa di Airola-Marcianise-Acerra. Invita dunque il relatore Cantalamessa a predisporre quanto prima uno schema di risoluzione.

In ordine alla risoluzione sull'area di crisi industriale complessa di Gela, sollecita i relatori a valutare le integrazioni pervenute per poter poi trasmettere al Governo la risoluzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1788, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE ([n. 395](#))

(Osservazioni all'8ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, presso la sede di merito, si sono svolte oggi le audizioni. Come

concordato, si procederà dunque alla votazione delle osservazioni nella seduta già convocata giovedì 14 maggio, alle ore 9.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per l'accelerazione della capacità industriale e della decarbonizzazione in settori strategici e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1724, (UE) 2024/1735 e (UE) 2024/3110 ([COM\(2026\) 100 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 maggio.

Il presidente relatore [DE CARLO](#) (*FdI*) fa presente che sono già pervenute autonome proposte di audizione sull'atto in esame. Propone pertanto di fissare a domani sera, alle ore 18, il termine per far pervenire proposte di audizione, precisando altresì che la documentazione depositata nel corso dell'istruttoria sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 1829/2003, (CE) n. 1831/2003, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1099/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 528/2012 e (UE) 2017/625 per quanto riguarda la semplificazione e il rafforzamento delle prescrizioni in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi ([COM\(2025\) 1030 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 aprile.

Non essendoci richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il relatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato, nel quale ha tentato di inserire tutte le sollecitazioni pervenute. Invita peraltro a prestare particolare attenzione all'osservazione n. 1 sui metalli pesanti, sottolineando che il rame ha un'importanza notevole soprattutto per il segmento dell'ortofrutticoltura. Ritiene peraltro che siano state incluse le sollecitazioni puntuali pervenute nel corso delle audizioni, in modo da fornire un quadro completo, considerata l'importanza della proposta di regolamento.

Su proposta del [PRESIDENTE](#), la Commissione conviene di fissare a domani, mercoledì 13 maggio, alle ore 14, il termine per far pervenire proposte di integrazione da parte dei Gruppi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il [PRESIDENTE](#) propone di integrare l'ordine del giorno della settimana con l'esame di progetti di atti legislativi e altri atti dell'Unione europea nn. COM(2026) 320 definitivo e COM(2026) 321 definitivo, relativi al nuovo diritto societario per le società dell'Unione europea - "EU Inc.", con la prospettiva di svolgere congiuntamente le audizioni già deliberate sul COM(2026) 100 definitivo (Accelerazione industriale).

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 15.

**SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE
SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA
N. COM (2025) 1030 DEFINITIVO**

La 9^a Commissione,

esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei

regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 1829/2003, (CE) n. 1831/2003, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1099/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 528/2012 e (UE) 2017/625 per quanto riguarda la semplificazione e il rafforzamento delle prescrizioni in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi (COM (2025) 1030 definitivo);

premesso che l'obiettivo del pacchetto è ridurre gli oneri normativi superflui, mantenendo nel contempo *standard* elevati per quanto riguarda la sicurezza degli alimenti e dei mangimi e la protezione della salute umana e animale e dell'ambiente;

valutato che la proposta di regolamento modifica dieci regolamenti europei, per semplificare e razionalizzare determinate prescrizioni e procedure relative ai prodotti utilizzati nella produzione di alimenti e mangimi identificate come particolarmente gravose dall'industria e dalle autorità;

considerato in particolare che l'articolo 1 della proposta modifica il regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, su molteplici profili, al fine di:

- rendere illimitata la durata delle approvazioni delle sostanze attive;
 - semplificare i criteri per individuare le sostanze attive a basso rischio in modo tale da fare riferimento solo alle proprietà intrinseche della sostanza attiva;
 - chiedere la modifica dello *status* di una sostanza attiva approvata in sostanza attiva a basso rischio;
 - chiarire quali sostanze possano essere oggetto della deroga che consente l'approvazione di sostanze attive che non soddisfano i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 e all'allegato II qualora ciò sia necessario a causa di una grave emergenza fitosanitaria che non può essere contenuta con altri mezzi disponibili;
 - modificare i periodi di tolleranza massimi che gli Stati membri possono concedere per consentire agli agricoltori di trovare alternative;
 - consentire una valutazione armonizzata delle conoscenze scientifiche e tecniche più recenti, garantendo nel contempo che sia dato seguito a eventuali esigenze specifiche di ulteriore valutazione delle sostanze attive;
 - chiedere il riconoscimento reciproco dell'autorizzazione di un prodotto solo se tale prodotto viene effettivamente immesso sul mercato dello Stato membro di riferimento;
 - aumentare la trasparenza e la condivisione delle migliori pratiche per garantire una maggiore parità di accesso ai prodotti fitosanitari per usi minori a tutti gli agricoltori, a prescindere dallo Stato membro in cui sono stabiliti;
 - prevedere che anche l'immissione sul mercato di sostanze di base approvate per scopi fitosanitari non richieda il rilascio di un'autorizzazione da parte degli Stati membri, così da garantire agli agricoltori un accesso più agevole alle sostanze di base in una forma adeguata e con istruzioni per l'uso chiare;
 - chiarire le disposizioni sull'immissione sul mercato e l'impiego di sementi conciate con prodotti fitosanitari;
 - estendere l'ambito di applicazione territoriale della protezione dei dati all'intera Unione e attribuire ai periodi di protezione dei dati di una determinata relazione di un test o di uno studio la stessa durata in tutta l'UE, in modo da accrescere la trasparenza, agevolare l'accesso al mercato di fornitori alternativi e aumentare la disponibilità di prodotti fitosanitari a costi comparabili per gli agricoltori a prescindere dallo Stato membro in cui sono stabiliti;
- tenuto conto inoltre che:
- l'articolo 3 modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 concernente i livelli massimi di residui (LMR) di antiparassitari, in modo da prevedere che, per le sostanze che non sono approvate nell'Unione e che presentano determinate proprietà particolarmente pericolose, gli LMR fissati sulla base di buone pratiche agricole nei Paesi terzi o dei limiti massimi stabiliti dal *Codex alimentarius* possano essere fissati al limite di quantificazione (zero tecnico), se ritenuto opportuno alla luce degli esiti di una valutazione d'impatto;
 - l'articolo 4 modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 relativo all'immissione sul mercato e all'uso dei

biocidi nell'UE rendendo illimitata la durata delle approvazioni dei principi attivi, tranne che per i principi attivi approvati che soddisfano i criteri di esclusione o i criteri di sostituzione;

- l'articolo 5 modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (MGM), esplicitando che la definizione di alimenti e mangimi "prodotti a partire da OGM" non comprende gli alimenti e i mangimi prodotti utilizzando MGM come ceppi produttori se in tali prodotti non vi è alcuna presenza di tali MGM e i residui di questi ultimi sono limitati a cellule non vitali, sono ridotti al minimo attraverso ragionevoli tentativi di eliminarli conformemente alle buone prassi di fabbricazione e non hanno alcun effetto tecnologico sull'alimento o sul mangime;

- l'articolo 6 modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all'alimentazione animale in merito al rinnovo delle autorizzazioni, alla modifica delle autorizzazioni esistenti e ai requisiti in materia di etichettatura;

- l'articolo 7 modifica il regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, mentre l'articolo 8 modifica il regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale: per entrambi la proposta mira a semplificare la procedura di notifica delle misure nazionali imponendo l'uso di una procedura di notifica unica, prevista dalla direttiva (UE) 2015/1535;

- l'articolo 9 modifica il regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, prevedendo la soppressione dell'obbligo di presentare relazioni annuali specifiche sulle operazioni di spopolamento;

- l'articolo 10 modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 relativo alle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE), per garantire che le misure di controllo di tale malattia possano essere aggiornate in modo rapido e proporzionato ed eliminare alcuni oneri normativi e operativi superflui gravanti sulle autorità e sugli operatori;

- l'articolo 11 modifica il regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali consentendo fra l'altro alle autorità competenti dei posti di controllo frontaliere di frazionare le partite di piante e prodotti vegetali prima del completamento dei controlli ufficiali sull'intera partita, così da svincolare le parti per le quali i controlli ufficiali sono già stati ultimati;

condiviso l'obiettivo di semplificazione, che dovrebbe consentire l'interoperabilità dei sistemi, l'uniformità delle procedure, la garanzia di tempi certi e il superamento delle duplicazioni documentali; valutate le audizioni svolte e la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012;

si esprime favorevolmente sulla proposta, impegnando il Governo ad adoperarsi affinché, nelle competenti sedi negoziali, siano valutati i seguenti aspetti:

1. in relazione all'articolo 1, di modifica del regolamento (CE) n. 1107/2009, paragrafo 2), lettera c), sulla definizione di sostanza per il controllo biologico, si suggerisce di sopprimere le parole: "ad eccezione dei metalli pesanti e dei loro sali", in quanto tra i metalli pesanti è compreso il rame, essenziale per la produzione biologica;
2. in relazione all'articolo 1, di modifica del regolamento (CE) n. 1107/2009, paragrafo 3), sulla approvazione in deroga per emergenze gravi, si potrebbe introdurre maggiore flessibilità, ad esempio eliminando il limite di cinque anni per la durata dell'approvazione, sulla base di una valutazione socio-economica e agro-economica realistica, che includa, ad esempio, l'efficacia, l'impatto dei parassiti sulla resa degli agricoltori, i rischi di resistenza incrociata, laddove non esistano alternative praticabili;
3. in relazione all'articolo 1, di modifica del regolamento (CE) n. 1107/2009, paragrafo 13), sul periodo di tolleranza in assenza di alternative, potrebbe essere eliminata la previsione di periodi fissati di sei mesi per la vendita e la distribuzione e di un anno per lo smaltimento, in quanto il concetto stesso di "tolleranza" si basa su molteplici fattori, come la prevedibilità della strategia di protezione delle colture per le successive stagioni colturali, la gestione delle scorte di prodotti fitosanitari e la necessità di una transizione che consenta agli agricoltori di sostituire determinate soluzioni;
4. in relazione all'articolo 1, di modifica del regolamento (CE) n. 1107/2009, paragrafo 16), si

suggerisce di inserire una modifica all'articolo 24 del suddetto regolamento in materia di sostanze candidate alla sostituzione, portando da sette a quindici anni la durata dell'approvazione e incaricando la Commissione europea, prima di ritirare o non rinnovare l'approvazione di una sostanza attiva come potenziale sostituto, di valutare se siano disponibili sostanze o metodi alternativi che offrano un livello di efficacia equivalente e siano economicamente sostenibili per gli agricoltori, tenuto conto delle esigenze agronomiche, della disponibilità di alternative nelle diverse zone climatiche e dei potenziali impatti sulla produzione agricola;

5. in relazione all'articolo 1, di modifica del regolamento (CE) n. 1107/2009, paragrafi 24) e 25) sul riconoscimento reciproco e sulla relativa procedura, si rileva che, per i prodotti fitosanitari contenenti solo sostanze attive per il controllo biologico o a basso rischio, se gli Stati membri non prendono una decisione - entro centoventi giorni - in merito a una domanda di autorizzazione di un prodotto autorizzato dallo Stato membro di riferimento nel sistema zonale o mediante il riconoscimento reciproco di un'autorizzazione rilasciata da un altro Stato membro, l'autorizzazione si considera concessa. In proposito, si evidenzia che la procedura potrebbe comunque comportare un aggravio amministrativo per lo Stato nel quale è presentata la domanda, in quanto dovrà rilasciare un'autorizzazione pur non avendo potuto esaminare i rischi connessi ad essa né valutare eventuali effetti avversi. Inoltre, si potrebbe valutare l'introduzione di un meccanismo di reciproco riconoscimento automatico per gli Stati della stessa zona;

6. in relazione all'articolo 1, di modifica del regolamento (CE) n. 1107/2009, paragrafo 33), si suggerisce di inserire una modifica all'articolo 53 del suddetto regolamento in materia di situazioni di emergenza fitosanitaria, per consentire alla Commissione europea di estendere, con propria decisione, a tutti gli Stati membri appartenenti alla stessa zona dello Stato membro interessato, l'autorizzazione in deroga di un prodotto fitosanitario per un uso di emergenza limitato e controllato;

7. in relazione all'articolo 1, di modifica del regolamento (CE) n. 1107/2009, paragrafo 34) sulla protezione dei dati, si paventa il rischio di sovrapposizione tra procedimenti di carattere comunitario (l'approvazione delle sostanze attive), per i cui dati effettivamente possono essere considerate date di inizio e di fine uguali per tutti gli Stati membri, e procedimenti che attengono le prerogative degli Stati membri (autorizzazione nazionale dei formulati), che possono rilasciare un'autorizzazione in tempi molto diversi in funzione della data di ricezione delle domande di autorizzazione da parte delle imprese interessate le quali, a loro volta, decidono se e quando richiedere un'autorizzazione in un determinato Stato membro;

8. in relazione all'articolo 1, di modifica del regolamento (CE) n. 1107/2009, paragrafo 35), sull'obbligo di tenuta dei registri, si sollecita una ulteriore semplificazione di tale adempimento con l'eliminazione di elementi superflui;

9. in relazione all'articolo 1, di modifica del regolamento (CE) n. 1107/2009, si valuti in via generale l'estensione dell'approvazione accelerata, attualmente destinata solamente ai prodotti di biocontrollo e alle sostanze a basso rischio, per rendere possibile un maggior impiego dei nuovi prodotti fitosanitari convenzionali;

10. in relazione all'articolo 3, di modifica del regolamento (CE) n. 396/2005, paragrafo 4), si ritiene inopportuno concedere qualsiasi tolleranza all'importazione che stabilisca limiti minimi di importazione (LMR) per le sostanze attive non più autorizzate nell'Unione: si potrebbe dunque valutare la soppressione delle parole "se ritenuto opportuno alla luce degli esiti di una valutazione di impatto";

11. in relazione all'articolo 4, di modifica del regolamento (UE) n. 528/2012, si segnala che i ritardi nell'approvazione di biocidi ostacolano l'innovazione, indeboliscono le strategie di gestione integrata dei parassiti (IPM) e compromettono la capacità di soddisfare i crescenti requisiti di sostenibilità e igiene. Si valuti la previsione di un periodo di transizione o di tolleranza che consenta il proseguimento dell'uso dei biocidi per i quali sono stati presentati fascicoli completi prima del 2020;

12. in relazione all'articolo 5, di modifica del regolamento (CE) n. 1829/2003, sugli alimenti e sui mangimi ottenuti con microrganismi geneticamente modificati, si reputa necessario accompagnare

l'intervento normativo da linee guida interpretative chiare, da strumenti di coordinamento tra autorità nazionali e da eventuali misure correttive volte a prevenire il riemergere di approcci divergenti;

13. in relazione all'articolo 11, di modifica del regolamento (UE) n. 2017/625, paragrafo 1), sull'accreditamento dei laboratori, si propone di specificare che i laboratori accreditabili sono quelli che utilizzano le linee guida armonizzate dell'Unione europea per la convalida interna dei metodi analitici;

14. in relazione all'articolo 11, di modifica del regolamento (UE) n. 2017/625, paragrafo 2), si suggerisce di introdurre una novella all'articolo 54 del predetto regolamento in materia di controlli, prevedendo una frequenza minima di controlli fisici sulle partite di animali e merci pari al 30 per cento, salvo per categorie di merci identificate come a basso rischio.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1864](#)

G/1864/1/9 (testo 2)

[Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

La 9ª Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti» (AS 1864),

premessi che:

il disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti e risulta volto a disciplinare la pubblicità e le pratiche commerciali attuate da produttori e professionisti in relazione alla promozione, alla vendita o alla fornitura ai consumatori di prodotti i cui proventi siano in parte destinati, con finalità solidaristiche, tra gli altri, ad organizzazioni non governative, alla Chiesa cattolica italiana, a università, ad enti del Terzo settore e ad altri soggetti, costituiti, stabiliti o comunque operanti all'estero che svolgano attività aventi le medesime caratteristiche o finalità;

in particolare, si prevede che i consumatori debbano avere il diritto di ricevere dai produttori e dai professionisti un'adeguata informazione sulla destinazione di parte dei proventi ricavati dalla vendita di un prodotto a taluno dei soggetti di cui all'articolo 1 prevedendo taluni obblighi preventivi di comunicazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

considerato che:

le suddette previsioni sono accompagnate da un apparato sanzionatorio la cui applicazione è demandata, a norma dell'articolo 4, alla citata Autorità. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge - fatto salvo che il fatto non costituisca reato o una pratica commerciale scorretta ai sensi della parte II, titolo III, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, - prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 5.000 a 50.000 euro;

tale approccio rischia di rivelarsi inefficace in assenza di un'idonea campagna di informazione e sensibilizzazione destinata a rendere maggiormente edotti i consumatori, consentendo loro di operare scelte pienamente consapevoli in merito alla destinazione dei proventi, e, al contempo, ad accrescere la consapevolezza di produttori e professionisti sulla trasparenza e correttezza dei contenuti pubblicitari afferenti alle loro attività. E' altresì necessario colmare il *vulnus* informativo degli operatori del terzo settore attraverso adeguati percorsi di formazione e accompagnamento finalizzati a rafforzarne le competenze nella progettazione e gestione di iniziative a finalità sociale, nella distinzione tra raccolta fondi e operazioni commerciali, nella corretta definizione dei rapporti con le imprese e nel rispetto dei requisiti di trasparenza e correttezza nella comunicazione;

impegna il Governo a valutare l'opportunità, nei limiti delle risorse disponibili, di:

1) promuovere, anche in collaborazione con le organizzazioni di categoria più rappresentative a

livello nazionale e con i *social media* più diffusi, nonché presso le istituzioni scolastiche secondarie, efficaci campagne di informazione e di sensibilizzazione in merito alle insidie legate alla manipolazione commerciale e alla commercializzazione di prodotti e servizi i cui proventi sono destinati a iniziative solidaristiche;

2) favorire percorsi di formazione e accompagnamento rivolti agli operatori del Terzo settore, finalizzati a rafforzarne le competenze in materia di sostenibilità, raccolta fondi e partnership con soggetti *profit*, con particolare riguardo alla corretta definizione degli obblighi contrattuali, dei flussi finanziari e delle responsabilità reciproche, nonché al rispetto dei requisiti di trasparenza e correttezza nella comunicazione, inclusa la chiara indicazione delle somme effettivamente destinate a finalità benefiche.

G/1864/2/9 (testo 2)

[Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#), [Naturale](#)

La 9^a Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti» (AS 1864),

premesso che:

il disegno di legge in esame prevede obblighi informativi vincolanti in capo ai produttori e ai professionisti, al fine di consentire un'adeguata informazione ai consumatori circa la destinazione di parte dei proventi derivanti dalla vendita dei prodotti pubblicizzati, nonché obblighi preventivi di comunicazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

considerato che:

l'efficacia delle misure previste da provvedimento risulta strettamente connessa alla possibilità di disporre di strumenti idonei a verificarne nel tempo l'attuazione concreta e a valutare l'impatto delle disposizioni introdotte in termini di effettiva tutela dei consumatori e di trasparenza delle pratiche commerciali;

in particolare, un adeguato sistema di monitoraggio dei dati e delle informazioni relative alle iniziative promozionali e commerciali disciplinate dalla presente legge consentirebbe di rafforzare la trasparenza, favorire forme di controllo diffuso e supportare eventuali interventi correttivi o migliorativi della normativa. Si aggiunga che, la pubblicazione dei dati relativi all'attuazione della legge in formato aperto e accessibile potrebbe garantire la massima conoscibilità delle informazioni da parte dei cittadini, degli operatori economici e delle istituzioni;

impegna il Governo:

a monitorare, in collaborazione con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, lo stato di attuazione degli interventi e delle misure di cui alla presente legge, introdotti a tutela dei consumatori.

G/1864/3/9 (testo 2)

[Cantalamessa](#), [Spelgatti](#)

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti» (AS 1864)

premesso che:

l'articolo 3 disciplina gli obblighi di comunicazione da parte del produttore o del professionista all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), prima di porre in vendita i prodotti i cui proventi siano destinati a soggetti che svolgono attività di beneficenza;

rilevata la necessità di bilanciare l'obiettivo di trasparenza nelle pratiche commerciali con la necessità di evitare adempimenti incerti o eccessivamente onerosi, che potrebbero scoraggiare le collaborazioni tra produttori, professionisti ed enti *non profit*;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di avviare una interlocuzione con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, affinché vengano chiarite le modalità con le quali i soggetti interessati sono tenuti a effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 3.

1.4.2.5.2. 9^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 302(pom.) del 19/05/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9^a Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)
MARTEDÌ 19 MAGGIO 2026
302^a Seduta
Presidenza del Presidente
[DE CARLO](#)

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA

(1891) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali

(Parere alla 6^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 maggio.

Non essendoci richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il relatore [CANTALAMESSA](#) (LSP-PSd'Az) propone di esprimere un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema degli incentivi ([n. 394](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 2, 3, commi 1, 2, lettera *a*), e 3, e 4 della legge 27 ottobre 2023, n. 160, e dell'articolo 50, comma 2, della legge 2 dicembre 2025, n. 182. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, come concordato, il relatore ha inviato a tutti i Commissari, per le vie brevi, uno schema di parere favorevole con osservazioni, su cui sono pervenute proposte di integrazione da parte del Gruppo Misto e del Gruppo della Lega.

Il relatore [PAROLI](#) (FI-BP-PPE) fa presente che alcune proposte provenienti dal Gruppo Misto, tra cui menziona la disciplina transitoria e quella delle *start-up* giovanili e femminili, sono in parte già previste dal provvedimento. Altre richieste, sempre provenienti dal Gruppo Misto, sono a suo avviso ricomprese nelle osservazioni. Puntualizza infine di aver recepito le istanze del Gruppo della Lega, integrandole con l'indicazione a dare certezza di tempi sia per avere risposte circa l'esito dei bandi, sia per l'erogazione degli incentivi. Afferma, infatti, che l'erogazione tardiva rischia di compromettere la *ratio* stessa dell'incentivo.

Ciò premesso, comunica che è in corso l'interlocuzione con il Governo in merito alle proposte inserite; propone pertanto di rinviare la votazione alla prossima settimana, tanto più che anche l'omologa

Commissione della Camera dei deputati potrebbe non esprimersi questa settimana.

Il [PRESIDENTE](#) concorda con i tempi prospettati dal relatore, ferma restando l'esigenza di concludere l'esame entro la prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per l'accelerazione della capacità industriale e della decarbonizzazione in settori strategici e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1724, (UE) 2024/1735 e (UE) 2024/3110 ([COM\(2026\) 100 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che questa mattina sono iniziate le audizioni, che proseguiranno la prossima settimana. Informa altresì che il Governo ha trasmesso la relazione ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI E ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al quadro di diritto societario riguardante il 28° regime - "EU Inc." ([COM\(2026\) 321 definitivo](#))

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Verso un 28° regime per le società dell'UE ([COM\(2026\) 320 definitivo](#))

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che questa mattina sono iniziate le audizioni, che proseguiranno la prossima settimana.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Principali aree di crisi industriale complessa in Italia ([n. 980](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che l'Esecutivo sta svolgendo approfondimenti sullo schema di risoluzione dei relatori Lorefice e Pogliese, relativo all'area di crisi industriale complessa di Gela.

Sollecita poi il relatore Cantalamessa ad elaborare quanto prima uno schema di risoluzione sull'area di crisi industriale complessa di Acerra-Marcianise-Airola. Preannuncia infine che la prossima settimana avranno inizio le audizioni concernenti l'area di crisi industriale complessa di Savona.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,10.

1.4.2.6. Comitato per la legislazione

1.4.2.6.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 77(pom.) del 12/05/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

MARTEDÌ 12 MAGGIO 2026

77^a Seduta

Presidenza della Presidente

[PIROVANO](#)

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1885) Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2026, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti

(Parere alla 1a Commissione, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame.

Parere favorevole con osservazioni)

La presidente [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az), relatrice sul provvedimento in titolo, illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) ritiene opportuno un supplemento di riflessione in ordine alle molteplici criticità del provvedimento, alcune delle quali dovranno essere discusse in sede di merito. Ritiene, altresì, che l'intervento normativo in esame non sani i profili di dubbia costituzionalità della misura.

Esprime perplessità sui presupposti di necessità e urgenza del provvedimento, che risponde all'esigenza di rimediare a un errore commesso piuttosto che a una situazione di fatto. In considerazione della delicatezza del tema, considera importante acquisire il parere di tutti i componenti del Comitato.

La presidente [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az), osserva che le questioni evidenziate afferiscono prevalentemente alle competenze della Commissione presso la quale è in corso l'esame in sede referente. Sottolinea come il monitoraggio della misura richiesto dal Comitato consentirà di verificarne l'efficacia nel tempo.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

(1891) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali

(Parere alla 6a Commissione, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame.

Parere favorevole con osservazioni)

Il senatore [MAFFONI](#) (FdI) relatore sul provvedimento in titolo, illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

La seduta termina alle ore 13,50.

PARERE APPROVATO

DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

SULL'AS 1885

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2026, n. 55, non è corredato dall'analisi tecnico-normativa e dalla relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione;

secondo la relazione illustrativa, la previsione volta a riconoscere un compenso al rappresentante, munito di mandato conferito dal cittadino straniero, che abbia prestato assistenza qualificata al medesimo nel procedimento di accesso ai programmi di rimpatrio volontario assistito, si colloca nell'ambito delle misure dirette a rafforzare l'effettività dei rimpatri volontari assistiti, favorendone una gestione più efficiente, ordinata e rispettosa della dignità della persona straniera, irregolarmente presente nel territorio dello Stato;

sempre secondo la relazione illustrativa, il rimpatrio volontario e assistito costituisce uno strumento alternativo e complementare alle procedure coercitive di allontanamento dello straniero irregolarmente presente sul territorio dello Stato, che intende favorire il rientro consapevole e volontario del cittadino di Paese terzo nel Paese di origine o di provenienza, riducendo il ricorso a misure restrittive della libertà personale;

alla luce delle considerazioni richiamate, ritiene utile che il Governo preveda un'attività di monitoraggio dell'attuazione delle misure, al fine di verificarne l'efficacia rispetto all'obiettivo di incrementare l'adesione dei cittadini di Paesi terzi ai programmi di rimpatrio volontario assistito verso il Paese di origine o di provenienza;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

ferme restando le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, l'adozione del decreto-legge è motivata nel preambolo facendo riferimento alla necessità e urgenza di adottare disposizioni in materia di rimpatri volontari assistiti. Secondo la relazione illustrativa, il ricorso allo strumento del decreto-legge è giustificato dalla necessità e urgenza di modificare la disciplina dell'articolo 14-ter del decreto legislativo n. 286 del 1998, recentemente novellata dal decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, al fine di ampliare la platea dei rappresentanti che, avendo prestato assistenza qualificata ai migranti nel procedimento di accesso ai programmi di rimpatrio volontario e assistito, siano legittimati a ricevere un compenso a conclusione del procedimento, in ragione dell'attività svolta;

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,

il decreto-legge prevede misure di contenuto specifico, corrispondenti all'ambito materiale descritto nel titolo.

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-bis del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, richiama le considerazioni esposte in premessa;

sotto il profilo della qualità della legislazione, richiama le considerazioni esposte in premessa.

PARERE APPROVATO
DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
SULL'AS 1891

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, non è corredato dall'analisi tecnico-normativa e dalla relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione;

l'articolo 1 proroga per un ulteriore periodo temporaneo, dal 2 maggio fino al 10 maggio 2026, la riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio, al biodiesel, al GPL e al metano impiegati come carburanti, già prevista a partire dal 19 marzo dai decreti-legge n. 33 e n. 38 del 2026; la relazione illustrativa preannuncia, inoltre, che la riduzione sarà prorogata, alla luce dei dati disponibili, per ulteriori 12 giorni, ovvero fino al 22 maggio, mediante la procedura di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con l'adozione di un decreto ministeriale a compensazione delle maggiori entrate IVA determinate per il medesimo periodo;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

ferme restando le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, l'adozione del decreto-legge è motivata nel preambolo facendo riferimento alla straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per contenere gli effetti derivanti dall'aumento del costo dei carburanti. L'articolo 1,

comma 1, nel disporre la temporanea rideterminazione delle aliquote di accisa, fa, inoltre, riferimento al perdurare dell'incremento dei prezzi dei prodotti energetici;
sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,
il decreto-legge prevede misure di contenuto specifico, corrispondenti all'ambito materiale descritto nel titolo;
in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento,
sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, richiama le considerazioni esposte in premessa;
sotto il profilo della qualità della legislazione, richiama le considerazioni esposte in premessa.

